

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e V) | » | 11 |
| COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) | » | 12 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 20 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 34 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 54 |
| DIFESA (IV) | » | 70 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 81 |
| FINANZE (VI) | » | 122 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 146 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 165 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 180 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 193 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 206 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 222 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 230 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 238 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE | <i>Pag.</i> | 244 |
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . | » | 245 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA | » | 246 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | » | 247 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . | » | 249 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI | » | 252 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 253 |

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|---|---|
| Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>) | 3 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 7 |
| ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: | |
| Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) | 8 |

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 17 novembre 2021. – Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Parere alla Commissione V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comi-

tato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3354 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 52 articoli, per un totale di 180 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte; in primo luogo vi è la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); tale finalità qualifica il provvedimento come “provvedimento *ab origine* a contenuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché etero-

genee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo” (in questo caso appunto l’attuazione del PNRR); a queste si aggiungono altre specifiche finalità, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR ma sono pure indicate nel preambolo: l’introduzione di misure in materia di “prevenzione antimafia; di coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi”; al riguardo si ricorda che il Comitato, in precedenti analoghe occasioni (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini) aveva raccomandato di evitare in un provvedimento già caratterizzato da una *ratio* unitaria ampia e trasversale (in quel caso la proroga di termini legislativi) ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità;

ciò premesso, si valuti comunque l’opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie sopra indicate delle disposizioni di cui all’articolo 40 (disposizioni relative al sistema del servizio civile universale) e all’articolo 44 (disposizioni in materia di Alitalia);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 180 commi, 31 richiedono provvedimenti attuativi; nel complesso il decreto-legge richiede, ai fini della sua attuazione, 6 DPCM, 14 decreti ministeriali e 11 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; da segnalare come meritevole di approfondimento il comma 15 dell’articolo 1 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro del turismo “entro il 31 marzo 2025”, un termine che appare eccessivamente lontano per l’attuazione di una misura che dovrebbe essere, ai sensi del ricordato articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di “immediata applicazione”;

alcune misure del provvedimento appaiono costituire attuazione di misure

legislative previste dal PNRR; si tratta, in particolare, dell’articolo 5 (iter dei contratti di programma con RFI); dell’articolo 6 (approvazione dei progetti ferroviari); del comma 5 dell’articolo 7 (riforma *cloud first*); del comma 2 dell’articolo 9 (riduzione tempi di pagamento PA); dei commi 8 e 9 dell’articolo 9 (*spending review*); dell’articolo 13 (riforma *cloud first*); dell’articolo 14 (riforma delle classi di laurea); dell’articolo 15 (alloggi per gli studenti); dell’articolo 22 (rischio idrogeologico); si tratta di misure per le quali la decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR italiano prevede come termine per l’approvazione il dicembre 2021; fa eccezione solo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni che ha come termine per l’approvazione il marzo 2023; con riferimento ad alcune di queste disposizioni andrebbe valutata l’opportunità di approfondire, nell’ambito dell’istruttoria legislativa, la loro effettiva idoneità, nell’attuale formulazione, a raggiungere gli obiettivi previsti dalla decisione del Consiglio UE; in particolare, per quanto concerne l’articolo 6, andrebbe approfondito se le misure poste in essere, insieme a quelle dell’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, risultino effettivamente idonee a raggiungere l’obiettivo di ridurre da 11 a 6 mesi l’iter dei progetti ferroviari; per quanto concerne i commi 8 e 9 dell’articolo 9 si segnala che la decisione del Consiglio UE pone come obiettivo dell’intervento un “ruolo potenziato del Ministero dell’economia nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l’esecuzione completa” della revisione della spesa da parte dei singoli ministeri; al riguardo andrebbe approfondito se questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso la sola istituzione del Comitato per la revisione della spesa previsto dalle disposizioni o richieda ulteriori interventi; per quanto concerne l’articolo 15, andrebbe approfondita l’idoneità delle misure poste in essere a perseguire l’obiettivo di assegnare almeno “7500 posti letto aggiuntivi” per gli studenti universitari; per quanto concerne l’articolo 22, andrebbe approfondito attraverso quali modalità specifiche il

riparto del previsto stanziamento di risorse per il contrasto del rischio idrogeologico perseguirà l'obiettivo, indicato nella decisione UE, del "ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite" e di "garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali";

in termini generali, si pone l'esigenza di una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti in futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, i commi 6 e 7 dell'articolo 9 consentono al Ministero dell'economia, per l'esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione di *Next Generation EU*; al riguardo, andrebbero meglio esplicitate le procedure dell'anticipazione, anche in considerazione del fatto che la disposizione, in deroga solo implicita al principio dell'annualità di bilancio, non appare definire come i movimenti di cassa incidano sulle assegnazioni legislative annuali di bilancio; i successivi commi 12 e 13 sembrano consentire in modo indeterminato al Governo di porre fuori bilancio risorse stanziata dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, senza individuare, tra le altre cose, la procedura per il versamento delle somme agli appositi fondi fuori bilancio e il soggetto abilitato ad individuare gli stanziamenti oggetto di tale trasferimento, che potrebbe incidere su autorizzazioni legislative;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità di approfondire alcune disposizioni con riferimento al sistema delle fonti; in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 appare introdurre, in materia di finanziamenti del settore turistico, una disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, con l'effetto di una possibile "rilegificazione", in modo frammentario, di parte della disciplina; la lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 24 prevede, nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, la temporanea assegnazione di tre posizioni dirigenziali di livello generale; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione con riferimento al "trasferimento" operato nella sede legislativa di aspetti ordinariamente rimessi ad atti secondari; in relazione a questo fenomeno, pur di per sé non incostituzionale, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato l'esigenza di una valutazione sotto i profili della "non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del Legislatore"; il comma 5 dell'articolo 35 prevede la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia con l'atto atipico del DPCM, cioè in deroga alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 che prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione; si tratta di un modo di procedere oggetto in passato di censura da parte del Comitato in quanto esempio di "fuga dal regolamento" (si veda da ultimo proprio il parere reso dal Comitato nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 del decreto-legge n. 77 del 2021); la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 41 prevede la nomina con DPCM fino al 31 dicembre 2025 del sindaco *pro tempore* di Napoli a Commissario straordinario per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR previa deliberazione del Consiglio

dei ministri; la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 42, al settimo periodo, prevede che il Commissario straordinario per la città di Taranto operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2021) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; si tratta di una formulazione che, nella sua indeterminatezza, è stata in più occasioni oggetto di rilievi critici da parte del Comitato (si veda da ultimo il già richiamato parere sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021);

due disposizioni (l'articolo 41, comma 1, lettera *b*), ultimo periodo, concernente il comprensorio di Bagnoli-Coroglio e l'articolo 42, comma 1, lettera *b*), nono periodo, concernente la città di Taranto) consentono per specifiche gestioni commissariali l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 "in quanto compatibili" (espressione quest'ultima che appare peraltro suscettibile di maggiore specificazione); si tratta dei poteri sostitutivi di ampia portata previsti per l'attuazione del PNRR e, peraltro, oggetto di alcuni rilievi critici nel parere del Comitato sul provvedimento già sopra richiamato; pur essendo comprensibile che anche con riferimento alle situazioni emergenziali oggetto delle due disposizioni si consenta in via generale il ricorso ai poteri sostitutivi, appare opportuno, per gli equilibri complessivi del sistema delle fonti e del riparto di competenze tra i diversi livelli di governo territoriale, evitare un'espansione al di là del suo ambito proprio della specifica tipologia di poteri sostitutivi previsti per la realizzazione del PNRR;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

provveda la Commissione di merito ad un'attenta valutazione dell'effettiva necessità delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 dell'articolo 9, che appaiono incidere su autorizzazioni legislative di spesa, anche prendendo in considerazione, nel caso le disposizioni siano ritenute necessarie, l'introduzione di forme di parere parlamentare sugli atti non legislativi con i quali si procederebbe;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere, all'articolo 41, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 10-bis, l'ultimo periodo e all'articolo 42, comma 1, lettera *b*), il nono periodo;

il Comitato osserva altresì:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'istruttoria legislativa – cui potrebbe eventualmente contribuire anche la predisposizione di apposite analisi di impatto della regolamentazione – sull'articolo 6; sui commi 8 e 9 dell'articolo 9, sull'articolo 15 e sull'articolo 22, in modo da verificare l'idoneità delle norme a dare completa attuazione agli obiettivi indicati nella decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR;

sotto il profilo dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa e alla luce dell'articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, l'articolo 1, comma 15;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 3; l'articolo 24, comma 6, lettera *b*); l'articolo 35, comma 5; l'articolo 41, comma 1, lettera *c*) e l'articolo 42, comma 1, lettera *b*), settimo periodo;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza "ab origine a contenuto plurimo" ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) della Corte Costituzionale, di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità;

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa. ».

Stefano CECCANTI ritiene opportuno valorizzare e diffondere, in caso anche attraverso un comunicato stampa, i contenuti del parere, in particolare per quanto concerne i rilievi relativi all'articolo 9 e le considerazioni generali sull'opportunità di una maggiore programmazione legislativa.

Alessio BUTTI, *presidente*, ritiene il parere assai significativo e crede che ad esso possa fare seguito anche la presentazione di apposite proposte emendative e di appositi ordini del giorno.

Devis DORI ritiene rilevante anche la parte del parere relativa ai profili proble-

matici nelle procedure di nomina e nei poteri dei commissari straordinari.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3366 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 8 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità ben distinte: l'introduzione di misure di contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas e la semplificazione della legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in realtà, in base al testo, la *ratio* prevalente dell'intervento appare riconducibile alla prima delle due finalità mentre alla seconda appare riconducibile il solo articolo 4, comma 1; si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla *ratio* indicata delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi

2 (corso di specializzazione per attività di sostegno didattico); 3 (sorveglianza radiometrica EURATOM) e 3-bis (disposizioni finanziarie sulle scuole italiane all'estero);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che solo uno dei quattordici commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo in materia di disabilità.

C. 3347 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Carlo SARRO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3347 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; in particolare la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano ne richiede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; in base alla decisione il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: *a)* la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; *b)* la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; *c)* la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che nell'esercizio della delega il Governo provveda "al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare"; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012; in questo caso si tratta dei successivi principi e criteri direttivi);

alcuni principi di delega del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera

d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); si segnalano in particolare il numero 2) della lettera a) (“adozione di una definizione di durevole ‘menomazione’ il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità”) e il numero 4) della lettera b) (“previsione dei criteri per l’aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l’opportunità di approfondire la procedura di delega di cui al comma 2 dell’articolo 1; tale procedura, infatti, è articolata in più passaggi e opportunamente prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell’intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all’intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati; in proposito si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio del 3 novembre 1998 i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nell’ambito dell’esame di schemi di atti normativi del Governo, “la posizione costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Parlamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli Organi parlamentari”; potrebbe pertanto risultare opportuno, in primo luogo, specificare che la

relazione trasmessa alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell’intesa dovrà essere considerata ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (il termine per il quale a tal fine potrebbe essere prudenzialmente elevato a 60 giorni); in secondo luogo potrebbe essere introdotta la previsione di un secondo parere parlamentare nel caso in cui, a seguito delle ulteriori determinazioni della Conferenza unificata, il Governo modifichi il testo dello schema di decreto legislativo in modo difforme da quanto previsto nei pareri parlamentari già resi;

il quinto periodo del comma 2 dell’articolo 1 prevede che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire, all'articolo 2, il comma 1 e il comma 2, lettera *a*), numero 2), e lettera *b*), numero 4;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "sono quindi trasmessi", le seguenti: "entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega" e, conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto periodo;

sostituire, all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, la parola: "trenta" con le

seguenti: "sessanta" e conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: "è trasmessa alle Camere" aggiungere le seguenti: "ai fini dell'espressione dei pareri parlamentari di cui al terzo periodo";

sostituire, all'articolo 1, comma 2, settimo periodo, le parole: ", decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati" con le seguenti: ". Il Governo, qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati." ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico. C. 1356 e abb.-A | 11 |
|--|----|

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 novembre 2021.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei

**comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.
C. 1356 e abb.-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
|---|----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice per la IX Commissione*, osserva che la proposta di regolamento, di cui le Commissioni riunite avviano oggi l'esame, è stata presentata dalla Commissione europea lo scorso aprile per disciplinare l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nella sua relazione, afferma, tratterà dei profili generali della proposta, soffermandosi in particolare sull'insieme dei divieti a una serie di impieghi dell'intelli-

genza artificiale (IA), nonché su alcuni dei requisiti sostanziali stabiliti dalle disposizioni sui sistemi ritenuti ad alto rischio.

Prima di passare alla trattazione della proposta di regolamento, desidera segnalare che l'introduzione di norme armonizzate da parte della Commissione europea è stata preceduta da una serie di documenti programmatici, tra i quali il Libro Bianco sull'Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65). La IX Commissione Trasporti ha negli ultimi mesi focalizzato l'attenzione sui principali atti europei nel settore del mercato digitale e il 19 maggio scorso ha adottato un documento a conclusione dell'esame di alcune comunicazioni sul futuro digitale e del citato libro bianco di cui è stata relatrice.

La Commissione europea intende promuovere un approccio europeo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'intelligenza artificiale basato sui valori europei, al fine di sfruttare le opportunità e affrontare le sfide derivanti dall'IA.

I sistemi di IA costituiscono un insieme eterogeneo di tecnologie il cui impatto nell'era digitale sull'economia, sulla società, ivi compreso il dibattito pubblico nell'UE, tende ad espandersi progressivamente, abbracciando tutti i settori: competenze, occupa-

zione, tecnologia finanziaria, istruzione, salute, trasporti, turismo, agricoltura, ambiente, difesa, industria, energia ed *e-government*.

Non appare del resto di secondaria importanza l'uso dell'intelligenza artificiale nelle attività di prevenzione e contrasto del crimine, o come ausilio nella giustizia penale, soprattutto grazie alla capacità di rapida elaborazione di significativi volumi di dati, per esempio per la previsione e prevenzione di attacchi terroristici, o in campi già sperimentati come la ricerca di pratiche illegali *online*.

D'altra parte si registra una discussione su alcune criticità che possono emergere nell'uso di tali tecnologie. In primo luogo, l'opacità dei processi di elaborazione dei dati, e la conseguente difficoltà di valutare e dimostrare se qualcuno è stato ingiustamente svantaggiato dall'uso di sistemi di IA, ad esempio nel contesto di una decisione di assunzione o di promozione oppure di una domanda di prestazioni pubbliche. In particolare, viene in considerazione il rischio di distorsione da progettazione o da bassa qualità dei dati immessi in un sistema, che può generare effetti discriminanti in particolare nei processi applicati alle dinamiche del mercato del lavoro, al settore del credito, financo ai procedimenti penali, causando ineguaglianze ad esempio sul piano dell'etnia, del genere e dell'età.

A tal proposito, è opportuno ricordare gli esempi sottolineati dalla Commissione europea in cui si è registrata una sottorappresentazione di alcuni gruppi sociali nel processo di immissione dei dati in sistemi di IA impiegati per ricerche cliniche. In particolare, studi caratterizzati dall'inclusione di un numero maggiore di dati provenienti da uomini hanno condotto a conclusioni errate e conseguenze negative in ordine al trattamento del genere femminile.

Nello stesso senso, un esempio frequentemente citato dalle istituzioni europee è quello concernente sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nella gestione delle risorse umane nel mondo del lavoro che, in base a dati contenenti distorsioni storiche

impiegati per adottare una decisione, hanno finito per favorire assunzioni o promozioni maschili rispetto a quelle femminili.

Vengono in rilievo, inoltre, le criticità individuate per quanto riguarda i sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici, i quali, in assenza di una disciplina adeguata, possono dispiegare effetti intrusivi sulla vita privata; al riguardo appare opportuno citare che il Parlamento europeo, in una recente risoluzione, ha segnalato la necessità di sottoporre l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a condizioni rigorose, chiedendo, altresì, un divieto permanente dell'utilizzo dei sistemi di analisi e/o riconoscimento automatici negli spazi pubblici di altre caratteristiche umane quali l'andatura, le impronte digitali, il DNA, la voce e altri segnali biometrici e comportamentali.

Venendo più dettagliatamente al contenuto della proposta, e rimandando comunque per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, la nuova disciplina oltre a fornire una definizione tecnologicamente neutrale di IA introduce una serie di norme armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio, così come restrizioni in relazione a determinati usi considerati incompatibili con i valori dell'UE.

L'ambito oggettivo di applicazione è così tracciato stabilendo che il nuovo regime riguarda quei *software* sviluppati con una o più tecniche che possono, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono. Tale definizione è integrata dall'allegato I, mediante un elenco dettagliato di approcci e tecniche per lo sviluppo dell'IA che la Commissione può aggiornare mediante atti delegati.

Al riguardo, segnalo che nella relazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, il Governo, nell'ambito delle prospettive negoziali e delle eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune, sottolinea in via generale l'elasticità del perimetro di appli-

cazione del nuovo regime (in quanto modificabile attraverso atti delegati), e la necessità di valutare il rischio di incertezza giuridica e di « delega in bianco » alla Commissione.

Dal punto di vista soggettivo la nuova disciplina si applica: *a)* ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell'Unione o in un Paese terzo; *b)* agli utenti dei sistemi di IA situati nell'Unione; *c)* ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA situati in un Paese terzo, laddove l'*output* prodotto dal sistema sia utilizzato nell'Unione.

La proposta si applica anche ad autorità pubbliche, fatta eccezione per i sistemi di IA sviluppati o usati per scopi esclusivamente militari. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione le autorità pubbliche in Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

L'approccio della Commissione europea si basa su una « piramide di rischio » ascendente (che va dal rischio basso/medio a quello elevato, fino al rischio inaccettabile) per classificare, nell'ambito dell'IA, una serie di casi di pratiche generali e di impieghi specifici in determinati settori, implicando che non tutta l'IA comporta dei rischi e che non tutti i rischi sono uguali o richiedono le stesse misure di attenuazione.

Al vertice della piramide vi sono i rischi inaccettabili, cui sono ricollegati i divieti per una serie di sistemi di IA. Si tratta in sintesi dei sistemi che distorcono il comportamento di una persona attraverso tecniche subliminali o sfruttano vulnerabilità specifiche in modi che causano o sono suscettibili di causare danni fisici o psicologici; sono altresì vietati sistemi di IA che determinano l'attribuzione di un punteggio sociale (*social scoring*) con finalità generali da parte di autorità pubbliche. Infine, sono parzialmente vietati determinati sistemi di identificazione biometrica remota. In sintesi, l'utilizzo in tempo reale dei sistemi di IA per finalità di contrasto è consentito se riguarda la ricerca mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi i minori scomparsi; la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente

per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristico; il rilevamento, la localizzazione, l'identificazione o l'azione penale nei confronti di un autore o un sospettato di un reato contemplato dal regime in materia di mandato d'arresto europeo, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni.

Sono inclusi in tale categoria di reati, tra l'altro: la partecipazione a un'organizzazione criminale, il terrorismo, la frode e il riciclaggio, il traffico di droga e di armi, la corruzione e la criminalità informatica.

In ogni caso l'autorizzazione a tale impiego è soggetta a garanzie specifiche. In particolare, ogni singolo uso di un sistema di identificazione biometrica remota « in tempo reale » in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto deve essere subordinato a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente dello Stato membro in cui deve avvenire l'uso, rilasciata su richiesta motivata e in conformità alle regole dettagliate del diritto nazionale.

In situazioni di urgenza è possibile iniziare a usare tale sistema senza autorizzazione, purché sia richiesta durante o dopo l'uso. Inoltre, ogni Stato membro stabilisce nel proprio diritto nazionale le necessarie regole dettagliate per la richiesta, il rilascio, l'esercizio delle autorizzazioni, nonché per le attività di controllo ad esse relative.

Una seconda categoria di sistemi di IA, pur consentiti ma classificati ad alto rischio, deve rispettare un insieme di requisiti specificamente progettati, che comprendono l'utilizzo di *set* di dati di alta qualità, l'istituzione di una documentazione adeguata per migliorare la tracciabilità, la condivisione di informazioni adeguate con l'utente, la progettazione e l'attuazione di misure adeguate di sorveglianza umana e il conseguimento degli *standard* più elevati in termini di robustezza, sicurezza, cybersicurezza e precisione.

Tra le tecnologie di IA ritenute ad alto rischio si annoverano gli impieghi nei se-

guenti settori: infrastrutture critiche (ad es. i trasporti) che potrebbero mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini; istruzione o formazione professionale, che può condizionare l'accesso all'istruzione e alla vita professionale di una persona (ad es. punteggio degli esami); componenti di sicurezza dei prodotti (ad es. applicazione dell'IA nella chirurgia robotica); occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo (ad es. *software* di selezione dei CV per le procedure di assunzione); servizi pubblici e privati essenziali (ad es. sistemi di credito sociale che negano ai cittadini l'opportunità di ottenere un prestito); gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere (ad es. verifica dell'autenticità dei documenti di viaggio); amministrazione della giustizia e processi democratici (ad es. applicazione della legge a una serie concreta di fatti); identificazione e categorizzazione biometrica delle persone; attività di contrasto che possono interferire con i diritti fondamentali delle persone (ad es. valutazione dell'affidabilità delle prove).

La proposta consente alla Commissione europea di ampliare l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio utilizzati all'interno di alcuni settori predefiniti, applicando una serie di criteri e una metodologia di valutazione dei rischi.

Nello specifico, per tali tipologie di IA è anzitutto previsto l'obbligo di istituire, attuare, documentare e mantenere un sistema di gestione dei rischi, che comprenda le seguenti fasi: identificazione e analisi dei rischi noti e prevedibili associati a ciascun sistema di IA ad alto rischio; stima e valutazione dei rischi che possono emergere quando il sistema di IA ad alto rischio è usato conformemente alla sua finalità prevista e in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile; valutazione di altri eventuali rischi derivanti dall'analisi dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato; adozione di adeguate misure di gestione dei rischi.

Di particolare rilievo la disciplina relativa ai dati e alla rispettiva *governance*. Come accennato, tale profilo del regola-

mento è quanto mai necessario considerato che una delle criticità registrate nell'impiego dell'IA può derivare dalla bassa qualità dei dati, la quale può determinare effetti negativi.

I *set* di dati immessi nei sistemi di IA devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi, e devono possedere le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato. Tali dati devono tener conto, nella misura necessaria per la finalità prevista, delle caratteristiche o degli elementi particolari dello specifico contesto geografico, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere usato.

In questo senso una particolare attenzione deve essere prestata all'equilibrio di genere: i *set* di dati e i conseguenti algoritmi che li elaborano devono essere corretti anche sotto il profilo della non discriminazione su base di genere ed evitare di riprodurre modelli di analisi stereotipati con la conseguente perpetuazione di reazioni agli stimoli esterni che mantengano aperto il *gender gap*.

La proposta prevede infine l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di un sistema di IA ad alto rischio prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale sistema, nonché quello di progettare e sviluppare tali sistemi con capacità che consentano la registrazione automatica degli eventi (« log ») durante il loro funzionamento, secondo *standard* stabiliti in norme riconosciute o specifiche comuni.

Un'ultima categoria di sistemi di IA, ritenuti a rischio limitato, sono oggetto di una disciplina minima in materia di trasparenza.

Questa prevede, in particolare, che i sistemi di IA destinati a interagire con le persone fisiche (al di fuori di quelli utilizzati ai fini di attività di prevenzione e contrasto dei reati) debbano essere progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circo-

stanze e dal contesto di utilizzo. Simile obbligo di trasparenza è previsto dalla proposta anche per quanto riguarda i *deepfake* (sistemi di IA che generano o manipolano immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona), i quali sono tenuti a rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

In conclusione, intende sottolineare l'importanza della disciplina all'esame e l'opportunità di un esame delle principali questioni in campo. Nello stesso contesto appare di tutta evidenza la necessità di un *iter* di approvazione del documento finale nell'ambito del dialogo politico, nei tempi che consentano alla Camera dei deputati di esprimersi prima che in sede europea si addivenga a un testo di compromesso tra le istituzioni legislative dell'UE in vista dell'approvazione della prima lettura.

Anna Laura ORRICO, *relatrice per la X Commissione*, espone i contenuti della proposta all'esame riferiti agli aspetti di interesse per la X commissione segnalando, preliminarmente, che la disciplina proposta dalla Commissione europea mira a regolare l'uso di una delle tecnologie più avanzate nel mondo digitale, attualmente impiegata in un insieme vastissimo di settori. L'industria europea sta infatti implementando una vasta gamma di applicazioni di intelligenza artificiale (IA), che migliorano le prestazioni e l'efficienza dei processi attraverso meccanismi come il monitoraggio, l'ottimizzazione e il controllo intelligenti o potenziano la collaborazione uomo-macchina.

Ricorda infatti, come peraltro anche sottolineato dalla Commissione europea, che l'intelligenza artificiale, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione delle soluzioni digitali disponibili per i singoli e le organizzazioni, fornisce vantaggi competitivi fondamentali alle imprese. Alcuni settori nell'uso di tale tecnologia sono più avanti rispetto ad altri: ad esempio quello

automobilistico, le telecomunicazioni, la sanità. Ulteriori settori in cui si assiste ad un impiego significativo dell'IA sono i servizi finanziari, il settore dei viaggi, dei trasporti e della logistica, l'industria dell'energia.

Osserva, d'altra parte, che i settori meno maturi digitalmente sono quelli in cui resistono alcune barriere all'adozione dell'IA, ad esempio, laddove si registra una mancanza di competenze o dove vi sono difficoltà nel reperire un capitale di rischio. Ciò vale anche per quelle piccole e medie imprese (PMI) rispetto alle quali gli ostacoli all'adozione dell'IA sono simili a quelli che ostacolano la digitalizzazione in genere.

Rileva che sono stati altresì messi in evidenza vantaggi per la forza lavoro, sia in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza sia in termini di produttività. Secondo studi del Parlamento europeo si stima che entro il 2035 l'impiego dell'IA possa aumentare la produttività del lavoro in un *range* dall'11 al 37 per cento. La Commissione europea si è infine spinta a stimare l'impatto economico dell'automazione del lavoro, della conoscenza, e dei robot e dei veicoli autonomi entro il 2025 nel contesto della transizione verde e digitale, ipotizzando la possibilità di un aumento di 60 milioni di posti di lavoro nell'Unione europea.

Sottolinea che come è stato ampiamente sottolineato la competizione nello sviluppo di capacità significative di IA dipende non solo da fattori economici e tecnologici ma anche da altri fattori, concernenti i settori relativi alla difesa e alla sicurezza. In tal senso la materia dell'IA ha una spiccata dimensione geopolitica, attenendo agli sforzi per rafforzare la posizione competitiva dell'Europa rispetto ai suoi maggiori concorrenti globali nell'IA, ovvero Stati Uniti e Cina. A tal proposito evidenzia che la Commissione europea ritiene prioritario colmare i *gap* che si registrano in termini di investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione, considerati in Europa nettamente inferiori a quelli che si riscontrano in altre regioni del mondo. Al riguardo, la Commissione ha stimato nel 2016 investimenti in Europa tra i 2,4 e i 3,2 miliardi di euro nell'IA, rispetto a un *range*

tra 12,1 e 18,6 miliardi in America settentrionale e tra i 6,5 e i 9,7 miliardi in Asia.

Osserva che in ogni caso appare opportuno che nella disciplina di tale nuova tecnologia si tengano nella debita considerazione i rischi e le criticità che può comportare, come già ricordato dalla relatrice per la IX Commissione.

Premette che la sua relazione riguarda in primo luogo il regime dei sistemi di IA ad alto rischio, ivi compresi i meccanismi di valutazione di conformità previsti dal nuovo regime. Come accennato l'immissione sul mercato dell'Unione europea di tali tecnologie è consentita a patto che venga rispettata una serie di requisiti, che, tra l'altro, ricomprendono un sistema di gestione di rischi, l'utilizzo di set di dati di alta qualità, una documentazione adeguata per migliorare la tracciabilità, la condivisione di informazioni adeguate con l'utente, la progettazione e l'attuazione di misure adeguate di sorveglianza umana e il conseguimento di standard elevati in termini cibersicurezza.

Fa presente che la proposta prevede un regime in materia di valutazione della conformità a tali requisiti, che, a seconda del tipo di sistema, si basa o sull'autocontrollo interno da parte del medesimo fornitore oppure sulla verifica da parte di un soggetto terzo, l'organismo cosiddetto notificato, in quanto designato da un'autorità di notifica istituita in ogni Stato membro.

Nello specifico, evidenzia che i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti disciplinati in conformità del diritto UE (ad esempio macchine, giocattoli, dispositivi medici, ecc.) sono soggetti agli stessi meccanismi di conformità e applicazione *ex ante* ed *ex post* dei prodotti di cui sono un componente. Tali meccanismi devono in ogni caso assicurare la conformità non soltanto ai requisiti stabiliti dalla normativa settoriale, ma anche a quelli previsti dal nuovo regime. La proposta individua due categorie di sistemi di IA ad alto rischio: sistemi di IA destinati ad essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità *ex ante* da parte di terzi; altri

sistemi di IA indipendenti (elencati nell'allegato III) che presentano principalmente implicazioni rispetto ai diritti fondamentali.

Per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio indipendenti di cui all'allegato III, segnala che la proposta prevede che la maggior parte di tali tecnologie sia soggetta a una valutazione di conformità basata sul controllo interno; in linea di massima farebbero eccezione, secondo quanto precisato dalla Commissione europea nella relazione introduttiva, i sistemi di identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche. Tuttavia il dispositivo del regolamento precisa, anche per queste tecnologie, che il fornitore ha la facoltà di optare tra il processo valutativo da parte di un soggetto terzo e la valutazione di conformità basata sul controllo interno nei casi di utilizzo di standard armonizzati o – se applicabili – specifiche comuni per verificare la conformità ai requisiti per l'IA ad alto rischio.

Le disposizioni contenute nel Capo 4 disciplinano il regime delle citate autorità di notifica e degli organismi notificati. In particolare, ciascuno Stato membro istituisce un'autorità di notifica, responsabile della predisposizione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio. Gli organismi notificati sono invece i soggetti deputati alla valutazione di conformità dei sistemi di IA ad alto rischio nelle ipotesi in cui il regolamento richieda per tale procedura l'intervento di un soggetto terzo.

Il regolamento prevede i requisiti necessari per detti organismi, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza e la competenza. Ove necessario, la Commissione indaga su tutti i casi in cui vi siano motivi di dubitare della conformità di un organismo notificato ai requisiti richiesti dal regolamento.

Sottolinea, inoltre, che viene istituito un sistema di *governance* del regolamento a livello di Unione e nazionale. In particolare si prevede l'istituzione di un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, con il

compito di facilitare l'attuazione del regolamento e sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la Commissione europea, nonché di fornire consulenza e competenze alla Commissione europea e di consentire la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri. All'attuazione del nuovo regime concorrono autorità istituite a livello nazionale, tra le quali ciascuno Stato membro deve designare un'autorità nazionale di controllo.

Ritiene opportuno precisare che l'autorità nazionale di controllo agisce in qualità di autorità di notifica e di autorità di vigilanza del mercato, a meno che uno Stato membro non abbia motivi organizzativi e amministrativi per designare più di un'autorità. Le autorità nazionali competenti devono disporre di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i loro compiti a norma del regolamento, con particolare riguardo alla comprensione delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di intelligenza artificiale, dei diritti fondamentali, dei rischi per la salute e la sicurezza. La Commissione europea ha il compito di agevolare lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

Osserva che il ruolo delle autorità nazionali include la prestazione di orientamenti e consulenza sull'attuazione del regolamento, anche ai fornitori di piccole dimensioni, eventualmente consultando autorità con competenze diverse laddove sia richiesta l'attuazione di altre norme di settore. Gli Stati membri possono inoltre istituire un punto di contatto centrale per la comunicazione con gli operatori.

Segnala che nella relazione trasmessa al Parlamento in attuazione della legge n. 234 del 2012, il Governo ha sottolineato la complessità del meccanismo di *governance*, il quale sposterebbe sulle autorità nazionali una serie di responsabilità e competenze al momento difficilmente rilevabili negli Stati membri. A tal proposito secondo il Governo l'adeguamento potrebbe prevedere ingenti oneri amministrativi e tempi lunghi di attuazione.

Fa inoltre presente che la proposta prevede altresì la creazione di una banca dati

a livello unionale per i sistemi di IA ad alto rischio, gestita dalla Commissione europea e alimentata con i dati messi a disposizione dai fornitori dei sistemi di IA, che raccoglie una serie di elementi identificativi della tecnologia, tra cui la denominazione commerciale, la descrizione della finalità, la certificazione di conformità, e le istruzioni per l'uso in formato elettronico. Sono previsti obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione per i fornitori di sistemi di IA, con particolare riguardo a incidenti e malfunzionamenti correlati all'IA.

La proposta prevede altresì che le autorità di vigilanza del mercato oltre ai poteri già definiti dalla disciplina generale sulla conformità dei prodotti abbiano il potere di indagare in merito al rispetto degli obblighi e dei requisiti per tutti i sistemi di IA ad alto rischio già immessi sul mercato. Nello specifico, se l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritiene che il sistema di IA presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per la conformità agli obblighi previsti dal diritto dell'Unione o nazionale a tutela dei diritti fondamentali o per altri aspetti della tutela dell'interesse pubblico, essa chiede all'operatore pertinente di adottare tutte le misure adeguate a far sì che il sistema di IA, all'atto della sua immissione sul mercato o messa in servizio, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Segnala poi che nel contesto delle disposizioni di *enforcement* del regolamento è previsto infine un sistema di sanzioni che per le violazioni più gravi (come ad esempio in caso di inosservanza del divieto delle pratiche di intelligenza artificiale) contempla sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30 milioni di euro o, se l'autore del reato è una società, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Per inosservanze ritenute meno gravi le soglie scendono a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato. La fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità nazionali

competenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni o, se l'autore del reato è una società, fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Rileva che la proposta incoraggia, infine, spazi di sperimentazione normativa per l'IA volti a creare un ambiente controllato per sottoporre a prova tecnologie innovative per un periodo di tempo limitato. In tale contesto gli Stati membri sono tenuti a: fornire ai fornitori di piccole dimensioni e alle *start-up* un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA nella misura in cui essi soddisfano le condizioni di ammissibilità; organizzare specifiche attività di sensibilizzazione sull'applicazione del regolamento adattate alle esigenze dei fornitori di piccole dimensioni e degli utenti; ove opportuno, istituire un canale dedicato per la comunicazione con i fornitori di piccole dimensioni, gli utenti e altri innovatori, al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande sull'attuazione del regolamento.

Sottolinea, da ultimo, che nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità, la proposta prevede che si debba tener conto degli interessi e delle esigenze specifici dei fornitori di piccole dimensioni, riducendo tali tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni e alle dimensioni del loro mercato. Reputa tale disposizione particolarmente opportuna alla luce dell'esigenza di ridurre gli oneri normativi e sostenere le PMI e le *start-up*.

Concludendo, ribadisce l'importanza dell'esame della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, nella prospettiva dell'adozione di un documento finale indirizzato alle istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico.

Infine, considerata la complessità della materia oggetto della proposta di regolamento in titolo, propone di avviare un ciclo di audizioni che raccolga il contributo di soggetti e di realtà del settore esperti sulla materia, a livello nazionale ed europeo, al fine di elaborare un documento finale delle Commissioni riunite, nell'ambito del dialogo politico tra le istituzioni europee, che contemperino le esigenze delle attività economiche con i diritti fondamentali della persona e con i diritti e gli interessi dei consumatori e che sia, comunque, utile ad intervenire nella cosiddetta fase ascendente prima che la suddetta proposta di regolamento venga definitivamente approvata dai legislatori europei.

Raffaella PAITA, *presidente*, intervenendo sulla proposta avanzata dalla relatrice Orrico di tenere delle audizioni informali sulla materia del provvedimento, suggerisce, d'accordo con la presidente della Commissione Attività produttive Nardi, di fissare il termine per la presentazione di un numero ristretto e selezionato di richieste di audizione a venerdì 19 alle ore 12.

In considerazione poi del fatto che la Commissione Attività produttive è convocata alle 14 per l'esame di un decreto-legge, propone di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che la propria forza politica si unisce alla richiesta di tenere delle audizioni per approfondire la materia del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 21 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 32 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali. C. 3326, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 23 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 33 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 25 |
| Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 26 |
| Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 30 |
| Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 30 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 31 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizioni informali, in videoconferenza, di Antonella Napolitano, Responsabile delle politiche di <i>Privacy International</i> , nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante « Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico » | 31 |
|---|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Alaimo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione, attività produttive, il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Con riferimento al contenuto del decreto-legge, segnala come il provvedimento si componga essenzialmente di due parti, la prima relativa al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, e la seconda che prevede l'abrogazione di una serie di norme che prevedono atti regolamentari per l'attuazione di disposizioni di carattere primario, ritenute non più necessarie in quanto superate.

La prima parte è composta dagli articoli da 1 a 3-*ter*.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500 milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

Inoltre, il comma 2 dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori risorse, pari a 800 milioni di euro.

L'articolo 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, al comma 1, riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, e, al comma 2, dispone che ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre 2021.

L'articolo 3 assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021:

le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica: la rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro; tale importo è trasferito, entro il 15 dicembre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, in base all'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha sostituito, come ente pubblico economico, la Cassa conguaglio per il settore elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, estende anche ai contratti di fornitura e ai

contratti in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 con Stati non appartenenti all'Unione europea ma con essa direttamente interconnessi ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 (Comunità dell'energia), la disciplina sulla clausola di *close-out netting*, che diviene pertanto valida ed efficace anche in caso di concorrenza con l'apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Tale clausola – in caso di inadempimento di una delle parti – consente l'interruzione volontaria o automatica dei rapporti, con il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, che divengono immediatamente esigibili.

L'articolo 3-ter, introdotto anch'esso dal Senato, integra le competenze del Ministero della transazione ecologica (MITE), inserendo lo specifico riferimento alla « garanzia di resilienza » nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

Passando alla seconda parte del decreto – legge, che, come già accennato, contiene norme di natura ordinamentale: in dettaglio, l'articolo 4, comma 1, prevede l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al decreto-legge. Si tratta di otto voci originarie, cui il Senato ne ha aggiunte altre due. Le norme abrogate riguardano le seguenti materie:

- 1) tassazione dei tabacchi lavorati;
- 2) procedure contabili in materia di entrata;
- 3) interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche;
- 4) criteri e parametri di riparto dell'organico ATA nelle scuole statali;

5) attualizzazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività;

6) procedure concorsuali nella P.A.;

7) pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;

8) riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati degli istituti tecnici superiori;

8-bis) sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero;

8-ter) requisiti e *standard* organizzativi degli istituti tecnici superiori.

Si tratta di disposizioni che demandano ad atti secondari l'attuazione di norme primarie e che si ritiene siano stati superati dalla successiva normazione. Sfuggono a questa logica le tre disposizioni che riguardano gli istituti tecnici superiori (ITS); di cui ai numeri 5), 8), e 8-ter) dell'elenco. Mentre per le norme di cui ai numeri 5) e 8-ter) il superamento è imputato a una riforma di tali istituti in corso di approvazione parlamentare – il disegno di legge A.S. 2333, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato – il riconoscimento dei crediti maturati presso gli ITS (di cui al n. 8) non appare adottabile in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento, posto che tali criteri sarebbero in contrasto con il principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.

L'articolo 4 interviene inoltre su altre materie ritenute meritevoli di una modifica legislativa, posto che altrimenti rimarrebbero in vigore norme non conciliabili con i processi normativi più attuali. In particolare:

il comma 2, nel testo approvato dal Senato, modifica la disciplina relativa al corso di specializzazione in pedagogia e

didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017;

il comma 3, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, dispone un'ulteriore proroga – dal 30 settembre al 30 novembre 2021 –, del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente;

il comma 3-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'abrogazione delle disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della relativa norma di copertura finanziaria.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria e l'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge, che è vigente dal 28 settembre 2021.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », « tutela della concorrenza » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali » – di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione.

Per quanto concerne il richiamo alla materia « tutela della concorrenza » ricorda che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha rilevato che a tale competenza è « sotteso l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

Con riferimento all'articolo 4, assume rilievo anche la materia « norme generali sull'istruzione », sempre di esclusiva com-

petenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione, nonché la materia università. Quest'ultima non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione, tuttavia, l'articolo 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996, l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con la sentenza n. 310 del 2013.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali. C. 3326, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, esteri, il progetto di legge C. 3326, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, segnala anzitutto come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, di cui si propone la ratifica, abbia l'obiettivo di contrastare il traffico illecito di beni culturali che coinvolge in prima linea Stati come l'Italia e la Gre-

cia, e ha un notevole impatto sia dal punto di vista del danno che tali beni subiscono, sia dal punto di vista economico.

La Convenzione sostituirà la precedente Convenzione di Delfi sullo stesso tema, aperta alla firma nel giugno 1985, ma mai entrata in vigore per il mancato raggiungimento del numero di ratifiche necessarie.

La nuova Convenzione, frutto di un lavoro preparatorio svolto in seno al Consiglio d'Europa ma con la collaborazione di numerose organizzazioni internazionali quali l'Unione europea, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), l'UNESCO e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNOD), è volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali e a promuovere la cooperazione nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.

Quanto al contenuto della Convenzione, che è costituita un preambolo e da 32 articoli, l'articolo 1 prevede che scopo della Convenzione sia prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta dei beni culturali, rafforzare l'attività di prevenzione e la risposta del sistema di giustizia penale a tutti i reati di natura culturale e promuovere la cooperazione nazionale e internazionale nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione circoscrivendolo alla prevenzione e alla lotta contro i reati relativi a beni culturali tangibili, mobili o immobili, che rientrano nella definizione di beni culturali dettata dalla stessa Convenzione, anche sulla base delle Convenzioni UNESCO in materia.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per gli Stati di assicurare l'applicabilità delle disposizioni nazionali che sanzionano il furto e le altre forme di appropriazione indebita alle condotte riguardanti beni culturali mobili.

L'articolo 4 obbliga le Parti a riconoscere come reato lo scavo illecito commesso al fine di ricercare e rimuovere beni culturali in violazione delle leggi del Paese ove esso è effettuato; illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente aspor-

tati; illecita ritenzione dei beni medesimi qualora lo scavo sia condotto in conformità alle leggi nazionali.

Per tali condotte è prevista la possibilità per gli Stati firmatari di riservarsi di sanzionare le relative condotte non con strumenti penali, purché le sanzioni previste siano efficaci e dissuasive.

Gli articoli da 5 a 11 obbligano le Parti a prevedere come reato l'importazione e l'esportazione illegali di beni culturali, l'acquisizione e l'immissione sul mercato di beni culturali rubati, la falsificazione di documenti relativi a beni culturali, la distruzione, il danneggiamento e la rimozione illegale di beni culturali, nonché il concorso e il tentativo.

Gli articoli 12 e 13 riguardano, rispettivamente, la giurisdizione e la responsabilità delle persone giuridiche e l'articolo 14 le sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli articoli 15 e 16 obbligano le Parti a tenere conto, rispettivamente, delle circostanze aggravanti e delle precedenti sentenze adottate da un'altra Parte.

Gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano gli aspetti relativi ai procedimenti e alle indagini e prevedono rispettivamente:

che ogni Parte adotti le misure necessarie ad assicurare che il perseguimento dei reati non sia subordinato a una denuncia;

che il personale incaricato delle indagini abbia un'adeguata specializzazione nel campo della lotta contro la tratta di beni culturali;

che sia assicurata la cooperazione internazionale nello svolgimento delle indagini e dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla Convenzione.

L'articolo 20, relativo a misure di prevenzione a livello nazionale, invita le Parti ad adottare misure legislative e di altro tipo al fine di conseguire gli scopi della Convenzione, in particolare misure di tipo preventivo.

L'articolo 21, relativo a misure a livello internazionale, stabilisce l'obbligo per cia-

scuna Parte di collaborare con le altre al fine di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danneggiamento e la tratta di beni culturali.

Gli articoli da 22 a 24 prevedono un apposito Comitato delle Parti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati parte, dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo per i problemi della criminalità e del Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio, convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa o su richiesta di un terzo delle Parti.

Il Comitato delle Parti è preposto a vigilare sulla corretta attuazione della Convenzione e ad agevolare a tale scopo la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni e di buone pratiche in materia tra gli Stati parte.

L'articolo 25, in materia di rapporti con altri strumenti internazionali, prevede che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali a cui le Parti siano vincolate. Le Parti, inoltre, possono concludere accordi bilaterali o multilaterali tra di loro per completare o facilitare l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 26 disciplina le procedure per le modifiche della Convenzione.

L'articolo 27 concerne la firma ed entrata in vigore, prevedendo che la Convenzione sia aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e che per l'entrata in vigore sia necessario il deposito degli strumenti di ratifica da parte di almeno cinque firmatari (la Convenzione è stata finora ratificata da 4 Stati: Cipro, Grecia, Lettonia e Messico).

L'articolo 28 disciplina la procedura per le adesioni.

L'articolo 29 consente a ciascuna Parte di limitare l'ambito territoriale di applicazione della Convenzione.

Gli articoli 30 e 31 disciplinano, rispettivamente, la facoltà delle Parti di apporre riserve e le modalità di denuncia della Convenzione, mentre l'articolo 32 concerne le notifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, il quale si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che al testo unificato adottato come base sono stati presentati 76 emendamenti, già stampati e distribuiti.

Chiede quindi al rappresentante del Governo e alla relatrice se siano nelle condi-

zioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, prende atto con profondo rammarico dell'impossibilità di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative nella seduta odierna, in quanto il Governo non è in grado di formulare i pareri medesimi, nonostante l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea sia previsto per il 22 novembre prossimo.

Sottolinea come le richieste di un'interlocuzione informale con i rappresentanti del Governo non abbiano avuto alcun riscontro e auspica che il Governo sia in grado di esprimere il proprio parere entro un breve lasso di tempo, in modo da consentire la votazione delle proposte emendative, il cui numero è peraltro limitato, nella prossima settimana.

Francesco SILVESTRI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice, non comprende come sia possibile che il Governo non sia ancora pronto ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate al testo unificato in oggetto, tenuto conto che il provvedimento risulta già calendarizzato in Aula e vi è stato tutto il tempo per approfondire le questioni in gioco. Ritiene che tale atteggiamento dell'Esecutivo, che auspica non si ripeta in futuro, rischi di allungare i tempi di esame di un provvedimento, che, peraltro, presentando profili di particolare complessità politica, richiederà lo svolgimento di un serio confronto tra i gruppi e di ulteriori approfondimenti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene condivisibili le considerazioni della relatrice e assicura che la Presidenza interverrà presso il Governo affinché il parere sulle proposte emendative sia formulato con la massima sollecitudine, osservando come ulteriori ritardi non siano giustificabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione di mercoledì 10 novembre scorso è emersa l'impossibilità di rispettare il termine per l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento – attualmente previsto a partire da lunedì 29 novembre – e che si è pertanto convenuto di chiedere al Presidente della Camera di rinviarne la discussione in Assemblea. Si è peraltro convenuto di convocare nella giornata odierna una seduta in sede referente, al fine di dar modo al relatore e ai gruppi di esprimere in termini formali le loro posizioni.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, ritiene opportuno, anche al fine di garantire un serio e trasparente confronto tra maggioranza e opposizione su un tema così delicato, che la Commissione valuti modalità di prosecuzione dei lavori che contemplino la possibilità di ulteriori approfondimenti, prendendo atto dell'impossibilità, allo stato, di procedere all'esame delle proposte emendative, che oggi condurrebbe, a suo avviso, solo ad una sterile contrapposizione, stante la diversità di vedute sugli argomenti in esame.

Ritiene dunque necessario prendere atto dell'impossibilità di portare il provvedimento in Aula in breve tempo, cogliendo l'occasione, nel frattempo, di approfondire, nell'immediato, talune delle questioni più problematiche, la cui risoluzione potrebbe permettere, successivamente – presumibilmente a partire dal mese di gennaio – di

riprendere l'iter di esame più speditamente.

In tale contesto, intende sottoporre all'attenzione della Commissione talune ipotesi di proposte di modifica del testo in esame, tese a superare taluni rilievi critici – sia di natura politica, sia di natura tecnica – formulati da taluni gruppi nonché da alcuni soggetti auditi nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento.

Con riferimento all'articolo 2, che riduce da due a tre il numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, ritiene, in particolare, vi sia la possibilità di ragionare su due ipotesi. Innanzitutto, si potrebbe, a suo avviso, seguire la strada della soppressione di tale articolo, considerate le numerose perplessità espresse – sia a livello politico sia da molti degli auditi – in relazione al rischio di alterare il rapporto tra maggioranza e opposizione espresso dai delegati regionali in sede di elezione del Presidente della Repubblica. In subordine, fa presente che, mantenendo il numero attualmente previsto dalla Costituzione di 3 delegati regionali, si potrebbe ragionare su modifiche che investano il ruolo dei delegati regionali, prevedendo, ad esempio, il coinvolgimento, oltre che di un rappresentante della minoranza, del presidente della regione e del sindaco del capoluogo di regione.

Quanto all'articolo 1, evidenzia come le obiezioni mosse siano state in prevalenza di natura politica, non avendo gli auditi espresso particolari perplessità, salva una sola eccezione, rappresentata dalla netta contrarietà del professor Cassese. Al riguardo, al fine di superare alcune perplessità espresse a livello politico, ritiene che una buona soluzione possa essere rappresentata da una modifica del medesimo articolo 1, volta a riscrivere l'articolo 57, primo comma, della Costituzione, prevedendone un contenuto identico a quello contemplato dal primo comma dell'articolo 56 della Costituzione, ossia stabilendo che il Senato, come la Camera, sia eletto a suffragio universale diretto. In tal modo, non richiamando espressamente la base circoscrizionale e non modificando il resto dell'articolato dell'attuale articolo 57 della

Costituzione, si realizzerebbe, a suo avviso, un intervento equilibrato, che lascerebbe ampia autonomia al legislatore nella scelta del sistema elettorale, offrendo al contempo la possibilità di rendere più omogenei i sistemi di elezione di Camera e Senato, garantire la stabilità dell'Esecutivo e rispondere a talune problematiche poste dalla riduzione del numero dei parlamentari.

Evidenzia, infatti, che il legislatore potrebbe, ad esempio, elaborare una legge che consenta anche al Senato, attraverso il meccanismo dei quozienti interi e dei più alti resti a livello nazionale, di recuperare tutti i voti espressi a livello territoriale, evitando quella perdita di rappresentatività che potrebbe registrarsi, soprattutto nelle regioni più piccole, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, eventualmente anche prevedendo la fusione di più regioni, pur rispettando i limiti previsti dalla Costituzione sul limite minimo di senatori. Fa notare peraltro che, a prescindere dal sistema elettorale scelto, non sarebbe esclusa la possibilità, ad esempio – venendo meno il riferimento alla base regionale – di elaborare una legge che preveda un premio di maggioranza anche al Senato, garantendo stabilità all'Esecutivo e superando alcune note problematicità che vennero poste in relazione alla disciplina elettorale dettata dal cosiddetto « *Porcellum* ».

Ritiene opportuno, in conclusione, che i gruppi avviino una riflessione su tali delicate questioni, manifestando comunque la sua piena disponibilità al dialogo.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ricorda come nel corso della discussione svoltasi finora la Lega abbia già avuto modo di manifestare talune perplessità, di ordine sia politico sia tecnico, sulla proposta in esame.

Per quanto concerne l'articolo 2, relativo ai delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, osserva, sotto il profilo politico, come il mantenimento dell'attuale numero di tre delegati non comporti, a suo avviso, un significativo squilibrio nella composizione del collegio elettorale, in quanto la maggiore incidenza dei delegati regionali a se-

guito della riduzione del numero dei parlamentari risulta sostanzialmente trascurabile. Sottolinea, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, come la riduzione dei delegati di ciascuna Regione da tre a due renderebbe problematico assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari.

Esprime, altresì, perplessità sulla proposta di individuare uno dei delegati regionali nel sindaco del comune capoluogo, poiché si potrebbero determinare effetti distorsivi nella rappresentanza degli schieramenti politici, in quanto in alcune Regioni la minoranza consiliare potrebbe avere due delegati e la maggioranza uno soltanto.

Quanto all'articolo 1, relativo alla base territoriale per l'elezione del Senato, ritiene che il problema politico sia costituito dal fatto che la riforma prefigura, a suo avviso, l'introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzionale, alla quale la propria parte politica è contraria, e osserva nel contempo come, dal punto di vista tecnico, la possibilità di aggregare più Regioni nella stessa circoscrizione comporti il rischio che le Regioni più piccole non riescano a eleggere di fatto neppure un senatore, come accade per le elezioni del Parlamento europeo, nel caso della Sardegna, in virtù della sua aggregazione in un'unica circoscrizione elettorale con la Sicilia.

Ringrazia comunque il relatore Fornaro per le sue proposte e assicura la piena disponibilità al confronto da parte del proprio gruppo.

Andrea CECCONI (M-MAIE-PSI-FE) ritiene che le proposte formulate dal relatore siano di buon senso e possano contribuire ad avviare un serio dialogo tra i gruppi, soprattutto per quanto concerne l'articolo 1 della proposta di legge, sul quale ritiene opportuno concentrare l'attenzione, al fine di garantire omogeneità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato. Osserva, tuttavia, che occorrerà fare i conti con il poco tempo a disposizione prima della conclusione della corrente legislatura, a fronte della complessa procedura di revisione costituzionale, che potrebbe richiedere tempi lunghi per l'approvazione del provvedimento.

Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il relatore Fornaro per le sue proposte e assicura la disponibilità al confronto da parte del proprio gruppo, sottolineando come, trattandosi di una proposta di legge di revisione costituzionale, sia necessario ricercare la più ampia condivisione possibile, che coinvolga anche l'opposizione.

Per quanto concerne la questione dei delegati regionali, ricorda come nel corso delle audizioni sia stata rilevata la difficoltà di intervenire sul loro peso in seno al collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Esprime quindi perplessità sulla proposta di individuare uno dei tre delegati nel sindaco del comune capoluogo di Regione, in quanto in tal modo si ridimensionerebbe la rappresentanza delle Regioni e si determinerebbero effetti distorsivi per quanto concerne la rappresentanza degli schieramenti politici di ciascuna Regione. Ritiene che la soluzione più ragionevole sia quella di mantenere l'attuale numero di tre delegati o, in alternativa, quella di prevedere un solo delegato, individuato nel Presidente della Regione, quale rappresentante dell'intera comunità regionale, anche in virtù della sua elezione diretta da parte dei cittadini.

Quanto alla base territoriale per l'elezione del Senato assicura la disponibilità al confronto del proprio gruppo ma ritiene, associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi, che sia necessario il preventivo impegno a mantenere lo *status quo* sulla legge elettorale.

Ritiene, comunque, che i temi in esame possano essere affrontati in tempi brevi, anche prevedendo, se necessario, la costituzione di un comitato ristretto.

Stefano CECCANTI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il grande sforzo compiuto al fine di riallacciare le fila del confronto tra i gruppi su tale importante riforma, ritiene opportuno valutare, anzitutto, se vi siano le condizioni per il raggiungimento di un'ampia maggioranza politica su tali argomenti, in modo da garantire un'approvazione del provvedimento a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, scongiurando l'eventuale svolgimento di un *referendum*, che, in

prossimità delle elezioni, rischierebbe esclusivamente di alimentare una inutile contrapposizione politica.

Vittoria BALDINO (M5S) si associa alle considerazioni del deputato Ceccanti, ritenendo che l'esame del provvedimento possa proseguire utilmente solo qualora si registri su di esso un'ampia maggioranza, e ringrazia il relatore Fornaro per la sua disponibilità al confronto e per aver ascoltato le obiezioni sia politiche sia tecniche.

Per quanto concerne l'individuazione di un delegato nel sindaco del comune capoluogo, ritiene si possa ipotizzare di aumentare il numero dei delegati da tre a quattro, di cui tre eletti dal Consiglio regionale e uno individuato nel sindaco del comune capoluogo di Regione.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come la *ratio* del provvedimento in esame sia quella di ridurre il numero dei delegati regionali, non di aumentarlo.

Vittoria BALDINO (M5S), in riferimento all'obiezione del deputato Iezzi, rileva come, trattandosi dell'elezione della più alta carica dello Stato, sia tutt'altro che irragionevole ipotizzare un ampliamento della platea degli elettori.

Ritiene che il confronto sulla proposta in esame possa costituire l'occasione per aprire un tavolo più ampio, anche eventualmente in vista della prossima legislatura, a partire dalla necessità di superare la discrasia tra un bicameralismo formalmente reso sempre più paritario, anche sotto il profilo delle modalità di elezione delle Camere, e un monocameralismo di fatto, nel quale si rinuncia, nel procedimento legislativo, all'apporto di una delle due Camere.

Marco DI MAIO (IV), dopo aver dichiarato di non ritenere condivisibile, allo stato, un intervento sul numero dei delegati regionali, considerata l'imminenza dell'elezione del Presidente della Repubblica, giudica più percorribile la strada di modifiche costituzionali circoscritte e mirate, anche tenuto conto della prossima conclusione

della legislatura. Ricollegandosi ad alcuni recenti interventi di riforma costituzionale, volti ad equiparare Camera e Senato – tra cui quello sull'elettorato attivo, dal suo gruppo peraltro ritenuto incompleto, avendo dovuto ricomprendere, a suo avviso, anche l'elettorato passivo – ritiene che il tema vero, sul quale i gruppi dovrebbero iniziare a confrontarsi, anche in prospettiva di interventi futuri, sia rappresentato dal superamento del bicameralismo.

Nel ritenere, inoltre, che un'altra delicata questione da affrontare, al fine di migliorare l'attuale assetto istituzionale, riguardi il raccordo tra Stato ed autonomie locali, fa presente, in conclusione, che appare ora inutile avventurarsi su ampie riforme organiche di sistema, mancando le condizioni per portarle a compimento in questa legislatura.

Federico FORNARO (LEU), *relatore*, ringrazia i deputati intervenuti per aver colto il senso della sua proposta.

Con riferimento alle considerazioni dei deputati Iezzi e Prisco, nega che la modifica proposta dall'articolo 1 del provvedimento prefiguri un sistema elettorale di tipo proporzionale, in quanto essa è del tutto indipendente dal sistema elettorale. Rileva inoltre come la vigente previsione costituzionale dell'elezione del Senato su base regionale non abbia impedito l'introduzione, con la vigente legge elettorale, di una soglia su base nazionale.

Quanto alle obiezioni del deputato Iezzi circa il rischio che le Regioni più piccole, se aggregate ad altre Regioni, non siano rappresentate, fa presente come resti ferma la norma costituzionale per cui ciascuna Regione deve essere rappresentata da un numero minimo di senatori e come in ogni caso non vi sia alcun vincolo per il legislatore ordinario nella definizione della circoscrizioni e come, dunque, il legislatore ordinario non abbia alcun obbligo di procedere ad accorpamenti tra Regioni nella definizione delle circoscrizioni stesse.

Ricorda quindi, in tale contesto, come, con la disciplina elettorale vigente fino al 1992, vi fossero province, come quella di Rieti, aggregate alla circoscrizione di un'altra Regione, e come i seggi effettivamente

assegnati a ciascuna circoscrizione potessero leggermente variare, rispetto a quelli previsti, in eccesso o in difetto, in virtù del recupero dei resti su base nazionale, senza che ciò ponesse problemi di legittimità costituzionale.

Ribadisce, comunque, la propria disponibilità al più ampio confronto, anche, eventualmente, in sede di comitato ristretto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le modalità di prosecuzione dell'esame potranno essere definite in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, ritiene ragionevole un breve rinvio dell'esame del provvedimento in modo da consentire ai gruppi di pronunciarsi sull'ipotesi di chiedere il trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Ricorda come si tratti di un provvedimento circoscritto, in materia di permesso di soggiorno alle vittime del reato di co-

strizione o induzione al matrimonio, e ritiene che su di esso possa registrarsi un consenso unanime, anche alla luce della recente tragica vicenda di Saman Abbas.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente che il Governo intende esprimere un orientamento non ostativo rispetto al provvedimento in esame, che ritiene peraltro rechi un intervento volto a semplificare la lettura interpretativa di talune norme già vigenti. Parlando poi a titolo personale, ritiene che l'intervento in oggetto non possa che essere condiviso, trattandosi di contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e di tutelare le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, al fine di consentire ai gruppi di pronunciarsi sulla proposta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da tenersi nella prossima settimana.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.

C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, si riserva di elaborare per la prossima seduta

una proposta di testo unificato volto a sintetizzare il contenuto due proposte di legge in titolo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, di Antonella Napolitano, Responsabile delle politiche di *Privacy International*, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante « Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante « Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale »;

segnalato positivamente come il provvedimento abbia la finalità principale di fornire misure di sostegno volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, particolarmente importanti nell'ambito dell'emergenza pandemica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia innanzitutto riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », « tutela della concorrenza », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

osservato inoltre come l'articolo 4 attinga anche alla materia « norme generali sull'istruzione », sempre di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

segnalato che rileva anche la materia università, rispetto alla quale la Costituzione, pur non espressamente citandola nell'articolo 117 della Costituzione, stabilisce, all'articolo 33, sesto comma, della Carta, che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

richiamato, infine, che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996 – e confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310 del 2013 – l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali. C. 3326, approvata dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3326, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017;

evidenziato come la Convenzione di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali e di promuovere la cooperazione nella lotta contro i reati riguardanti i beni culturali;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .. | 34 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 51 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3315 Paolini – Adozione del testo base</i>) | 36 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>) | 52 |

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 38 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 46 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 46 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 4 novembre 2021.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che sono in corso i lavori dell'Assemblea, che sta esaminando gli ordini del giorno al decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Rileva che la comunicazione trasmessa della Conferenza dei Presidenti di gruppo a seguito della posizione della questione di fiducia non dispone espressamente l'orario di inizio delle votazioni relative agli ordini

del giorno e ritiene che, non esistendo una chiara divisione tra la fase dell'illustrazione e quella della votazione, l'Assemblea sia in una fase di votazione che impedisce alle Commissioni di riunirsi. Per tale ragione chiede che la presidenza sospenda i lavori della Commissione per aggiornarli al termine di quelli dell'Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA) fa presente che anche il collega Turri è attualmente impegnato in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolinea che i voti previsti per la seduta anti-meridiana dell'Assemblea sono stati tutti svolti e che in questo momento in Assemblea il Governo sta formulando i pareri sugli ordini del giorno presentati. Evidenzia che il Regolamento consente alle Commissioni di riunirsi in questa fase.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) rileva come per prassi la comunicazione della Conferenza dei Presidenti di gruppo indichi le fasi di votazione. Non essendo in questo caso stato espressamente esplicitato l'orario di votazione sugli ordini del giorno, ribadisce che a suo avviso la fase delle votazioni in Assemblea non può ritenersi interrotta e torna a chiedere la sospensione dei lavori della Commissione per consentire a tutti i colleghi di partecipare a quelli dell'Assemblea. Ricorda, inoltre, che già in un'altra occasione il Presidente della Camera non ha atteso che la Commissione Giustizia interrompesse i propri lavori per procedere ad una votazione. Auspica che non debba ripetersi tale spiacevole situazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce che è stata completata l'illustrazione degli ordini del giorno in Assemblea e che in questo momento il Governo sta formulando i pareri su tali atti di indirizzo. Fa presente, inoltre, che qualora, contrariamente a quanto previsto, ci fossero votazioni in Assemblea, i lavori della Commissione verrebbero immediatamente sospesi.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che l'Assemblea ha appena sospeso i propri lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto che i lavori dell'Assemblea sono stati sospesi, ritiene che la Commissione possa procedere con i propri lavori.

Rammenta, quindi, che la Commissione prosegue oggi, ai fini del parere alla XIV Commissione, l'esame degli emendamenti Mantovani 6.1 e 6.2, nonché Montaruli 6.3 e 6.4, presentati presso la XIV Commissione ed attinenti ad ambiti di competenza della Commissione Giustizia, relativi al disegno di legge C. 3208 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 ».

In proposito, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Ricorda che nella seduta del 4 novembre il vicepresidente, onorevole Vazio, trovandosi nella condizione di sostituire tanto il sottoscritto quanto il relatore, aveva ritenuto non opportuno formulare una proposta di parere sulle proposte emendative da lui comunque illustrate.

Sostituendo il relatore, onorevole Bordo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere contrario sulle proposte emendative trasmesse (*vedi allegato 1*).

Gianluca VINCI (FDI), non condividendo la scelta del relatore di formulare parere contrario sugli emendamenti Montaruli 6.3 e 6.4, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.50.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3315 Paolini – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3315 Paolini, recante « Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia ». Poiché tale proposta verte su identica materia trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che in qualità di relatore ha provveduto alle opportune interlocuzioni con i gruppi ai fini della definizione della proposta di testo unificato, da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente, che è stata messa a disposizione dei commissari (*vedi allegato 2*).

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che per il gruppo di Fratelli di Italia la proposta di testo base avanzata dal relatore non risponde alla necessità di contemperare la pronuncia della Consulta e con quella di dotare la lotta alla mafia di uno strumento efficace come l'ergastolo ostativo. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato predisposta dal relatore. Reputa inoltre che rappresenti un segnale negativo il non aver preso in considerazione il testo base elaborato dall'onorevole Meloni che si era dichiarata disponibile a rinunciare alla primogenitura sullo stesso. A suo avviso il tema oggetto del provvedimento viene trattato dalla proposta di testo unificato del relatore con eccessiva sufficienza allontanandosi troppo da quegli strumenti che negli anni passati sono stati utili a contrastare il fenomeno mafioso.

Carmelo MICELI (PD) si dichiara meravigliato dalle affermazioni del collega Vinci, sottolineando come il relatore, che ringrazia per il lavoro svolto, nel predisporre la proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori, abbia accolto l'invito del gruppo Fratelli di Italia ad epurare il testo da tanti particolari e si sia limitato a predisporre una proposta minimale. Sottolinea inoltre che tutti i gruppi hanno evidenziato per le vie brevi l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di testo unificato per valutarla attentamente anche ai fini dell'attività emendativa. Stigmatizza quindi il fatto che, su un tema di così grande importanza, qualcuno, dopo aver chiesto agli altri di adottare un atteggiamento collaborativo, soltanto per questioni di propaganda, abbia oggi cambiato comportamento. Nell'evidenziare come il gruppo del Partito Democratico non intenda invece modificare la propria posizione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato testé depositata dal relatore cui rivolge nuovamente il proprio ringraziamento per il lavoro svolto.

Pierantonio ZANETTIN (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato testé avanzata. Precisa di aver apprezzato il lavoro svolto tra le varie forze politiche che ha condotto alla predisposizione di un testo da cui sono state eliminate alcune forzature. Precisa che il suo gruppo parlamentare, pur votando in senso favorevole all'adozione della proposta di testo unificato come testo base, non condivide totalmente tale testo e si riserva di presentare alcune proposte emendative. Sottolineando che il lavoro che la Commissione dovrà svolgere è complicato, evidenzia che il suo gruppo, rappresentando una forza garantista, non può non ispirarsi ai principi indicati dalla Corte costituzionale. Evidenzia infine l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul testo unificato proposto.

Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore e condivide la necessità di svolgere delle audizioni sul testo unificato proposto. Fa presente come il gruppo di Italia Viva apprezzi l'ulteriore lavoro svolto dal relatore rispetto alla proposta iniziale di testo base che a suo avviso ricalcava troppo il contenuto della proposta di legge Ferraresi C. 3106. Condivide la scelta di non prevedere un tribunale unico ma ritiene che alcuni interventi contenuti nella proposta di testo unificato rischino di sterilizzare i principi indicati dalla Corte costituzionale. Sottolineando l'esigenza di seguire il percorso indicato dalla Consulta, fa presente che il suo gruppo si riserva un'ampia libertà in relazione all'attività emendativa, che sarà svolta anche sulla base di quanto emergerà nel corso delle audizioni.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato avanzata dal relatore. Si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto negli incon-

tri informali tra le diverse forze politiche, che ha condotto all'elaborazione di un testo condiviso seppure non in tutte le sue parti. Nel riservarsi di intervenire con un'attività emendativa sul testo unificato presentato, evidenzia anche come il suo gruppo parlamentare avesse presentato un proprio testo sul tema, che a suo avviso ben avrebbe potuto essere adottato come testo base. Ciò premesso, auspica che la Commissione proceda nei propri lavori approvando un provvedimento ampiamente condiviso.

Eugenio SAITTA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento5Stelle sulla proposta del relatore. Evidenzia come, sebbene l'*iter* per addivenire all'individuazione di un testo unificato sia stato lungo, grazie all'impegno del relatore e di tutti i gruppi politici è stato possibile predisporre un testo condiviso. Ritiene inoltre che non sarebbe necessario svolgere audizioni sulla proposta di testo unificato ma è consapevole della necessità di rispettare gli accordi intervenuti tra i gruppi.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) preannuncia il voto favorevole della sua componente parlamentare sulla proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato avanzata dal relatore. Sottolinea che il suo voto favorevole è dettato dalla necessità di esaminare velocemente gli emendamenti che saranno presentati al provvedimento. Ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale sia giuridicamente sbagliata, sottolinea che il voto favorevole della sua componente politica testé preannunciato è quindi necessario ad incentivare una soluzione rapida dell'esame. Auspicando quindi un celere esame delle proposte emendative, si dichiara contrario a che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sulla proposta di testo unificato che a suo avviso non innova rispetto ai testi già presentati. In proposito ritiene che sarebbe sufficiente acquisire, entro il termine della presentazione degli emendamenti, dei contributi scritti.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolinea come la condivisione del testo unificato

presentato sia il frutto di un lavoro generato dall'accordo tra tutti i gruppi. Auspica che la Commissione proceda, compatibilmente con l'importanza del tema, il più velocemente possibile. Fa presente che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si definiranno le modalità per svolgere, quanto prima, un breve ciclo di audizioni sul testo unificato. Ringraziando quindi tutti i gruppi per il fattivo contributo apportato alla predisposizione del testo unificato, auspica una rapida approvazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, rinvia all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le decisioni in ordine alla richiesta di un ciclo di audizioni sul testo base e in ordine al termine per la presentazione di emendamenti allo stesso testo base.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla programmazione dell'esame del provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita che la Commissione ha avviato insieme alla XII Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, precisa che nella mattinata di domani si svolgerà una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, per definire il prosieguo dei lavori del provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in discussione, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso formulata, ha provveduto a inviare al Presidente della Camera ogni utile elemento di valutazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento Colletti 1.62 da lui pronunciata nella seduta del 9 novembre e confermata nella seduta del 10 novembre, a seguito di ricorso presentato dal firmatario della stessa proposta emendativa. Informa che il Presidente della Camera, con lettera del 15 novembre, ha comunicato di aver condiviso le sue valutazioni in ordine all'emendamento Colletti 1.62, la cui inammissibilità deve pertanto intendersi nuovamente confermata.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) prende atto della decisione del Presidente della Camera.

Mario PERANTONI avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Colletti 1.18.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.18 evidenziando che si tratta di una proposta di natura tecnica. Sottolinea come il provvedimento in esame voglia riformare le modalità di costituzione del convenuto nel rito ordinario richiamando l'articolo 167 del codice di procedura civile secondo cui nella comparsa di risposta il convenuto, se deve chiamare un terzo in causa, deve farne comunicazione. Evidenziando che la lettera e) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in esame non prevede espressamente che con la comparsa di risposta il convenuto debba indicare l'eventuale chiamata del terzo, sottolinea che la sua proposta emendativa prevede invece che nella comparsa di risposta il convenuto debba

proporre anche l'eventuale chiamata del terzo. Ritiene che in assenza della precisazione prevista dal suo emendamento si eliminerebbe la possibilità per il convenuto di chiamare un terzo in causa o in garanzia e che, per un errore del Governo, sarebbe necessario un nuovo atto di citazione da parte del convenuto. Sottolinea come il provvedimento in discussione avrà come effetto la duplicazione delle cause e si domanda se l'assenza di una previsione in tal senso sia imputabile ad una svista da parte di chi ha predisposto il testo. Fa quindi presente che la successiva lettera *f*) del comma 5 prevede che l'attore possa chiamare in causa un terzo a prescindere da una domanda riconvenzionale. Si domanda se tale disparità di trattamento tra attore e convenuto sia giustificabile e ritiene che la stessa denoti che il provvedimento è stato predisposto da burocrati che non hanno mai frequentato un'aula di tribunale. Chiede quindi alle relatrici e alla rappresentante del Governo chiarimenti in merito ad una questione che ritiene tecnica e non politica, sottolineando come sul processo civile non ci si debba dividere.

Pietro PITTALIS (FI), con riguardo alle considerazioni del collega Colletti, fa presente che l'articolo 167 del codice di procedura civile già prevede che la chiamata del terzo da parte del convenuto avvenga in sede di comparsa di costituzione e che debba essere autorizzata dal giudice. Ritiene pertanto che le nuove previsioni introdotte dal disegno di legge siano perfettamente coerenti con il sistema vigente.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente al collega Colletti che è già intervenuto sul suo emendamento 1.18, lo invita ad essere breve.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel sottolineare che è lodevole confrontarsi in sede di Commissione, tiene a precisare al collega Pittalis che, sulla base del contenuto della lettera *e*) del comma 5, non è

possibile prevedere se il nuovo articolo 167 del codice di procedura civile consentirà o meno la chiamata del terzo da parte del convenuto. A suo parere sussiste addirittura il rischio che, nel caso in cui il Governo dovesse prevedere nei decreti legislativi la chiamata del terzo da parte del convenuto, ciò possa essere oggetto di censura per eccesso di delega.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.18.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.110, che è volto a sopprimere, dalla lettera *f*) del comma 5, l'espressione « a pena di decadenza » ovunque essa ricorra. Fa presente che la *ratio* dell'emendamento è quella di evitare che gli eventuali inadempimenti dell'attore e del convenuto prima della prima udienza diano luogo alla decadenza dei diritti delle parti. Rileva che la riforma proposta dal Governo intenderebbe raggiungere l'obiettivo di accelerare e semplificare il processo civile, introducendo enormi restrizioni a danno della difesa, senza fare altrettanto nei confronti dei giudici. Ritiene quindi che l'intervento recato dall'emendamento 1.110 sia indispensabile per correggere tale sbilanciamento della riforma e per evitare che vengano pregiudicati i diritti della difesa. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento, pur sapendo che la maggioranza si avvia ad approvare un testo « blindato ». Rileva a tale proposito come teoricamente il lavoro dei due rami del Parlamento, e in particolare delle Commissioni competenti, sarebbe quello di migliorare le norme.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.110.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.19, che reca un intervento di natura prettamente tecnica, dal momento che, riproducendo una prassi già diffusa presso molte cancellerie, prevede che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito. Ritiene infatti che tale misura sia

opportuna al fine di evitare che la celerità nel deposito degli atti da parte di un avvocato tempestivo possa andare a detrimento della sua stessa parte. Si domanda pertanto quali siano le valutazioni alla base dei pareri espressi dalle relatrici e dal Governo e se la maggioranza sia contraria anche alla prassi invalsa nelle cancellerie.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.19.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.111 che chiede al Governo di stabilire, nell'ambito del processo di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, un congruo termine a pena di decadenza per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti, successivo alla prima udienza di comparizione. Fa presente che tale emendamento è volto a recepire i rilievi avanzati dalla Corte europea dei diritti umani che, nella recente sentenza del 28 ottobre scorso, ha censurato l'Italia per l'eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione. Pertanto sottolinea l'esigenza di accogliere l'emendamento in questione, che è volto a ricondurre le ipotesi di decadenza ad aspetti di merito, più vicini alle istanze dei cittadini, piuttosto che ad elementi di carattere formale.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.111.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.20 volto a sopprimere la lettera *i*) del comma 5 dell'articolo 1, il cui contenuto a suo parere è riconducibile a persone che non sono mai andate in causa o che non ne hanno mai patrocinata una. Sottolinea in particolare l'insensatezza della disposizione contenuta al numero 1) della richiamata lettera *i*), in base alla quale, nel corso dell'udienza di comparizione, le parti devono comparire personalmente, ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Rileva, infatti, che tale disposizione, nella sua pratica attuazione, comporterebbe come conseguenza

che il rappresentante di un ente di notevoli dimensioni, quale ad esempio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sarebbe costretto a trascorrere le sue giornate passando da un tribunale ad un altro, per comparire personalmente in tutte le cause in cui l'ente è coinvolto. Nel rilevare, inoltre, che la disposizione non prevede neppure un principio di delega, atto a consentire all'interessato di farsi rappresentare da un avvocato o da un'altra parte, sottolinea che il numero 2) della lettera *i*) stabilisce un inverosimile termine di novanta giorni per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove. A tale proposito fa infatti presente che nella vita reale dei tribunali il rispetto del termine previsto non è in alcun modo praticabile, a meno che il giudice non voglia delegare la gestione del procedimento ai precari dell'ufficio del processo.

Franco VAZIO (PD) fa presente che il codice di procedura civile già prevede che nel corso della prima udienza le parti compaiano personalmente, sottolineando che l'obiettivo di tale è quello di evitare che gli avvocati si sostituiscano alla parte interessata nella trattativa. Nel rilevare inoltre che le società o gli enti di grandi dimensioni, cui si è riferito il collega Colletti, prevedono nei loro statuti le regole di rappresentanza, con riguardo all'eventuale delega rammenta che già da anni si fa ricorso alla procura speciale.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede di intervenire.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente al deputato Colletti che è già intervenuto sull'emendamento a sua prima firma 1.20.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.20.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), con riguardo alle considerazioni precedentemente svolte dal collega Vazio, rileva che allo stato non siamo in grado di conoscere il contenuto del futuro articolo 185 del codice di procedura civile, al quale il Governo si

accinge a mettere mano. Fa inoltre presente che il vigente articolo 185, prevedendo la richiesta congiunta delle parti, che agiscono quindi *motu proprio*, riguarda un aspetto differente rispetto a quello evocato dall'onorevole Vazio. Ritiene quindi che sarebbe stato opportuno prevedere una clausola in base alla quale le parti possono richiedere di non presenziare all'udienza, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua firma 1.27.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.27.

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Lucaselli 1.88 è volto a sopprimere il numero 1) della lettera *i*) del comma 5, sottolineando l'inopportunità della previsione in esso contenuta, che richiede alle parti di comparire personalmente in udienza. Rileva, tra l'altro, il rischio che da un'eventuale mancata comparizione il giudice possa desumere elementi negativi nei confronti della parte ai fini della decisione. Ritiene inoltre insensato che una riforma del processo civile, infarcita di ricorsi alle soluzioni extragiudiziali dei procedimenti, debba poi insistere sulla presenza personale di tutte le parti alla prima udienza, con uno stile da anni novanta.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.88.

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Maschio 1.112, sopprimendo il secondo periodo del numero 1) della lettera *i*) del comma 5, è volto almeno ad evitare che le parti debbano subire conseguenze negative dalla loro eventuale mancata comparizione personale alla prima udienza. Ritiene infatti che tale disposizione sia completamente avulsa dalla realtà, soprattutto in considerazione della grande diffusione delle udienze da remoto nel corso del 2021, e che tradisca la volontà di riportare il codice di procedura civile indietro di 30 anni. Nell'evidenziare il rischio che tale disposizione non venga applicata nella prassi quotidiana o che invece debba essere modificata, fa presente che la

partecipazione personale rallenta, e certamente non velocizza, i tempi del processo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.112 e Colletti 1.22.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.113 che è volto a fissare in trenta giorni il termine per la decisione del giudice sulle istanze istruttorie, riducendo nel contempo da novanta a sessanta giorni l'intervallo per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove. Ritiene infatti che in tal modo si possa favorire la concentrazione e l'efficacia del procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.113.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.21. Sottolinea che il provvedimento prevede che il giudice provveda sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni. Fa presente che la proposta emendativa in discussione è volta a prevedere che il giudice preveda anche la fissazione entro novanta giorni dell'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio. Rileva quindi che secondo la giurisprudenza maggioritaria il consulente tecnico d'ufficio non è un mezzo di prova. Sottolinea quindi come a suo avviso il silenzio della previsione legislativa, che non prevede l'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio, potrebbe significare che secondo il Governo il consulente tecnico d'ufficio è diventato un mezzo di prova. Diversamente si deve ritenere che l'Esecutivo si sia dimenticato di disporre in merito alla consulenza tecnica d'ufficio. Reputando necessaria la previsione di una norma sulla materia, chiede alla rappresentante del Governo di precisare le intenzioni dell'Esecutivo anche al fine di consentire alle relatrici di precisare la questione nella relazione che dovranno predisporre per l'Assemblea.

Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che assieme alla collega Cristina rifletterà sull'esortazione del collega Colletti.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.21.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.16 volto a prevedere che il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica preveda, tra gli altri principi e criteri direttivi, anche che il giudice, ai sensi dell'articolo 81-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, concluda l'udienza in un solo giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.16.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.23 che inserisce nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica una previsione del processo del lavoro, in base alla quale il giudice può disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisivo. Ritiene che tale previsione sia utile per l'ammissione di prove o documenti tardivi che emergono soltanto dopo il deposito della terza o della seconda memoria o, addirittura, in fase di appello. A suo avviso con la modifica proposta si permetterebbe maggiormente al giudice di decidere in base al merito e non in base alla procedura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.23 e 1.24.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.12 volto a sostituire il numero 1) della lettera l) del comma 5 dell'articolo unico del disegno di legge delega in esame, a norma del quale il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-

sexies del codice di procedura civile, può riservarsi il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione. Fa presente che la sua proposta emendativa prevede invece la soppressione dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, a norma della quale il giudice al termine della discussione orale dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. A suo avviso, se si applica il citato articolo 281-*sexies*, si pone in essere una *fictio iuris* in quanto il giudice, subito dopo aver ascoltato la discussione orale, deve emettere il dispositivo. Evidenziando come sia noto a tutti che il giudice arriva in udienza con il dispositivo già predisposto, ritiene necessario prendere atto dell'inutilità dell'udienza relativa alla discussione orale, a suo avviso non più attuale. Per tale ragione ritiene che sarebbe più corretto che la disposizione in esame facesse riferimento all'articolo 281-*quinquies*, secondo comma, del codice di procedura civile. Si domanda, quindi, quale sia l'intenzione effettiva dell'Esecutivo che, con il provvedimento in esame, non persegue il fine di semplificare il quadro normativo e che, invece di ridurre il contenzioso sulla procedura, ne aumenta la mole.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.12 e 1.25.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando la presidenza sospenderà la seduta in corso per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che alle ore 15.45 si svolgerà una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nel corso della quale verranno anche definite le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in discussione.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.26 volto a

prevedere, qualora vi siano nella sentenza di primo grado errori non materiali dei giudici, la possibilità di una impugnazione semplificata. A suo avviso consentire una impugnazione semplificata su questioni non rilevanti, quali ad esempio il calcolo degli interessi, consentirebbe la produzione di un minor quantitativo di contenzioso in quanto la risoluzione di tali impugnazioni verrebbe affidata allo stesso giudice che già conosce la questione e non alla Corte di appello. Sottolineando come in tale maniera si ridurrebbero anche notevolmente i tempi di attesa della decisione, ritiene che l'introduzione della disposizione prevista dalla proposta emendativa in esame sarebbe utile a tutti i cittadini che, come ricorda, sono tenuti a pagare il contributo unificato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.26.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.13 con il quale si sopprime il numero 3 della lettera *n*) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in esame. Rammenta che tale disposizione si riferisce al procedimento ex articolo 702-*bis* del codice di procedura civile ed estende il campo d'applicazione del rito anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale quando i fatti in causa siano tutti non controversi e quando l'istruzione della causa sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità. Si domanda chi – tra attore, ricorrente e giudice – debba decidere quando si deve ritenere che i fatti in causa siano tutti controversi o che l'istruzione sia di pronta soluzione od ancora a chi debba essere rimessa la decisione sulla complessità dei profili. Ritenendo che quella adottata dall'Esecutivo sia una tecnica legislativa bizantina, chiede alla rappresentante del Governo le ragioni di un intervento che complica ciò che è semplice.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.13.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.87, del quale è cofirmatario, volto a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istanza di parte al termine della prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Evidenzia che la proposta emendativa è volta ad evitare la presentazione di reiterate richieste che portano il giudice a riesaminare lo stato della causa creando un perenne conflitto e rinviando la decisione. Ritiene quindi che la proposta emendativa in discussione sia utile a stabilizzare la possibilità di valutare elementi senza la presentazione di ulteriori istanze che appesantirebbero il procedimento.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede se la Commissione sia in numero legale.

Mario PERANTONI, *presidente*, rassicura l'onorevole Colletti circa la sussistenza del numero legale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.87.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.14 volto a sopprimere la lettera *p*) del comma 5 che introduce l'ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, prevedendo inoltre, in caso di accoglimento del reclamo, una fase successiva non prevista dal nostro attuale ordinamento. Precisa, a tale proposito, che il nostro codice prevede l'ordinanza di rigetto in fase di ricorso in appello e in cassazione, introdotta dall'allora ministro Severino con l'articolo 348-*bis* che disciplina l'ipotesi speciale di inammissibilità per manifesta infondatezza. Rammenta, inoltre, che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono espresse in molte occasioni in favore della soppressione della richiamata disposizione, evidenziando il rischio che si faccia un eccessivo ricorso a tale filtro. Rileva dunque che la disposizione introdotta dal disegno di legge, con l'ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza a mezzo di ordinanza provvisoria, può com-

portare la conseguenza di innestare all'interno del procedimento un ulteriore contenzioso. Evidenzia inoltre che, come previsto dal numero 3) della lettera *p*), in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegue davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio, comportando inevitabilmente molte difficoltà soprattutto nei tribunali di minori dimensioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.14.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.28, volto ad evitare l'allargamento a dismisura della competenza del giudice di pace, limitandola ai giudizi aventi valore complessivo non superiore a 10.000 euro. Nel rilevare la necessità che in materia di competenze e trattamento dei giudici di pace si svolga un ragionamento complessivo, evidenzia inoltre il rischio che, sull'impugnazione di una decisione assunta dal giudice di pace, il tribunale intervenga ricorrendo eventualmente ad un altro soggetto non togato dell'ufficio del processo, analogamente a quanto avviene in corte d'appello con i giudici ausiliari. Nel sottolineare che è consentito il ricorso agli ausiliari anche in sede di ricorso in cassazione, ritiene che si possa verificare il caso di un intero processo deciso nei tre gradi di giudizio da un giudice non togato. Richiama inoltre le pronunce della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello, consentendo tuttavia nel contempo che si continui ad avvalersene fino al 2025. Sottolinea pertanto che il suo emendamento è volto a ricondurre la competenza del giudice di pace alle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva, sottolineando come le novità introdotte in questo ambito nel corso del tempo abbiano portato più danni che benefici.

Valentina D'ORSO (M5S), nel far presente che la lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 1 contiene una « delega in bianco » al

Governo, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a meglio circoscrivere l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.28.

Ciro MASCHIO (FDI) illustra l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.100 che, con un intervento pragmatico e non ideologico, intende aggiungere un'ulteriore lettera al comma 7, al fine di limitare la competenza del giudice di pace con riguardo sia alle materie sia al valore della causa. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento Delmastro delle Vedove 1.100.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro delle Vedove 1.100 e Colletti 1.29.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che con il disegno di legge all'esame della Commissione il Governo delega se stesso ad intervenire su alcune questioni in assenza di criteri direttivi, richiamando a tale proposito le diverse sentenze della Corte costituzionale che hanno rilevato l'illegittimità di previsioni di analogo tenore. Fa presente che il suo emendamento 1.30, sopprimendo la lettera *b*) del comma 8, raggiunge lo stesso fine che la collega D'Orso si prefiggerebbe con la presentazione di un eventuale ordine del giorno. Nel rammentare a tale proposito il rischio che ordini del giorno della maggioranza possano non essere accolti o comunque non essere tenuti in alcuna considerazione, evidenzia che il suo emendamento intende sottrarre al Governo la « doppia delega » che lo stesso si è attribuito, prevedendo modifiche alle disposizioni contenute in un precedente decreto legislativo, senza che il disegno di legge fornisca adeguate indicazioni al riguardo. Pertanto, nel sottolineare il coraggio dimostrato dalla collega D'Orso che è intervenuta nel silenzio del Movimento 5 Stelle e della rappresentante del Governo, fa presente che la soppressione di tale previsione consente di evitare l'eccesso di

delega e la conseguente declaratoria di inconstituzionalità della norma delegata.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.30.

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.102 si prefigge di fissare un termine perentorio, al fine di consentire che la costituzione delle parti avvenga prima della data di udienza, mettendo in tal modo il giudice in condizione di conoscere preventivamente le richieste delle parti ed eventualmente di definire il processo già in fase di prima udienza. Fa presente che il testo attuale non prevede una simile accelerazione dei tempi con riguardo al giudizio di appello.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.102.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.31, volto a sopprimere la lettera *c*) del comma 8, la quale prevede che negli atti introduttivi dell'appello, disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espone in modo chiaro, sintetico e specifico. Nel domandarsi cosa significhi concretamente il richiamo alla chiarezza e alla sinteticità dell'esposizione, ravvisa il rischio di un intervento della Corte europea dei diritti umani che potrebbe tornare a sanzionare l'Italia per l'eccesso di formalismo delle sue disposizioni. Nel rilevare inoltre che spesso i criteri della sinteticità e della specificità possono essere tra loro in contrasto, in nome del principio di chiarezza chiede al Governo di essere più specifico nelle sue previsioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.31.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) con riguardo alle ipotesi di inammissibilità nel giudizio di appello, che il testo originariamente proposto dall'allora ministro Bonafede aveva soppresso in linea con gli orien-

tamenti della dottrina e della giurisprudenza, fa presente che il nuovo Governo con la lettera *e*) del comma 8 ha rinnegato una delle poche cose buone fatte dai suoi predecessori. Rileva inoltre che, secondo quanto previsto dalla citata lettera *e*), la decisione di manifesta infondatezza è assunta con sentenza succintamente motivata, sottolineando come in questo caso non sia previsto alcun richiamo al principio di chiarezza. Evidenzia pertanto che, mentre negli atti introduttivi dell'appello si richiede che le indicazioni contenute siano espone in modo chiaro, sintetico e specifico, tali criteri non sono invece richiesti per la sentenza che dichiara la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Chiede pertanto al Governo di motivare le ragioni della sua scelta, pur consapevole che non otterrà una risposta.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che è nella facoltà del Governo decidere se intervenire o meno nel dibattito.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) precisa a sua volta di avere la facoltà di chiedere comunque l'intervento del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.32.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) rileva in primo luogo che il Governo non è pago di aver aumentato il contributo unificato e di aver disposto con l'articolo 192 del disegno di legge di bilancio l'obbligo del suo versamento prima del deposito degli atti, rammentando a tale proposito le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittimo il previo pagamento. Fa presente infatti che, con il numero 3) della lettera *f*) del comma 8, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o infondata, il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma fino a 10.000 euro. Nel rilevare l'enormità di tale cifra, che non viene neanche rapportata al valore della causa di primo grado, ritiene che la previsione non costituisce un invito a presentare istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, dal momento che le sanzioni processuali in

caso di reato sono decisamente inferiori. Sottolinea pertanto che il Governo con tale previsione dimostra di essere del tutto alieno dalla realtà dei tribunali e dall'esigenza dei cittadini meno abbienti che chiedono giustizia.

Ciro MASCHIO (FDI), nel richiamare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 1.114, fa presente che anche Fratelli d'Italia intende sopprimere la disposizione recata dal numero 3) della lettera *f*), in base alla quale, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 150 e non superiore ad euro 10.000. Nel condividere in buona parte le considerazioni svolte dal collega Colletti, fa presente che il Governo introduce una sanzione di notevole entità, non per aver dato luogo ad una eventuale lite temeraria ma per aver inteso esercitare un legittimo diritto. Ritiene quindi che la disposizione del numero 3) della lettera *f*) sia andata ben oltre i limiti del buonsenso, aggiungendosi ai gravi errori di impostazione della riforma del processo civile, che parte dal presupposto sbagliato per cui la panacea di tutti i mali sono le modifiche al rito mentre sarebbe necessario dotare la macchina della giustizia di mezzi e risorse umane adeguati. Rileva a tale proposito che gli interventi strutturali relativi al personale si sono rivelati molto deludenti dal momento che la gran parte delle risorse del PNRR sono destinate al funzionamento dell'ufficio del processo invece che al potenziamento dell'organico dei giudici e degli ausiliari. Pertanto, nel sottolineare gli errori di fondo della riforma proposta dal Governo, fa presente che la soluzione adottata è quella di massacrare economicamente la parte opposta per una istanza del tutto legittima, considerato che si tratta di cittadini che non sono riusciti ad ottenere giustizia attraverso il ricorso agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Fa presente da ultimo che la disposizione introdotta dal Governo, oltre ad essere inutile ai fini del miglioramento dell'efficienza

del processo civile, è anche irrispettosa delle esigenze dei cittadini che alla denegata giustizia si vedono aggiungere anche la sanzione economica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.35 e Maschio 1.114.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione dell'orario, per consentire il previsto svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 20 della giornata odierna.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 20.20.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Colletti 1.36.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), illustrando l'emendamento 1.36 a sua firma, premette che esso trae origine dall'esperienza quotidiana di chi esercita l'attività forense e sperimenta direttamente le criticità connesse al tema della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente che l'emendamento in esame si limita a ridurre da 10.000 a 1.000 euro l'importo dell'ammenda in caso di istanza dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel confermare quanto affermato dal presidente, precisa che la riduzione dell'ammenda da lui proposta costituisce per l'appunto un intervento volto a mitigare gli effetti derivanti da sentenze la cui efficacia esecutiva non può essere sospesa. A testimonianza dell'utilità dell'emendamento in esame, porta ad esempio una specifica vicenda giudiziaria inerente una causa per responsabilità medica, conclusa in primo grado con la condanna al pagamento di una somma significativa. Tale condanna, seguita dal rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza – istanza motivata da grave pregiudizio, dato l'elevato importo della somma dovuta –, venne in seguito annullata, dopo 5 anni, con una sentenza favorevole che ribaltò completamente la sentenza di primo grado. Qualora in tale contesto fosse stata vigente la disposizione prevista dal provvedimento in esame, che prevede un'ammenda di 10.000 euro in caso di rigetto dell'istanza di sospensione per inammissibilità o manifesta infondatezza, oltre all'esecuzione dell'inequiva sentenza emessa in primo grado si sarebbe determinato un aggravio ulteriore, corrispondente all'ingente importo dell'ammenda. Osserva che ammende di importo così elevato – prossimo in molti casi all'intero reddito annuale di un individuo – hanno l'unica finalizzazione di indurre i cittadini a subire in silenzio una denegata giustizia.

Il suo emendamento propone pertanto di ridurre a 1.000 euro l'importo dell'ammenda.

Ciro MASCHIO (FDI), chiede per scrupolo, ove i deputati Vinci, Colletti e Varchi convengano con la sua richiesta, di verificare la sussistenza del numero legale.

Mario PERANTONI, *presidente*, rende noto che sono presenti 12 deputati.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) chiede quale sia il numero minimo di presenti necessario al rispetto del vincolo del numero legale.

Mario PERANTONI, *presidente*, informa che il numero minimo di presenti richiesto corrisponde esattamente a 12 deputati.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.36.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come la seduta in corso presenti un numero di deputati appena pari al numero legale richiesto e che per ottenere tale presenza è stato necessario richiamare in aula i deputati che stazionavano sulla porta. Sottolinea, pertanto, che la maggioranza non riesce a garantire una presenza adeguata, se non ricorrendo a richiami alla presenza, nemmeno su un provvedimento come quello in esame che caratterizza un aspetto fondamentale dell'azione della Ministra Cartabia.

Ricorda inoltre che nessuno dei provvedimenti dell'opposizione è stato recentemente calendarizzato nonostante le reiterate richieste, tra cui, in particolare, quella di rimettere all'ordine del giorno la proposta di legge Meloni C. 306 in materia di maternità surrogata. Chiede se ci siano precedenti analoghi in materia di marginalizzazione del peso dell'opposizione nei lavori della Commissione. Nel ricordare che la Presidenza, dinanzi alle reiterate richieste di calendarizzare nuovamente la proposta di legge C. 306, ha fatto presente la necessità di procedere alle opportune veri-

fiche, chiede in particolare cosa ci sia da verificare prima di consentire l'esame della richiamata proposta di legge dell'onorevole Meloni, anche considerate le molte settimane che la presidenza ha avuto a disposizione. Ribadisce pertanto la sua richiesta di calendarizzare la prossima settimana la citata proposta di legge, al fine di rispettare i diritti dell'opposizione.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che ha già dato rassicurazione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che le audizioni sulla proposta di legge C. 306 Meloni sulla maternità surrogata riprenderanno la prossima settimana. Osserva inoltre che non c'è alcuna marginalizzazione dell'opposizione in quanto anche le proposte di legge della maggioranza faticano a trovare uno spazio nei lavori della Commissione che sono pressoché integralmente assorbiti dai provvedimenti del Governo. Ricorda inoltre che la citata proposta di legge Meloni è già stata incardinata e riprenderà presto il suo corso, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea che condizionano inevitabilmente quelli della Commissione. Ribadisce infine la sua disponibilità a convocare la Commissione anche nei giorni in cui non ci sono lavori d'Assemblea.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento 1.34 a propria firma, evidenzia che esso è teso a rendere più celeri i lavori delle Corti d'appello e il pronunciamento delle relative sentenze, ricordando in proposito che le maggiori criticità nei tempi dell'apparato giudiziario non sono rappresentati dai giudizi di primo grado. A tal fine il suo emendamento sceglie una soluzione diversa da quella, a suo avviso incostituzionale, di affidare a giudici non togati il pronunciamento di sentenze, proponendo invece che, per le cause di valore inferiore a 100 mila euro, si possa prevedere una composizione monocratica del collegio in Corte d'appello. Il passaggio da tre a un componente del collegio giudicante consentirebbe di triplicare la produttività delle Corti d'appello, rendendo più frequenti e ravvicinate le

udienze e più celere la pubblicazione delle sentenze. Tale soluzione potrebbe consentire di smaltire rapidamente l'arretrato che attualmente determina un tempo medio di pronunciamento in appello delle sentenze di sette anni.

Ricorda che una proposta analoga all'emendamento in esame è stata presentata al Senato da parte del senatore Richetti, del gruppo Azione, che ha evidentemente ritenuto anch'egli che affidare il pronunciamento di sentenze a un giudice non togato non costituirebbe una soluzione ottimale. Occorre infatti aumentare effettivamente il numero di sentenze emesse e non moltiplicare, da un mero punto di vista statistico, la contabilizzazione delle sentenze in capo a ciascun componente del collegio giudicante.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.34.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento 1.33 a propria firma, evidenzia che esso è simile al precedente variando unicamente la soglia del valore delle cause al di sotto del quale si prevede l'affidamento dell'appello ad un giudice monocratico, che l'emendamento in esame pone a 50 mila euro. Chiede se sia possibile avere da parte del Governo un pronunciamento sulla materia in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.33.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.37, volto a sopprimere il richiamo al principio della sinteticità nell'esposizione dei motivi del ricorso nel giudizio di cassazione. Evidenzia che il provvedimento in esame rinvia, per i giudizi di impugnazione, ai principi di chiarezza, di sinteticità e di specificità mentre per quelli in cassazione – disponendo che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione – fa riferimento soltanto al principio di chia-

rezza e a quello di sinteticità. Non comprende le ragioni di tale disposizione e, evidenziando la differenza tra il principio di essenzialità e quello di sinteticità, paventa il rischio che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, possano ingenerarsi dubbi di natura giurisprudenziale. In proposito, rammenta che il principio di autonomia degli atti, invalso nella giurisprudenza di Cassazione, in base al quale l'avvocato che redige il ricorso in cassazione deve predisporre un ricorso autonomo in tutte le sue parti, senza alcun riferimento alla documentazione prodotta, confligge con l'ulteriore principio in base al quale l'avvocato deve essere sintetico nella redazione del ricorso. Sottolinea come entrambi tali principi incidano sull'ammissibilità del ricorso e rammenta che sono stati recentemente censurati dalla Corte europea di diritti dell'uomo. Evidenzia il rischio che anche i principi di sinteticità e di essenzialità possano creare problemi interpretativi sui quali la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncerà.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.37.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.38, volto ad introdurre dopo la lettera *b*) del comma 11 dell'articolo unico del provvedimento in esame un ulteriore principio direttivo volto a prevedere che i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza debbano modificare il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile, riducendo l'importo ivi previsto da 10 mila a mille euro.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.38.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.42, che sostituisce il comma 12 dell'articolo unico del disegno di legge delega in esame, relativo al processo di esecuzione, per introdurre una importante questione relativa sia alla giurisprudenza della sezione tributaria di Cas-

olazione che a quella delle sezioni non tributarie nel riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria. Fa presente che con la proposta emendativa in discussione si mira a prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria debba essere fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio. Sottolinea di aver presentato anche una proposta di legge sulla materia e che nella precedente legislatura l'attuale vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Davide Ermini, aveva predisposto una proposta di legge delega per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. Chiede quindi l'accoglimento dell'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.42.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.43, volto a consentire che le parti, rappresentate dai loro avvocati, possano arrivare a transazioni per questioni relative al diritto del lavoro e che tali accordi costituiscano titolo esecutivo ad eccezione di alcuni di essi – quali gli atti soggetti a pubblicità immobiliare e commerciale, salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale – che necessitano di una tutela maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.43.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) sottoscrive tutte le proposte emendative del collega Raduzzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi, 1.71, 1.72 e 1.73.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.39, che introduce un nuovo comma all'articolo unico del disegno di legge delega in esame, rela-

tivo ai procedimenti di ingiunzione. Fa presente che con l'approvazione della proposta emendativa in discussione si permetterebbe anche agli avvocati di emettere decreti ingiuntivi in proprio in base a dei criteri specifici, primo tra tutti quello relativo al valore. Ritiene che la disposizione proposta dal suo emendamento permetterebbe una presa di coscienza da parte della classe forense e una maggiore celerità nella predisposizione dei decreti ingiuntivi. Sottolinea che l'emendamento prevede altresì che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifici che il decreto difetti *ab origine* dei requisiti per l'emissione, la parte dovrà pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.39 e 1.40.

Andrea COLLETTI (MISTO-A), nel premettere che la disposizione contenuta alla lettera *a*) del comma 16 prevede la revisione del percorso di iscrizione dei consulenti tecnici presso i tribunali, omettendo di chiarire le modalità dell'intervento, illustra l'emendamento a sua firma 1.44 che, intervenendo sulla lettera *b*) del medesimo comma, è volto a sopprimere la richiesta al Governo di favorire la formazione di associazioni nazionali di riferimento delle varie figure professionali. Nel sottolineare che tali associazioni sono già esistenti per la maggior parte delle specializzazioni in materia di consulenza tecnica al tribunale, senza tuttavia che nella maggior parte dei casi una norma di riferimento ne sancisca la rappresentatività a livello nazionale, ritiene che la disposizione tradisca una visione antiquata, oltre ad essere in palese

contrasto con la libertà di associazione. Nel chiedersi in che modo il Governo possa mai farsi promotore di tali iniziative, invita la relatrice a fornire chiarimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.44.

Andrea COLLETTI (MISTO-A) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.45 è volto a sopprimere la lettera *e*) del comma 16, che delega il Governo a prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti. Rileva infatti come la formazione continua, che riguarda tutti i liberi professionisti e non esclusivamente i consulenti tecnici, rappresenti un fiorente *business* per gli addetti del settore. Anche alla luce della sua esperienza personale, fa presente che tale formazione nella maggior parte dei casi rimane « sulla carta », rivelandosi inutile e consistendo al più nell'acquisto di una nuova rivista che nessuno leggerà mai o in corso *online* che si fingerà di seguire mentre ci si dedica ad altro. Nel sottolineare che una vera formazione continua dovrebbe essere un dovere per ogni serio libero professionista, ritiene che imporla per legge equivalga a perdere tempo e denaro.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.45.

Mario PERANTONI, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani, preannunciando l'imminente aggiornamento in tal senso della convocazione della Commissione.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminati gli emendamenti Mantovani 6.1, Montaruli 6.3 e 6.4 e Mantovani 6.2, presentati presso la XIV Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Mantovani 6.1, Montaruli 6.3 e 6.4 e Mantovani 6.2.

ALLEGATO 2

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia

Art. 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge, possono essere concessi ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tale adempimento nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'at-

tualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Queste disposizioni si applicano anche ai detenuti o agli internati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 del presente articolo ai fini della concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter, anche se non condannati alla pena dell'ergastolo »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « al luogo di detenzione del condannato » sono sostituite con le seguenti: « al luogo dove è stata emessa la sentenza di primo grado e, se diverso, anche di quello competente in relazione al luogo di dimora abituale del condannato all'epoca di inizio di esecuzione della pena, nonché in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza ».

3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalle direzioni degli istituti ove l'istante è detenuto o internato e dispone i controlli previsti dall'articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative e re-

golamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. I pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. Quando vi sia parere contrario all'accoglimento dell'istanza o siano rigettate le istanze istruttorie avanzate dal pubblico ministero, il provvedimento di accoglimento deve indicare gli specifici motivi per i quali il giudice non ha ritenuto rilevanti le istanze istruttorie e gli elementi acquisiti, nonché gli ulteriori elementi che consentono di superare i motivi ostativi indicati nei pareri del pubblico ministero e nelle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente. Con il provvedimento di concessione dei benefici, il giudice applica le prescrizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché quelle ulteriori volte ad impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva »;

4) al comma 3 le parole: « il termine di cui al comma 2 » sono sostituite con le seguenti: « i termini di cui ai comma 2 e 2-ter sono »;

b) all'articolo 58-*quater*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I condannati per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale che non abbiano collaborato con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* possono accedere ai benefici ivi indicati purché abbiano effettivamente espiato la pena nei limiti minimi previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-*ter* e dei commi 2 e 4 dell'articolo 50 aumentati della metà ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dallo stesso comma » sono sostituite dalle seguenti: « dallo stesso articolo 4-*bis* »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel caso di concessione della liberazione condizionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, la libertà vigilata di cui all'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale è sempre disposta per la durata dell'intero periodo previsto dal secondo comma dell'articolo 177 del medesimo codice penale. Negli stessi casi, tra le prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 228 del codice penale è sempre previsto il divieto di frequentazione, anche occasionale, di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 176 e 177 del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 176, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o almeno trenta anni se trattasi di persona condannata per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della medesima legge n. 354 del 1975 »;

b) al secondo comma dell'articolo 177 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine è di dieci anni se trattasi di condannato all'ergastolo per alcuno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della medesima legge n. 354 del 1975 »;

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019. Atto n. 316 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 54 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>) | 61 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 65 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 130/21: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 58 |
|---|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale. | |
| Audizione informale dell'Ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov | 59 |
| Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya | 59 |
| AVVERTENZA | 59 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è

allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019.

Atto n. 316.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'esame del provvedimento sono state svolte le audizioni informali della Viceministra degli Affari esteri e

della cooperazione internazionale, Marina Sereni, e di rappresentanti delle reti di ong AOI, CINI, LINK 2007.

Segnala poi la necessità stringente che la Commissione esprima il proprio parere sull'atto in titolo entro la presente seduta, essendo oramai spirato il termine regolamentare che scadeva ieri martedì 17 novembre. A tal proposito, segnala di avere acquisito informalmente la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione non oltre la giornata di oggi.

Maria Edera SPADONI (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nella condivisione di massima della proposta di parere della relatrice, formula l'auspicio per una revisione della normativa vigente che, a parziale modifica delle tempistiche di presentazione del Documento, permetta al Parlamento, nell'ambito del triennio di considerazione, di concentrare l'esame annuale sui soli elementi di aggiornamento.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), in connessione con l'esame dell'atto in titolo, non può fare a meno di rilevare che la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni si appresta a presentare le sue conclusioni: in base alle anticipazioni fornite dal presidente Palazzotto alle agenzie di stampa, la relazione finale della Commissione dovrebbe evidenziare che il nostro connazionale è stato assassinato e che le Autorità del Cairo non hanno fornito alcuna collaborazione, contribuendo anzi a depistare le indagini. Sulla scorta di queste premesse, la Commissione d'inchiesta si appresta a sollecitare un atteggiamento diplomatico « più muscolare » nei confronti dell'Egitto, interrompendo la vendita di armi ed evocando l'attivazione della clausola contenuta nell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che prevede la possibilità di avviare un nuovo procedimento giudiziario per accertare la verità.

In tale contesto, il Documento triennale in esame annovera l'Egitto tra i pochi Paesi prioritari della cooperazione italiana, prevedendo il rafforzamento degli interventi a favore non già della società civile egiziana, bensì delle piccole e medie imprese e dell'agricoltura locale. A suo avviso, si tratta di una scelta contraddittoria assai discutibile che – diversamente da quanto previsto per altri Paesi – come l'Etiopia e il Venezuela – non tiene conto della palese violazione dei diritti umani perpetrata dal regime di al-Sisi, che il presunto *soft power* della cooperazione non è assolutamente in grado di scalfire.

Alberto RIBOLLA (LEGA), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, esprime soddisfazione per l'accento posto su temi prioritari per il Gruppo Lega come la tutela delle minoranze cristiane oggetto di persecuzione nelle aree di crisi e l'estensione degli interventi di cooperazione alla regione dell'Indo-Pacifico, in ragione della sua centralità geostrategica. Accoglie con favore, inoltre, l'inserimento tra le osservazioni di un riferimento alla riconversione del debito dei Paesi meno sviluppati in investimenti in valuta locale finalizzati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: al riguardo, segnala di aver verificato di persona, nel corso di una missione, l'impatto positivo sull'economia del Marocco di un progetto di recupero di un sito archeologico UNESCO di epoca romana, realizzato con il contributo del nostro Paese.

Yana Chiara EHM (Misto), associandosi agli apprezzamenti per la proposta di parere presentata dalla relatrice e alle riflessioni del collega Delmastro Delle Vedove sull'Egitto, rileva l'opportunità di integrare le osservazioni con riferimenti specifici alla crisi del Libano – che attraversa una fase delicata e drammatica –, nonché all'improvvida scelta del Governo israeliano di mettere fuori legge sei ong palestinesi, alle legittime rivendicazioni del popolo *saharawi* e alla situazione critica dei diritti umani, e in particolare delle donne, nei Paesi del Golfo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa ai ringraziamenti alla relatrice, in particolare per aver inserito tra le osservazioni il tema dello scorporo dal calcolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dei fondi destinati alle politiche per l'accoglienza dei migranti e l'asilo.

Ringraziando il collega Delmastro Delle Vedove per il consueto, prezioso contributo alla riflessione, segnala l'opportunità di orientare le politiche di cooperazione allo sviluppo a beneficio dell'Egitto alle priorità strategiche che saranno individuate dal Parlamento sulla base della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.

A suo avviso, tenuto conto che gli esiti della Commissione d'inchiesta investono anche profili di interesse nazionale, è quanto mai necessario che tutte le forze politiche condividano un approccio comune nei riguardi dell'Egitto, convergendo sulla necessità di rafforzare gli interventi a sostegno della società civile egiziana, dei difensori dei diritti umani, dei prigionieri politici e della stampa libera superstite.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, pur condividendo il merito delle osservazioni del collega Delmastro Delle Vedove, ritiene inopportuno anticipare in questa un dibattito che sarà oggetto di una imminente seduta presso la citata Commissione d'inchiesta.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi alle considerazioni della collega Quartapelle Procopio, ribadisce che la società civile egiziana è vittima di una crudele repressione da parte di un regime dittatoriale che ha riempito le carceri di difensori dei diritti umani e presunti dissidenti. Considera un grave errore politico continuare a vendere armi all'Egitto, le cui Autorità hanno contribuito a depistare le indagini sul caso Regeni e sono responsabili della ingiusta detenzione di Patrick Zaki. Pertanto, ritiene opportuno evidenziare la peculiarità dei rapporti attuali con l'Egitto, tenendo conto che la Camera dei Deputati ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Parlamento del Cairo.

Inoltre, sottolinea l'opportunità di rafforzare l'osservazione relativa all'Etiopia

alla luce della drammatica situazione dei diritti umani, come evidenziato nel corso dell'audizione di *Amnesty International* svoltasi ieri presso il Comitato permanente per i diritti umani nel mondo, che ha documentato crimini di guerra e crimini contro l'umanità con un raccapricciante ricorso allo stupro di massa nei confronti delle minoranze etniche. Ricordando che la crisi nel Tigray contribuisce destabilizzare l'intero Corno d'Africa, sollecita il Governo ad assumere una iniziativa di mediazione per favorire il dialogo tra le parti in Etiopia, anche in considerazione del ruolo che il nostro Paese ha sempre esercitato nella regione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, sottolinea la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del parere, in considerazione della fitta agenda dei lavori della Commissione nella seduta odierna.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) segnala che diversi colleghi dei partiti di maggioranza si sono mostrati disponibili ad accogliere le sue osservazioni sull'Egitto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), al riguardo, propone di integrare le premesse del parere con il seguente inciso: « con riferimento all'impegno di cooperazione con l'Egitto, che resta prioritario, risulta necessario avviare una riflessione strategica che qualifichi gli obiettivi del nostro impegno con quel Paese, anche alla luce di quanto emerso relativamente al caso Regeni; ».

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), convenendo sul merito della proposta avanzata dalla collega Quartapelle Procopio, riterrebbe più opportuno che tale inciso fosse integrato nelle osservazioni.

Maria Edera SPADONI (M5S), *relatrice*, recepisce la proposta della collega Quartapelle, concordando sull'opportunità di inserirla tra le premesse.

Alessandra ERMELLINO (MISTO-CD) sottolinea l'esigenza di menzionare anche il Libano tre Paesi meritevoli di una partico-

lare attenzione, al pari di Libia, regione del Sahel, Siria, Yemen, Colombia e Venezuela: a suo avviso, la mera citazione, nelle premesse, del Libano come Paese prioritario, è del tutto insoddisfacente.

Maria Edera SPADONI (M5S), *relatrice*, precisa che non è necessario prevedere una specifica menzione per i Paesi e le regioni – come il Libano, o i Territori palestinesi occupati citati dalla collega Ehm – che figurano già nell’elenco dei Paesi prioritari. Nelle osservazioni sono stati richiamati Paesi o regioni rilevanti ma che il Documento non annovera tra i venti Paesi prioritari.

Yana Chiara EHM (Misto) conferma che tanto il Libano quanto i Territori palestinesi occupati meriterebbero un’attenzione particolare, da esplicitare nelle osservazioni alla proposta di parere.

Silvana SNIDER (LEGA) invita la relatrice ad integrare la proposta di parere con un passaggio, concordato con la collega Quartapelle, relativo alla promozione, nei Paesi in cui l’Italia opera tramite le risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo, di una seria ed efficace campagna di informazione sui rischi che le persone che vogliono migrare troveranno sul loro percorso, prima ancora di arrivare in Italia. Evidenza, altresì, che la doverosa ricerca della verità sul caso Regeni non deve danneggiare le relazioni con l’Egitto.

Maria Edera SPADONI (M5S), *relatrice*, accoglie la proposta di integrazione avanzata dalla collega Snider relativamente alle premesse.

Laura BOLDRINI (PD) propone di integrare l’osservazione relativa al grave deterioramento del quadro geopolitico in Etiopia con un riferimento esplicito alla violazione sistematica dei diritti umani, inserendo, dopo la parola « Etiopia », il seguente inciso: « colpita da un conflitto nel quale sono commesse atrocità sui civili, in particolare stupri sistematici ai danni di minoranze ».

Maria Edera SPADONI (M5S), *relatrice*, concorda con la proposta di integrazione formulata dalla collega Boldrini.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA non ritiene di avere obiezioni di principio sulle riformulazioni emerse nel dibattito. Si associa alla precisazione della relatrice con riferimento all’attenzione assicurata al Libano, che già figura tra i Paesi prioritari per la politica di cooperazione allo sviluppo dell’Italia a differenza di ulteriori Paesi critici menzionati nelle osservazioni.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) chiede al rappresentante del Governo di valutare l’opportunità di inserire l’inciso sull’Egitto, proposto dalla collega Quartapelle Procopio, nelle osservazioni anziché nelle premesse.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA ritiene più opportuno integrarlo nelle premesse, trattandosi di una valutazione complessiva e non di un impegno specifico riferito all’atto in esame.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), anche alla luce di questa precisazione, preannuncia l’astensione di Fratelli d’Italia sulla proposta di parere della relatrice.

Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole della Lega, sottolinea che il proprio Gruppo sostiene convintamente la necessità di accertare le circostanze della morte del connazionale Regeni, senza tuttavia inficiare l’interesse nazionale bloccando le esportazioni verso l’Egitto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMEN-

TINI. – *Interviene il sottosegretario per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Benedetto della Vedova.*

La seduta comincia alle 14.25.

DL 130/21: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, segnala che il provvedimento – calendarizzato in Aula a partire da lunedì prossimo e composto da 6 articoli – ha l'obiettivo di calmierare le tariffe finali dei consumatori relative al quarto trimestre del 2021.

Ricorda che, in realtà, l'aumento del costo dell'elettricità e del gas naturale e, conseguentemente, delle bollette, non è una novità dell'ultimo trimestre del 2021. Già in quello precedente si era assistito ad un aumento del costo dell'elettricità e del gas rispettivamente del 9,9 e del 15,3 per cento.

Evidenzia che le cause sono molteplici. In primo luogo, la crescita economica mondiale ha aumentato la domanda di energia, ma la produzione e il trasporto stentano a rispondere ad una tale richiesta. In secondo luogo, l'assolvimento degli obblighi del mercato delle quote di emissione di gas inquinanti (cosiddetto mercato ETS) è un costo che influisce fortemente sul prezzo delle materie prime: il prezzo delle quote di emissione viene gradualmente aumentato per spingere le aziende verso la decarbonizzazione.

Ricorda che in Italia, all'inizio di ogni trimestre, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) fissa i prezzi del metano e dell'elettricità nel mercato tutelato dell'energia, prendendo in considerazione anche la variazione del costo dei beni. Di conseguenza, l'aumento del prezzo delle materie prime non ha un effetto solo sugli operatori del mercato, ma anche sugli utenti finali. Al riguardo, precisa che pro-

prio l'Autorità di Regolazione aveva preannunciato l'aumento dei prezzi per il quarto trimestre del 2021, inducendo il Governo ad emanare misure idonee al contenimento degli effetti.

Nello specifico, sottolinea che il provvedimento in esame introduce misure a vantaggio degli oltre 3 milioni di famiglie che beneficiano del « *bonus* sociale elettrico », reso operativo dall'ARERA per assicurare un risparmio sulla spesa dell'energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico. Per queste categorie sono tendenzialmente azzerati gli effetti del futuro aumento della bolletta.

Inoltre, per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese e per circa 29 milioni di clienti domestici vengono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021.

Quanto al gas, precisa che per circa 2,5 milioni di famiglie che beneficiano del « *bonus* gas » sono tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta nel quarto trimestre 2021. Nello stesso periodo, per tutti gli utenti del gas naturale – famiglie e imprese – l'IVA (oggi al 10 e al 22 per cento a seconda del consumo) è portata al 5 per cento e gli oneri di sistema sono azzerati.

Per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 3-*bis*, che prevede che per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 (indipendentemente dalla data di consegna prevista), le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 124 del 2017 (« Legge annuale per il mercato e la concorrenza ») si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia del Sud-Est Europa (SEE).

Osserva che tale Accordo coinvolge, oltre all'Unione europea, otto *partners* del Sud-Est Europa (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania e Serbia), nonché la Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK).

Al riguardo, ricorda che al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, il citato articolo 1, comma 86, della legge n. 124 del 2017, prevede che la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 sia valida ed efficace anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Segnala che tale clausola viene utilizzata nelle transazioni – soprattutto finanziarie e relative all'energia – per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra. Infatti, con la clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In altre parole, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.

Ribadisce che, con la norma in esame, la prevalenza della clausola sugli indicati strumenti di diritto fallimentare viene estesa anche ai contratti che riguardano Stati interconnessi all'Unione europea mediante linee elettriche o reti gas ovvero Stati aderenti al Trattato di Atene.

Segnala, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte modifiche all'articolo 4 del provvedimento relative, tra le altre cose, a talune disposizioni del decreto legislativo 64 del 2017, recante disciplina della scuola italiana all'estero: in particolare, è stato abrogato l'articolo 16 del citato decreto legislativo, riguardante il

sistema di valutazione delle attività della formazione italiana nel mondo, finalizzato a verificarne l'efficacia e l'efficienza con riguardo a: *a)* qualità dell'offerta formativa; *b)* impatto degli interventi; *c)* qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero; *d)* performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici.

Alla luce di queste considerazioni, propone che la Commissione esprima parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2021.

Sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale.

Audizione informale dell'Ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio eu-

ropeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 (seguito esame C. 3242 Governo).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 (esame C. 3308).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (esame C. 3318).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la Relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019 (Atto n. 316).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La III Commissione,

esaminato lo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2021-2023 e l'allegata Relazione riferita all'anno 2019, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125, trasmesso alle Camere il 22 ottobre 2021;

richiamati gli approfondimenti conoscitivi acquisiti in occasione delle audizioni informali della Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la cooperazione allo sviluppo e di rappresentanti di reti di organizzazioni non governative operanti nel settore dell'aiuto allo sviluppo;

richiamato che ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 125 del 2014 il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo è elaborato tenuto conto della Relazione sulle attività di cooperazione realizzate nell'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, e deve essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, dovendo indicare, innanzitutto, la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo;

i 5 pilastri dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariati – delineano l'orizzonte strategico entro cui si colloca la cooperazione allo sviluppo italiana;

rispetto dei diritti umani, tutela delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto,

i principi di giustizia sociale, il diritto alla salute, all'acqua potabile e al cibo, ad un ambiente salubre, al lavoro, all'istruzione, la parità di genere e l'*empowerment* delle donne, la costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli rappresentano gli ulteriori capisaldi dell'azione italiana nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

in ottemperanza con gli impegni assunti in sede internazionale, la Cooperazione allo sviluppo italiana si inquadra nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel dicembre 2017, in una logica di coerenza tra politiche nazionali ed internazionali e, dunque, di sistema tra tutte le Amministrazioni dello Stato coinvolte: l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni ed Enti locali, Organizzazioni della Società Civile, settore privato e tutti gli altri soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, incluse le diaspore;

anche alla luce degli esiti della COP26, la maggiore sfida futura è rappresentata dalla lotta contro la pandemia e dalla lotta ai cambiamenti climatici, questione che riguarda l'ambiente, l'economia, i fenomeni migratori e il funzionamento delle nostre società, nell'interesse di un futuro sostenibile per le prossime generazioni;

richiamati gli esiti della Presidenza del G20 per le tematiche dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai contenuti della Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare, la nutrizione ed i sistemi alimentari, che promuove l'iniziativa *Food Coalition* lanciata dall'Italia in ambito FAO;

apprezzato lo specifico carattere inclusivo dell'*iter* di elaborazione del Documento triennale in titolo, avviato nel 2020 e fortemente segnato dalle urgenze e dal cambio di paradigma imposto a livello globale dall'emergenza pandemica, che ha fissato come priorità la promozione di investimenti nella prevenzione e preparazione alle pandemie ed ha implicato un rallentamento del cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare in quelle aree critiche dove i progressi erano limitati: povertà, fame, disuguaglianze e discriminazioni, degrado ambientale, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito;

valutata positivamente la dotazione finanziaria a sostegno della cooperazione allo sviluppo, a valere sui capitoli della legge di bilancio per il triennio 2021-2023 e anche le risorse disponibili sul Fondo Rotativo e per le attività di Cassa Depositi e Prestiti;

richiamando la percentuale dello 0,22 dell'aiuto pubblico allo sviluppo in rapporto al reddito nazionale lordo per l'anno 2019 rispetto allo 0,25 stanziato nel 2018, ma evidenziando il permanere di un divario considerevole rispetto all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

apprezzata, pertanto, la previsione di consistenti incrementi degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2022-2024, in recepimento di osservazioni espresse da questa Commissione, nell'obiettivo di un riallineamento progressivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo;

valorizzato l'impegno dell'Italia, che nel 2020 è stata tra i primi Paesi al mondo ad annunciare un contributo di 120 milioni di Euro per il periodo 2021-2025 (di cui 20 milioni dedicati al GAVI COVAX AMC) e che ha preannunciato la donazione di 45 milioni di dosi di vaccini in occasione della sessione conclusiva del *Global Covid-19 Summit* nell'ambito della 76^{ma} Assemblea generale delle Nazioni Unite, a sostegno del

programma COVAX per sostenere i Paesi più poveri a contrastare la diffusione del COVID-19 e favorire la distribuzione dei vaccini alle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali risorse fanno dell'Italia uno dei principali donatori per l'equo accesso al vaccino anti COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo, oltre a renderla l'ottavo donatore in assoluto dell'Alleanza GAVI;

apprezzata la ripartizione percentuale delle risorse nel corso del triennio tra i vari settori di intervento a livello Paese in base a « Documenti di Strategia Paese », allineati ai « Piani di sviluppo Nazionali » e negoziati con le autorità dei Paesi partner;

apprezzati gli impegni che la Cooperazione italiana intende promuovere in ambito sanitario, nel campo dell'istruzione, dell'uguaglianza di genere, dell'inclusione sociale ed economica dei più deboli;

sottolineata la centralità dell'azione italiana nella prevenzione delle crisi umanitarie e nell'assistenza umanitaria prioritariamente in Paesi del Medio Oriente e Nord Africa, dell'Africa sub-sahariana ed australe, nonché in forma crescente in Asia, delle situazioni di conflitto e post conflitto, nonché di quelle climatiche estreme e indotte da epidemie/pandemie;

condivise le priorità di carattere geografico assegnate a 20 Paesi, di cui 11 in Africa (Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal e Mozambico), 4 nell'area medio-orientale (Giordania, Iraq, Libano e Territori Palestinesi occupati), 1 nell'Europa balcanica (Albania), 2 in Asia (Afghanistan e Myanmar), 2 in America latina (Cuba, El Salvador);

sottolineata a tal proposito l'esigenza di integrare maggiormente le priorità Paese in una visione geopolitica dell'interesse nazionale con la conseguenza di assicurare, quanto alla regione balcanica, speciale attenzione alla condizione di particolare fragilità della Bosnia Erzegovina e, quanto all'Asia, ai Paesi che ricadono nella regione dell'Indo-pacifico;

espressa soddisfazione per il *lead* che il nostro Paese esprime quale attore di

aiuto internazionale allo sviluppo nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale e dell'agroindustria e nel metodo « *multi-stakeholder* », considerato un elemento centrale e caratteristico del sistema della Cooperazione italiana e un modello che altri partner potranno seguire;

espresso apprezzamento per il maggiore coinvolgimento delle OSC nella programmazione e gestione delle iniziative di *peace building*, in coerenza con gli obiettivi della cooperazione italiana dichiarati nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2014;

valutata positivamente l'interazione coerente tra cooperazione bilaterale ed iniziativa multilaterale, come pure il positivo incremento delle risorse gestite attraverso la cooperazione delegata, principalmente per il tramite di AICS, CDP e le Amministrazioni pubbliche certificate alla gestione dei fondi UE;

apprezzato l'impegno italiano, sul fronte dei partenariati per lo sviluppo, per la cancellazione finale del debito in attuazione delle Intese concluse al Club di Parigi nella cornice dell'HIPC (*Highly Indebted Poor Countries Initiative*), con sospensione dei pagamenti estesa dal G20, da ultimo, fino al secondo semestre 2021;

evidenziato che la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di cooperazione per cui le Linee guida strategiche su migrazione e sviluppo dovranno rafforzare il coordinamento tra MAECI, AICS, Ministero degli interni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Enti territoriali, le OSC e le organizzazioni della diaspora;

a tal fine, si renda più trasparente nelle statistiche lo scorporo dei fondi destinati alle politiche per l'accoglienza e l'asilo migranti dai calcoli dell'aiuto pubblico allo sviluppo, realizzando in generale una visione di maggiore dettaglio in merito alle risorse destinate alle singole Amministrazioni dello Stato come pure alle iniziative di carattere multilaterale. Per quanto riguarda gli aumenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo, questi siano deliberati al netto delle spese per migranti;

sottolineata la condizione di esposizione al pericolo e di rischio per la vita in cui lavorano gli operatori delle organizzazioni della società civile italiana tuttora presenti in Afghanistan, dove sono reiterate le minacce e le pressioni esercitate dal regime talebano alle OSC e anche alle istituzioni religiose che si spendono per assicurare la sopravvivenza e la tutela dei diritti della popolazione civile e in particolare delle fasce più fragili;

apprezzato, sul versante dei progetti per la promozione della pace e della convivenza pacifiche, il programma che sarà avviato nel triennio di riferimento per interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi (in Paesi quali, ad esempio, Iraq, Siria, Nigeria);

valutata con favore la sinergia positiva derivante dall'impegno internazionale delle organizzazioni missionarie, che interagiscono con la cooperazione italiana e che collaborano a tutti gli effetti alla realizzazione dell'Agenda 2030;

espresso l'auspicio di una rigorosa attuazione delle raccomandazioni espresse dall'OCSE-DAC, anche nella prospettiva della verifica di metà percorso dopo la *Peer Review* del 2019, e di un ulteriore miglioramento della normativa in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alla legge di riforma approvata nel 2014;

espressa a tal fine l'opportunità di una revisione della normativa vigente quanto alla scadenza del 31 marzo per la presentazione del Documento in esame, che, alla luce dell'esperienza applicativa maturata, andrebbe più opportunamente fissata al 31 ottobre di ogni anno e svincolata dalla contestuale presentazione della Relazione consuntiva, al fine di scongiurare pur comprensibili dinamiche istruttorie che hanno fin qui comportato sensibili ritardi nella presentazione del Documento triennale al Parlamento, nell'interesse di un esame parlamentare il più possibile costruttivo ed efficace, che non configuri un esercizio annuale di carattere meramente formale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si continui ad assicurare, anche attraverso le opportune decisioni legislative e la definizione di una *road map*, adeguati e gradualmente incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire, da parte del nostro Paese, il raggiungimento degli obiettivi previsti sia in ambito internazionale, sia dalla stessa legge n. 125 del 2014 che prescrivono che le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo siano pari allo 0,7 per cento del RNL;

si prosegua nel processo di implementazione delle raccomandazioni formulate dall'OCSE/DAC in occasione della *Peer Review* del 2019, in vista della verifica di metà percorso;

con riferimento alle priorità di carattere trasversale, si preveda un tracciamento delle risorse mediante *policy markers* per tutte le Amministrazioni dello Stato coinvolte e non solo per l'AICS;

attraverso Cassa Depositi e Prestiti si dia impulso alla mobilitazione di flussi finanziari per iniziative di transizione a economie resilienti e a bassa intensità di carbonio, ad esempio, nel settore delle infrastrutture verdi, valorizzando maggiormente l'esperienza italiana in materia di economia circolare e rinnovabili e, in generale, rafforzando l'impegno dell'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici, alla luce degli esiti della COP26 di Glasgow;

sul terreno della cancellazione finale del debito, si proceda oltre prevedendo la ristrutturazione e la riconversione di parte del debito in investimenti in valuta locale finalizzati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

si rafforzino i partenariati pubblico-privato nell'obiettivo di attirare maggiori capitali e risorse, anche esplorando strumenti finanziari innovativi;

in materia di priorità geografiche si valutino un'estensione degli interventi alla Bosnia Erzegovina, in ragione della condi-

zione contingente di speciale fragilità geopolitica, e alla regione dell'Indo-Pacifico, in linea con le priorità di politica estera europee, assicurando anche una congrua considerazione degli impegni assunti a livello bilaterale con altri Paesi e valutando l'evolvere della situazione in Libia, nella Regione del Sahel, in Siria, in Yemen, in Colombia e in Venezuela;

alla luce del grave deterioramento del quadro geopolitico in Etiopia, si valuti un incremento di sforzi a sostegno dei Paesi del Corno d'Africa, colpiti dai cambiamenti climatici, povertà estrema ed esposti a catastrofe umanitaria ed a correlati fenomeni criminali di sfruttamento e tratta di esseri umani;

nel contesto del Tavolo di coordinamento con le Organizzazioni della Società Civile sull'Afghanistan, si valuti il rilancio dell'impegno di cooperazione allo sviluppo e delle attività umanitarie a sostegno della popolazione dell'Afghanistan, con particolare attenzione alle fasce più deboli e alle donne, nel contesto delle iniziative multilaterali, anche al di fuori dal Paese, in un raccordo stretto tra progetti di cooperazione allo sviluppo, rispetto dello Stato di diritto e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

sul piano metodologico, si promuova con tempestività una revisione della normativa vigente che, valutando anche una logica di maggiore autonomia tra Documento triennale e Relazione consuntiva, rafforzando la valenza strategica di medio periodo del succitato Documento e dando attuazione alle raccomandazioni dell'OCSE/DAC, incida sulla tempistica di presentazione del Documento triennale alle Camere, slittandone il termine al 31 ottobre di ogni anno;

si promuova, in fine, una più capillare integrazione e valorizzazione dell'*expertise* delle OSC nelle sedi di definizione delle politiche di aiuto internazionale allo sviluppo, promuovendo forme di co-programmazione, di co-progettazione e di confronto geopolitico, laddove l'apporto della società civile italiana possa contribuire in modo fattivo alla realizzazione degli obiettivi di politica estera dell'Italia.

ALLEGATO 2

Schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la Relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019 (Atto n. 316).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato lo schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2021-2023 e l'allegata Relazione riferita all'anno 2019, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125, trasmesso alle Camere il 22 ottobre 2021;

richiamati gli approfondimenti conoscitivi acquisiti in occasione delle audizioni informali della Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la cooperazione allo sviluppo e di rappresentanti di reti di organizzazioni non governative operanti nel settore dell'aiuto allo sviluppo;

richiamato che ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 125 del 2014 il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo è elaborato tenuto conto della Relazione sulle attività di cooperazione realizzate nell'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, e deve essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno, dovendo indicare, innanzitutto, la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo;

i 5 pilastri dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partenariati – delineano l'orizzonte strategico entro cui si colloca la cooperazione allo sviluppo italiana;

rispetto dei diritti umani, tutela delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto,

i principi di giustizia sociale, il diritto alla salute, all'acqua potabile e al cibo, ad un ambiente salubre, al lavoro, all'istruzione, la parità di genere e l'*empowerment* delle donne, la costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli rappresentano gli ulteriori capisaldi dell'azione italiana nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

in ottemperanza con gli impegni assunti in sede internazionale, la Cooperazione allo sviluppo italiana si inquadra nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel dicembre 2017, in una logica di coerenza tra politiche nazionali ed internazionali e, dunque, di sistema tra tutte le Amministrazioni dello Stato coinvolte: l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni ed Enti locali, Organizzazioni della Società Civile, settore privato e tutti gli altri soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, incluse le diaspore;

anche alla luce degli esiti della COP26, la maggiore sfida futura è rappresentata dalla lotta contro la pandemia e dalla lotta ai cambiamenti climatici, questione che riguarda l'ambiente, l'economia, i fenomeni migratori e il funzionamento delle nostre società, nell'interesse di un futuro sostenibile per le prossime generazioni;

richiamati gli esiti della Presidenza del G20 per le tematiche dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai contenuti della Dichiarazione di Matera sulla sicurezza alimentare, la nutrizione ed i sistemi alimentari, che promuove l'iniziativa *Food Coalition* lanciata dall'Italia in ambito FAO;

apprezzato lo specifico carattere inclusivo dell'*iter* di elaborazione del Documento triennale in titolo, avviato nel 2020 e fortemente segnato dalle urgenze e dal cambio di paradigma imposto a livello globale dall'emergenza pandemica, che ha fissato come priorità la promozione di investimenti nella prevenzione e preparazione alle pandemie ed ha implicato un rallentamento del cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare in quelle aree critiche dove i progressi erano limitati: povertà, fame, disuguaglianze e discriminazioni, degrado ambientale, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito;

valutata positivamente la dotazione finanziaria a sostegno della cooperazione allo sviluppo, a valere sui capitoli della legge di bilancio per il triennio 2021-2023 e anche le risorse disponibili sul Fondo Rotativo e per le attività di Cassa Depositi e Prestiti;

richiamando la percentuale dello 0,22 dell'aiuto pubblico allo sviluppo in rapporto al reddito nazionale lordo per l'anno 2019 rispetto allo 0,25 stanziato nel 2018, ma evidenziando il permanere di un divario considerevole rispetto all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

apprezzata, pertanto, la previsione di consistenti incrementi degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2022-2024, in recepimento di osservazioni espresse da questa Commissione, nell'obiettivo di un riallineamento progressivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo;

valorizzato l'impegno dell'Italia, che nel 2020 è stata tra i primi Paesi al mondo ad annunciare un contributo di 120 milioni di Euro per il periodo 2021-2025 (di cui 20 milioni dedicati al GAVI COVAX AMC) e che ha preannunciato la donazione di 45 milioni di dosi di vaccini in occasione della sessione conclusiva del *Global Covid-19 Summit* nell'ambito della 76^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, a sostegno del

programma COVAX per sostenere i Paesi più poveri a contrastare la diffusione del COVID-19 e favorire la distribuzione dei vaccini alle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali risorse fanno dell'Italia uno dei principali donatori per l'equo accesso al vaccino anti COVID-19 nei Paesi in via di sviluppo, oltre a renderla l'ottavo donatore in assoluto dell'Alleanza GAVI;

apprezzata la ripartizione percentuale delle risorse nel corso del triennio tra i vari settori di intervento a livello Paese in base a « Documenti di Strategia Paese », allineati ai « Piani di sviluppo Nazionali » e negoziati con le autorità dei Paesi partner;

apprezzati gli impegni che la Cooperazione italiana intende promuovere in ambito sanitario, nel campo dell'istruzione, dell'uguaglianza di genere, dell'inclusione sociale ed economica dei più deboli;

sottolineata la centralità dell'azione italiana nella prevenzione delle crisi umanitarie e nell'assistenza umanitaria prioritariamente in Paesi del Medio Oriente e Nord Africa, dell'Africa sub-sahariana ed australe, nonché in forma crescente in Asia, delle situazioni di conflitto e post conflitto, nonché di quelle climatiche estreme e indotte da epidemie/pandemie;

condivise le priorità di carattere geografico assegnate a 20 Paesi, di cui 11 in Africa (Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal e Mozambico), 4 nell'area medio-orientale (Giordania, Iraq, Libano e Territori Palestinesi occupati), 1 nell'Europa balcanica (Albania), 2 in Asia (Afghanistan e Myanmar), 2 in America latina (Cuba, El Salvador);

con riferimento all'impegno di cooperazione con l'Egitto, che resta prioritario, risulta necessario avviare una riflessione strategica che qualifichi gli obiettivi del nostro impegno con quel Paese, anche alla luce di quanto emerso relativamente al caso Regeni;

sottolineata a tal proposito l'esigenza di integrare maggiormente le priorità Paese in una visione geopolitica dell'interesse na-

zionale con la conseguenza di assicurare, quanto alla regione balcanica, speciale attenzione alla condizione di particolare fragilità della Bosnia Erzegovina e, quanto all'Asia, ai Paesi che ricadono nella regione dell'Indo-pacifico;

espressa soddisfazione per il *lead* che il nostro Paese esprime quale attore di aiuto internazionale allo sviluppo nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale e dell'agroindustria e nel metodo «*multi-stakeholder*», considerato un elemento centrale e caratteristico del sistema della Cooperazione italiana e un modello che altri partner potranno seguire;

espreso apprezzamento per il maggiore coinvolgimento delle OSC nella programmazione e gestione delle iniziative di *peace building*, in coerenza con gli obiettivi della cooperazione italiana dichiarati nell'articolo 1 della legge n. 125 del 2014;

valutata positivamente l'interazione coerente tra cooperazione bilaterale ed iniziativa multilaterale, come pure il positivo incremento delle risorse gestite attraverso la cooperazione delegata, principalmente per il tramite di AICS, CDP e le Amministrazioni pubbliche certificate alla gestione dei fondi UE;

apprezzato l'impegno italiano, sul fronte dei partenariati per lo sviluppo, per la cancellazione finale del debito in attuazione delle Intese concluse al Club di Parigi nella cornice dell'HIPC (*Highly Indebted Poor Countries Initiative*), con sospensione dei pagamenti estesa dal G20, da ultimo, fino al secondo semestre 2021;

evidenziato che la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di cooperazione per cui le Linee guida strategiche su migrazione e sviluppo dovranno rafforzare il coordinamento tra MAECI, AICS, Ministero degli interni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Enti territoriali, le OSC e le organizzazioni della diaspora;

a tal fine, si renda più trasparente nelle statistiche lo scorporo dei fondi destinati alle politiche per l'accoglienza e l'a-

silio migranti dai calcoli dell'aiuto pubblico allo sviluppo, realizzando in generale una visione di maggiore dettaglio in merito alle risorse destinate alle singole Amministrazioni dello Stato come pure alle iniziative di carattere multilaterale. Per quanto riguarda gli aumenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo, questi siano deliberati al netto delle spese per migranti;

nell'auspicio affinché, nei Paesi in cui l'Italia opera tramite le risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo, si promuova una seria ed efficace campagna di informazione sui rischi che le persone che vogliono migrare troveranno sul loro percorso, prima ancora di arrivare in Italia;

sottolineata la condizione di esposizione al pericolo e di rischio per la vita in cui lavorano gli operatori delle organizzazioni della società civile italiana tuttora presenti in Afghanistan, dove sono reiterate le minacce e le pressioni esercitate dal regime talebano alle OSC e anche alle istituzioni religiose che si spendono per assicurare la sopravvivenza e la tutela dei diritti della popolazione civile e in particolare delle fasce più fragili;

apprezzato, sul versante dei progetti per la promozione della pace e della convivenza pacifiche, il programma che sarà avviato nel triennio di riferimento per interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi (in Paesi quali, ad esempio, Iraq, Siria, Nigeria);

valutata con favore la sinergia positiva derivante dall'impegno internazionale delle organizzazioni missionarie, che interagiscono con la cooperazione italiana e che collaborano a tutti gli effetti alla realizzazione dell'Agenda 2030;

espreso l'auspicio di una rigorosa attuazione delle raccomandazioni espresse dall'OCSE-DAC, anche nella prospettiva della verifica di metà percorso dopo la *Peer Review* del 2019, e di un ulteriore miglioramento della normativa in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alla legge di riforma approvata nel 2014;

espressa a tal fine l'opportunità di una revisione della normativa vigente quanto alla scadenza del 31 marzo per la presentazione del Documento in esame, che, alla luce dell'esperienza applicativa maturata, andrebbe più opportunamente fissata al 31 ottobre di ogni anno e svincolata dalla contestuale presentazione della Relazione consuntiva, al fine di scongiurare pur comprensibili dinamiche istruttorie che hanno fin qui comportato sensibili ritardi nella presentazione del Documento triennale al Parlamento, nell'interesse di un esame parlamentare il più possibile costruttivo ed efficace, che non configuri un esercizio annuale di carattere meramente formale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si continui ad assicurare, anche attraverso le opportune decisioni legislative e la definizione di una *road map*, adeguati e graduali incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire, da parte del nostro Paese, il raggiungimento degli obiettivi previsti sia in ambito internazionale, sia dalla stessa legge n. 125 del 2014 che prescrivono che le risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo siano pari allo 0,7 per cento del RNL;

si prosegua nel processo di implementazione delle raccomandazioni formulate dall'OCSE/DAC in occasione della *Peer Review* del 2019, in vista della verifica di metà percorso;

con riferimento alle priorità di carattere trasversale, si preveda un tracciamento delle risorse mediante *policy markers* per tutte le Amministrazioni dello Stato coinvolte e non solo per l'AICS;

attraverso Cassa Depositi e Prestiti si dia impulso alla mobilitazione di flussi finanziari per iniziative di transizione a economie resilienti e a bassa intensità di carbonio, ad esempio, nel settore delle infrastrutture verdi, valorizzando maggiormente l'esperienza italiana in materia di

economia circolare e rinnovabili e, in generale, rafforzando l'impegno dell'Italia nella lotta ai cambiamenti climatici, alla luce degli esiti della COP26 di Glasgow;

sul terreno della cancellazione finale del debito, si proceda oltre prevedendo la ristrutturazione e la riconversione di parte del debito in investimenti in valuta locale finalizzati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile;

si rafforzino i partenariati pubblico-privato nell'obiettivo di attirare maggiori capitali e risorse, anche esplorando strumenti finanziari innovativi;

in materia di priorità geografiche si valuti un'estensione degli interventi alla Bosnia Erzegovina, in ragione della condizione contingente di speciale fragilità geopolitica, e alla regione dell'Indo-Pacifico, in linea con le priorità di politica estera europee, assicurando anche una congrua considerazione degli impegni assunti a livello bilaterale con altri Paesi e valutando l'evolvere della situazione in Libia, nella Regione del Sahel, in Siria, in Yemen, in Colombia e in Venezuela;

alla luce del grave deterioramento del quadro geopolitico in Etiopia, si valuti un incremento di sforzi a sostegno dei Paesi del Corno d'Africa, colpita da un conflitto nel quale sono commesse atrocità sui civili, in particolare stupri sistematici ai danni di minoranze, dai cambiamenti climatici, povertà estrema ed esposti a catastrofe umanitaria ed a correlati fenomeni criminali di sfruttamento e tratta di esseri umani;

nel contesto del Tavolo di coordinamento con le Organizzazioni della Società Civile sull'Afghanistan, si valuti il rilancio dell'impegno di cooperazione allo sviluppo e delle attività umanitarie a sostegno della popolazione dell'Afghanistan, con particolare attenzione alle fasce più deboli e alle donne, nel contesto delle iniziative multilaterali, anche al di fuori dal Paese, in un raccordo stretto tra progetti di cooperazione allo sviluppo, rispetto dello Stato di diritto e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

sul piano metodologico, si promuova con tempestività una revisione della nor-

mativa vigente che, valutando anche una logica di maggiore autonomia tra Documento triennale e Relazione consuntiva, rafforzando la valenza strategica di medio periodo del succitato Documento e dando attuazione alle raccomandazioni dell'OCSE/DAC, incida sulla tempistica di presentazione del Documento triennale alle Camere, slittandone il termine al 31 ottobre di ogni anno;

si promuova, in fine, una più capillare integrazione e valorizzazione dell'*expertise* delle OSC nelle sedi di definizione delle politiche di aiuto internazionale allo sviluppo, promuovendo forme di co-programmazione, di co-progettazione e di confronto geopolitico, laddove l'apporto della società civile italiana possa contribuire in modo fattivo alla realizzazione degli obiettivi di politica estera dell'Italia.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 (<i>Esame e rinvio</i>) | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship – LSS</i>) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 73 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 78 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 74 |
| Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 74 |
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 80 |
| DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 75 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 77 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari | 77 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricordo che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ precisa, con riferimento all'osservazione formulata riguardo alla suddivisione del programma in *tranche*, che, coerentemente con le previsioni espresse nel Documento programmatico pluriennale 2021-2023 della Difesa, lo schema di decreto sottopone ad approvazione l'intero programma, sia sotto il profilo della soddisfazione dell'esigenza operativa, sia sotto quello del fabbisogno finanziario, specificando che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Quanto, invece, alle possibili variazioni del cronoprogramma dei pagamenti, chia-

risce che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto a parere parlamentare e che laddove l'approfondimento tecnico-amministrativo pre-contrattuale dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa si darà corso ad un nuovo decreto integrativo.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, ringrazia il rappresentante del Governo per le esauritive risposte e si riserva di presentare una proposta di parere nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.

Atto n. 318.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M.

Atto n. 321.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 14 dicembre 2021 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione che dovrà esprimere i

propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 24 novembre 2021.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relattrice*, riferisce che il programma pluriennale n. SMD 08/2021 è finalizzato al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato della linea *tanker heavy multirole* dell'Aeronautica militare, portando la flotta dagli attuali 4 velivoli a 6 velivoli in grado di assicurare le medesime prestazioni relative a missioni di rifornimento in volo, trasporto di medio e lungo raggio, trasporto sanitario in bio-contenimento, rimpatrio di personale in condizioni mediche critiche.

Rileva, quindi, che con riferimento alla citata esigenza il programma prevede l'acquisizione di due assetti, l'aggiornamento a paritetico *standard* dei 4 velivoli già in linea, nonché il relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.

Osserva, poi, che la capacità *tanker heavy multi-role* dell'Aeronautica militare si basa sulla piattaforma Boeing KC-767 A, derivata dal modello civile Boeing 767-200ER, che garantisce elevata autonomia e volume di carico, unite alla capacità di rifornimento in volo. I due assetti aggiuntivi proverranno della stessa famiglia del KC-767 A, opportunamente aggiornati all'ultimo *standard* di configurazione in produzione. Fa presente, infatti, che la Boeing ha recentemente introdotto una nuova versione di *tanker*, equipaggiata con motori più performanti e maggiormente rispondenti alle vigenti normative internazionali antinquinamento e antirumore, nonché con sistemi di autoprotezione integrati. Inoltre, il sistema di rifornimento di ultima generazione consentirà di rifornire oltre 60 velivoli di varia tipologia, allargando quindi l'offerta di supporto in ambito NATO, internazionale e di eventuale coalizione. Inoltre, l'acquisizione dei due velivoli già nella nuova configurazione consentirà una notevole riduzione dei costi di gestione della flotta in termini di obsolescenze e di supporto logistico, nonché di quelli non ricorrenti legati ad eventuali futuri *upgrade*. Allo stesso modo, l'estensione dei medesimi aggiornamenti all'esistente flotta di 4 veli-

voli uniformerà le linee logistiche, manutentive e la massima standardizzazione degli equipaggi.

Segnala, quindi, che i settori industriali principalmente interessati dal programma sono quelli legati al comparto aerospaziale ad alta tecnologia e ai sottosectori aeronautico, elettromeccanico, siderurgico, elettronico, informatico, della telematica e dei materiali. Al riguardo, la scheda tecnica fa presente che il programma offre potenziali opportunità di consolidamento dei rapporti tra l'industria nazionale e quella statunitense, mediante specifiche commesse da parte Boeing nei confronti di ditte italiane. Peraltro, nell'ambito del supporto logistico fornito alla flotta *tanker*, la Boeing già si avvale di società italiane che effettuano attività manutentive sul sedime di Pratica di Mare e si stima che il ritorno industriale in tale ambito possa attestarsi intorno al 40 per cento dell'investimento globale. Sempre nella scheda tecnica si segnala, inoltre, che il programma presenta potenziali opportunità di cooperazione internazionale.

L'aggiornamento e il completamento della flotta *tanker heavy multirole* favoriranno, inoltre, le condizioni per ulteriori potenziali ricadute, atteso che l'implementazione capacitativa dei velivoli coinvolgerebbe anche l'industria domestica, specialmente per quel che concerne l'avionica di bordo e i sistemi di comunicazione prettamente nazionali. La realizzazione del programma, dunque, avrebbe un positivo impatto anche sulle PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale, che si rifanno all'indotto della filiera aeronautica.

L'avvio del programma è previsto nel 2021 e la sua conclusione nel 2035, per un costo complessivo stimato in circa 1.410 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, suddivisi in due *tranche*, entrambe completamente finanziate: la prima *tranche*, per un ammontare di 588 milioni di euro, finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa consentirà di completare la flotta con l'acquisizione di due velivoli e di garantire il supporto logistico integrato per ciascun assetto per i successivi cinque anni; la seconda *tranche*, per un

valore di 822 milioni di euro, riguarderà invece l'aggiornamento delle 4 piattaforme esistenti, portandole al medesimo *standard* certificativo di quelle di nuova acquisizione.

Osserva, tuttavia, che dovrebbe essere esplicitato che entrambe le *tranche* sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, dal momento che il metodo di finanziamento per la seconda *tranche* si evince solo dalla tabella che riporta il cronoprogramma dei pagamenti.

Sempre con riguardo al cronoprogramma dei pagamenti, segnala che la scheda tecnica fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità, tra cui, ad esempio, la possibilità di anticipo, *in toto* o in parte, dei volumi finanziari indicati nel cronoprogramma.

Infine, segnala che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pag. 93), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto sopra. Pertanto, aggregando le due *tranche*, risultano 40 milioni complessivi per il 2021, 40 milioni per il 2022, 67 milioni per il 2023, 368 milioni per il triennio 2024-2026 e i restanti 895 milioni per le annualità dal 2027 al 2035.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura

di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship – LSS*) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 314.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Tiziana PICCOLO (LEGA), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Francesco D'UVA (M5S) esprime, apprezzamento, anche a nome del gruppo del M5S, per l'avvio del programma, sottolineando l'importanza di ammodernare il segmento del supporto logistico navale della Marina militare. Osserva, inoltre, come le due Unità navali oggetto del programma siano capaci di operare in presenza di minaccia CBRN e di garantire la decontaminazione degli equipaggi esposti e del personale, dando così una pronta risposta alle esigenze di sicurezza sanitaria palesate dalla pandemia del Covid-19.

Esprime, quindi, soddisfazione per il fatto che questi aspetti siano stati sottolineati anche nella proposta di parere della relatrice, aggiungendo che non devono rimanere sottaciute le positive ricadute industriali per le aziende nazionali, ottenibili anche attraverso la limitazione di duplicazioni nella filiera dell'indotto delle piccole e medie imprese.

Conclude rimarcando anche l'importanza del programma che ha l'intento di sviluppare produzioni con criteri ambientali certificati, a dimostrazione della sempre maggiore attenzione attribuita alla transizione ecologica.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega evidenziando l'improrogabile esigenza

dell'acquisizione delle due unità d'altura di nuova generazione da parte della Marina militare e i positivi risvolti sull'occupazione nazionale che il programma comporta.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) preannuncia, a sua volta, un voto favorevole condividendo le sottolineature dei colleghi intervenuti. In particolare, si associa alle considerazioni in merito a una produzione realizzata con criteri ambientali certificati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il parere sul disegno di legge verrà votato nella seduta odierna, essendone stata richiesta l'urgenza dalla Commissione assegnataria, anche al fine dell'eventuale trasferimento in sede legislativa.

Nicola CARÈ (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 3319, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 13 ottobre, è volto a regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Ricorda, infatti, che i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Alle confessioni non cattoliche è riconosciuta autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Evidenzia, quindi, che il testo dell'Intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, integrata dai rappresentanti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra. *L'iter*, iniziato nel novembre 2015, si è concluso nel 2016, e l'intesa è stata siglata il 30 luglio 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'Associazione.

Infine, ricorda che la Chiesa d'Inghilterra nasce nel 1534 con l'approvazione da parte del Parlamento britannico dell'*Act of Supremacy*, che attribuì al Re Enrico VIII il diritto di essere il capo supremo sulla terra della *Church of England*, mentre l'Associazione riunisce le chiese e coloro che in Italia professano la Comunione Anglicana di fede cristiana, cattolica e apostolica e, in particolare, gli appartenenti alla *Church of England*.

Passando ai contenuti del disegno di legge, che consta di 22 articoli, segnala che l'articolo 1 stabilisce che la legge di approvazione dell'Intesa regola i rapporti tra lo Stato italiano e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », mentre gli articoli da 2 a 21 riportano il testo della suddetta intesa.

In particolare, l'articolo 2 riconosce l'autonomia e libertà confessionale dell'Asso-

ciazione, garantendo ai singoli fedeli e alle organizzazioni appartenenti all'Associazione piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto. L'articolo 3 riconosce, a sua volta, il libero esercizio del ministero dei ministri di culto nominati in base allo statuto dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra e compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno. Lo stesso articolo prevede che qualora fosse ripristinato il servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, a essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, ad essere assegnati al servizio civile.

L'articolo 4 assicura il diritto all'assistenza spirituale, con oneri a carico dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari. Inoltre, i militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgano nelle località dove si trovano per ragioni di servizio. In mancanza di chiese in quelle località, possono comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina.

Le successive disposizioni del testo dell'intesa non interessano profili che riguardano le competenze della Commissione.

In particolare, gli articoli 5, 6 e 7 recano disposizioni in materia di istruzione. L'articolo 8 prevede per i fedeli della Chiesa d'Inghilterra l'astensione, nel giorno della festività del Venerdì Santo, dalla frequenza scolastica, nonché dall'attività lavorativa, salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali. L'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti religiosi, mentre l'articolo 10 stabilisce che gli enti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche, con richiesta da formulare entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge che recepisce l'intesa. L'articolo 11 sancisce un comune impegno alla tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e l'articolo

12 prevede specifiche tutele per gli edifici di culto, che non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio, né siano accessibili – salvo i casi di urgente necessità – dalla forza pubblica senza previo avviso e senza aver sentito il responsabile dell'edificio. L'articolo 13 stabilisce che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, mentre gli articoli 14, 15 e 16 concernono profili fiscali. L'articolo 17 dispone in materia di assegni ai ministri di culto e l'articolo 18 in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile. L'articolo 20 riguarda la possibilità di modifiche all'intesa, mentre l'articolo 21 prescrive che eventuali modifiche statutarie dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno. Infine, l'articolo 22 reca la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità la proposta di parere presentata dal relatore.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 si compone di 51 articoli, suddivisi in 5 titoli e 16 capi, e reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

In particolare, osserva che il titolo I (articoli 1-15) contiene misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021; il titolo II (articoli 16-40) reca, invece, ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative del PNRR; infine, il titolo III (articoli 41-51) contiene disposizioni relative alle gestioni commissariali, misure concernenti l'Alitalia e altri interventi in materia di compensazione per le imprese agricole, per il rilancio del sistema sportivo e in tema di rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia.

Evidenzia, quindi, che la disposizione sulla quale deve focalizzarsi l'attenzione della Commissione Difesa è l'articolo 7, che disciplina la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR che si prefigge lo scopo di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020, ha già previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la realizzazione e lo sviluppo del Polo Strategico Nazionale, stabilendo, altresì, che le amministrazioni centrali e locali siano tenute a migrare i loro Centri elaborazione dati (CED) e i relativi sistemi informatici qualora siano privi dei requisiti fissati dal regolamento da emanarsi da parte della Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Nel caso in cui possiedano tali requisiti, potranno migrare i dati verso infrastruttura propria già esistente. La terza possibilità, quella di trasferire i dati verso la struttura realizzata dalla SOGEI è stata soppressa ora dal provvedimento in esame.

Ciò premesso, segnala che i commi 1 e 2 lett. *b*) prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, si avvalga della società Difesa Servizi S.p.a., inseren-

dola – a tal fine – nel novero delle centrali di committenza qualificate. Per tali compiti il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, oneri cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Ricorda che Difesa Servizi S.p.a., società *in house* del Ministero della difesa sotto la cui vigilanza è posta, svolge il ruolo di centrale di committenza per le Forze armate. In particolare, essa provvede alla gestione economica di beni, anche immateriali, e dei servizi derivanti dalle attività istituzionali dell'Amministrazione cui dipende, non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate, nonché all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche questi non direttamente correlati alle attività operative delle Forze armate. Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite tramite la gestione economica dei beni dell'Amministrazione stessa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. Per effetto di questa novità viene, dunque, superata – attraverso una modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 77/2021 (comma 2, lett. *a*) – la previsione in base alla quale la Consip S.p.a., nell'ambito dell'attuazione del PNRR, mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale.

Sempre il comma 2, alla lett. *b*), anche in questo caso con una modifica al citato articolo 11 del decreto-legge n. 77/2021, demanda ad apposite convenzioni tra Presidenza del Consiglio, Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.a. le modalità con cui si procede all'avvalimento della società in qua-

lità di centrale di committenza per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione al Polo Strategico Nazionale.

Segnala, quindi, che una volta che la Presidenza del Consiglio avrà valutato e approvato il progetto, sarà la stessa società Difesa Servizi S.p.a. a curare la procedura di gara per l'affidamento del servizio e che la disposizione riduce da tre a due anni successivi alla cessazione del rapporto impiego nella società il divieto – per gli organi della società e per i soggetti anche esterni che abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo – di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della medesima società. Al riguardo, sottolinea che la deroga si applica esclusivamente per gli anni dal 2022 al 2026 (ossia fino alla fine del periodo di attuazione del PNRR) ed è relativa solamente alle attività svolte come centrale di committenza per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale.

Il comma 4 estende all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la possibilità, già prevista per diverse amministrazioni pubbliche, di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei S.p.a., mentre il comma 5 autorizza quest'ultima ad erogare servizi *cloud* solo a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house*, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame,

nonché del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente. Resta, infine, ferma la possibilità per la Sogei di erogare altre tipologie di servizi, come previsto dall'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019.

Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere dopo avere attentamente valutato tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 novembre 2021.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* – LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto n. 314).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali *Logistic Support Ship* – LSS e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto del Governo n. 314);

premessi che:

il programma in esame si basa su di un prototipo di unità navale – Nave Vulcano – già realizzato nell'ambito del più generale programma navale, avviato nel 2014 con le risorse stanziati dai commi 37-39 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147 del 2013) e nasce dall'esigenza di rinnovare alcune unità della precedente generazione, sostituendole con nuove unità caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica estremamente flessibili e performanti nei diversi scenari operativi, anche in attività non esclusivamente militari;

è previsto che le nuove unità navali siano dotate di sistemi antincendio ed antifallata per il ripristino, in caso di danneggiamento delle parti vitali, delle condizioni di galleggiabilità e mobilità e che siano in grado di trasportare rilevanti quantitativi di lubrificanti, di carburante navale, di carburante per aeromobili, di acqua, di armamenti, di viveri, assicurando altresì la capacità di fornire assistenza meccanica/motoristica ed elettrica/elettronica sui principali sistemi di piattaforma delle unità di altura della Marina militare, nonché la

capacità di operare in presenza di minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN);

i sistemi di piattaforma dovranno inoltre assicurare l'interoperabilità nei termini indicati dagli *standard* NATO e dalle norme EU, sia con le altre Forze armate italiane, sia con le forze anfibe e aeronavali della NATO e dell'Unione Europea;

considerato che:

il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà presumibilmente nel 2035 e coinvolgerà le industrie della regione Liguria, Campania e Lazio, mentre l'indotto delle piccole medie imprese si estenderà alle regioni Puglia, Sicilia, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, cui si aggiungerà l'indotto delle future attività manutentive a cura degli Arsenali militari di Taranto e La Spezia;

l'onere complessivo è stimato in circa 823 milioni di euro, suddivisi in *tranche* autoconsistenti;

oggetto del presente schema di decreto è l'intero programma, sul presupposto che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie: la prima *tranche* è relativa all'acquisizione della prima unità LSS comprensiva di sostegno tecnico-logistico decennale, per un ammontare di 411,5 milioni di euro e sarà finanziata sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, mentre la successiva *tranche* sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse;

la ripartizione degli oneri durante i 15 anni di durata del programma è riportata in un cronoprogramma meramente indicativo che, per ciascun esercizio, potrà essere temporalmente rimodulato in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa;

sempre con riferimento alla ripartizione della spesa nel corso della durata del programma, in ragione della sua complessità e lunghezza temporale, nonché della possibilità di variazioni del disegno capacitativo, la scheda tecnica che accompagna lo schema di decreto precisa che i volumi e l'imputazione a capitolo descritti sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex-ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale;

rilevato che il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio, con i medesimi impegni finanziari previsti dallo schema di decreto in esame;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 3 novembre, nella quale ha precisato che il carattere previsionale dei dati crono-programmatici è caratteristica fisiologica di ciascun programma d'arma, anche se l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere il costo complessivo sottoposto al parere parlamentare;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 3 novembre 2021, si rileva che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che l'utilizzo delle suddette risorse non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa;

considerato, al riguardo, importante assicurare il completamento del programma nei tempi previsti, individuando con tempestività le necessarie risorse finanziarie;

ritenuto particolarmente rilevante, al riguardo, che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione
« Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione (C. 3319 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 3319 Governo, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica);

ricordato che l'articolo 8, terzo comma, della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze e che in tale materia, dunque, opera una riserva di legge rinforzata che non consente la modifica, abrogazione o deroga

di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione;

preso atto che gli articoli 3 e 4 dell'Intesa garantiscono il diritto dei ministri di culto, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, ad essere assegnati, su richiesta, al servizio civile e il diritto degli appartenenti all'Associazione Chiesa d'Inghilterra impegnati nel servizio militare all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto e a permessi per partecipare alle attività religiose,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: | |
| Sull'ordine dei lavori | 82 |
| Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo. <i>(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole)</i> | 82 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> | 85 |
| ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo) | 106 |
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> | 86 |
| ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata) | 109 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> | 89 |
| Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane <i>(Esame e rinvio)</i> | 90 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i> | 97 |
| ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal Governo) | 118 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> | 97 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (Rilievi alla IV Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)</i> | 100 |

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role A.M.</i> Atto n. 321 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 103 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 105 |

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che negli scorsi giorni la Commissione ha svolto un importante ciclo di audizioni sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, lamenta la circostanza che taluni Ministri auditi, come, ad esempio, il Ministro Colao, non abbiano depositato agli atti della Commissione il testo del loro intervento. Sollecita, pertanto, la presidenza a richiedere ai soggetti auditi di depositare il testo dei loro interventi, anche in vista dell'imminente esame del disegno di legge di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Lucaselli, fa presente che il Ministro Colao ha depositato il testo del suo intervento questa mattina e che questo è stato pubblicato sia sulla piattaforma GeoCom che sul sito *internet* della Camera dei deputati. Si impegna, comunque, a richiedere ai soggetti auditi dalla Commissione Bilancio di depositare agli atti della stessa Commissione i testi dei loro interventi.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo..**

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere al Presidente della Camera ha la finalità di accertare se il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.

In particolare, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Sottolinea che l'articolo 10-*bis*, comma 7, della stessa legge dispone inoltre che in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6.

Fa presente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-*bis*) indica tra i « collegati » alla manovra di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante « delega riforma fiscale ».

Segnala che la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

Rappresenta, in particolare, che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l'emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e individua i principi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi. Evidenzia che gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono: la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l'eliminazione dei cosiddetti « micro-tributi », con gettito trascurabile per l'Erario; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Fa presente che l'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, che l'articolo 3 prevede la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, che l'articolo 4 riguarda gli interventi che si intendono introdurre in tema di IVA e altre imposte indirette e che l'articolo 5 è volto a un graduale superamento dell'IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Evidenzia, poi, che l'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adozione di decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati e che l'articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Segnala che l'articolo 8 prevede modifiche al sistema nazionale della riscossione e che l'articolo 9 reca delega al Governo per la codifica-

zione in materia tributaria. Fa presente, infine, che l'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.

Rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge.

Fa presente, in conclusione, il contenuto del disegno di legge C. 3343, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », è riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge, ed esso non reca disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (C. 3343 Governo);

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 dispone che in allegato al DEF sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

l'articolo 10-bis, comma 7, della stessa legge dispone che in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF sono indi-

cati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui al menzionato articolo 10, comma 6;

la Nota di aggiornamento del DEF 2021 (Doc. LVII, n. 4-*bis*), conformemente a quanto già previsto nel Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), indica tra i “collegati” alla decisione di bilancio 2021-2023 un disegno di legge recante “delega riforma fiscale”;

considerato che:

la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee;

il presente disegno di legge di delega, composto di dieci articoli, è volto all’attuazione della citata riforma, come risulta dalla relazione illustrativa ad esso riferita;

in particolare, l’articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l’emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e individua i principi e i criteri direttivi generali, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi;

gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono la crescita dell’economia, attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione, la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione dei cosiddetti “micro-tributi”, con gettito trascurabile per l’Erario, la riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale;

l’articolo 2 reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;

l’articolo 3 prevede la revisione dell’IRES e della tassazione del reddito di impresa, innanzitutto garantendo la coerenza complessiva del sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale dei redditi di tipo duale;

l’articolo 4 riguarda gli interventi che si intendono introdurre in materia di IVA e altre imposte indirette;

l’articolo 5 è volto a un graduale superamento dell’IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario;

l’articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega finalizzata alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati;

l’articolo 7 prevede la revisione delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF;

l’articolo 8 è finalizzato alla revisione del modello organizzativo e procedimentale del sistema nazionale della riscossione;

l’articolo 9 reca delega al Governo per la codificazione in materia tributaria;

l’articolo 10 reca disposizioni finanziarie;

le disposizioni del disegno di legge risultano pertanto di contenuto omogeneo e sono riconducibili alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3343 Governo, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”:

a) sia riconducibile alle materie indicate dalla Nota di aggiornamento del

DEF 2021, che individua tra i provvedimenti collegati il citato disegno di legge;

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.10.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota redatta dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento, che ne sottolinea alcuni aspetti critici dal punto di vista finanziario *(vedi allegato 1)*.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nel ricordare che nella seduta del 10 novembre scorso la Commissione aveva deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento. Oggi invece, in luogo della relazione tecnica, viene depositata dal Governo una nota della Ragioneria generale dello Stato, che interviene su diverse disposizioni del provvedimento, incidendo sostanzialmente sulla sua portata. Auspica, pertanto, che possa svolgersi un'ulteriore riflessione che porti a una riformulazione del testo

che preservi le sue finalità e, al contempo, possa essere valutata favorevolmente dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta da convocarsi nella giornata di domani.

Il Sottosegretario Federico FRENI, nell'evidenziare che le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato riguardano esclusivamente gli aspetti connessi agli effetti finanziari del provvedimento in esame, concorda con il relatore circa il fatto che le stesse osservazioni incidono su disposizioni rilevanti del provvedimento. A nome del Governo, pertanto, si impegna a valutare le proposte di riformulazione del testo che, nel preservare il suo contenuto sostanziale, possano superare i profili di criticità sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Mauro DEL BARBA (IV) auspica che si possa giungere celermente ad una sintesi proficua senza procrastinare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che i componenti della Commissione possono valutare come proseguire i lavori solo dopo aver preso visione delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni. Crede, infatti, che occorra prevedere un tempo congruo per svolgere una riflessione proficua sulle modificazioni proposte dalla stessa Ragioneria.

Stefano FASSINA (LEU) fa presente che è necessario prendere visione delle osservazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni per svolgere un'attenta analisi del provvedimento, evidenziando, tra l'altro, che il semplice inserimento di una generica clausola di invarianza finanziaria rischierebbe di rendere inapplicabili le norme in esso contenute.

Fabio MELILLI, *presidente*, nell'evidenziare che il provvedimento in esame è trasversalmente condiviso e che su di esso vi è particolare sensibilità, fa presente che oc-

corre procedere celermente poiché esso è calendarizzato in Assemblea nella settimana in corso. Pur comprendendo il legittimo rigore con cui la Ragioneria generale dello Stato esamina i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, ritiene che tale rigore non tiene conto, in questo caso, del fatto che si tratta di una delega legislativa, che generalmente è caratterizzata da una difficile previsione dei relativi impatti finanziari. In proposito, ricorda che, proprio per tale ragione, in occasione dell'esame di deleghe legislative per le quali, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione dei relativi effetti finanziari, si rinvia la quantificazione degli stessi effetti finanziari al momento di adozione dei singoli decreti legislativi. In proposito segnala anche che la nota della Ragioneria generale dello Stato testé depositata dal sottosegretario Freni risulta alquanto indeterminata poiché non contiene alcuna quantificazione relativa ai possibili effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame. Evidenzia, infine, che alcune osservazioni della Ragioneria generale dello Stato non risultano coerenti con alcune disposizioni contenute nel testo del provvedimento originariamente presentato dal Governo, poiché ne viene richiesta la soppressione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel concordare con le considerazioni del presidente relative alla difficoltà di prevedere anticipatamente gli impatti finanziari di un provvedimento di delega legislativa, fa presente che esse corrispondono ai rilievi da lui rivolti alla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui, invece, la natura delle osservazioni formulate sul piano finanziario è tale che, se non recepite, potrebbero rendere molto difficoltoso procedere all'adozione dei decreti legislativi previsti dal provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nel concordare con le considerazioni del presidente, porta l'esempio della disposizione che delega il Governo a prevedere un'estensione del congedo obbligatorio di paternità fino a novanta giorni, rispetto alla quale

ritiene che la quantificazione degli oneri possa essere effettuata solo quando il relativo decreto legislativo definirà puntualmente il perimetro dell'intervento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, non formula osservazioni, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante esame al Senato.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota IVA gas metano usato per usi civili e industriali, evidenzia, quanto agli usi civili, che la stima degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica, riferita

all'applicazione del beneficio nell'ultimo trimestre del 2021, sembrerebbe basata su un criterio meramente proporzionale (consumi annui rapportati a 3 mesi). Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito all'applicazione del predetto criterio, rileva che i consumi di gas naturale risultano maggiormente concentrati nei mesi interessati dalla disposizione e ciò è suscettibile quindi di determinare una perdita di gettito superiore a quella indicata dalla relazione tecnica. In proposito reputa pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo. Andrebbero inoltre esplicitati, a suo avviso, i criteri in base ai quali la spesa per consumi sia ripartita tra le due aliquote IVA (10 per cento, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22 per cento, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali). Evidenzia, inoltre, che non risultano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati nella definizione del parametro (5 per cento) utilizzato per la stima degli effetti finanziari riferiti ai consumi degli altri usi civili del gas metano rispetto a quello delle famiglie. Quanto agli usi industriali, osserva che la relazione tecnica non esplicita i parametri utilizzati (prezzo medio e consumi degli operatori nel trimestre interessato, numero degli operatori interessati dalla indetraibilità dell'IVA).

Sul punto, rileva quindi la necessità di acquisire indicazioni riguardo ai dati, ai criteri e alle procedure di calcolo utilizzate per la stima degli effetti finanziari, al fine di verificare la perdita di gettito stimata.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, comma 2, recante riduzione aliquote relative agli oneri generali gas, non formula osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limite di spesa.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del *bonus* sociale elettrico e gas, prende atto di quanto esposto nella relazione tecnica e nella Nota del Governo e non si ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità dell'importo

indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità. Andrebbe peraltro chiarito, a suo parere, se possa o meno intendersi applicabile anche al caso in esame il meccanismo previsto in relazione alle agevolazioni originariamente concesse dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, in base al quale l'ARERA, nella eventualità che gli oneri avessero superato le risorse stanziare (all'epoca, per le agevolazioni originariamente previste) avrebbe istituito un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, commi 1 e 3-*bis*, recante abrogazioni, per quanto riguarda gli interventi sulla scuola italiana all'estero (numero 8-*bis* dell'Allegato 1, richiamato dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame e lettera *c*) del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto in esame), approvati dal Senato in prima lettura, non formula osservazioni, in quanto gli stessi abrogano l'articolo 16 del decreto legislativo n. 64 del 2017 (concernente il sistema di valutazione del personale della scuola italiana all'estero), e sopprimono la corrispondente disposizione (articolo 39) che ha finalizzato all'abrogando intervento una quota del Fondo « la buona scuola » in misura pari a 200.000 euro annui dal 2018. Evidenzia che ulteriori novelle al medesimo decreto legislativo, introdotte dalle lettere *a*) e *b*) del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto in esame, sopprimono per coordinamento due richiami al sistema di valutazione, privi di effetti finanziari. Per quanto riguarda le restanti disposizioni abrogative, recate dall'Allegato 1 cui rinvia il comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni abrogate, della circostanza che a nessuna di esse sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e (limitatamente alle disposizioni recate dai numeri 1-8 dell'Allegato 1) dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, comma 2, in materia di corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno e l'inclusione scolastica, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita all'emendamento introduttivo della norma in esame, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che alla stessa, in analogia a precedenti disposizioni di analogo tenore, non siano ascrivibili effetti finanziari.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, evidenzia che l'articolo 5, comma 1, lettere da *a)* a *e)*, provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in commento, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le seguenti modalità:

quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera *a)*);

quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate (lettera *b)*);

quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 (lettera *c)*);

quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (lettera *d)*);

quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (lettera *e)*).

Con riferimento alla prima modalità di copertura, evidenzia che l'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aperte al pubblico un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio infettivo da SARS-CoV2, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, autorizzando a tal fine la spesa di 2 miliardi di euro per il 2021. In proposito fa presente che successive norme di legge hanno ridotto progressivamente tale autorizzazione di spesa fino a 737 milioni di euro, ovvero poco più delle risorse utilizzate a copertura dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del provvedimento in commento. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5^a Commissione bilancio del Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché al fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di determinare una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, fa presente che, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto un contributo a fondo perduto in favore, rispettivamente, dei titolari di partita IVA e dei soggetti che svolgono attività di impresa. A tal fine gli oneri derivanti da tali disposizioni erano stati valutati, rispettivamente, in 5,8 miliardi di euro e in 3,4 miliardi di euro per il 2021. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato già dal Governo durante l'esame al Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non determina una

compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla terza modalità di copertura, rammenta che la dotazione iniziale del Fondo per le emergenze nazionali – le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – prevista dall'ultima legge di bilancio risulta pari a 940 milioni di euro per l'anno 2021 ed è stata successivamente incrementata – in misura pari a 700 milioni di euro per il medesimo anno – dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021. In considerazione di ciò, nel rilevare che lo stanziamento complessivo del Fondo appare comunque congruo rispetto agli oneri oggetto di copertura, prende atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'*iter* presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio per la realizzazione degli interventi eventualmente già avviati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Osserva che analoga assicurazione circa la disponibilità di risorse libere da impegni è stata inoltre fornita dal Governo anche in relazione alla quarta modalità di copertura, avente ad oggetto l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di competenza del Ministero della transizione ecologica, rispetto alla quale non formula pertanto osservazioni.

Con riferimento, infine, all'ultima modalità di copertura, rammenta che il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), il Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, prevedendo che sia alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale. Rileva che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 in commento dispone che le risorse giacenti sul conto corrente bancario di gestione intestato a tale Fondo siano versate

all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché al fatto che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame preliminare del provvedimento, con l'illustrazione dei contenuti svolta dai due relatori, onorevoli Pella e Dal Moro,

e l'intervento da parte dell'onorevole Trano cui ha replicato la Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli. Nel prendere atto che nessun altro chiede di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e ne rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che avrà luogo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per le ore 19.30 di domani.

Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

C. 3149 Buompane.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge C. 3149 prevede una riforma complessiva della disciplina della crisi finanziaria degli enti locali. A tal fine il provvedimento sostituisce l'intero Titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevedendo una procedura unitaria di risanamento finanziario articolata in due percorsi distinti, relativi alla situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

Sottolinea che la procedura fa perno sul ruolo delle Sezioni regionali della Corte dei conti e di due organismi di nuova istituzione: il Tavolo regionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARRF) e il Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF).

Rappresenta che il TARF è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e che è composto da rappresentanti particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie, sta-

tistiche e di contabilità pubblica del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale), del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e delle città metropolitane. Segnala che nelle regioni in cui il fenomeno della criticità finanziaria è più rilevante, il TARF propone l'istituzione, presso i capoluoghi di regione, dei TARRF, composti, analogamente all'organismo nazionale, da rappresentanti dei Ministeri (dell'interno e dell'economia e delle finanze) e delle associazioni rappresentative degli enti locali. Sottolinea che, di norma, i TARRF intervengono in caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, anche se, nei casi di maggiore complessità, il TARF può avocare a sé, con adeguata motivazione, l'esame di un comune indipendentemente dalla sua popolazione. Rappresenta che il TARF e i TARRF svolgono attività di supporto, valutazione, approvazione e monitoraggio dei piani connessi alle procedure di risanamento (articolo 250).

Evidenzia che la nuova procedura delineata dalla proposta di legge prevede che sia la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il 30 settembre, a seguito dell'approvazione dei rendiconti dell'anno precedente, a indicare in una apposita relazione gli enti locali del territorio che presentano criticità significative (articolo 248).

Sottolinea che tale relazione tiene conto delle segnalazioni qualificate a cui sono obbligati determinati soggetti e del quadro di valutazione che correda il bilancio degli enti, consistente in un insieme di indicatori finalizzati a individuare squilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale, elaborato dal Tavolo nazionale per il risanamento finanziario degli enti locali (TARF), con cui sono definite, in particolare, le soglie di riferimento per l'individuazione degli enti in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo.

Fa presente che gli obblighi di segnalazione di fattori sintomatici di criticità fi-

nanziaria gravano in capo all'organo di revisione e al tesoriere dell'ente locale, nonché in capo all'INPS e ai fornitori di energia e utenze telefoniche. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a segnalare agli organi amministrativi e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l'esistenza di criticità che possano determinare squilibri nella gestione. A seguito della segnalazione l'ente locale è tenuto ad attivare, entro trenta giorni, le misure necessarie, mentre la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta, nei successivi trenta giorni, la loro idoneità, ovvero la necessità di indirizzare lo stesso ente verso una procedura di risanamento finanziario (articolo 245). Fa presente che il tesoriere dell'ente locale è tenuto a segnalare, all'organo di revisione e alla Sezione regionale di controllo Corte dei conti, gli atti di pignoramento e la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria o di fondi vincolati non ricostituiti (articolo 247). L'INPS, i fornitori di energia e di utenze telefoniche, sono obbligati, pena la perdita del loro diritto di prelazione, ad avvisare l'ente locale che l'esposizione debitoria nei loro confronti ha superato determinati livelli. Sottolinea che se entro sessanta giorni l'ente non provvede a regolarizzare i pagamenti, i creditori segnalano il fatto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (articolo 246).

Evidenzia che la relazione della sezione regionale della Corte dei conti è redatta sulla base di una lettura automatica dei documenti di bilancio approvati dagli enti locali, che affluiscono, attraverso un sistema informativo *open data*, a un'apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di nuova istituzione (denominata Banca dati sull'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale degli enti locali – BDAP-EFEP) (articolo 249).

Segnala che la relazione della sezione regionale della Corte dei conti, che individua gli enti locali che presentano criticità finanziarie o squilibri eccessivi, è trasmessa ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e, contestualmente, sono deferiti al TARF (per enti con più di 50.000

abitanti) e ai TARRF (per enti con meno di 50.000 abitanti) gli enti locali dichiarati in stato di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. Il TARF può avocare al suo esame, con decisione motivata, gli enti deferiti ai TARRF che presentino situazioni di particolare complessità (articoli 248 e 248-*bis*).

Sottolinea che la richiesta di attivazione del TARRF o del TARF può essere fatta anche dall'ente locale, con deliberazione consiliare, al fine di accedere alla procedura di risanamento (articolo 248-*ter*).

Fa presente che la sezione delle autonomie della Corte dei conti, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione alle Camere in cui è rappresentata una sintesi qualitativa e quantitativa delle relazioni delle sezioni regionali previste dall'articolo 248. Entro la medesima data, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione, allegata al Documento di economia e finanza (DEF), contenente un quadro di sintesi della criticità finanziaria del comparto degli enti locali, in cui si dà conto dell'attività svolta dal TARF e dai TARRF, con l'indicazione delle azioni del Governo (articolo 248-*quater*).

Fa presente che, sulla base della relazione della Sezione regionale della Corte dei conti, gli enti indicati sono sottoposti a una procedura di risanamento finanziario, che a seconda della gravità della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, si distingue in procedura per criticità finanziaria o per squilibrio eccessivo.

Evidenzia che norme comuni a entrambe le procedure (articoli 251, 251-*bis*, 252 e 269) dispongono che la procedura viene avviata dal TARF o dai TARRF entro 10 giorni dalla relazione della sezione regionale della Corte dei conti ed ha una durata di 5 anni (aumentabile di ulteriori 2 anni nel caso in cui la procedura per criticità finanziaria sfoci in una procedura per squilibrio eccessivo); che l'ente locale deve definire, a partire dal progetto di bilancio triennale successivo, il percorso di riequilibrio, intervenendo su entrate e spese secondo le prescrizioni definite dal TARF o dal TARRF, ai quali spetta l'approvazione del progetto di bilancio entro 60 giorni

dalla sua presentazione (apportandovi le modifiche e integrazioni necessarie ai fini del risanamento); che l'inosservanza del termine di approvazione del bilancio e il mancato adeguamento alle prescrizioni di TARF e TARRF comportano lo scioglimento del consiglio dell'ente (e la conseguente nomina di un commissario straordinario) e la segnalazione dei fatti all'autorità giudiziaria (per l'accertamento di ipotesi di reato) e alla Corte dei conti (per l'accertamento della responsabilità erariale); che i contributi statali di parte corrente sono adeguati alla media unica nazionale della consistenza delle dotazioni organiche e della fascia demografica di riferimento degli enti in procedura di risanamento, secondo valori definiti ogni 3 anni con decreto del Ministro dell'interno (articolo 269).

Evidenzia, inoltre, che nel corso della procedura di risanamento finanziario all'ente locale è garantita la neutralizzazione dell'impatto delle manovre finanziarie sul proprio comparto; si tiene conto dell'esigenza di assicurare mezzi sufficienti per l'adempimento delle funzioni fondamentali dell'ente locale; si procede a una verifica completa della situazione finanziaria dell'ente locale, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità; sono assicurate opportune forme di coinvolgimento, nell'ambito di processi partecipativi, delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, al fine di contribuire alla creazione di un consenso in merito al processo di risanamento; è prevista, per finalità di trasparenza, la pubblicazione della documentazione relativa alla procedura in un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente locale, direttamente accessibile dalla *home page*.

Segnala che specifiche norme sono previste in relazione alle due distinte procedure di risanamento finanziario a cui viene avviato l'ente locale in crisi.

Evidenzia che la procedura di risanamento per criticità finanziaria è regolata dagli articoli 253-256 e si articola in due fasi: la fase di attivazione, di durata com-

presa tra 180 e 230 giorni e la fase di attuazione e monitoraggio, della durata massima di 5 anni (articolo 253).

Sottolinea che l'articolo 254 disciplina la fase di attivazione della procedura, scandita da termini tutti perentori. Si prevede la convocazione dell'ente locale da parte del TARF (o dei TARRF) entro trenta giorni dall'avvio della procedura, a sua volta attivata entro dieci giorni dal deposito della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine di trenta giorni è indicato da parte del TARF (o dei TARRF) un commissario esperto di contabilità pubblica, che per tutta la durata della procedura di risanamento finanziario, affianca l'assessore al bilancio dell'ente locale, al quale sono assegnate, con deliberazione della giunta, ove non siano già attribuite, le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate e che assume la denominazione di «assessore al risanamento». Fa presente che l'onere necessario per il compenso del commissario, che non può superare quello dell'assessore al bilancio, è a carico dell'ente locale. Sottolinea che contestualmente è scelto, in accordo con l'ente locale in fase di risanamento, un ente locale con caratteristiche omogenee, per svolgere funzioni di tutoraggio nel corso della procedura, secondo il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra enti dello stesso livello.

Segnala che nei successivi novanta giorni, il consiglio dell'ente locale approva un progetto di piano di risanamento per criticità finanziaria (PRCF), della durata di cinque anni (escluso quello in corso), corredato del parere dell'organo di revisione. Nei successivi trenta giorni, il progetto di piano è esaminato dal TARF (o dai TARRF) in contraddittorio con l'ente locale. In caso di accordo, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF) con le relative raccomandazioni e prescrizioni allegate, mentre in caso di disaccordo è previsto un confronto supplementare, della durata di venti giorni, al termine del quale, in caso di composizione delle divergenze, il PRCF è approvato dal TARF (o dai TARRF). In caso di persistenza del disaccordo, prevale la posizione del

tavolo e l'ente locale può, con propria deliberazione, ribadire la propria posizione, di cui la sezione regionale potrà tenere conto in sede di valutazione del PRCF.

Sottolinea che successivamente a questa fase di confronto supplementare, o a seguito dell'approvazione in prima battuta del piano, il PRCF è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, nei successivi trenta giorni, si esprime con propria deliberazione. In caso di approvazione, il piano passa alla fase di attuazione e monitoraggio. In caso di diniego, il TARF e i TARRF esaminano e riapprovano il PRCF, entro il termine perentorio di quindici giorni, apportando le modificazioni e le integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con l'approvazione della nuova versione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio.

Evidenzia che in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, da parte del TARF e dei TARRF, delle modificazioni e integrazioni formulate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quest'ultima, entro il termine perentorio di quindici giorni, decide, con propria deliberazione, l'approvazione o il rigetto del PRCF. In caso di approvazione del PRCF, si avvia la fase di attuazione e monitoraggio.

Fa presente che in caso di rigetto del PRCF, il TARF e i TARRF si conformano alle modificazioni e integrazioni indicate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso la deliberazione di diniego dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti è possibile, entro trenta giorni, il ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che è chiamata a dirimere, entro i successivi novanta giorni, la controversia. In caso di ricorso, quindi, la fase di attivazione del piano può prevedere altri centoventi giorni, che si aggiungono ai 230 indicati dall'articolo 253, per un totale di 350 giorni.

Segnala che l'articolo 255 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per criticità finanziaria. Si prevede innanzitutto un confronto periodico tra il TARF (o il TARRF) e l'ente locale, con valutazioni almeno tri-

mestrali per verificare l'attuazione del PRCF. Il TARF (o il TARRF) elabora una relazione annuale, entro il 28 febbraio, sull'attuazione del piano, che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti valuta nell'ambito dell'esame del rendiconto di gestione dell'ente. La relazione contiene la valutazione sull'attuazione del PRCF e sugli effetti delle raccomandazioni e prescrizioni indirizzate all'ente locale nell'anno precedente, nonché le eventuali correzioni e integrazioni da apportare nell'anno successivo per un aggiornamento dinamico del PRCF. La Corte dei conti può richiedere al TARF e ai TARRF puntuali modificazioni e integrazioni, che sono inserite, dandone evidenza specifica, nell'aggiornamento dinamico del PRCF. Se all'esito del controllo si accerta un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi del PRCF, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente locale al termine del periodo di durata del piano stesso, si determina l'attivazione della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Sottolinea che anche in questo caso è prevista la possibilità di ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione.

Rappresenta, poi, che l'articolo 256 definisce la struttura del PRCF, che deve innanzitutto indicare: le eventuali misure correttive già adottate dall'ente locale; la puntuale ricognizione, con la relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di cinque anni.

Sottolinea che, ai fini della predisposizione del PRCF, l'ente locale è tenuto a effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio, per il cui finanziamento può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio convenuto con i creditori.

Segnala che sulla base delle prescrizioni del TARF o del TARRF l'ente può deliberare le aliquote o le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga a eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ed è soggetto a controlli, da parte del TARF o del TARRF, sui servizi a domanda individuale, sul servizio di acquedotto e sul servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati. Sottolinea che i controlli si estendono anche alle dotazioni organiche e alle assunzioni di personale, in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria e alle necessità connesse all'attuazione del piano.

Segnala che l'ente locale è inoltre tenuto a effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Specifica che l'ente è tenuto, inoltre, a effettuare una rigorosa revisione della spesa con l'indicazione di precisi obiettivi di razionalizzazione; una verifica e la relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati; una verifica della situazione di tutti gli organismi e società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; una ricognizione dei fabbisogni connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali e dei servizi essenziali. Precisa, inoltre, che l'ente è tenuto a predisporre un prospetto di conciliazione dei debiti e dei crediti, da allegare al PRCF, con le società partecipate, alle quali è vietato, per la durata della procedura di risanamento finanziario, emettere fatture per interessi passivi nei confronti dell'ente locale. Sottolinea, infine, che può procedere all'assunzione di mutui necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PRCF.

Rappresenta che la procedura di risanamento per squilibrio eccessivo è regolata dagli articoli 257-264.

Segnala che l'articolo 257 prevede che tale procedura, analogamente a quella per criticità finanziaria, si articola in due fasi. Sono più lunghi i tempi previsti per la fase di attivazione, compresi tra 260 e 360 giorni,

mentre la fase di attuazione e monitoraggio si conclude entro cinque anni dall'avvio della procedura. Anche in questo caso i termini sono perentori.

Fa presente che l'articolo 258 disciplina la fase di attivazione della procedura che, al pari di quella per criticità finanziaria, prevede come primo atto la convocazione dell'ente locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine il TARF e i TARRF procedono alla nomina di un commissario esperto di contabilità pubblica, che provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante l'alienazione di beni patrimoniali) e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva (articolo 262)

Evidenzia che, analogamente alla procedura di risanamento per criticità finanziaria è prevista, sempre entro 30 giorni, l'individuazione di un comune con funzioni di tutoraggio. L'assessore al bilancio, che assume le deleghe al bilancio, al patrimonio e alle società partecipate, è affiancato, in questo caso, da un gruppo di supporto indicato dal TARF o dal TARRF.

Fa presente che l'ente locale deve approvare, entro i successivi 180 giorni, un Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE), disciplinato dall'articolo 260, i cui contenuti ricalcano quelli del PRCF (come definiti dall'articolo 256).

Segnala che l'articolo 259 disciplina la fase di attuazione e monitoraggio della procedura di risanamento per squilibrio eccessivo. Il meccanismo è analogo a quello definito per la procedura di risanamento per criticità finanziaria (di cui all'articolo 255).

Rappresenta che l'articolo 261 stabilisce le azioni conseguenti, che rappresentano il terzo stadio della procedura di risanamento finanziario. Sottolinea che si tratta di uno stadio straordinario, per affrontare le situazioni di maggiore criticità, che si attiva nel caso di impossibilità per l'ente di redigere il piano di risanamento e di approvare i bilanci (ipotesi prevista dall'articolo 251-bis, comma 10) o in caso di fal-

limento del percorso previsto dalle procedure di risanamento per criticità finanziaria e per squilibrio eccessivo, precedentemente attivate in modo sequenziale.

Segnala che, valutata l'impossibilità di realizzare il risanamento finanziario dell'ente locale, il TARF predispone una relazione per i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. Sottolinea che i consigli comunali e provinciali interessati dalla procedura sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per il risanamento finanziario, composta di tre membri esperti in contabilità pubblica.

Segnala che l'articolo 263 disciplina le modalità di rilevazione della massa passiva.

Evidenzia che l'articolo 264 disciplina l'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento. Sottolinea che tra i compiti del commissario è previsto l'accertamento della massa attiva costituita da anticipazioni di liquidità dello Stato e da residui da riscuotere, da ratei di mutuo non utilizzati, da altre entrate e da alienazioni patrimoniali.

Rappresenta che la disciplina degli strumenti per il risanamento finanziario è contenuta agli articoli 265-268.

Segnala che l'articolo 265 dispone la sospensione delle procedure esecutive dalla data di avvio alla data di chiusura della procedura di risanamento finanziario.

Fa presente che l'articolo 266 disciplina le responsabilità degli amministratori e dei revisori dei che hanno determinato lo squilibrio finanziario, prevedendo il divieto di ricoprire determinate cariche, anche elettive, per 10 anni.

Rileva che l'articolo 267 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per il risanamento finanziario, protetto da azioni esecutive, a valere sul quale lo Stato può concedere anticipazioni per il pagamento dei debiti indicati nella procedura di risanamento finanziario. Segnala che i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, specificati da un decreto del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati per un importo massimo di 300 euro per abitante per i comuni e di 20 euro per abitante per le province e le città metropolitane, e tengono conto dell'azione di incremento delle entrate e di riduzione delle spese attivata dall'ente locale. Specifica che l'accesso al Fondo è determinato dal TARF (e dai TARRF) in relazione al grado di criticità finanziaria dell'ente locale.

Segnala che l'articolo 268 istituisce il Fondo per lo sviluppo degli enti locali in procedura di risanamento per squilibrio eccessivo, protetto da azioni esecutive, le cui risorse sono destinate esclusivamente a investimenti indicati nel Piano di risanamento per squilibrio eccessivo (PRSE). Evidenzia che la finalità del Fondo è quella di attivare, contestualmente alla riorganizzazione finanziaria e amministrativa, le potenzialità dei territori e delle comunità locali, per garantire uno sviluppo stabile e duraturo, in grado di prevenire successive situazioni di squilibrio eccessivo. Sottolinea che i criteri di assegnazione delle risorse, definiti con decreto del Ministro dell'interno, prevedono un importo massimo di 150 euro per abitante per i comuni e di 10 euro per le province e le città metropolitane.

Rappresenta che l'articolo 269 indica i criteri di determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro dell'interno da adottare ogni tre anni.

Segnala che l'articolo 269-bis reca misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. In particolare, si prevede che per gli enti a rischio di entrare in procedura di risanamento finanziario per squilibrio eccessivo, la commissione straordinaria per la gestione dell'ente possa chiedere, a valere sul Fondo di rotazione per il risanamento finanziario di cui all'articolo 267, un'anticipazione di cassa, nel limite mas-

simo di 200 euro ad abitante, da destinare esclusivamente al pagamento degli oneri di personale, al pagamento di rate di mutui e prestiti, allo svolgimento di servizi locali indispensabili.

Evidenzia che l'articolo 269-ter prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, venga adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni del nuovo Titolo VIII del decreto legislativo n. 267 del 2000, come introdotte dalla proposta di legge in esame.

Rappresenta, infine, che l'articolo 2 della proposta di legge prevede disposizioni transitorie per disciplinare le procedure di riequilibrio pluriennale e di dissesto ancora attive alla data di entrata in vigore della legge.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nell'assicurare che il Governo seguirà con attenzione l'iter del provvedimento, fa presente che l'Esecutivo intende presentare alle Camere un disegno di legge di delega recante la riforma del testo unico degli enti locali, contenente anche norme cogenti e direttamente applicabili. In proposito, ritiene opportuno valutare un iter comune dei due provvedimenti per evitare sovrapposizioni. Segnala, inoltre, che il disegno di legge che il Governo sta elaborando avrebbe un impatto anche sul sistema organizzativo dei vari Ministeri coinvolti nelle procedure di dissesto finanziario degli enti locali, in modo che questi possano essere sostenuti al meglio.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando alle considerazioni svolte dal sottosegretario Scalfarotto, fa presente che la riforma del testo unico degli enti locali è di competenza della Commissione Affari Costituzionali e che la Commissione Bilancio, procedendo all'esame del provvedimento in oggetto, auspica che sul tema del dissesto finanziario degli enti locali si apra un proficuo dibattito.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, chiede al sottosegretario Scalfarotto di chiarire

quali sono i tempi per la presentazione alle Camere del disegno di legge di delega recante la riforma del testo unico degli enti locali.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando all'onorevole Fassina, fa presente che il testo è al momento in fase di elaborazione e che su di esso si vuole raggiungere la massima condivisione all'interno della maggioranza prima che sia sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

Roberto PELLA (FI), nel ringraziare sentitamente la Ministra dell'interno Lamorgese e il sottosegretario Scalfarotto oggi presente per l'impegno profuso in materia di riordino della disciplina relativa agli enti locali, osserva tra l'altro che diverse tra le disposizioni contenute nel testo iniziale della proposta di legge a sua prima firma C. 1386, recante modifiche al testo unico dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attualmente all'esame dell'Assemblea, potranno trovare accoglimento – sulla base delle proficua interlocuzione svolta tra il Governo e le associazioni rappresentative dei medesimi enti territoriali, tra cui ANCI, UPI e Conferenza della regioni – proprio nell'ambito del preannunciato disegno di legge di iniziativa governativa, recante revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 9 novembre scorso, deposita agli atti della Commissione la documentazione predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, che riassume gli elementi di informazione trasmessi dalle diverse amministrazioni interessate (*vedi allegato 3*).

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, onde consentire alla relatrice, onorevole Flati, la predisposizione della proposta di parere, anche sulla base della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33

nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali.

Atto n. 317.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, evidenzia che lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.

Fa presente che, coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie.

Precisa che tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate.

Sottolinea che sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa.

Segnala, infatti, che la progressività traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Fa presente che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta «contabilità ordinaria», ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata.

Evidenzia, pertanto, che in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interesse del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa.

Fa presente che il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021.

Sottolinea che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra illustrato, conferma che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, evidenzia preliminarmente l'esigenza che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalle *tranche* successive alla prima della Fase 2 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (Atto n. 317);

premesso che:

il programma pluriennale in oggetto reca un costo complessivo di 1.265 milioni di euro, mentre lo schema di decreto ministeriale ha per oggetto la seconda fase del programma in titolo, il cui onere previsionale complessivo è stimato in circa 883 milioni di euro, prevedendo un onere relativo alla prima *tranche* stimato in 108 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026;

alla spesa relativa alla prima *tranche* della seconda fase del Programma in oggetto, si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 42, iscritto nell'ambito del programma di spesa "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa;

sul predetto piano gestionale sono affluite le somme attribuite al Ministero della difesa in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, che ha assegnato al predetto Dicastero l'importo complessivo di circa 669,6 milioni di euro nell'arco temporale 2021-2026, interessato dal provvedimento in esame;

come precisato dalla scheda tecnica relativa al predetto programma pluriennale, la realizzazione delle successive *tranche* della seconda fase del programma in esame, per ulteriori 775 milioni di euro, è comunque subordinata "all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione", fermo restando che – come precisato nella scheda tecnica – la copertura finanziaria del programma stesso, stante il suo carattere di priorità, potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, "opportuna-mente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese", da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento

o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi

via via più ampi delle unità operative della Difesa;

il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalle *tranche* successive alla prima della Fase 2 del Programma in esame, attualmente non assistite dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian,

versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali.

Atto n. 318.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate.

Rileva inoltre che, coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, viene sottoposto ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie. Tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*.

In merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive, evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento contemporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa. La progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti

successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*.

Chiarisce, altresì, che le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta « contabilità ordinaria », ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata. Pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale, sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemì via via più ampi delle unità operative della Difesa. Specifica che il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra illustrato, assicura quindi che l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, evidenzia preliminarmente l'esigenza che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalla Fase 3 del Programma in esame, attualmente non assistite dal re-

perimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Pratorian*, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali (Atto n. 318);

premessò che:

il programma pluriennale in titolo, che si concluderà presumibilmente nel 2030 e avrà un onere complessivo di 99 milioni di euro, ripartiti per singolo esercizio finanziario secondo il profilo indicato nella scheda tecnica, si articola in tre fasi, di cui la Fase 1, per complessivi 10 milioni di euro, si concluderà nel 2021 con la consegna del primo prototipo, la Fase 2, il cui onere complessivo ammonta a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2021 al 2025, prevede l'integrazione del sistema di missione con la nuova configurazione avionica, la Fase 3, conclusiva del programma, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, per un ammontare di 19 milioni di euro complessivi negli anni dal 2025 al 2030;

alle prime due fasi del programma si provvederà a valere sul capitolo 7120, piano gestionale n. 02, iscritto nell'ambito del programma di spesa "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa;

sulla base della legge di bilancio per il 2021, al predetto piano gestionale sono stati assegnati 1.738.471.290 euro per il 2021, 2.783.949.412 euro per il 2022 e 903.139.420 euro per il 2023;

relativamente alla Fase 3 la scheda illustrativa evidenzia che il completamento del progetto avverrà attraverso successivi atti contrattuali che consentiranno il raggiungimento della *Full Operation Capability* del *target* capacitivo richiesto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto ministeriale in oggetto è incentrato su una progettualità che si sviluppa su *tranche* successive ed auto-consistenti che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate;

coerentemente con le previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023 si sottopone ad approvazione l'intero programma, specificando che le ulteriori acquisizioni (*tranche* successive) saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

tale valutazione, lungi dal costituire un impegno o un vincolo per il Parlamento o per il Ministero dell'economia e delle finanze ad allocare dette successive risorse, fornisce chiara evidenza del fabbisogno numerico dei sistemi indispensabili ad assolvere alle missioni assegnate;

sotto tale ottica viene dunque rappresentata al Parlamento l'esigenza operativa da soddisfare, in termini qualitativi oltreché quantitativi, esigenza che evidentemente mantiene funzionalità capacitiva e solido razionale solo quando soddisfatta *in toto*;

in merito, poi, alla realizzazione per *tranche* successive si evidenzia che tale approccio non è solamente dettato dalla disponibilità insufficiente delle risorse necessarie ad affrontare – con intervento con-

temporaneo – l'intero panorama delle acquisizioni urgenti richieste dalla Difesa;

la progressività, infatti, traduce utilmente l'importante opportunità di accedere a lotti successivi tecnicamente migliorati nelle prestazioni e nell'efficacia anche grazie all'esperienza maturata nei teatri operativi, ambito di origine di preziose lezioni puntualmente veicolate verso l'industria affinché perfezioni i prodotti rendendoli oltremodo appetibili anche per il mercato dell'*export*;

le acquisizioni dei sistemi d'arma destinati alla Difesa avvengono rigorosamente in cosiddetta "contabilità ordinaria", ovvero nell'ambito di un sistema di controlli contabili e di legittimità che verificano *ex ante* l'esatta copertura finanziaria richiesta da un qualsiasi contratto di armamento rendendo questo privo di qualsiasi effetto giuridico laddove tale garanzia non fosse confermata;

pertanto, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale sono presentati per l'esame delle Commissioni parlamentari i programmi in riferimento all'interezza del fabbisogno – tanto in ottica finanziaria che quantitativa – assicurando che l'acquisizione progressiva soddisfa le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo

non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

nel presupposto che sia comunque assicurata la verifica in sede parlamentare della copertura degli oneri derivanti dalla Fase 3 del Programma in esame, attualmente non assistita dal reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. Atto n. 321.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che il Ministro della difesa, in data 2 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma

pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al « Rinnovamento, Potenziamento e Supporto Logistico Integrato linea *tanker heavy multi-role* A.M. (incluso kit *Stratevac*) ». Nel rammentare che tale provvedimento è stato assegnato, in data 4 novembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, rappresenta quanto segue.

Come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame nasce dalla necessità di assicurare il previsto completamento della flotta *tanker heavy multi-role* dell'Aeronautica Militare portandola da 4 a 6 velivoli, attraverso l'acquisizione di 2 assetti e aggiornamento dei restanti 4, con relativo supporto tecnico-logistico per congruo periodo post-consegna.

Il programma, di previsto avvio nel 2021, presenta uno sviluppo pluriennale, con una durata di 15 anni. A valle dell'acquisizione delle macchine, è previsto il successivo supporto logistico integrato per un congruo periodo.

Il programma comporta un onere complessivo stimato in circa 1,410 miliardi di euro ed è suddiviso in due *tranche*. La prima *tranche* consiste nell'acquisizione di 2 velivoli *tanker heavy multi-role*, della stessa classe del KC-767 A, e del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna, per un importo di 588 milioni di euro. La seconda *tranche*, invece, consiste nell'aggiornamento delle restanti 4 piattaforme, portandole al medesimo standard certificativo di quelle di cui alla prima *tranche* e nell'acquisizione del Supporto Logistico Integrato, per ciascun assetto, per i successivi cinque anni post-consegna (e con orizzonte auspicabilmente decennale) e di un congruo numero di kit *stratevac*, per un importo di 822 milioni di euro.

Alla spesa relativa alla prima *tranche* si provvederà sul capitolo 7120, piano gestionale 2, del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti (capitolo 7120-02).

Per quanto riguarda la seconda *tranche*, invece, la scheda precisa che « In considerazione della valenza strategica dell'impresa, saranno negoziate le condizioni contrattuali più idonee a garantire la celere realizzazione del programma unitamente alle modalità maggiormente costo-efficaci di implementazione ».

In tale quadro, dovrebbe anzitutto essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* della seconda fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori *tranche* dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie. Sul punto, segnala peraltro che, in occasione dell'esame nella presente legislatura dell'atto del Governo n. 233, codesta Commissione bilancio, con un apposito rilievo contenuto nel parere approvato nella seduta del 13 gennaio 2021, aveva sottolineato la necessità di precisare nella nota tecnica che l'approvazione contestuale delle successive *tranche* del programma sarebbe intervenuta previa acquisizione del parere sulle medesime *tranche* delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, anche al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della coerenza delle risorse predisposte a copertura rispetto agli oneri derivanti dalle fasi successive.

Inoltre, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima *tranche* del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, appare tuttavia necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi

d'armi già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito, segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita oppure integrata a valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo contenuto, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione.

Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa.

Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo contenuto – appaiono del resto fun-

zionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

MEF - RGS - Prot. 284512 del 16/11/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO XI

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota:

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

All' Ufficio Legislativo Economia

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Oggetto: AC 2561-A “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” (parere V Commissione Camera dei deputati).

È stato esaminato il parere predisposto dalla Commissione V della Camera relativo all'AC 2561-A, recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” e, al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Con nota n. 275043 del 29/10/2021 questo Dipartimento, esaminata la bozza di parere pervenuta dalla Commissione V della Camera relativa all'AC 2561/A, recante “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, aveva ritenuto non sufficienti le modifiche proposte dalla Commissione per superare le criticità evidenziate nelle premesse della stessa nota ed aveva proposto modifiche al testo. Successivamente, la Commissione V nella seduta del 10 novembre 2021, ha deliberato la richiesta al Governo della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 196/2009.

Al riguardo, il 15 novembre u.s. il Dipartimento Finanze e l'INPS hanno fornito, per le parti di rispettiva competenza, le relazioni tecniche contenenti quantificazioni degli oneri derivanti da alcune disposizioni dello schema di legge delega in questione.

Tenuto conto della onerosità che emerge da tali valutazioni e a seguito di ulteriori considerazioni svolte da questo Dipartimento, si propongono le seguenti modifiche al testo in esame

al fine di superare le criticità derivanti da alcuni punti della delega che possono determinare rilevanti effetti finanziari negativi non compensati dalle modalità di copertura proposte.

1) All'articolo 2, comma 2:

- *sopprimere la lettera a)*;

- *alla lettera c) sopprimere le parole:* “ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi”;

- *sopprimere la lettera e)*;

2) All'articolo 3:

- *al comma 2, alla lettera a) le parole* “fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio” *vanno sostituite con* “fino al compimento di un'età in ogni caso non superiore a quattordici anni”;

- *al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

“a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio, di durata non inferiore a quella prevista a legislazione vigente, per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio”;

- *al medesimo comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:*

“b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità”.

3) All'articolo 4:

- *al comma 2, sopprimere le lettere a), d) e l)*;

- *al medesimo comma 2 alla lettera e) sostituire le parole* “introdurre” *con le seguenti:* “prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini,”;

- *al medesimo comma 2 le lettere f), g) e i) sono sostituite dalle seguenti:*

“f) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona”;

“g) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate”

“i) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80”.

4) All'articolo 5, comma 2:

- *le lettere a), d) ed e) sono soppresse;*

ALLEGATO 2

**DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

MEF - RGS - Prot. 284844 del 17/11/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.
Rif. prot. entrata nr. 283978/2021
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 3366 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. *Relazione tecnica al passaggio.*

Si fa riferimento al provvedimento richiamato in oggetto, quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica e alla relativa relazione tecnica redatta dal Ministero della Transizione Ecologica trasmessa, per le vie brevi, in data 15 novembre 2021.

Al riguardo, si trasmette **la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata**, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. Pisanotta

AC 3366

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

RELAZIONE TECNICA**Art. 1 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)**

Comma 1. La disposizione prevede il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei seguenti importi:

- **700 milioni di euro nell'anno 2021** specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica che trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica; a tale finalità è infatti utilizzata quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica;
- **500 milioni di euro**, da trasferire entro il 15 dicembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Tali risorse saranno utilizzate anche al fine della riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, confermando anche per il quarto trimestre dell'anno 2021 le misure di contenimento degli aumenti del prezzo nel settore elettrico già previste, per il terzo trimestre dall'art. 5-bis d.l. n. 73 del 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a **1,2 miliardi di euro per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 2.

Quale misura ulteriore rispetto a quella di cui al comma 1, si prevede che l'ARERA provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, si prevede il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Considerando che i clienti domestici ammontano a circa 29,5 milioni e sono circa 6 milioni i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, l'applicazione nel corso del III trimestre di quest'anno delle aliquote delle componenti Asos e Arim pubblicate con delibera 278/2021/R/com ha consentito di raccogliere un gettito pari a circa 470 M€ per i clienti domestici e a circa 330 M€ per i clienti non domestici.

Si può dunque ritenere che, senza alcuna modifica delle aliquote tariffarie, questi sarebbero i medesimi gettiti raccolti anche nel corso del IV trimestre di quest'anno, anche tenendo conto del possibile, da verificare, incremento di gettito legato all'aumento tendenziale dei consumi legati alla ripresa economica.

Ne consegue che, disponendo di 800 M€ provenienti dall'applicazione del decreto legge per il contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico e del gas, sia possibile coprire completamente l'ammanto di gettito che deriverà dall'azzeramento delle aliquote Asos e Arim per tutti i clienti sopra indicati e come identificati nella norma.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 2 (Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)

Comma 1. La disposizione riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali.

Per quanto riguarda gli usi civili con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (ottobre-dicembre 2021), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici. Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (547,4 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a **574,7 milioni di euro nel 2021**.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in **33,7 milioni di euro**.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto stimata in **608,4 milioni di euro nel 2021**.

A tali oneri, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Comma 2. Si prevede che l'ARERA riduca, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, **pari a 480 milioni per l'anno 2021**, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 3 Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

La disposizione prevede che l'ARERA ridetermini, per il quarto trimestre 2021, il bonus sociale elettrico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del DL 29 novembre

2008, n. 185, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 450 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Art. 3-bis Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni

L'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017 prevede l'applicazione, limitatamente al trading energetico transfrontaliero con consegna dei prodotti negoziati all'interno dei confini dell'UE, anche nel caso di procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, della clausola di close-out netting, ovvero il meccanismo giuridico che consente di ridurre l'esposizione finanziaria degli operatori di trading energetico, disponendo che, nei casi di risoluzione contrattuale per insolvenza di una delle parti, sia previsto il pagamento del saldo netto delle compensazioni da parte del contraente con il debito più elevato.

La norma interviene sul campo di applicazione delle predette disposizioni per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di consegna negli stessi previsti, affinché la clausola di close out netting possa essere applicata anche nei contratti riguardanti negoziazioni di prodotti energetici con consegna nei Paesi non appartenenti all'UE purchè direttamente interconnessi con essa (quali Regno Unito e Svizzera) o in quelli aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia (quali Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica del Montenegro, Romania e Serbia).

La norma consente di definire un quadro normativo di tutela e certezza rafforzate nei rapporti contrattuali con le controparti estere, grazie alla disponibilità di strumenti di maggiore flessibilità e tutela nei casi di risoluzione anticipata dei contratti, anche nei mercati energetici extra UE in cui è significativa la presenza degli operatori italiani, con un effetto positivo sulla competitività e sulle condizioni di affidabilità degli operatori medesimi.

L'intervento normativo incide sul quadro generale che disciplina i contratti e la gestione delle procedure concorsuali e pre-concorsuali nell'ambito del diritto privato internazionale e non produce pertanto effetti sulla finanza pubblica.

Art. 3-ter Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico

L'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante riordino delle attribuzioni dei Ministeri, definisce le funzioni e i compiti del Ministero della transizione ecologica, modificando le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in particolare il comma 2 dell'articolo 35 del suddetto decreto legislativo, nella sua nuova formulazione, ha introdotto, alla lettera b), tra le funzioni assegnate al Ministero della transizione ecologica, l'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

La norma interviene sulla succitata attribuzione chiarendo che l'attuazione dei processi di liberalizzazione e di promozione della concorrenza deve altresì garantire, oltre all'economicità e alla sicurezza del sistema, la resilienza del sistema stesso ovvero la capacità dello stesso di reagire ad eventuali eventi di crisi.



L'intervento normativo non aggiunge nuove funzioni o compiti per l'amministrazione in argomento e pertanto non ha effetti sulla finanza pubblica.

ART 4 Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi

La norma in esame dispone, al comma 1, l'abrogazione di alcune disposizioni di legge, enumerate nella tabella di cui all'Allegato I, che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi ritenuti non più necessari: trattandosi di norme a carattere ordinamentale, le abrogazioni di cui al presente comma non comportano effetti sulla finanza pubblica, **ad eccezione di quella di cui alla riga 8-bis**. In particolare, si prevede l'abrogazione disposizioni di cui all'Allegato 1, di seguito dettagliatamente indicate:

- **Riga 1.** La disposizione abroga l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. I predetti commi prevedono che con regolamento ministeriale, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità per il tracciamento dei prodotti del tabacco. Successivamente all'entrata in vigore dei predetti commi, l'art. 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in attuazione della Direttiva 2014/40UE, ha nuovamente disciplinato la materia, prevedendo un nuovo meccanismo di determinazione delle modalità di tracciamento dei prodotti del tabacco. Vi si stabilisce in particolare che il confezionamento unitario debba contenere
 - a) la data e il luogo di lavorazione;
 - b) l'impianto di lavorazione;
 - c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
 - d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
 - e) la descrizione del prodotto;
 - f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
 - g) l'itinerario previsto del trasporto;
 - h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
 - i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante.

Alla luce dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 6 del 2016, pertanto, l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha carattere di semplice razionalizzazione del sistema normativo, rivestendo natura ordinamentale e non ha effetti finanziari.

- **Riga 2.** L'articolo 4 del d. lgs. 93 del 2016 prevede la possibilità, mediante Regolamento, di individuare gli interventi e le modalità applicative per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato. L'abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è stata superata dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29.
- **Riga 3.** Si abroga l'articolo 51, comma 1 del d.l. 76 del 2020, eliminando la prevista adozione di uno o più dpcm che individuano interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti per i quali si può richiedere che non siano assoggettati a VIA.



- **Riga 4.** Si abroga l'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 66 del 2017, eliminando la prevista adozione di un Regolamento che individui le modalità attuative relative alla definizione dell'organico e all'assegnazione del personale ATA.
- **Riga 5.** Si abroga l'Articolo 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2019, eliminando la previsione di un decreto attuativo mediante il quale sono attualizzati i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi ITS o dell'accorpamento di quelli esistenti.
- **Riga 6.** Si abroga l'articolo 74, comma 7-ter, eliminando la prevista adozione di un regolamento concernente l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
- **Riga 7.** Si abroga l'articolo 1, comma 146, della legge di bilancio per il 2020, eliminando la prevista adozione del decreto del Ministro della PA in materia di accessibilità dei dati relativi a procedure concorsuali.
- **Riga 8.** Si abroga l'articolo 1, comma 51, della l. 107 del 2015, eliminando la prevista adozione del decreto del Ministero dell'istruzione di definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori.
- **Riga 8-bis.** *Viene abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 64 del 2017 relativo all'istituzione del Sistema di valutazione. L'abrogazione di tale disposizione determina un risparmio di spesa pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2021.*
- **Riga 8-ter.** *La norma abroga i commi 68 e 69, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 al fine di rendere organica e omogenea la normativa in materia di Istituti tecnici superiori. Per questo motivo, viene abrogata la disposizione di cui al comma 68, relativa all'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per definire i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del diploma. Viene, altresì, abrogata la disposizione di cui al comma 69, con la quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0. Posto che in data 20 luglio 2021 è stato approvato alla Camera dei deputati il disegno di legge AC 544/A recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza", ora all'esame del Senato, la necessità dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 1, commi 68 e 69 della legge n. 205 del 2017 è da ritenersi superata. L'intervento pertanto ha natura strettamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Il comma 2 prevede l'adozione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'Istruzione previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alla rimodulazione dei criteri da adottare per il corso di

specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2025 – 2026. Attesa la natura meramente ordinamentale della disposizione si rappresenta che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117". Al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale in itinere senza che la sorveglianza radiometrica sia medio tempore sottoposta alla disciplina di cui all'Allegato XIX del citato decreto legislativo si ritiene necessario stabilire una proroga per l'adozione del predetto decreto al 30 novembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3-bis prevede, conseguentemente all'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 64/2017 relativo all'istituzione del Sistema di valutazione prevista all'allegato 1, riga 8-bis, l'abrogazione a fini di organicità dei riferimenti al sistema di valutazione presenti nel testo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in particolare, all'articolo 17, comma 2 lettera h) e all'articolo 26, comma 1.

Da ultimo, a fini di coerenza normativa, alla lettera c) si modifica l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017, espungendo il riferimento alla copertura degli oneri, pari a 200.000,00 euro, per il sistema di valutazione, che la presente disposizione intende abrogare. Conseguentemente, rimane inalterata la copertura degli oneri pari a 170.000,00 euro per la formazione del personale da destinare all'estero prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 64 del 2017.

Poiché l'articolo 39, comma 1 del d. lgs n. 64 del 2017 ha già prodotto i suoi effetti finanziari, dalla modifica non derivano impatti per la finanza pubblica.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

Comma 1. Prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:


a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità del bilancio dello Stato tenuto conto della effettiva fruizione del beneficio previsto dal richiamato articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020;

- b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 riferibili al predetto comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate. Tali disponibilità sono state quantificate sulla base delle istanze effettive;
- c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Comma 2. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



| Decreto legge n. 130 del 2021 "Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" (milioni di euro) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|--------|---------------------------|-------|--------|-------------|------|--------|---------------|------|--------|---------|---------|
| Art. | Co. | descrizione | 4/6 | natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbricigno | | | Indebitamento | | | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | 1 lettera a) | Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021 | e | t | | | | | | | | | -700,0 | | |
| 1 | 1 lettera a) | Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021-trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 | s | c | | 700,0 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 lettera b) | Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021 | e | t | | | | | | | | | | -500,0 | |
| 1 | 1 lettera b) | Compensazione oneri generali di sistema utenze elettriche per contenimento aumenti dei prezzi nel settore elettrico nel quarto trimestre 2021-trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 500,0 | | | 500,0 | | | | | | | |
| 1 | 2 | Annullamento aliquote relative a oneri generali di sistema per utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione quarto trimestre 2021 | e | t | | | | | | | | | | | -800,0 |
| 1 | 2 | Annullamento aliquote relative a oneri generali di sistema per utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione quarto trimestre 2021-trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 800,0 | | | 800,0 | | | | | | | |
| 2 | 1 | Riduzione aliquote IVA gas quarto trimestre 2021 | e | t | | | | | | | | | | | -608,4 |
| 2 | 2 | Riduzione aliquote relative a oneri generali gas quarto trimestre 2021 | e | t | | | | | | | | | | | -480,0 |
| 2 | 2 | Riduzione aliquote relative a oneri generali gas quarto trimestre 2021-trasferimento risorse e Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 480,0 | | | 480,0 | | | | | | | |
| 3 | 1 | Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale preesistente nel quarto trimestre 2021 | e | t | | | | | | | | | | | -450,0 |
| 3 | 1 | Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale preesistente nel quarto trimestre 2021-trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | c | 450,0 | | | 450,0 | | | | | | | |
| 4 | 1 | Attribuzione articolo 15 del dlgs n. 64 del 2017- sistema di valutazione | s | c | -0,2 | | -0,2 | -0,2 | | | | | | -0,2 | -0,2 |
| 5 | 1 lettera a) | Riduzione autorizzazione di spesa relativa a credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, comma 6 D.L. n.34/2020 | s | k | -700,0 | | | -700,0 | | | | | | | -700,0 |
| 5 | 1 lettera b) | Utilizzo delle risorse per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 D.L. n.73/2021 | s | c | -1677,0 | | | -1709,0 | | | | | | | |
| 5 | 1 lettera b) | Utilizzo delle risorse per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 D.L. n.73/2021 | s | k | | | | | | | | | | | -1709,0 |
| 5 | 1 lettera b) | Utilizzo delle risorse per contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 1 e 5 D.L. n.73/2021- versamento da parte di Agenzia delle entrate all'entrata del bilancio dello Stato | e | ext | 32,0 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 lettera c) | Riduzione Fondo emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 d.lgs n.1/2018 | s | k | -129,4 | | | -129,4 | | | | | | | -129,4 |
| 5 | 1 lettera d) | Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 destinate al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto di tesoreria | s | k | | | | | | | | | | | -700,0 |
| 5 | 1 lettera e) | Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica di cui all'articolo 32 d.lgs n.28/2011, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali | e | ext | 300,0 | | | 300,0 | | | | | | | |
| 5 | 1 lettera e) | Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica di cui all'articolo 32 d.lgs n.28/2011, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali | s | k | | | | | | | | | | | -300,0 |
| TOTALE ENTRATE | | | | | e | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -308,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3538,4 | 0,0 |
| TOTALE SPESE | | | | | s | | -276,6 | -0,2 | -0,2 | -308,6 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -3538,6 | -0,2 |
| SALDO | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |



ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Roma, 17 novembre 2021

APPUNTO

Oggetto: **Atto del Governo n. 315** - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l'anno 2021.

Iter

Inizia l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo in esame.

È pervenuto il dossier relativo alla verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato, il quale ha evidenziato le seguenti criticità:

| OSSERVAZIONI DOSSIER | RISPOSTE UFFICI |
|--|--|
| <p>Il provvedimento in esame è finalizzato al riparto, tra le missioni di cui all'Allegato 1, di uno stanziamento già autorizzato e scontato a legislazione vigente: si tratta delle risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 145/2016 (Fondo per le missioni internazionali) che, ai sensi dell'art. 1 del provvedimento in esame, ammontano ad euro 1.395.860.794 per il 2021 e ad euro 1.600.000.000 per il 2022.</p> <p>A fronte di tale stanziamento, l'allegato 1 al provvedimento in esame e la RT individuano <u>un fabbisogno finanziario programmato 2021, per complessivi euro 1.644.150.599.</u></p> <p>Tale fabbisogno viene ripartito dall'art. 1 del provvedimento in esame in euro 1.364.150.599 per il <u>2021 ed euro 280.000.000 per il 2022</u></p> <p>La relazione tecnica evidenzia che, ai fini della suddetta ripartizione, le varie missioni dell'Allegato 1 corrispondono a quelle indicate nelle 53 schede annesse alla relazione tecnica. Talune schede tecniche [1-32, 9-bis, 31-bis e 35-bis (Ministero della difesa), 47 (Ministero dell'interno), 43-bis e 47-bis (Ministero della giustizia), 47-ter (MEF), 48 (MAECI)]</p> | <p>RGS: È stato esaminato il Dossier del Servizio Bilancio della Camera relativo allo schema di provvedimento in oggetto, recante la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione già in corso nel 2020 e a proporre l'avvio di nuove missioni per il 2021.</p> <p>Con riferimento all'evidenziata opportunità di acquisire ulteriori elementi di quantificazione sulle schede da 33 a 46, si rappresenta che le stesse sono state quantificate con elementi di dettaglio secondo i parametri di riferimento ivi indicati.</p> <p>In merito alla richiesta di chiarimenti circa la configurabilità degli oneri relativi alle missioni come limiti massimi di spesa anche qualora tale caratteristica non è stata espressamente prevista nelle relative schede tecniche, si conferma che tali oneri sono tutti configurati come "limiti massimi di spesa".</p> <p>Min. Difesa: Diversamente da quanto sostenuto nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato, nelle schede tecniche da 33 a 41 riferite al Ministero</p> |

riferiscono che le relative missioni comportano oneri configurati come limite massimo di spesa e forniscono i dati e gli elementi di quantificazione dei medesimi oneri. Al riguardo si evidenzia che tali dati ed elementi appaiono sostanzialmente in linea con quelli riportati, per analoghe fattispecie, dalle corrispondenti relazioni tecniche allegata a precedenti provvedimenti di riparto. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

Si osserva, altresì, che la natura di limite di spesa non è formalmente esplicitata con riguardo alle schede tecniche da 33 a 46: queste ultime, inoltre, non sono corredate né di dati né di elementi di quantificazione o valutazione. Anche le schede relative al MAECI, con l'eccezione della scheda 48, non sono formulate come limite di spesa; inoltre, tutte le schede in questione [da 48 a 53] si limitano ad illustrare le finalità degli interventi fornendo elementi di valutazione di carattere perlopiù descrittivo.

Tanto premesso, si rileva l'opportunità di acquisire i dati quantitativi e gli ulteriori elementi di quantificazione relativi alle schede-missioni sopra indicate (schede da 33 a 46 e schede MAECI) nonché un chiarimento circa la possibilità o meno di configurare come limiti massimi di spesa gli oneri relativi alle missioni in cui tale caratteristica non è stata espressamente esplicitata nelle relative schede.

Inoltre, si evidenzia che, l'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (per euro 1.364.150.599) e 2022 (per euro 280.000.000) appare motivata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 196/2009¹, richiamato dall'articolo 1, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

Si rammenta che nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento di rifinanziamento missioni riferito al 2019 (AG 104) presso la V Commissione (seduta del 14 novembre 2019) la Commissione ha espresso parere favorevole condizionato premettendo quanto segue: "l'imputazione degli oneri all'anno 2020 è stata motivata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base del fatto che la contabilizzazione

della difesa, i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa e ne vengono forniti i dati e gli elementi di quantificazione.

MAECI: In esito a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento e relativamente alle schede MAECI, si ribadiscono le quantificazioni indicate nella relazione tecnica della deliberazione annuale sulle missioni internazionali, già oggetto di approvazione parlamentare, che lo schema di decreto in oggetto non può che limitarsi a recepire. Si fa presente che, relativamente alle schede di competenza di questo dicastero, le quote dello stanziamento contenute nello schema di decreto sono pacificamente considerate come limite massimo di spesa, in coerenza, del resto, con la natura delle attività finanziate; gli stanziamenti degli anni scorsi, formulati in modo analogo, non hanno mai dato luogo a sforamenti.

Relativamente alla spesa di competenza di questo Ministero, si conferma inoltre l'imputazione del fabbisogno 2021 sugli esercizi 2021 e 2022, sulla base della motivazione secondo cui la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.

Min. Interno: si rappresenta che, con riguardo alle missioni di pertinenza di questo Dicastero, per le quali vengono richiesti chiarimenti (n. 43: EULEX Kosovo; n. 44: UNMIK Kosovo; n. 45 (in parte): Cooperazione di polizia in Albania e nei Balcani; n. 46: EUPOL COPPS Palestina), come evidenziato nella prima pagina di ciascuna scheda, i relativi oneri sono configurati come limite massimo di spesa.

Si coglie, infine, l'occasione per confermare integralmente i dati e gli elementi di quantificazione esposti nelle schede in argomento.

¹ Come novellato dal D.lgs. n. 93/2016.

delle risorse in bilancio avverrà ai sensi della nuova disciplina contabile, che ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2019, di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196/2009, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 93/2016, e successive modificazioni, ossia in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, anziché in base al tradizionale impegno di spesa; gli oneri di cui si prevede l'imputazione in bilancio per il 2020 attengono in linea di massima a spese di parte corrente che, in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua utilità – a prescindere dal momento in cui si verificherà il pagamento, come peraltro confermato dalle audizioni informali di rappresentanti dell'ISTAT [...] come emerge dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, tali spese, sebbene risultino prevalentemente di parte corrente, sono state imputate al 2020, anziché al 2019, giacché si tratta di spese sostenute dai reparti al termine della missione, quale fase di ricondizionamento di mezzi e uomini, ovvero ripristino delle dotazioni di attrezzature e mezzi, per le quali non è noto a priori l'importo esatto delle risorse effettivamente impiegate, giacché sostenute e liquidate alla fine della missione, in relazione al nuovo concetto di impegno contabile, nell'esercizio 2020” ponendo la condizione *ex art. 81 Cost.* di inserire il riferimento all'articolo 34, comma 2, della legge, n.196/2009 nel corpo della disposizione che ripartiva le spese fra l'esercizio 2019 e l'esercizio 2020.

Ulteriori elementi di chiarimento sono stati forniti nel corso dell'esame dell'analogo provvedimento di rifinanziamento missioni riferito al 2020 (AG 219) presso la V Commissione (seduta del 9 dicembre 2020). In tale sede la rappresentante del Governo ha chiarito che: “Le spese di funzionamento, quali approntamento, impiego e ricondizionamento, sono state imputate dalla relazione tecnica su tutti e tre i saldi di finanza pubblica in relazione al 2021, sebbene risultino valorizzate nell'ambito dell'impianto programmatico finanziario delle missioni internazionali per il

| | |
|---|--|
| <p>2020, in quanto si è tenuto conto delle tempistiche di afflusso delle risorse, nonché dell'effettivo orizzonte temporale di consegna dei relativi beni e servizi con conseguente effetto in termini di indebitamento netto nel 2021. Per le spese di personale, invece, l'imputazione al 2021 anche in termini di indebitamento netto è stata effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui «le spese per le competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.»</p> <p>Circa la correttezza di tale ricostruzione e la sua applicabilità anche al provvedimento ora in esame appare necessario acquisire l'avviso del Governo, fermo restando che le spese oggetto di ripartizione tra il 2021 e il 2022 non eccedono comunque gli stanziamenti già disposti a legislazione vigente per ciascuno dei due anni a valere sull'apposito Fondo per le missioni internazionali.</p> | |
| <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare giacché il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto di riparto, reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, fermo restando che – per quanto riguarda il ricorso alle modalità di contabilizzazione delle risorse previste dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e la conseguente imputazione di parte degli oneri sull'anno 2022, anziché sull'anno 2021 – quest'ultima, a parità di condizioni, potrebbe pregiudicare la possibilità di autorizzare per l'anno 2022 missioni internazionali con il medesimo impatto finanziario di quelle autorizzate per l'anno 2021, salvo che non si provveda, prima della conclusione dell'esercizio in corso, al rifinanziamento del Fondo in esame per l'anno 2022 ovvero per l'anno 2023, qualora si intendesse imputare gli oneri, anche nel corso del prossimo anno, in funzione della scadenza delle obbligazioni previste. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.</p> | <p>RGS: In riferimento all'imputazione del fabbisogno 2021 (pari a complessivi euro 1.644.150.599) sugli esercizi 2021 (per euro 1.364.150.599) e 2022 (per euro 280.000.000) si conferma che, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 196/2009, richiamato dall'articolo 1 del DPCM, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi (in ragione, pertanto, della loro esigibilità), che in base ai principi contabili applicati in sede europea (SEC 2010), dovrebbero essere imputati all'esercizio in cui il fattore produttivo da cui deriva l'onere stesso viene acquisito – e quindi produce la sua utilità, anziché in base all'impegno di spesa sullo stanziamento di competenza. Inoltre, si rappresenta che il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 a legislazione vigente presenta uno stanziamento disponibile per il 2022 pari a euro 1.397.500.000 al netto delle somme relative a missioni deliberate per l'anno 2021 per le quali è stata chiesta l'anticipazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis della legge 145 del 2016.</p> |

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione informale dell'Amministratore delegato di Euronext SpA, Stéphane Boujnah, sulle tematiche relative alle strategie di consolidamento del gruppo in seguito all'acquisizione di Borsa italiana SpA | 123 |
|--|-----|

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo. | |
| 7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>) | 123 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00668 Buratti e 7-00714 Zennaro formulata dai presentatori</i>) | 132 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni 7-00668 Buratti e 7-00714 Zennaro approvato dalla Commissione</i>) | 136 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 125 |
| Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) . | 126 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 128 |

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 131 |
| 5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) | 131 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 140 |
| 5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori | 131 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 142 |
| 5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017 | 131 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 144 |

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2021.

Audizione informale dell'Amministratore delegato di Euronext SpA, Stéphane Boujnah, sulle tematiche relative alle strategie di consolidamento del gruppo in seguito all'acquisizione di Borsa italiana SpA.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).

La Commissione prosegue la discussione congiunta degli atti di indirizzo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre scorso.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 ottobre i presentatori si sono riservati di formulare un testo unificato delle due risoluzioni in titolo. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Umberto BURATTI (PD) segnala che in seguito a un lavoro che ha visto la collaborazione di tutti i gruppi si è giunti alla formulazione di una proposta di testo unificato delle due risoluzioni (*vedi allegato 1*), che illustra. In particolare, si chiede al Governo di adottare iniziative per definire

una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle banche di credito cooperativo di accrescere il proprio ruolo, anche al fine di offrire un contributo concreto alla ripresa del Paese. Occorre infatti che possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie, consentendo loro di fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali, in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva.

Osserva tuttavia che non è stato raggiunto un accordo sull'impegno di cui alla lettera *c*), che il suo gruppo riterrebbe opportuno espungere dal testo unificato. Chiede pertanto che si proceda, con riferimento a tale specifico impegno, a una votazione della proposta di risoluzione per parti separate.

Ringrazia infine gli uffici per il supporto fornito.

Antonio ZENNARO (Lega) sottolinea l'importanza del sistema di credito cooperativo, tradizionalmente presente in Italia, al quale si rivolgono in particolare piccole e medie imprese, artigiani e famiglie. In seguito alla riforma in sede europea della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, che ha fatto acquisire alle banche di credito cooperativo la qualifica di banche *significant*, sono stati imposti oneri eccessivi, che limitano l'operatività di questi operatori creditizi e non tengono conto delle loro specificità.

Nell'ambito della proposta di testo unificato delle risoluzioni, che è volto a superare le problematiche succintamente ricordate, ritiene molto importante il mantenimento dell'impegno di cui alla lettera *c*), con il quale si prospetta una soluzione alternativa, da adottare in via subordinata, qualora la revisione delle regole europee non trovasse adeguata condivisione e supporto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo Lega anche su questo impegno.

Massimo UNGARO (IV), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai colle-

ghi Buratti e Zennaro nella predisposizione di un testo unificato che tutela il tradizionale sistema di credito cooperativo italiano, chiede che anche l'impegno di cui alla lettera *f*) sia sottoposto a una votazione separata.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime il parere favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni, a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:

all'impegno di cui alla lettera *a*), sostituire la parola: « adottare » con le seguenti: « valutare la possibilità di adottare »;

all'impegno di cui alla lettera *b*), sostituire la parola: « modificando » con le seguenti: « valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare »;

all'impegno di cui alla lettera *c*), sostituire la parola: « esplorare » con le seguenti: « valutare la possibilità di esplorare »;

all'impegno di cui alla lettera *f*), sostituire le parole: « ad adottare iniziative per rivedere il regolamento » con le seguenti: « a monitorare l'attuazione del regolamento ».

Aggiunge infine che le condizioni sopra illustrate sono state predisposte dal Governo nel presupposto che in Commissione si fosse raggiunta una unità di intenti e che si intendesse effettuare la votazione del testo unificato così come presentato, senza procedere a votazioni per parti separate. Pur auspicando che si possa pervenire all'approvazione di un testo pienamente condiviso, rimette evidentemente la scelta relativa alle modalità di votazione alla valutazione della Commissione.

Umberto BURATTI (PD) accoglie le proposte di modifiche avanzate dal rappresentante del Governo, pur confermando l'opportunità di procedere alla votazione della

proposta di testo unificato delle risoluzioni per parti separate.

Antonio ZENNARO (Lega) concorda con il collega Buratti.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, pone in votazione la proposta di testo unificato della risoluzione, come modificata sulla base delle condizioni formulate dal rappresentante del Governo, ad eccezione degli impegni di cui alle lettere *c*) e *f*).

La Commissione approva.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, pone in votazione l'impegno di cui alla lettera *c*).

La Commissione respinge.

Massimo UNGARO (IV) interviene sull'impegno di cui alla lettera *f*), preannunciando l'astensione del gruppo Italia Viva.

In proposito osserva come le riforme introdotte negli ultimi anni abbiano avuto il positivo effetto di ridurre le sofferenze del sistema di credito cooperativo, anche in conseguenza dei più elevati requisiti di qualificazione richiesti ai titolari degli incarichi di vertice al fine di evitare collusioni con i territori, che in anni recenti hanno causato dissesti bancari.

Antonio ZENNARO (Lega) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'impegno di cui alla lettera *f*), finalizzato a preservare la natura territoriale delle banche di credito cooperativo attraverso l'attribuzione di incarichi a esponenti del territorio, che potrebbero anche non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente.

Umberto BURATTI (PD) concorda con il collega Zennaro sull'opportunità di mantenere l'impegno di cui alla lettera *f*), per consentire al territorio di esprimere una propria rappresentanza ai vertici della banca.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, pone in votazione l'impegno di cui alla lettera *f*).

La Commissione approva.

Luca PASTORINO (LeU) sottoscrive la risoluzione approvata.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-E-RI) sottoscrive la risoluzione approvata.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che il testo della risoluzione approvata prende il numero 8-00142 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, segnala che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 22 novembre e che la Commissione dovrà quindi esprimersi nel corso della seduta odierna.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività Produttive, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel

settore elettrico e del gas naturale (C. 3366), già approvato, con modificazioni, dal Senato.

Il provvedimento, che si compone ora di 8 articoli e un allegato, è stato emanato per far fronte all'aumento delle bollette energetiche (fornitura di energia elettrica e gas naturale) in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, causato dalla ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e da difficoltà nelle filiere di approvvigionamento. I dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente — ARERA indicano aumenti consistenti nella fornitura di gas — i prezzi europei del gas sono cresciuti dell'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 — e aumenti, comunque meno consistenti, delle quotazioni dei permessi di emissione di CO₂, cresciuti del 13 per cento nel terzo trimestre del 2021.

Segnala poi che per effetto di questo provvedimento l'aumento della bolletta elettrica passa dal 45 per cento al 29,8 per cento e quello della bolletta del gas passa dal 30 per cento al 14,4 per cento, con un onere finanziario per lo Stato pari a 3.538,40 milioni di euro. Se per quanto riguarda il contenimento della bolletta dell'energia elettrica il provvedimento in questione ripropone per il quarto trimestre del 2021 una misura analoga a quella prevista per il terzo trimestre del 2021 dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*), per quanto concerne il contenimento della bolletta del gas il provvedimento introduce nuove misure.

Tra le misure introdotte dal provvedimento per contenere l'aumento delle bollette energetiche, evidenzia, per quanto di competenza della Commissione Finanze, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi — stimati o effettivi — dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, disposta dall'articolo 2, comma 1. La riduzione del gettito prevista è pari a 608,40 milioni di euro a cui si sommano ulteriori 480 milioni di euro relativi alla riduzione

degli oneri generali di sistema per il settore del gas.

La disposizione specifica che, qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Ricorda quindi che, in base alla normativa vigente, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare l'aliquota IVA è fissata al 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi eccedenti il predetto limite si applica l'aliquota del 22 per cento.

I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, i cui consumi sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.

Segnala poi che l'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione di alcune disposizioni elencate dall'Allegato 1. Si tratta di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, che risultano superati in conseguenza della successiva evoluzione normativa.

Per quanto concerne le competenze della Commissione Finanze menziona il numero 1, recante l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014, relativi alla tassazione dei tabacchi lavorati.

Le citate disposizioni, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE, nelle more

del recepimento di quest'ultima. Tale regolamento non è mai stato adottato.

Tuttavia, successivamente al 2014 è intervenuto il decreto legislativo n. 6 del 2016, che ha espressamente recepito la direttiva comunitaria 2014/40/UE. Risulta pertanto superata l'esigenza dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 88 del 2014.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3319 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge C. 3319 recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, già approvato dal Senato.

Il provvedimento si compone di 22 articoli ed è stato adottato ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che prevede che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Ricordo quindi che l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, i cui appartenenti presenti in Italia sono stimati in circa 100.000, ha ottenuto il riconoscimento della persona-

lità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, ha siglato un'intesa con lo Stato italiano il 30 luglio 2019.

L'articolo 1 stabilisce che la legge regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, sulla base dell'Intesa sopra citata, che è allegata alla legge stessa. I successivi articoli da 2 a 21 riproducono il testo dell'Intesa.

Viene riconosciuta l'autonomia e la libertà confessionale della Chiesa d'Inghilterra e la libertà di professione e pratica religiosa ai singoli fedeli e alle organizzazioni appartenenti all'Associazione, il libero esercizio del ministero dei ministri di culto e il diritto all'assistenza spirituale (articoli da 2 a 4).

Gli articoli da 5 a 7 intervengono in materia di istruzione, con il riconoscimento della possibilità di istruzione religiosa nelle scuole e di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione; sono inoltre riconosciuti i titoli della Chiesa d'Inghilterra in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche.

L'articolo 8 consente ai lavoratori dipendenti, fedeli della Chiesa d'Inghilterra, di astenersi dall'attività lavorativa il Venerdì Santo, con obbligo di recupero.

L'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti religiosi e riconosce le esistenti Cappellanie e Congregazioni quali enti ecclesiastici.

Ritiene opportuno evidenziare che il comma 5 dell'articolo 9 equipara, agli effetti tributari, gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione, aventi fine di religione o di culto, a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Per ciò stesso gli immobili posseduti dagli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, possono essere esenti dall'IMU, laddove rispettino tutti i requisiti dettati dal regime previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019.

Gli enti della Chiesa d'Inghilterra civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche (articolo 10). L'articolo 11 sancisce l'impegno alla

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra.

L'articolo 12 riguarda la tutela degli edifici di culto e prevede, al comma 3, che a tali edifici e alle relative pertinenze si applichino le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

L'articolo 13 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra.

Gli articoli da 14 a 17 recano disposizioni di carattere fiscale, di competenza della Commissione Finanze.

In particolare l'articolo 14 prevede la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro – fino a un massimo di 1.032,91 euro annui – effettuate in favore dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 15 consente all'Associazione Chiesa d'Inghilterra di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF da destinare, oltre che a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.

Ai sensi dell'articolo 16 può essere richiesta la costituzione di un'apposita Commissione paritetica per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

L'articolo 17 dispone l'equiparazione degli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali, i quali includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

L'articolo 18 dispone in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano.

L'articolo 19 stabilisce che, con l'entrata in vigore della presente legge, non trovino

più applicazione nei confronti dell'Associazione le disposizioni contrastanti con quelle recate dall'Intesa.

L'articolo 20 riguarda eventuali modifiche dell'Intesa e l'articolo 21 prescrive che eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

L'articolo 22, infine, reca infine disposizioni finanziarie, prevedendo una generale clausola di invarianza finanziaria, salvo che per l'articolo 14 (deducibilità delle erogazioni liberali), per il quale sono previste specifiche norme di copertura. Il relativo onere è stimato in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Massimo UNGARO (IV) esprime apprezzamento per l'approvazione di una legge che, dopo secoli dallo scisma, regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa anglicana.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame in sede consultiva – ai fini della relazione da rendere alla XIV

Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Il Regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa.

A tale riguardo, invita i gruppi ad esprimersi in ordine alla intenzione di presentare proposte emendative al provvedimento.

Preso atto che i gruppi intendono rinunciare a tale facoltà, avverte che non si procederà a fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte infine che per l'esame del provvedimento in titolo, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, avvia oggi l'esame del disegno di legge recante la Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B). Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e torna ora all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 3 novembre 2021.

In occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 4 novembre 2020, ha approvato una relazione favorevole sul provvedimento.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.

Il provvedimento si compone ora di 48 articoli, 10 in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i nuovi articoli 27 e 28.

L'articolo 27, comma 1, dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) i soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding*, in ragione della disciplina specifica, dettata dal regolamento (UE) 2020/1503, che si applica a questi soggetti. L'attuazione è realizzata mediante una novella all'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che elenca i soggetti ai quali non si applicano le disposizioni della Parte II (Disciplina degli intermediari) del medesimo testo unico.

Ricorda che il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina i soggetti che operano come intermediari finanziari attraverso la gestione di portali *on line* per il finanziamento tramite prestito o sottoscrizione di strumenti finanziari, in cui viene facilitato l'incontro fra l'offerta e la domanda di fondi, rispettivamente da parte di una pluralità di investitori e piccole imprese o imprese neocostituite, con un ammontare medio della singola operazione di ridotte dimensioni. L'intervento normativo europeo si inquadra nel piano di azione dell'Unione dei mercati dei capitali (*Capital Markets Union* – CMU), al fine ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le PMI in genere e, in particolare, per le imprese innovative, le *start-up* e le imprese in fase di espansione.

Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo 27 hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021, data che corrisponde alla data prevista per l'applicazione della direttiva (UE) 2020/1504, oggetto di recepimento, e del regolamento (UE) 2020/1503.

Segnala inoltre che la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 è contenuta nel disegno di legge C. 3208 recante la Legge di delegazione europea 2021 (articolo 5 e allegato A), attualmente all'esame della Commissione Politiche UE della Camera dei deputati. In particolare rammenta che l'articolo 5 del citato disegno di legge, detta principi e criteri direttivi non solo per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, ma anche per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503.

Ricorda che su tale provvedimento la Commissione Finanze, lo scorso 6 ottobre, ha approvato una relazione favorevole.

Quanto all'articolo 28, questo modifica il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2177 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazione.

Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 è scaduto il 30 giugno 2021.

Nel dettaglio, l'IVASS è obbligato a informare, con adeguato livello di dettaglio, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato qualora il programma di attività dell'impresa di assicurazione italiana indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante (lettera a)).

L'IVASS deve altresì informare l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione

all'utilizzo o alla modifica di un modello interno ed essa può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda (lettera *b*)).

Qualora il programma di attività di un'impresa di riassicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito (lettera *c*)).

L'IVASS deve informare, con adeguato livello di dettaglio, l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora individui, nell'impresa di assicurazione italiana che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività, che possano avere un effetto transfrontaliero (lettera *d*)).

L'IVASS deve informare l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di assicurazione di altro Stato membro, che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica, desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (lettera *e*)).

Anche per le imprese italiane di riassicurazione l'IVASS deve informare con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività, che possano avere un effetto transfrontaliero (lettera *f*)).

Si prevede poi l'obbligo per l'IVASS di informare l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro

Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (lettera *g*)).

È modificata la procedura relativa all'obbligo per l'IVASS di informare anche l'AEAP della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno per il calcolo del requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di un gruppo di imprese di assicurazione. Parimenti è modificata la procedura di risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere: muta il presupposto che legittima l'assunzione della decisione definitiva da parte dell'IVASS. Ora si richiede la mancata adozione da parte dell'AEAP della decisione per il superamento della divergenza tra diverse autorità nazionali di vigilanza. Secondo la legislazione vigente, il presupposto per l'esercizio da parte dell'IVASS del potere di decidere in via definitiva consiste nella reiezione della decisione proposta dal gruppo di esperti convocato dal collegio delle autorità di vigilanza (lettera *h*)).

Si introduce inoltre nel codice delle assicurazioni private il nuovo articolo 208-*quater* che detta una specifica disciplina per le piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP (lettera *i*)).

Infine si modifica la procedura di autorizzazione per la gestione centralizzata del rischio. Attualmente è prevista la decisione definitiva dell'autorità di vigilanza sul gruppo sulla domanda di autorizzazione, se la decisione proposta dal gruppo di esperti nominato dal collegio delle autorità nazionali di vigilanza è respinta. La novella prevede per contro la definitività della decisione assunta dall'autorità di vigilanza sul gruppo se l'AEAP non adotta la decisione che risolve le divergenze tra le varie autorità nazionali competenti (lettera *l*)).

Segnala infine che anche la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 è contenuta nell'allegato A del già citato disegno di legge C. 3208, recante la Legge di delegazione europea 2021.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia COVOLO (Lega), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ringrazia per la risposta ottenuta. Lamenta tuttavia che, nonostante quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, molti risparmiatori delle province di Treviso e Vicenza che hanno subito truffe bancarie non sono ancora stati indennizzati dal Fondo. Segnala inoltre che molti di questi soggetti sono anziani e rischiano di non riuscire a ottenere il proprio ristoro. Inoltre evidenzia che, per effetto della crisi conseguente alla pandemia, molti risparmiatori si tro-

vano ora nell'assoluto bisogno di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi. Conclude chiedendo al Governo di agire con la massima rapidità e con la massima attenzione nei confronti dei soggetti in attesa del rimborso, dando la precedenza agli anziani.

5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo e si riserva di leggere con attenzione la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.

5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto CATALDI (M5S), ringraziando per la risposta, chiede al Governo di confermare il sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Ricorda che il sisma ha interessato un cratere estremamente vasto, comprendente 140 comuni, molti dei quali presentavano situazioni di crisi industriale complessa già prima del 2016. Sottolinea quindi lo stato di grave disagio nel quale si trovano gli abitanti del cratere, tra i quali si registra un numero estremamente elevato di disoccupati. In particolare evidenzia che nella vallata del Tronto sono state chiuse circa 400 aziende delle 800 che operavano prima del sisma.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.**7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO FORMULATA DAI PRESENTATORI**

La VI Commissione,
premessò che:

il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;

da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;

la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo *shock* pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 *ratio* pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento ap-

partenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);

il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca *significant*, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di *governance* e «*fit and proper*», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

la qualifica di intermediari *significant* espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro

tipico *business* fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;

L'acquisizione dello *status* di banca *significant* è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio », poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;

la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate *significant* o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto *less significant* o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche *significant* e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (*less signi-*

ficant) – sia *stand alone* sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche *less significant* vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;

le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;

l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;

la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1072 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva impo-

sto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;

il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di *business* sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;

le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;

con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302-A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il MEF;

in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;

come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un

alto rischio di *credit crunch* per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;

il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;

il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (*calendar provisioning*, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,

impegna il Governo:

a) ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);

b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal

legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, modificando con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (*less significant*) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

c) in subordine, laddove revisioni delle regole europee non trovassero adeguata condivisione e supporto nelle sedi competenti, a esplorare soluzioni legislative nell'alveo dell'articolo 113, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetto CRR), ovvero sistemi di mutua protezione e garanzia tra le banche associate, nell'ottica di accordare ai singoli istituti la possibilità di restare «*less significant*», sulla scorta dell'esperienza positivamente intrapresa dagli istituti Raiffeisen nella provincia autonoma di Bolzano;

d) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ri-

presa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;

e) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione normativa introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

f) ad adottare iniziative per rivedere il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «*fit and proper*» – al fine di garantire la qualità della *governance* senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.

ALLEGATO 2

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.**7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,
premessò che:

il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;

da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;

la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo *shock* pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 *ratio* pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento ap-

partenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);

il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca *significant*, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di *governance* e «*fit and proper*», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

la qualifica di intermediari *significant* espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro

tipico *business* fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;

L'acquisizione dello *status* di banca *significant* è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio », poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;

la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate *significant* o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto *less significant* o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche *significant* e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (*less signi-*

ficant) – sia *stand alone* sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche *less significant* vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;

le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;

l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;

la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1070 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva impo-

sto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;

il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di *business* sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;

le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;

con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302-A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;

come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un

alto rischio di *credit crunch* per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;

il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;

il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (*calendar provisioning*, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità di adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);

b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal

legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (*less significant*) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

c) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;

d) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione norma-

tiva introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

e) a monitorare l'attuazione del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «*fit and proper*» – al fine di garantire la qualità della *governance* senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.

(8-00142) « Buratti, Zennaro, Fragomeli, Ubaldo Pagano, De Micheli, Ciagà, Sani, Topo, Carnevali, Pizzetti, Pezzopane, Enrico Borghi, Cenni, Lacarra, Martinciglio, Alemanno, Cancellieri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanicelli, Centemero, Cantalamezza, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Patassini, Pastorino, Angiola ».

ALLEGATO 3

5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per corrispondere puntualmente al quesito degli onorevoli interroganti, si rammenta preliminarmente, come peraltro già precisato in occasione di precedenti interrogazioni di contenuto analogo, che la Commissione tecnica del FIR, come noto, è stata istituita dal legislatore con specifiche prerogative di autonomia ed indipendenza di azione, valutazione e deliberazione dei suoi componenti – anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla normativa europea – per provvedere all'esame delle fattispecie di violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria e la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.

La funzione del Ministero dell'economia e delle finanze consiste nel mantenere una interlocuzione costante con detta Commissione al fine di monitorare l'andamento dell'attività e supportarne gli adempimenti.

In relazione ai tempi delle procedure, si ribadisce che occorre tenere presente la proroga del termine di presentazione delle istanze di indennizzo, termine differito dalla previsione legislativa iniziale del 16 febbraio 2020 fino alla data del 16 giugno 2020. Solo dopo questa data si è potuto iniziare l'esame delle domande, con le eventuali integrazioni e modifiche apportate medio tempore dagli istanti.

Sempre a titolo esplicativo, si evidenzia che il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto ai lavori, hanno costituito e costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica. Non va trascurato, altresì, che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulteriori termini istruttori accordati per in-

tegrazioni documentali e che l'attività istruttoria del FIR è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche a banche, FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) ed all'Agenzia delle entrate.

Riguardo allo stato attuale dell'attività del FIR, si comunica che, rispetto alle informazioni alle quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti, datate 15 giugno 2021, i dati aggiornati al 15 novembre u.s registrano che la Commissione tecnica ha definito 114.406 istanze, per un importo complessivo pari a circa 701 milioni di euro, rispetto alle quali i pagamenti eseguiti sono 122.496 per un totale di oltre 546 milioni di euro.

La procedura di esame e di approvazione delle istanze viene effettuata in osservanza dei criteri di priorità nell'erogazione degli indennizzi imposti dalla cornice normativa di riferimento (segnatamente articolo 1 commi 502 e 502-*bis* della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Pertanto, le posizioni ad oggi liquidate sono riconducibili ai risparmiatori che hanno avuto accesso alla procedura di indennizzo forfettario con un reddito inferiore a euro 35.000 o un patrimonio mobiliare minore di € 100.000.

In ogni caso, si comunica che anche l'*iter* di valutazione delle domande afferenti al regime ordinario di indennizzo è stato già avviato dalla Commissione tecnica.

Le istanze vengono approvate ed i corrispondenti pagamenti sono effettuati in relazione alla completezza della relativa documentazione.

Sempre a titolo collaborativo, nel prendere atto di quanto prospettato dagli onorevoli interroganti sulla previsione di un ulteriore criterio di priorità di pagamento

in base all'età più elevata degli aventi diritto, si fa presente che tale criterio dovrebbe innanzi tutto coordinarsi con i criteri normativi di priorità vigenti; tale processo di coordinamento, allo stato attuale, potrebbe produrre un rallentamento nel percorso di accelerazione riscontrabile nelle procedure in atto.

ALLEGATO 4

5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi termini per l'esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.

In particolare, gli Onorevoli rilevano che l'articolo 121 del medesimo decreto, che prevede che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere: « se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di "Superbonus-ecobonus" e il miglioramento sismico nel caso di "Super bonus-sismabonus" nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).

Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari a tali detrazioni.

Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.

Ciò posto, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati » elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.

Il comma 7-*bis* dell'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022.

Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.

Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma re-

stando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.

È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

ALLEGATO 5

5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che il 31 dicembre 2021 terminerà l'efficacia di numerose disposizioni di proroga in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17-ter e quater del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cosiddetto decreto-milleproroghe.

Ad avviso degli Onorevoli interroganti, dette misure, in scadenza a fine anno, sono necessarie al fine di sostenere le comunità locali e le attività economiche e produttive territoriali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici ed intervengono in diversi ambiti concernenti l'esenzione per le attività produttive per l'intero anno in corso del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio (o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate), nonché le esenzioni per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle « zone rosse » all'interno delle località colpite dai sismi iniziati nel 2016.

Gli interroganti, evidenziano, inoltre, che vi sono ulteriori misure che completano il quadro degli interventi in precedenza richiamati e che sono oggetto della proroga della sospensione (al 31 dicembre 2021), tra cui si annoverano i pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i comuni italiani colpiti dagli eventi sismici (in favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, per i fabbricati dichiarati ina-

gibili). Infine, è stata disposta la proroga della sospensione del pagamento dei mutui (quota capitale e interesse) sulla prima casa, qualora essa risulti inagibile o distrutta e localizzata nelle zone terremotate dichiarate zona rossa.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti sottolineano l'esigenza di prorogare ulteriormente le misure suindicate considerata l'importanza che rivestono per sostenere la ripresa socio-economica e produttiva delle comunità locali interessate dal sisma del 2016 e 2017, nonché il contributo fornito per la ricostruzione delle aree attualmente in stato di emergenza straordinaria.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, in considerazione del protrarsi degli interventi di ricostruzione, la cui fase richiede il differimento ulteriore rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021, il Governo « non convenga sulla necessità di adottare nel corso del presente anno iniziative normative *ad hoc* al fine di prevedere una proroga al 31 dicembre 2022 delle misure esposte in premessa, al fine di assicurare alle famiglie e alle imprese interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, una più celere ripresa e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori coinvolti ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito alle richieste prospettate dagli Onorevoli interroganti si evidenzia preliminarmente che l'articolo 48, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha già disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'esenzione dal paga-

mento delle imposte di registro e di bollo a favore delle persone fisiche residenti e delle imprese aventi sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici.

Inoltre, è opportuno evidenziare che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 contiene già, nel testo presentato al Senato (A.S. 2448) una serie di proroghe al 31 dicembre 2022 – finalizzate ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici.

In particolare, l'articolo 149 (Disposizioni in materia di eventi sismici) del predetto disegno di legge dispone, tra l'altro, la proroga dello stato di emergenza e della relativa gestione straordinaria commissariale per le aree interessate dal sisma nel centro Italia.

Tanto premesso, ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a prorogare le menzionate misure agevolative in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.

In particolare il Dipartimento delle finanze riferisce che la proroga al 31 dicembre 2022 dell'esenzione dal canone patrimoniale prevista fino al 2021 dal citato articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, è suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, correlati al ristoro delle minori entrate ai comuni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 146 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 153 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 156 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-07089 Aprea: Sulla scuola media statale per ciechi Vivaio di Milano | 150 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 158 |
| 5-07088 Di Giorgi: Sugli idonei del concorso per cattedre STEM | 151 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 159 |
| 5-07090 Frassinetti: Sull'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze | 151 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 160 |
| 5-07087 Carelli: Sui lavori di restauro di Palazzo Ceva, sede del liceo Ennio Quirino Visconti di Roma | 151 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 161 |
| 5-07091 Belotti: Sui termini previsti dai bandi di gara per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica | 151 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 162 |
| 5-07092 Fusacchia: Sulla valorizzazione professionale dei DSGA | 152 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 163 |
| 5-07086 Carbonaro: Sui contratti Covid del personale ATA fino al termine delle attività didattiche | 152 |
| ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>) | 164 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 152 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 14.

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 2372 Lupi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge predisposto dal relatore, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*) al testo base. Con riferimento, in particolare, agli emendamenti del relatore (*vedi allegato 2*), prende atto che nessuno chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, premesso di essere pronto a motivare, ove richiesto, tutti i pareri che si accinge ad esprimere, come pure a chiarire lo scopo degli emendamenti da lui presentati, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.50; esprime parere favorevole sull'emendamento Casa 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere contrario sugli emendamenti Frassinetti 1.3 e Casa 1.2; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.50; esprime parere contrario sugli emendamenti Frassinetti 2.9, Vietina 2.3, 2.4 e 2.5 e Casa 2.7; chiede l'accantonamento degli emendamenti Toccafondi 2.1 e Aprea 2.2, sui quali è in corso un approfondimento; esprime parere contrario sugli emendamenti Vietina 2.6 e Colmellere 2.8; raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.51, 3.50 e 3.51; esprime parere contrario sull'emendamento Vietina 3.2 e parere favorevole sull'emendamento Vietina 3.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere contrario sull'emendamento Vietina 3.3; raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.52 e 3.53; esprime parere favorevole sull'emendamento Casa 3.5 e parere contrario sugli emendamenti Colmellere 3.6, Bucalo 3.8, Aprea 3.1 e Frassinetti 3.7; raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 4.50.

Il sottosegretario Rossano SASSO esprime parere conforme a quello del relatore.

Valentina APREA (FI), rilevando un'incoerenza tra il parere contrario espresso

sul suo emendamento 3.1 e la richiesta di accantonamento del suo emendamento 2.2 e dell'emendamento Toccafondi 2.1, chiede al relatore e al Governo di precisare se si intende o no destinare risorse alla sperimentazione di cui all'articolo 3. Fa presente che i suoi emendamenti 2.2 e 3.1 sono collegati nel senso che il primo – posto che 350 mila euro per la formazione dei docenti sono del tutto insufficienti – rimanda per questa formazione allo stanziamento generale dell'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, mentre il secondo destina i 350 mila euro in questione alla sperimentazione, che nel testo base è prevista a risorse invariate. Chiede pertanto che, insieme agli emendamenti 2.1 e 2.2, sia accantonato anche il suo emendamento 3.1.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, non è contrario ad accantonare anche l'emendamento 3.1, in attesa di completare la valutazione del profilo delle dotazioni finanziarie.

Vittoria CASA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Toccafondi 2.1 e Aprea 2.2 e 3.1.

Simona VIETINA (CI) rileva che nessuno degli emendamenti sui quali il parere del relatore e del Governo è favorevole inserisce nel testo un elenco delle competenze non cognitive di cui si parla. Si dice convinta che sia essenziale chiarire in legge che cosa siano le competenze non cognitive, come cercano di fare tanto il suo emendamento 3.2 quanto l'emendamento 1.1 Casa, quest'ultimo nel comma 1 che la proposta di riformulazione del relatore lascia cadere. Ritiene infatti importante soprattutto escludere dall'elenco alcune abilità, come ad esempio la « capacità empatica », in quanto la valutazione degli alunni rispetto a capacità come questa finirebbe con l'accentuare le differenze, soprattutto a danno dei ragazzi con disabilità.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, spiega che si è ritenuto di non inserire nel testo un elenco delle competenze non cognitive in quanto si tratta di un segmento di ricerca

in divenire, non ancora ben perimetrato dalla letteratura di settore. Mancando certezze scientifiche al riguardo, appare più opportuno affidare l'individuazione delle competenze non cognitive alle scuole, nell'ambito della loro autonomia, e alla sperimentazione.

Cristina PATELLI (LEGA), dopo aver espresso perplessità sull'utilità della proposta di legge ed aver osservato che, a suo avviso, non si tratta di un campo di ricerca in divenire, dato che la comunità scientifica ha già ampiamente approfondito il tema, rileva che 350 mila euro sono davvero troppo pochi non solo per la formazione dei docenti, ma anche per la sperimentazione nelle scuole. Meglio sarebbe allora destinare queste risorse ad un singolo progetto di ricerca universitario, da affidare per esempio dell'Università di Genova.

Simona VIETINA (CI) ribadisce che ritiene essenziale definire l'elenco delle competenze non cognitive e le modalità di valutazione delle stesse, per garantire che esista un metodo oggettivo di valutazione del possesso o meno delle stesse.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, rivolgendosi alla deputata Vietina, sottolinea che la sperimentazione serve appunto a definire l'elenco delle competenze non cognitive. Aggiunge che lo sviluppo delle competenze non cognitive non può essere considerato al pari di una disciplina e non può essere quindi affidato a figure specifiche, come propongono alcuni emendamenti della deputata Vietina: si tratta piuttosto di stimolare in tutti i docenti la sensibilità a un nuovo approccio verso i discenti e a nuove modalità di insegnamento. Chiarisce che la sua proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 Casa posticipa a dopo la sperimentazione la definizione delle linee guida e degli altri atti attuativi proprio perché la preliminare fase di sperimentazione è essenziale.

Valentina APREA (FI) sottolinea che l'importanza della proposta di legge sta soprattutto nella svolta che si vuole imprimere

alla didattica e alla valutazione: a questo scopo non c'è la necessità di specificare quali siano le competenze non cognitive; è sufficiente parlare di competenze non cognitive per fare un salto in avanti. L'idea sottostante è che non devono essere sviluppate e valutate solo le competenze di contenuto, che sono soggette ad obsolescenza, ma la persona intera, nella sua capacità di apprendere e di migliorarsi per rispondere alle sollecitazioni. La sperimentazione in questo campo è certamente utile, anche se forse non più necessaria, ma, a suo avviso, rinviare a dopo la sperimentazione la decisione sul da farsi – come in sostanza propone il relatore con la sua riformulazione dell'emendamento Casa 1.1 – depotenzia l'intervento. È comunque ancora un intervento utile, pur con questi limiti, a condizione che siano appostate risorse finanziarie adeguate e per la formazione e per la sperimentazione.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) concorda sull'emendamento Casa 1.1, nella riformulazione proposta dal relatore, perché finalizza la sperimentazione al conseguimento di un obiettivo, dando istruzioni precise al Ministero nel senso che, una volta completata la sperimentazione, si deve procedere alla definizione di linee guida e alla generale introduzione nelle scuole di questo modo di insegnare. Quanto alle risorse, rappresenta che le proposte emendative accantonate 2.1 e 2.2 danno facoltà al Ministero di stabilire l'entità del finanziamento da destinare alla formazione dei docenti. Si augura che il Governo saprà comprendere l'importanza della novità e finanziarla adeguatamente.

Paolo LATTANZIO (PD), *relatore*, sciogliendo la riserva sugli emendamenti accantonati e in parte rivedendo i pareri resi, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7 Casa, 2.1 Toccafondi e 2.2 Aprea a condizione che siano riformulati tutti negli stessi termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Conferma invece il parere contrario inizialmente espresso sull'emendamento Aprea 3.1.

Il sottosegretario Rossano SASSO esprime parere conforme a quello del relatore anche sui predetti emendamenti.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), ritenendo che uno stanziamento di 350 mila euro per una proposta di legge così ambiziosa sia irrisorio, esprime soddisfazione per il parere favorevole sul rimando, per la formazione alle risorse dell'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Osserva però che sarebbe stato meglio, sul capitolo risorse, inserire nella legge un indirizzo chiaro al Governo, che deve fornire garanzie per un finanziamento adeguato dell'intervento.

Valentina APREA (FI) osserva che una legge come questa senza una dotazione finanziaria aggiuntiva è una legge inutile.

Gabriele TOCCAFONDI (IV) fa presente che questioni di cui si parla sono due. Per quanto riguarda la formazione dei docenti, di cui all'articolo 2, la dotazione finanziaria inizialmente proposta dal Ministero – 350 mila euro – era troppo esigua. Bene quindi che sia stata condivisa anche dal Governo la scelta di rinviare agli stanziamenti generali per la formazione di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, che sono sufficientemente elevati nell'importo – a sua memoria, infatti, il comma 125 citato stanziava 40 milioni di euro annui – da consentire un finanziamento adeguato della formazione sulle competenze non cognitive, fermo restando che la cifra da destinare a questo la deciderà il Governo. Per quanto riguarda invece la sperimentazione nelle scuole, che è altra cosa, è vero quel che dice la deputata Aprea, ossia che il testo base non apposta risorse aggiuntive. A suo avviso, la prima questione – quella delle risorse da destinare alla formazione – è la più importante e prende atto con soddisfazione che su di essa il Governo ha dato il suo appoggio. In sostanza, il comma 2 dell'articolo 2, come risulterà dagli emendamenti su cui è stato dato parere favorevole, permette al Ministero di finanziare la formazione dei docenti in questo campo con l'importo che riterrà congruo. C'è da

augurarsi che, una volta che il Parlamento avrà approvato la legge, il Governo prenderà atto del fatto che la formazione dei docenti sulle competenze non cognitive deve essere considerata una priorità.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver ricordato come l'articolo 3, al comma 1, indichi puntualmente le modalità con cui dovrà svolgersi la sperimentazione ed essersi detta certa che il Ministero non lascerà che avvenga senza risorse, esprime l'avviso che la scelta migliore sia quella di evitare di fare riferimento ai soli 350.000 euro. Tuttavia ricorda che lo stanziamento recato dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 è sicuramente capiente e idoneo ad assicurare lo svolgimento, con le modalità di cui all'articolo 3 della proposta di legge in esame, della sperimentazione nazionale.

Vittoria CASA, *presidente*, sottolinea che nel testo base i 350 mila euro di cui si parla all'articolo 2, comma 2, sono destinate alla formazione dei docenti. Per quanto riguarda invece la sperimentazione nelle scuole, che è altra cosa, il testo base non prevede risorse aggiuntive, come emerge con chiarezza dall'articolo 3, comma 8, che rimanda alle risorse dell'organico dell'autonomia. Osserva che sarebbe certamente meglio se anche per la sperimentazione nelle scuole fossero stanziati risorse apposite, atteso che una buona sperimentazione non si fa a costo zero.

Valentina APREA (FI) preso atto che il Governo non sostiene il suo emendamento 3.1 e che sia il relatore sia parti della stessa maggioranza non intendono insistere perché la sperimentazione sia finanziata con risorse apposite, neanche con 350 mila, che sono una somma irrisoria, si dichiara delusa e ritira i suoi emendamenti 2.2 e 3.1, ribadendo il legame che c'è tra di essi. Prende quindi atto che si vuole portare avanti una legge inutile. Chiarito che il suo voto sarà comunque favorevole, trattandosi di un provvedimento del quale è tra i presentatori, commenta che si poteva fare

qualcosa di importante, mentre si è deciso di non fare niente.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti. Dichiaro di accettare la riformulazione del suo emendamento 1.1 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.50 del relatore e l'emendamento Casa 1.1. (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Frassinetti 1.3.

Vittoria CASA, *presidente*, ritira il suo emendamento 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.50 del relatore (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Frassinetti 2.9 e Vietina 2.3, 2.4 e 2.5; quindi approva gli identici emendamenti Casa 2.7 e Toccafondi 2.1 (*vedi allegato 2*); respinge gli emendamenti Vietina 2.6 e Colmellere 2.8; approva gli emendamenti 2.51, 3.50 e 3.51 del relatore (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Vietina 3.2.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che la proponente ha accettato la nuova formulazione dell'emendamento 3.4 Vietina.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vietina 3.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); respinge l'emendamento Vietina 3.3; approva gli emendamenti 3.52 e 3.53 del relatore e Casa 3.5 (*vedi allegato 2*); respinge gli emendamenti Colmellere 3.6, Bucalo 3.8 e Frassinetti 3.7; approva, infine, l'emendamento 4.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, trasmetterà il testo che ne risulta alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione del loro parere.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta comincia alle 14.50.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-07089 Aprea: Sulla scuola media statale per ciechi Vivaio di Milano.

Valentina APREA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Valentina APREA (FI), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta, perché il progetto realizzato, che si basa sulla vicinanza tra la Fondazione e la scuola Vivaio, non potrà più avere la stessa valenza dallo spostamento degli studenti al di fuori del complesso e lontano dalla sede della Fondazione. Da cittadina, non può che deplorare il fatto che il mantenimento di ragazzi non vedenti o ipovedenti all'interno di una bella sede venga considerato dal Ministero eccessivamente oneroso. Pensa che, se non lo Stato, la città di Milano deve garantire la spesa per questo risultato. Conclude preannunciando che si batterà per questo in tutte le sedi istituzionali.

5-07088 Di Giorgi: Sugli idonei del concorso per cattedre STEM.

Lucia CIAMPI (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CIAMPI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Auspica che, nell'ambito della manovra finanziaria per il prossimo anno, siano inserite nella legge di bilancio disposizioni finalizzate all'inserimento in graduatoria degli idonei del concorso STEM.

5-07090 Frassinetti: Sull'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze.

Paola FRASSINETTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carmela BUCALO (FDI), replicando, in qualità di cofirmataria, dichiara di non condividere nemmeno una parola della risposta. Afferma che, a differenza di quanto asserito dalla sottosegretaria nella sua risposta, le risultano scoperte molte cattedre, per le quali il Ministero si sta affannando a cercare docenti addirittura attraverso *Facebook* oppure contattando personale pensionato, come testimoniato dalle numerose proteste di tutti i sindacati. È evidente, a suo avviso, che l'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle supplenze è stato un fallimento: non avrebbe dovuto essere utilizzato prima che fosse tarato adeguatamente, il che ha provocato un evidente danno per tanti docenti. Trova riprovevole che la responsabilità per le assegnazioni mancate o errate sia attribuita a errori commessi dai docenti nella presentazione delle domande. È convinta, infatti, che le problematiche lamentate dal Ministero nella risposta siano state provocate da una pro-

cedura adottata con troppa fretta, senza tenere conto della contingenza fatta da una pandemia in corso e da un numero esorbitante di cattedre vacanti. Evidenzia che il prezzo di tutto questo è ricaduto soprattutto sui precari con punteggi maggiori che si sono visti scavalcati nelle assegnazioni da chi aveva un punteggio inferiore. Raccomandando più rispetto per questi docenti e per le loro famiglie, conclude asserendo che il sistema utilizzato manca di legalità e che mai come in questa occasione sono stati commessi tanti errori.

5-07087 Carelli: Sui lavori di restauro di Palazzo Ceva, sede del liceo Ennio Quirino Visconti di Roma.

Emilio CARELLI (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Emilio CARELLI (CI), replicando, apprezza la precisione e la puntualità delle informazioni rese su Palazzo Ceva. Tuttavia raccomanda al Governo di fare il possibile per evitare che il Palazzo sia usato per una speculazione pubblicitaria a tutto vantaggio della Società Urban Vision, che allestirà mega cartelloni sulle pareti esterne della scuola, con pesanti conseguenze sugli studenti. Esorta, pertanto, il Governo ad adoperarsi affinché i necessari interventi di restauro siano eseguiti senza il ricorso allo strumento del restauro sponsorizzato, come è possibile tenuto conto che la spesa è assai contenuta.

5-07091 Belotti: Sui termini previsti dai bandi di gara per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

Germano RACHELLA (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Germano RACCHELLA (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto come parlamentare ma non come sindaco, in quanto senza la mancata proroga dei termini previsti dai bandi le amministrazioni locali non saranno in grado di portare a termine i lavori per la messa in sicurezza delle scuole. Aggiunge che la partecipazione ai bandi è molto onerosa per i comuni poiché i progetti sono costosi. Conclude rivolgendo un ulteriore appello alla sottosegretaria affinché sia concessa la proroga di cui all'interrogazione.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA assicura che si farà portavoce delle istanze dei comuni affinché sia garantito ai ragazzi l'accesso in edifici sicuri e a norma.

5-07092 Fusacchia: Sulla valorizzazione professionale dei DSGA.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), replicando, apprezza la risposta della sottosegretaria e confida nella traduzione in azioni concrete di quanto da lei riferito. Precisa che l'intento della sua interrogazione è soprattutto quello di sollevare una questione che interessa un'intera categoria professionale rimasta troppo tempo invisibile, e che invece merita il giusto riconoscimento. Auspica che la sua interrogazione possa essere utile a far sì che il confronto sul tema dei DSGA riprenda, sia

con i diretti interessati, sia con tutto il mondo della scuola. Conclude raccomandando al Governo la definizione di specifiche priorità da perseguire con azioni concrete.

5-07086 Carbonaro: Sui contratti Covid del personale ATA fino al termine delle attività didattiche.

Vittoria CASA, *presidente*, in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Vittoria CASA, *presidente*, replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, che ripercorre lo sforzo e il lavoro finora compiuto dal Governo e dà conto delle consistenti risorse stanziare in favore del personale ATA. Conclude apprezzando l'apertura sulla possibilità di una proroga dei contratti COVID-19.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372 Lupi).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 1.

(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

1. Al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari con l'armonico sviluppo delle abilità relazionali e sociali, di promuovere il successo formativo, prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, promuove l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive, quali le abilità relazionali e comunicative, la flessibilità mentale, la capacità di affrontare e di risolvere situazioni critiche o problematiche e la capacità empatica, nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: per un triennio con le seguenti: per un biennio.

1.1. Casa.

Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2022/2023, l'introduzione con le seguenti: per tre anni scolastici consecutivi a partire dall'anno scolastico 2022/2023, l'introduzione in via sperimentale.

1.3. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2022/2023 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.

1.2. Casa.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: ai soli docenti delle scuole di ogni ordine e grado che sono state autorizzate alla sperimentazione.

2.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, inserire le seguenti: compresi i docenti in aspettativa, in congedo ed inseriti nelle graduatorie in attesa di incarico di docenza o supplenza.

2.3. Vietina, Carelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della predisposizione del Piano straordinario di azioni formative nell'ambito della sperimentazione finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive, è previsto che l'insegnamento dell'educazione civica e dello sviluppo di competenze non cognitive sia affidato a docenti laureati in scienze dell'educazione, nell'ambito dei prescritti percorsi scolastici innovativi.

2.4. Vietina, Carelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della predisposizione del Piano straordinario di azioni formative nell'ambito della sperimentazione finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive, si deve garantire la presenza di docenti laureati in scienze dell'educazione, per valorizzare e istituzionalizzare le loro specifiche competenze nell'ambito di percorsi scolastici innovativi.

2.5. Vietina, Carelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano formativo è rivolto anche ai docenti neoimmessi in ruolo che svolgono l'anno di formazione e prova.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Agli oneri finanziari derivanti dalle attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 sulle tematiche afferenti lo sviluppo delle competenze non cognitive, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendere le attività di cui al primo periodo.

2-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi anche promuovendo accordi di

rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

2.7. Casa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2.1. Toccafondi, Di Giorgi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive, a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2.2. Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti.

Al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro *con le seguenti:* a un milione di euro.

2.6. Vietina, Carelli.

Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2022 *inserire le seguenti:* e fino al termine del triennio di sperimentazione.

2.8. Colmellere.

ART. 3.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , caratterizzate da nuovi metodi didattici volti ad acquisire apertura mentale, capacità di giudizio, argomentazione e interazione, attitudini a risolvere i problemi, favorendo autostima, stabilità emotiva, abilità, flessibilità e creatività.

3.2. Vietina, Carelli.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta che alla dispersione occulta dei giovani che non studiano e non lavorano, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni di volontariato, parrocchie, associazioni sportive.

3.4. Vietina, Carelli.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, improntate alle migliori pratiche, anche derivanti da progetti di scuola-lavoro, che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta che alla dispersione occulta dei giovani che non studiano e non lavorano.

3.3. Vietina, Carelli.

Al comma 5, sostituire le parole: rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE con le seguenti: rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.

3.5. Casa.

Sopprimere il comma 8.

3.6. Colmellere.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un apposito fondo finalizzato all'introduzione del nuovo metodo didattico, con dotazione di un milione di euro per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ammesse, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, al fine di individuare figure professionali che possano supportare al meglio le misure da realizzare, anche in relazione ad attività di orientamento e inclusione.

3.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dal 2022 è destinata alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

3.1. Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle competenze non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche possono prevedere, all'interno del loro Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), percorsi che promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti.

3.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

ALLEGATO 2

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372 Lupi).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'istruzione promuove, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, l'introduzione dello sviluppo *con le seguenti:* il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 favorisce lo sviluppo.

1.50. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

1.1. *(Nuova formulazione)* Casa.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: Per accompagnare l'introduzione dello sviluppo *con le seguenti:* Per favorire lo sviluppo.

2.50. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

* **2.7.** *(Nuova formulazione)* Casa.

* **2.1.** Toccafondi, Di Giorgi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: dall'INDIRE, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e con la collaborazione *con le seguenti:* dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'INDIRE,.

2.51. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi *con le seguenti:* sei mesi.

3.50. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: finalizzata all'introduzione dello sviluppo *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo.

3.51. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive.

3.4. (Nuova formulazione) Vietina, Carelli.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: è autorizzata con decreto del Ministero dell'istruzione con le seguenti: è autorizzata con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali.

3.52. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: Il Ministero si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI con le seguenti: Il Ministero si avvale della collaborazione.

3.53. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE con le seguenti: rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.

3.5. Casa.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: otto mesi.

4.50. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

5-07089 Aprea: Sulla scuola media statale per ciechi Vivaio di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Aprea,
in merito alla questione da Lei rappresentata riferisco quanto esposto dal competente Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

La Scuola Media Statale per Ciechi è attualmente ospitata presso l'istituto dei Ciechi di via Vivaio a Milano. Nel corrente anno scolastico gli alunni che risultano iscritti sono complessivamente 240, dei quali 38 con disabilità, suddivisi in 11 classi.

Onorevole, apprendo dall'Ufficio scolastico regionale che il Comune di Milano ha valutato la possibilità di non rinnovare il contratto di affitto con l'istituto dei Ciechi per la sua eccessiva onerosità.

Tuttavia, posso assicurareLa sul fatto che lo stesso si è impegnato a trovare una nuova sede per la scuola solo a partire dall'anno scolastico 2022/2023 al fine di consentire la conclusione dell'anno scolastico in corso nella sede attuale.

La specificità progettuale dell'istituto, le sue peculiari metodologie didattiche, inclusive nel senso pieno, sono all'origine del D.D. del 7 aprile 2000, con cui il Ministero dell'istruzione ha autorizzato la deroga ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1988 per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche.

La scuola è stata riconosciuta, infatti, tra quegli istituti « particolarmente specializzati e a divisione limitata nell'ambito regionale e nazionale » e figura negli elenchi delle scuole speciali redatto dal Ministero dell'istruzione.

Pertanto, la specificità amministrativa, ma ancor più la specificità progettuale dell'offerta formativa fanno ritenere legittima e, in considerazione dell'eccellenza che l'istituto rappresenta, opportuna, la continuità del progetto Vivaio, sottraendola ad un'operazione di dimensionamento che non terrebbe in debita considerazione il basilare principio di sussidiarietà della scuola.

Onorevole, pur trattandosi di scuola sottodimensionata, lo *status* di scuola speciale e sperimentale della Scuola Media Statale per ciechi dovrebbe, indubbiamente, sottrarre la stessa ad azioni di aggregazione, fusione e soppressione in esito alle ordinarie procedure di dimensionamento scolastico.

Nondimeno, non si può dimenticare che il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature rimane nelle competenze dell'Ente Locale, e nella fattispecie del Comune di Milano, d'intesa con l'istituzione scolastica medesima.

Onorevole, posso assicurare che il Ministero manterrà costante l'attenzione sul tema da lei segnalato.

ALLEGATO 4

5-07088 Di Giorgi: Sugli idonei del concorso per cattedre STEM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Di Giorgi,

il Suo quesito mi permette di rimarcare la grande importanza rivestita dalle materie STEM. Attraverso la promozione delle relative competenze, infatti, si intende operare su nuovo paradigma educativo volto a creare la « cultura » scientifica e la « *forma mentis* » necessarie per lo sviluppo del pensiero computazionale. Le discipline STEM sono essenziali, dunque, per rendere le nostre studentesse e i nostri studenti dei cittadini consapevoli.

Per tale ragione, con i fondi del PNRR, il Ministero si pone l'obiettivo di introdurre le discipline STEM in tutti i cicli scolastici.

A tal fine e in virtù dell'elevato numero di posti vacanti e disponibili, l'articolo 59, comma 14, del decreto-legge « Sostegni *bis* » ha previsto, in via straordinaria, che le procedure concorsuali ordinarie, già bandite con decreto dipartimentale n. 499 dell'aprile 2020, si svolgano secondo le modalità di cui al successivo comma 15, attraverso l'espletamento di un'unica prova *computer based*, come dettagliatamente descritta con il decreto dipartimentale n. 826 del giugno scorso.

È importante sottolineare che ai sensi dell'articolo 59, comma 18, del citato decreto-legge, i candidati potranno comunque partecipare, per le corrispondenti classi di concorso, alla procedura concorsuale ordinaria, da espletarsi secondo le modalità stabilite dal richiamato decreto n. 499.

Da ciò discende che i candidati idonei che hanno superato le prove concorsuali e, quindi, conseguito l'abilitazione, per la re-

lativa classe di concorso, pur non avendo diritto all'immissione in ruolo, hanno potuto presentare apposita istanza finalizzata all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali di Istituto (GPS), purché la relativa procedura concorsuale si fosse conclusa entro il 31 luglio 2021.

Per effetto di tale inserimento negli elenchi aggiuntivi, agli idonei è stato consentito di stipulare contratti a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, rimasti tali anche al termine delle ordinarie operazioni di immissione in ruolo, salvi i posti di cui ai decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21 aprile 2020.

Al riguardo, preme evidenziare che, attraverso tali contratti, i docenti avranno la possibilità di svolgere un percorso di formazione iniziale e prova, come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Inoltre, al termine di tale percorso, in caso di valutazione positiva, i candidati potranno accedere ad una prova disciplinare valutata da una commissione esterna, superata la quale, gli stessi saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Onorevole, è intenzione del Ministero dell'istruzione individuare la più idonea soluzione alla problematica da Lei evidenziata.

ALLEGATO 5

5-07090 Frassinetti: Sull'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Frassinetti,

ritengo doveroso evidenziare che la finalità perseguita dal Ministero dell'istruzione con l'introduzione della procedura informatizzata *de quo* è stata quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l'anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti docenti di avere, con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti, evidenza immediata e completa dell'offerta di posti a disposizione e con la possibilità di ricevere – soprattutto per coloro che godono di maggiore anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria – un incarico da supplenze annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Venendo agli aspetti tecnici della questione, occorre sottolineare che la procedura informatizzata utilizza un algoritmo sottoposto alle garanzie tipiche del procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento procedimentale istruttorio.

Ciò consente non solo un rigoroso rispetto dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, nonché del principio costituzionale del buon andamento, *ex* articolo 97 della Costituzione, ma anche di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell'attribuzione degli incarichi.

Inoltre, proprio nell'ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul sito istituzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura « Supplenze docenti 2021-2022 » in cui sono stati messi a disposizione la « guida operativa alla compilazione dell'istanza » e il « focus sulla scelta delle preferenze ».

In merito alle problematiche da Lei denunciate, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all'algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (cosiddetto GPS), hanno riportato, in taluni casi, punteggi errati o numero di posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità.

Ciò è stato determinato dal fatto che molti docenti nel presentare l'istanza per partecipare alla procedura, hanno fornito dati imprecisi, relativamente ai concetti di « cattedra esterna », « preferenze analitiche » e « spezzone », selezionando singole preferenze invece di distretti o comuni e hanno indicato un numero di ore minime e massime non allineato alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.

Ad ogni modo, è fondamentale precisare che dalle verifiche tecniche effettuate a fronte delle segnalazioni e delle richieste di chiarimento inviate dagli Uffici, non sono stati riscontrati casi di elaborazione che abbiano alterato la graduatoria, assegnando incarichi e nomine in maniera errata.

Del resto, occorre considerare che la piattaforma garantiva la possibilità per gli Uffici territoriali di correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti.

Posso assicurare che il Ministero dell'istruzione ha effettuato le necessarie verifiche al fine di attivare a livello territoriale strumenti utili per correggere le disfunzioni segnalate dall'utenza.

Onorevole, l'impegno che ci eravamo presi era quello di dare avvio all'anno scolastico con tutti i docenti in cattedra: questo impegno lo abbiamo mantenuto.

ALLEGATO 6

**5-07087 Carelli: Sui lavori di restauro di Palazzo Ceva, sede del liceo
Ennio Quirino Visconti di Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Carelli,

l'istituto comprensivo « Ennio Quirino Visconti » di Roma, noto come « Viscontino », è situato al centro di Roma ed è composto da cinque plessi; tra questi Palazzo Ceva, dove sono collocate 16 delle 27 classi della scuola secondaria di primo grado.

Indubbiamente, da molti anni, il Palazzo avrebbe bisogno di manutenzione. Infatti, la dirigente scolastica ha chiesto più volte al Municipio I di Roma di riparare le porte danneggiate, gli infissi dai quali entra acqua in casi di pioggia, e, soprattutto, di adeguare la struttura alle norme in materia di sicurezza.

Inoltre, il terzo piano dell'istituto in argomento, dal 2007 a oggi, è un cantiere incompiuto perché il Municipio I non avrebbe stanziato i fondi necessari per completare i lavori. A ciò si aggiunga che il balcone di rappresentanza è retto da un ponteggio esterno.

Nondimeno, si deve considerare che alcuni lavori di ripristino, tra i quali la sostituzione di tutti gli infissi e parte dell'infrastruttura tecnologica, sono stati rea-

lizzati autonomamente dalla scuola, grazie alla generosità di alcune famiglie.

Per quanto attiene agli ulteriori interventi necessari, occorre precisare che questi ultimi non sono stati realizzati a causa della richiesta da parte del Comune di Roma di bloccare un finanziamento ottenuto dalla scuola attraverso la partecipazione, con un proprio progetto, a un bando del 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Onorevole, confido che il competente Municipio I possa al più presto farsi parte diligente per la ripresa dei lavori di riqualificazione da Lei menzionati.

Al riguardo, faremo in modo assicurarci che non vi siano ricadute negative sugli studenti, evitando sia la possibile perdita di luce ed aereazione, a seguito dell'installazione di pannelli pubblicitari coprenti sia la riduzione, anche temporanea, del numero di classi ospitate nelle aree dell'edificio non interessate dal cantiere e valuteremo l'opportunità di individuare possibili soluzioni.

ALLEGATO 7

5-07091 Belotti: Sui termini previsti dai bandi di gara per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Racchella,

la sicurezza delle scuole è una delle priorità del Ministero dell'istruzione, così come l'esigenza di garantire una effettiva riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze.

L'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, nella quale sono censiti oltre 40.200 edifici pubblici adibiti ad uso scolastico restituisce un quadro chiaro della situazione attuale di tutti gli edifici scolastici e dello « stato di salute » degli stessi.

A fronte dei dati pubblici dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, consultabili sul sito del Ministero, negli ultimi sei anni, grazie ai finanziamenti ordinari dell'edilizia scolastica, è stato possibile intervenire sulla metà del patrimonio edilizio scolastico esistente, con più di 31.960 interventi strutturali e non, investendo oltre 10 miliardi di euro.

Tuttavia, nonostante gli ingenti investimenti, risulta ancora necessario investire sull'edilizia scolastica.

Per tale motivo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce un'occasione unica per il rilancio del Paese, in assoluta sinergia e complementarità con la prossima programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e con il Programma React-EU.

A tal fine, oltre alle risorse RRF (*Recovery and Resilience Facility*), il Governo italiano ha contribuito al PNRR con quote di cofinanziamento nazionale e con « progetti in essere » che aumentano la disponibilità complessiva delle risorse e ne massimizzano i risultati.

Pertanto, le linee di finanziamento da Lei indicate nell'interrogazione, autorizzate dopo il mese di febbraio 2020 in materia di edilizia scolastica, confluiscono direttamente nel Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR), le cui tempistiche e i cui *target* sono, come è noto, molto stringenti.

Infatti, la celerità di attuazione degli interventi costituisce un'esigenza prioritaria per garantire il rispetto di tutti i *target* previsti nel PNRR e approvati dalla Commissione europea.

D'altra parte, la sicurezza delle scuole è un valore altamente sostenuto – ricordo che la prossima settimana si svolgerà a Roma, presso il Ministero dell'istruzione, la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita proprio per ricordare tutte le vittime della scuola, con particolare riferimento al tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008, a quello della Scuola « Jovine » di San Giuliano di Puglia del 2002 e a quello della « Casa dello Studente » di L'Aquila del 2009, per evitare che si ripetano episodi simili.

Onorevole, la sicurezza riveste un ruolo fondamentale e richiede sempre uno sforzo congiunto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e pur comprendendo la richiesta non possono essere concesse deroghe.

È per tale motivo che, rispetto alle procedure e alle linee di finanziamento richiamate nella Sua interrogazione, non sono state previste proroghe.

Mi consenta di precisare che, proprio al fine di rispettare le tempistiche e gli obiettivi del PNRR ed evitare di perdere la straordinaria opportunità che lo stesso rappresenta, il Ministero dell'istruzione si è impegnato al rispetto delle tempistiche, anche attraverso un supporto dedicato, e all'elaborazione delle modifiche normative che hanno consentito una netta e importante semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura.

ALLEGATO 8

5-07092 Fusacchia: Sulla valorizzazione professionale dei DSGA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Fusacchia,

il Suo quesito mi consente di condividere il Suo giudizio sulla fondamentale importanza del lavoro svolto dai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

I DSGA, infatti, sono figure centrali per la gestione e l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, soprattutto alla luce del crescente aggravio dei carichi di lavoro che le segreterie scolastiche hanno affrontato negli ultimi anni.

Il ruolo chiave dei DSGA è stato, altresì, messo pienamente in luce dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto. I nostri Direttori dei servizi generali e amministrativi hanno garantito la riapertura in sicurezza delle loro istituzioni scolastiche gestendo le risorse assegnate dal Ministero, acquisendo i dispositivi di protezione, dando ascolto e risposta a tutte le esigenze provenienti dal personale scolastico e dalla comunità di studenti e genitori.

Onorevole, ciò premesso, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico è fondamentale precisare che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale - Comparto Scuola 2006/2009 e, in particolare, della Tabella A al medesimo allegata, il profilo professionale in esame si configura quale posizione apicale, con conseguente progressione economica attribuita sulla base dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati nel ruolo di appartenenza e connessa liquidazione degli emolumenti aggiuntivi disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento, attribuiti in relazione allo svolgimento delle funzioni.

Sebbene, sul versante economico, occorre rimarcare che, ai sensi dell'articolo 88 del CCNL del comparto del 2007, con le risorse del Fondo di istituto (FIS) è retribuita la quota variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, la Sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall'articolo 89 del richiamato CCNL del 2007 di retribuire fino a cento ore eccedenti l'orario obbligatorio di servizio. E ciò perché l'indennità di direzione assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti, previste dall'articolo 56, comma 4, del summenzionato Contratto.

A ciò aggiungo che il DSGA può accedere ai compensi previsti, come disposto dalla lettera *b*) dell'articolo 89 per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.

In ultimo, la dichiarazione congiunta tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali ha evidenziato la necessità di valorizzare il personale scolastico, con particolare riferimento ai DSGA e ha, tra l'altro, previsto che questi ultimi possano beneficiare delle risorse stanziati dal decreto-legge n. 104 del 2020 per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle GPS e per gli altri adempimenti previsti dal decreto-legge menzionato e dalle relative disposizioni applicative.

Onorevole, al quadro sin qui delineato aggiungo che è mia ferma intenzione approfondire e proporre soluzioni nelle sedi istituzionali e nei tavoli che si apriranno al fine di valorizzare il tema da Lei segnalato.

ALLEGATO 9

5-07086 Carbonaro: sulla proroga dei contratti Covid del personale ATA fino al termine delle attività didattiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Casa,

la ringrazio per il Suo quesito che mi dà la possibilità di ripercorrere e ribadire, anche in questa sede, che il mondo della Scuola ha fatto un grande lavoro per assicurare agli oltre otto milioni di studenti di tornare a frequentare ambienti di apprendimento sicuri e pienamente rispettosi della normativa in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nei quali costruire la dimensione relazionale e sociale, cruciale per l'acquisizione dei « saperi ».

Questo nella consapevolezza che la pandemia e la conseguente sospensione della didattica in presenza ha determinato un impoverimento degli apprendimenti dei ragazzi ed ha penalizzato soprattutto gli studenti più fragili.

L'impegno in questa direzione è testimoniato dai 1,680 miliardi stanziati con i decreti-legge « Sostegni » e « Sostegni *bis* » per la messa in sicurezza delle scuole, per le dotazioni organiche aggiuntive (Organico COVID), per gli acquisti di dispositivi di protezione individuale e degli ambienti e per il potenziamento del trasporto scolastico, un passaggio, quest'ultimo, imprescindibile per garantire l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.

Cionondimeno, tali iniziative non avrebbero prodotto risultati se non fossero state accompagnate dall'encomiabile impegno quotidiano profuso da parte di tutto il personale scolastico, che ha sempre dimostrato senso di grande responsabilità collettiva e di solidarietà.

Ne è ulteriore conferma anche l'elevato tasso di adesione alla campagna vaccinale.

Tali sforzi hanno, infatti, garantito il bilanciamento tra due diritti aventi pari dignità costituzionale, vale a dire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.

Onorevole, il Ministero è consapevole che resta fondamentale fornire a ciascun contesto territoriale e scolastico un rafforzamento delle misure precauzionali necessarie ad assicurare il contenimento dell'emergenza epidemiologica e consentire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza.

In tale prospettiva, in sede di conversione in legge del richiamato decreto « Sostegni *bis* », integrando le misure allo scopo disposte con l'articolo n. 58 del decreto stesso, abbiamo assicurato, fino al 30 dicembre 2021, ulteriori risorse per la conferma dell'organico per il personale docente e ATA necessario per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica (cosiddetto organico COVID).

Onorevole, il tema da Lei posto è di vivo interesse per il Ministero e Le assicuro che continueremo a garantire ogni sforzo affinché tutte le scuole di questo Paese siano luoghi sicuri, di sostenibilità, di accoglienza e di socialità. Come sa nel disegno di legge di bilancio per il 2022 vi è una misura che reca risorse finanziarie per la proroga del personale docente Covid, anche in vista della conclusione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Onorevole, è nostra volontà porre in essere le più idonee iniziative per prorogare i « contratti Covid » anche a favore del personale Ata.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 165 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 166 |
| DL n. 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 172 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 175 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 173 |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 173 |
| 5-05786 Paita: Interventi per la messa in sicurezza del ponte di Traso, sulla SS 45 Genova-Piacenza | 173 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 176 |
| 5-06196 Sozzani: Tempi di ricostruzione del ponte provvisorio di Romagnano Sesia (Novara) | 174 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 177 |
| 5-06304 Pizzetti: Modalità di finanziamento, anche attraverso le risorse del PNRR, del nuovo ponte di Casalmaggiore sul fiume Po sito nel territorio della provincia di Parma | 174 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 178 |
| 5-06693 Pretto: Tempi di realizzazione della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio, nel territorio della provincia di Vicenza | 174 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 179 |
| AVVERTENZA | 174 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che la Commissione su tale provvedimento ha tenuto l'audizione il Ministro Cingolani e ha svolto altresì un esauriente ciclo di audizioni, acquisendo le relative memorie. Ad oggi sono pervenuti inoltre i contributi di Spring, Federbeton, Cna, Assograssi, Anci,

Ancpi, Youth4climate, Anev e Federparchi, non invitati in audizione.

Ricorda, inoltre, che pur essendo ormai scaduto il termine per l'espressione del parere la Commissione – unitamente all'omologa Commissione del Senato – ha assunto con il Governo l'impegno di rendere il parere entro la prossima settimana.

Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, comunica che sono in corso interlocuzioni con i membri dell'omologa Commissione del Senato, che ha già prodotto un documento di lavoro che ha condiviso con i colleghi della maggioranza. Conferma che il Governo ha manifestato la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni qualche altro giorno e pertanto chiede che la Commissione proceda all'esame del provvedimento la prossima settimana. Si impegna in tal senso a formulare una proposta di parere che sarà sua cura trasmettere anche informalmente ai colleghi al fine di consentirne l'esame la prossima settimana.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.05.

D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, riferisce sulle parti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 152 del 2021, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio.

Il provvedimento, diviso in 5 Titoli, si compone di 52 articoli e reca numerose disposizioni di competenza o interesse della Commissione.

Nell'ambito del Titolo I, Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, il Capo I, Turismo, mira a incentivare l'investimento innovativo e green nel settore ricettivo-turistico.

In particolare, l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

L'articolo 3, comma 1, prevede, in alternativa agli incentivi disposti dall'articolo 1, contributi diretti e finanziamenti agevolati alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Il Capo II reca disposizioni relative a Infrastrutture ferroviarie ed edilizia giudiziaria.

Il Capo III, Innovazione tecnologica e transizione digitale, si compone del solo articolo 7, volto ad agevolare la realizzazione dell'infrastruttura *cloud* Polo Strategico Nazionale (PSN), finalizzata ad offrire soluzioni di sicurezza per i dati delle pubbliche amministrazioni. Il progetto deve essere messo a gara entro il 31 dicembre 2021 e alla società Difesa Servizi Spa viene attribuito il compito di fare da centrale di committenza per la procedura di gara avente

ad oggetto il progetto in questione. Viene a tale fine modificato l'articolo 38 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), inserendo nell'ambito delle centrali di committenza qualificate iscritte di diritto nel relativo elenco, accanto alle società Consip Spa e Invitalia Spa, anche la società Difesa servizi Spa, società in house del Ministero della difesa, che attualmente svolge il ruolo di centrale di committenza per le Forze armate. È escluso il ricorso alla Consip per l'attività di realizzazione del PSN.

Il Capo IV, relativo alle procedure di spesa, comprende gli articoli da 8 a 10.

Quanto al Capo V – Zone economiche speciali, esso si compone del solo articolo 11 che istituisce lo sportello unico digitale presso ogni Commissario ZES.

Il Capo VI, reca disposizioni in materia di Università e ricerca.

Il Titolo II, Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR, contiene disposizioni di precipua competenza della Commissione.

Nell'ambito del Capo I, in materia di Ambiente, l'articolo 16 si prefigge di dare attuazione a una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche.

In particolare, il comma 1 è volto a incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura attraverso il ricorso al sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento e a definire prezzi regolamentati che tengano conto dell'uso delle risorse ambientali e del principio « chi inquina paga » (misura M2C4-2, riforma 4.2).

I commi 2, 3 e 4 sono volti al conseguimento degli obiettivi in materia di dissesto idrogeologico (misura M2C4-1, riforma 2.1). In particolare, in relazione ai diversi tempi di conclusione delle procedure per la mitigazione del rischio idrogeologico da parte delle regioni, e per non penalizzare quelle più virtuose nell'attribuzione delle risorse, la disposizione consente di procedere con uno o più decreti ministeriali all'adozione (anche per stralci) del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeolo-

gico. Ai medesimi decreti, che sostituiscono l'istituto dell'accordo di programma, è affidato il compito di disciplinare gli elementi essenziali relativi al Piano, ovvero le modalità del trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.

Il comma 5 interviene sul sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua pubblica (misura M2-C4-4, riforma 4.2) disponendo l'incremento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste.

Il comma 6, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici dispone che, nell'istruttoria delle istanze di derivazione d'acqua a scopo irriguo, si provveda alla relativa valutazione d'impatto, anche cumulativo (misura M2C4-4, riforma 4.2).

L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani inquinati, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Lo stesso PNRR indica i contenuti minimi del Piano d'azione, che, in continuità con la normativa nazionale sui siti orfani, ne riprende le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse. Le informazioni necessarie alla formazione del Piano devono essere date dalle singole regioni e province autonome (soggetti attuatori del Piano), secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi del procedimento. La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame si iscrive nell'ambito della Missione M1C1-60 Riforma 1.9 « Riforma della pubblica amministrazione », al fine di promuovere un 'contesto abilitante' per l'attuazione del PNRR, operando una accelerazione ed uno snellimento della procedura, fermo restando il rispetto della di-

rettiva 2011/42/CE in materia di VAS. Ricordo che tale intervento fa seguito a quello già operato, sempre in materia di VAS, dall'articolo 28 del decreto-legge n. 77 del 2021, nell'ambito di una serie di norme di accelerazione e semplificazione in materia di VIA previste dal medesimo decreto in attuazione del PNRR (articoli 17-28).

In particolare, il comma 1, lettera *a*), numero 1), prevede che si valutino gli eventuali impatti transfrontalieri sin dalle prime fasi della VAS, in modo da contenere i tempi per la conclusione della procedura in quelli stabiliti. Inoltre, si prevede l'espletamento di una selezione mirata di soggetti competenti in materia ambientale, in ragione delle conoscenze e degli elementi valutativi che possono apportare al piano o al programma, per limitare l'attività a un numero congruo di soggetti competenti in materia ambientale che sia in grado di rendere i contributi entro i tempi prescritti.

Il comma 1, lettera *a*), numero 2), prevede la riduzione, da novanta a quarantacinque giorni, del termine per la conclusione della procedura di consultazione.

Il comma 1, lettera *a*), numero 3), sopprime la lettera *f*) del comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal momento che l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori costituisce elemento sostanziale dell'avvio del procedimento, da trasmettere con l'istanza in fase preliminare («*scoping*»).

Con la modifica di cui al comma 1, lettera *b*), si riducono i tempi di consultazione pubblica sul rapporto ambientale da 60 a 45 giorni.

Il comma 1, lettera *c*), interviene, chiaramente, sulla rubrica dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 152, e prevede il dimezzamento dei termini istruttori a disposizione dell'autorità competente, ferma restando la possibilità di concludere l'istruttoria ancor prima del termine indicato.

L'articolo 19 interviene sugli obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, attraverso una modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014.

In particolare, le prime due modifiche (recate dalla lettera *a*) sono volte a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata.

La terza modifica (recata dalla lettera *b*) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

La quarta modifica – recata dalla lettera *c*) – regola il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico e di ripotenziamento dei medesimi.

La relazione illustrativa sottolinea che il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di energie rinnovabili individuati dal PNRR, ed in particolare i *target* di produzione da fotovoltaico, presumibilmente incrementerà il *revamping* e *repowering* degli impianti incentivati esistenti e si rende pertanto necessario intervenire sulla gestione finanziaria del fine vita degli impianti attualmente installati (almeno 80 milioni di moduli fotovoltaici). La norma definisce pertanto il percorso corretto dell'applicazione del principio di responsabilità estesa dei produttori dei pannelli fotovoltaici, incarica il GSE di provvedere alle trattenute dalle tariffe incentivate, definendo modalità e tempi della vigilanza sugli adempimenti già in essere per i produttori dei pannelli e per i produttori di energia elettrica da fotovoltaico incentivato.

Il Capo II comprende 4 articoli, concernenti le materie dell'efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale.

L'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni. In particolare, il comma 1 riguarda i contributi per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all'efficienza-

mento energetico, alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il comma 2 si occupa dei contributi ai Comuni per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per gli anni dal 2021 al 2030.

Il comma 3 stabilisce che i Comuni beneficiari delle risorse debbano assicurare l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati con ogni elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR, nonché conservare la relativa documentazione per le attività di controllo e di *audit*.

L'articolo 21, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell'ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle *smart cities*, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (comma 1).

Il comma 2 prevede che le suddette risorse siano integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare.

Il comma 3 definisce il criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base all'indice di vulnerabilità sociale e territoriale.

Il comma 4 prevede la costituzione nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 del decreto in esame, di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale « Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario ».

Il comma 5 dispone che le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

I commi 6 e 7 definiscono i criteri di ammissibilità dei progetti.

Il comma 8 riconosce la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la presenza di *start up* di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore.

Ancora, la norma reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti integrati mediante il CUP (codice unico di progetto) e di presentazione dei progetti al Ministero dell'interno (comma 9), di assegnazione delle risorse (comma 10) e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti (comma 11).

L'articolo 22 prevede l'emanazione di un apposito D.P.C.M. con cui si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 800 milioni di euro, ovvero delle risorse previste nell'ambito della missione 2, componente 4, del PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle risorse finanziarie citate e le relative modalità di gestione contabile.

L'articolo 23 modifica la legge di bilancio 2021, prevedendo che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud e la coesione territoriale possa sottoporre all'approvazione del CIPESS l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori (come in precedenza previsto), ma anche per il completamento di interventi in corso, qualora dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato risulti in corso d'opera la necessità di garantire nuovi fabbisogni finanziari ai quali occorre assicurare la relativa copertura finanziaria, fermi restando i requisiti di ad-

dizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il Capo IV reca norme volte al potenziamento dei Servizi digitali.

Nell'ambito del Capo V – Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile, l'articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un contingente di personale fino a 152 unità, per una spesa complessiva di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR e fornire adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali, nonché per fornire supporto alla struttura di missione prevista dall'art. 17-*sexies* del D.L. 80/2021 per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica. Il contingente di personale assegnato al MITE deve essere composto: da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, almeno triennale, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, ad esclusione di alcuni settori. Gli esperti sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta.

L'articolo 39 novella l'articolo 17-*novies* del decreto-legge n. 80 del 2021, limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale. Ricordo che il citato articolo 17-*novies* ha istituito tale figura con l'obiettivo di garantire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali. La disposizione in esame prevede l'esclusione della corresponsione

di emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione, per il quale sono autorizzate spese di 434.860 euro per il triennio 2021-2023.

Nell'ambito del Titolo III – Gestioni commissariali, imprese agricole e sport, il Capo I comprende 3 articoli di interesse della Commissione, in quanto riguardano interventi le gestioni commissariali.

L'articolo 41 modifica in più punti l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 che disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Il nuovo Commissario straordinario di Governo, individuato nel Sindaco di Napoli, dispone di un incarico fino al 31 dicembre 2025, con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e della facoltà di proporre al Presidente del Consiglio le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, qualora nelle fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso.

Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (rispetto ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività svolte.

Si segnala che la disposizione in esame, alla lettera d), interviene anche sulla composizione della cabina di regia, che viene estesa anche al Ministero della cultura e consente adesso la possibilità di sentire associazioni, comitati e altri soggetti rappresentativi.

Ancora, la lettera *e*) introduce la possibilità di esaminare il programma di rigenerazione urbana attraverso la procedura di VIA, in luogo della procedura di VAS; in tal caso, la valutazione ambientale viene effettuata dall'autorità competente (Stato o regione) che avrebbe effettuato la VAS, e si conclude con l'emanazione di un unico provvedimento. La norma in esame giustifica tale intervento in considerazione della complessità della pianificazione e della necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici.

L'articolo 42 rafforza i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il mandato del Commissario straordinario è esteso fino a 3 anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023, e allo stesso Commissario si assegna una struttura di supporto, definendone le modalità di reperimento e di retribuzione del relativo personale. Si prevede, inoltre, in caso di dissensi, dinieghi, opposizioni, l'esercizio di poteri sostitutivi, su proposta del medesimo Commissario.

L'articolo 43 modifica in più punti l'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l'estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale.

Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari, con un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.

Il Titolo IV infine è relativo ad Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia.

Data l'importanza del provvedimento e le numerose disposizioni di competenza della Commissione, propone di avviare un'interlocuzione con i gruppi volta a pervenire ad una proposta di parere largamente condivisa.

Stefania PEZZOPANE (PD) chiede al relatore se sia possibile che la Commissione venga messa nelle condizioni di approvare il parere prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritiene che l'interlocuzione proposta dal collega relatore Maraia, che ringrazia, debba costituire un importante momento di confronto e condivisione su temi di grande interesse per la Commissione, che inevitabilmente richiede i suoi tempi.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, nel confermare al collega Cortelazzo il suo intendimento di pervenire ad una sintesi il più possibile condivisa, si dichiara disponibile ad accogliere l'invito della collega Pezzopane, purché i gruppi collaborino in tal senso facendo pervenire il prima possibile eventuali rilievi che intendano porre nella proposta di parere.

Daniela RUFFINO (CI), nel manifestare la disponibilità del proprio gruppo ad inviare quanto prima le eventuali osservazioni da integrare nella proposta di parere, ritiene che la Commissione possa esprimersi anche la prossima settimana.

Alessia ROTTA, *presidente*, chiede al relatore se vi siano le condizioni per formulare la proposta di parere già nella giornata di domani, riservandosi altrimenti di proseguire l'esame dell'atto la prossima settimana.

Generoso MARAIA (M5S), *relatore*, ritiene che sia altamente improbabile che già nella giornata di domani si possa pervenire alla formulazione di una proposta di parere.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata la prossima settimana.

D.L. n. 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 novembre e che pertanto la Commissione è chiamata ad esprimere il parere in tempi compatibili con l'esame in sede referente da parte della Commissione di merito.

Manuela GAGLIARDI (CI), *relatrice*, riferisce sul testo del decreto-legge n. 130 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, per le parti di competenza della Commissione, ai fini dell'espressione del parere da rendere alla Commissione Attività produttive.

Come noto, il provvedimento in esame è stato adottato per far fronte alla straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime, che tendono verso i massimi storici sia per la ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia sia per le difficoltà nelle filiere di approvvigionamento. Vale la pena ricordare come, in un recente comunicato, ARERA aveva evidenziato che tali elementi – unitamente alle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO₂ – avrebbero portato, senza l'intervento del Governo contenuto nel decreto-legge in esame, ad un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas.

Applicando le misure varate dall'Esecutivo, valide per il prossimo trimestre, l'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà

invece ridotto a +29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e a +14,4 per cento per quella del gas (grazie anche alla riduzione dell'Iva contenuta nel decreto).

Dopo aver illustrato brevemente il contenuto del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni di più diretta competenza della Commissione.

Fa presente al riguardo che l'articolo 4, al comma 1 abroga talune disposizioni indicate nell'allegato che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, mentre il comma successivo interviene in materia di corsi di specializzazione per attività di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Per i profili di competenza, segnala che tra le disposizioni abrogate elencate in allegato, figura l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, con il quale erano state introdotte disposizioni per snellire la procedura di VIA per gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, ricadenti nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), per i quali, quindi, è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA ovvero la valutazione di impatto ambientale (VAS).

Nel dettaglio, la norma ora abrogata prevedeva che per tali interventi, individuati entro il 31 dicembre 2020 con decreto del Presidente del Consiglio, il proponente dovesse presentare al Ministero dell'ambiente, gli elementi informativi dell'intervento e del sito, finalizzati a stabilire se il progetto dovesse o no essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VAS.

La relazione illustrativa sottolinea che, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 77 del 2021, si ritiene che la procedura prevista dal citato articolo 51 possa ragionevolmente ritenersi assorbita nella procedura disciplinata dall'articolo 18, che introducendo il comma 9-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), prevede che: «nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti

progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9 ».

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Rachele SILVESTRI (FDI) manifestando perplessità sull'intervento operato dal Governo per far fronte all'aumento delle bollette di energia e gas, ricorda che il bollettino economico della Banca centrale europea riporta dati assai preoccupanti sull'aumento dell'inflazione e sulla durata di tale rialzo. Anche le stime di Federconsumatori evidenziano un possibile aumento delle bollette assai consistente. Le misure messe in campo dal Governo sono a suo giudizio insoddisfacenti e certamente non in grado di arginare la crisi imminente. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Manuela GAGLIARDI (CI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Ilaria FONTANA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. —

Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-05786 Paita: Interventi per la messa in sicurezza del ponte di Traso, sulla SS 45 Genova-Piacenza.

Silvia FREGOLENT (IV), in accordo con la presentatrice, sottoscrive l'interrogazione.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, esprimendo soddisfazione per l'avvio dei bandi e dei lavori. La strada statale oggetto dell'interrogazione è di particolare importanza, perché collega la bassa Pianura Padana con la Liguria e rappresenta un'arteria ad alto traffico. La mancata ultimazione dei lavori, il cui termine è programmato per la prossima primavera, desta preoccupazione soprattutto con riguardo al traffico merci, ed in particolare qualora intervengano altre interruzioni. Osserva che pur essendo passati anni dalla tragedia del ponte Morandi, ancora non si è stabilizzata definitivamente la viabilità ligure che collega porti importanti con il Nord del Paese e questo rappresenta un grave problema a livello infrastrutturale oltre che un personale dispiacere.

Evidenzia inoltre che se si registrano lungaggini pur in presenza di una legge speciale come quella approvata in occasione della caduta del ponte di Genova, tanto più desta preoccupazione l'attua-

zione di un programma monumentale di opere quali quelle previste dal PNRR, non essendo sufficienti neanche gli interventi di semplificazione previsti negli scorsi anni.

Fa presente, in conclusione, che, insieme alla presentatrice – impossibilitata ad essere presente dovendo presiedere i lavori della IX Commissione – monitorerà l'andamento dei lavori, riservandosi di intervenire nuovamente sul punto.

5-06196 Sozzani: Tempi di ricostruzione del ponte provvisorio di Romagnano Sesia (Novara).

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Diego SOZZANI (FI), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, di cui si dichiara soddisfatto.

5-06304 Pizzetti: Modalità di finanziamento, anche attraverso le risorse del PNRR, del nuovo ponte di Casalmaggiore sul fiume Po sito nel territorio della provincia di Parma.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che giudica tuttavia vaga. Pur essendo chiaro l'impegno finanziario contenuto nel disegno di legge di bilancio per gli anni a venire, mancano nella risposta gli elementi richiesti relativamente alla costruzione del nuovo ponte di Casalmaggiore. È comune e condivisa la consapevolezza che il ponte vada costruito, essendo conteggiati in un decennio i tempi di operatività del ponte esistente, ed è pertanto necessario che quanto prima ne venga definita la proget-

tazione con riguardo alla provincia di Parma e si individuino le risorse necessarie. Esprime infatti la preoccupazione che con ulteriori ritardi si possa giungere al momento del fine vita dell'attuale ponte, rimanendo il territorio senza un'infrastruttura di collegamento.

5-06693 Pretto: Tempi di realizzazione della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio, nel territorio della provincia di Vicenza.

Il sottosegretario Giancarlo CANCELLERI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Erik Umberto PRETTO (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Gli preme ricordare che si tratta di un'opera fondamentale per la provincia di Vicenza, attesa per trent'anni da cittadini e imprese, che sgraverebbe il centro cittadino dal passaggio di veicoli, anche pesanti, che creano problemi di salute ai cittadini, di staticità degli edifici e di competitività alle imprese del territorio. Auspica pertanto la massima attenzione da parte del Governo nella definizione di questa importante infrastruttura.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato svolto:

5-06171 Colletti: Valutazione delle decisioni assunte da Anas per garantire la sicurezza della SS80 del Gran Sasso, con particolare riguardo alla mancata tutela del paesaggio e dell'ambiente.

ALLEGATO 1

**D.L. n. 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

preso atto che il provvedimento è stato adottato per far fronte allo straordinario aumento dei prezzi delle materie prime, che – unitamente alle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO₂ che pure hanno inciso, sia pure in misura minoritaria – avrebbe portato, senza l'intervento del Governo, ad un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas;

premesso che:

l'articolo 1 conferisce risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

l'articolo 3-ter integra le competenze del MITE, inserendo lo specifico riferimento alla « garanzia di resilienza » nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema;

l'articolo 4, al comma 1 abroga talune disposizioni indicate nell'allegato che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, e, tra queste, l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, con il quale erano state introdotte disposizioni per snellire la procedura di VIA per gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, ricadenti in alcune specifiche categorie progettuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05786 Paita: Interventi per la messa in sicurezza del ponte di Traso, sulla SS 45 Genova-Piacenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento agli interventi per garantire la sicurezza al transito del ponte di Traso e dello svincolo di Laccio lungo la strada statale 45, la società ANAS ha rappresentato di aver completato i lavori principali di risanamento del viadotto di Traso al km 17+022 mediante il consolidamento delle fondazioni di 2 pile, per un investimento di 550 mila euro.

Inoltre, in data 27 luglio 2021, la medesima ANAS ha consegnato la prima fase dei lavori di messa in sicurezza dell'impalcato dell'infrastruttura, per un investimento complessivo di 370 mila euro e ultimazione prevista entro il corrente anno.

Concluse tali lavorazioni di prima fase, si procederà con la posa in opera di strumentazione per il monitoraggio dinamico e strutturale del viadotto, mentre il versante sul quale insiste il ponte è già sottoposto ad attività di monitoraggio strumentale mediante letture bimensili di 3 inclinometri ed

è in corso l'installazione di un ulteriore inclinometro e di 2 piezometri.

Infine, ANAS ha rappresentato che sono in corso le attività di progettazione della seconda fase delle lavorazioni, la cui ultimazione è programmata entro la prossima stagione primaverile, consistenti in interventi integrativi di risanamento e di approfondimento conoscitivo strutturale del viadotto, che permetteranno di rimuovere le vigenti limitazioni di transito ai veicoli fino alle 19 tonnellate.

Per quanto attiene allo svincolo di Laccio, ANAS ha affidato i lavori di consolidamento statico dell'impalcato e della pila in alveo del viadotto al km 25+618, per un investimento di circa 2,5 milioni di euro; le lavorazioni principali da eseguire sullo svincolo saranno ultimate entro il corrente anno, mentre i lavori di pavimentazione e la realizzazione di alcuni giunti saranno realizzati nei primi mesi del prossimo anno.

ALLEGATO 3

5-06196 Sozzani: Tempi di ricostruzione del ponte provvisorio di Romagnano Sesia (Novara).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al cronoprogramma dei lavori per la costruzione del ponte provvisorio sul fiume Sesia tra Romagnano Sesia (Novara) e Gattinara (Vercelli), la società ANAS ha rappresentato che durante le operazioni di bonifica bellica dell'area di cantiere sono state rilevate elevate concentrazioni di ferrite, che hanno interferito con la strumentazione in uso al personale tecnico e hanno reso necessario ottenere l'autorizzazione dell'Autorità militare per procedere con una metodologia d'intervento non ordinaria.

Tali criticità tecniche, del tutto imprevedibili all'epoca della consegna dei lavori, hanno determinato il differimento delle attività con conseguente rimodulazione del cronoprogramma.

Per accelerare le operazioni di bonifica, l'impresa esecutrice dei lavori ha formalizzato uno specifico contratto con un'impresa specializzata; successivamente, il Genio militare ha collaudato la bonifica effettuata e i lavori di costruzione del ponte provvisorio sono quindi ripresi.

Ad oggi sono state completate le operazioni di varo del ponte e sono state avviate le operazioni di collaudo.

Inoltre, sono in corso di completamento i collegamenti in rilevato con la viabilità esistente, mediante la realizzazione di bretelle di raccordo su entrambe le sponde.

La società ANAS prevede la riapertura al traffico dell'infrastruttura il prossimo 22 novembre.

ALLEGATO 4

5-06304 Pizzetti: Modalità di finanziamento, anche attraverso le risorse del PNRR, del nuovo ponte di Casalmaggiore sul fiume Po sito nel territorio della provincia di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al ponte di Casalmaggiore Colomo lungo la SS 343 Asolana, la società ANAS ha rappresentato che – come evidenziato dall'onorevole interrogante – per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura la Provincia di Parma è stata individuata quale soggetto attuatore e destinataria del finanziamento di 1,5 milioni di euro, di cui al decreto interministeriale MIT-MEF del 3 gennaio 2020, n. 1.

Attualmente il ponte è in esercizio senza limitazione alcuna e la Provincia ha realizzato, in forza del predetto finanziamento, un sistema di monitoraggio della struttura e dei transiti, i cui dati vengono elaborati dall'Università di Parma.

A seguito del trasferimento di competenze, ANAS ha effettuato diverse ispezioni strumentali e visive sull'intera struttura del ponte e sta analizzando l'insieme dei dati raccolti per programmare e progettare interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi nell'ambito dei propri strumenti programmatori, nelle more della progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore Colorno.

Più in generale, in merito alle iniziative per accelerare i processi utili alla messa in sicurezza e all'adeguamento sismico dei

ponti, dei viadotti e delle gallerie che presentano forti criticità, evidenzio che nei prossimi anni l'Italia impegnerà ingenti risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, in un'ottica di prevenzione dei rischi, considerato il prevedibile impatto dei cambiamenti climatici e la vetustà di alcune opere.

Peraltro, nel Piano Nazionale Complementare sono state specificamente stanziare risorse per un importo di 450 milioni di euro, appositamente finalizzate al monitoraggio dinamico di ponti e viadotti della rete viaria principale stradale e autostradale, posto che una delle iniziative fondamentali per la trasformazione economica e sociale in chiave sostenibile è proprio la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture.

Infine, ricordo che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, attualmente all'esame del Senato (AS 2448), prevede risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.

ALLEGATO 5

5-06693 Pretto: Tempi di realizzazione della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio, nel territorio della provincia di Vicenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla realizzazione della variante alla SP 46, la società ANAS ha segnalato che i rallentamenti delle attività lavorative sono stati causati da:

il rinvenimento di 29 siti archeologici;

le interferenze con la rete alta tensione di Terna;

l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

la crisi finanziaria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario dei lavori.

Ad oggi, per quanto concerne i siti archeologici, la società che ne ha curato la bonifica, coordinata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Verona Rovigo Vicenza, ha ultimato i lavori.

Quanto alle interferenze con la linea Terna, le lavorazioni sono state parzialmente sospese in alcune zone di limitata estensione e sono in corso interlocuzioni con la predetta società per individuare la risoluzione di tale problematica.

Considerato il perdurare della crisi finanziaria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e la conseguente variazione operativa del cantiere, i lavori registrano produzioni minori rispetto al cronoprogramma. Tuttavia, ad oggi è stato completato il montaggio dell'impalcato metallico

del viadotto del Sole, è stato ultimato il rilevato di approccio alla spalla sud, mentre, per concludere il rilevato in approccio alla spalla nord si attende lo spostamento della linea Terna.

Quanto alle interferenze con la linea Terna, le lavorazioni sono state parzialmente sospese in alcune zone di limitata estensione e, attraverso le interlocuzioni avviate con la predetta società per individuare la risoluzione di tale problematica, è stata recentemente individuata una procedura che prevede un *iter* autorizzativo semplificato per una più rapida ripresa dei lavori; a tal fine ANAS ha già acquisito le aree necessarie alla nuova configurazione della linea elettrica.

Lo svincolo sud su viale del Sole è in fase di ultimazione e il 30 ottobre 2021 è stato già parzialmente aperto al traffico, così come in fase di ultimazione è anche lo svincolo nord sulla SP 46.

Inoltre, sono in corso di ultimazione i lavori relativi al sottopasso Pian delle Madalene e al sottopasso di via Ambrosini, la cui apertura è prevista alla fine del corrente mese di novembre.

Le lavorazioni lungo il resto dell'asse stradale saranno ultimate entro i primi mesi del prossimo anno, unitamente alle piantumazioni ed opere a verde lungo tutte le pertinenze dell'asse stradale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 180

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 185

SEDE REFERENTE:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 188

ALLEGATO (*Proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 6*) 191

RISOLUZIONI:

7-00692 Rospì: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T) (*Seguito della discussione e rinvio*) 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 190

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

C. 3354 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354).

Il decreto affronta un numero assai ampio di materie, connesse all'attuazione del Piano. Si compone di 51 articoli divisi in 5 titoli e, complessivamente, 16 capi.

Passando ad esaminare i profili di interesse della Commissione, rileva innanzi-

tutto che l'articolo 5 delinea una nuova procedura di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, al fine di ridurre i relativi tempi, che negli ultimi sono stati pari anche a tre anni.

È innanzitutto previsto che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici; sono altresì definiti gli specifici contenuti del documento. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale.

Viene poi riscritto l'*iter* di approvazione del contratto di programma, prevedendo che entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sottoponga lo schema all'approvazione del CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni; il MIMS informa altresì l'Autorità di regolazione dei trasporti, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante RFI, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire loro di esprimersi prima della sottoposizione all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al

controllo di legittimità da parte della Corte dei conti, con la riduzione ad un terzo dei termini ordinari. È inoltre ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione; in tal caso può essere adottata una delibera del CIPESS integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto è quindi sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana entro quindici giorni dalla registrazione della delibera CIPESS da parte della Corte dei conti ed il contratto definitivo è quindi trasmesso con apposita informativa al MEF e al CIPESS. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante.

Quanto agli aggiornamenti annuali del contratto di programma, viene stabilito che questi siano sottoscritti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in coerenza con quanto previsto dal documento strategico. Gli aggiornamenti di importo minore o uguale a 5 miliardi di euro complessivi, sono approvati, con decreto del MIMS, di concerto con il MEF, previa informativa al CIPESS; per gli aggiornamenti di importo superiore, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica invece la procedura ordinaria di approvazione del contratto.

È altresì previsto che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisca annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

L'articolo 5 in esame – e su questo richiama l'attenzione della Commissione – elimina inoltre il parere delle competenti Commissioni parlamentari al termine del procedimento di approvazione del contratto di programma.

Ricorda in proposito che la Commissione, nella seduta del 25 marzo 2021, aveva espresso un parere favorevole sul PNRR – nella versione presentata dal Governo il 15 gennaio 2021 – formulando

tuttavia la seguente osservazione (n. 45) « In merito alla riforma relativa all'accelerazione dell'*iter* di approvazione dei contratti di programma con RFI, sia mantenuto l'attuale parere parlamentare a valle del processo di convalida del contratto di programma tra il MIT (ora MIMS) e RFI, intervenendo a monte del lungo *iter* tra passaggi ministeriali, CIPESS e Corte dei conti ». Il successivo 31 marzo 2021, l'Assemblea della Camera dei deputati – a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio – ha approvato una risoluzione (la n. 179) con cui approvava la Relazione deliberata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti e impegnava il Governo a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni permanenti, e a rendere comunicazioni alle Camere prima della sua trasmissione alla Commissione europea, assicurando il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive del PNRR.

Un ulteriore passaggio parlamentare del PNRR si è concluso il 27 aprile 2021, senza il formale coinvolgimento delle Commissioni permanenti. In questo passaggio la riforma relativa al punto in questione era formulata nei seguenti termini: « Attraverso la riforma in questione verrà accelerato l'*iter* di approvazione del contratto di programma quinquennale tra MIMS e RFI e delle sue variazioni annuali, consentendo di velocizzare la progettazione e la realizzazione dei lavori. ». A seguito di nuove comunicazioni del Presidente del Consiglio, veniva approvata una risoluzione (la n. 189) che – ancora una volta – impegnava comunque il Governo « ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento ».

Ciononostante, nel testo del PNRR trasmesso dal Governo alla Commissione europea veniva specificato che il MIMS avrebbe proposto un emendamento che poteva prevedere che le Commissioni parlamentari esprimessero un parere sulle linee strate-

giche del contratto di programma e non sull'elenco degli investimenti.

Di conseguenza, nell'allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, approvata a Bruxelles il 22 giugno 2021 (COM (2021) 344 *final*), si prevede, quale *unico contenuto* della riforma relativa all'accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto di programma, l'eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sull'elenco degli investimenti del contratto, sostituito da un parere sul programma strategico degli investimenti. Questo contenuto è stato poi confermato nella decisione definitiva approvata nel mese di luglio.

Ritiene a questo punto doveroso che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto il Governo ad assumere in sede europea un obbligo che prevede una limitazione delle prerogative parlamentari in evidente contrasto con le indicazioni del Parlamento.

Ricorda inoltre che, nell'audizione svoltasi presso la Commissione il 24 giugno 2021 sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assicurava alla Commissione che la nuova procedura avrebbe mantenuto il parere parlamentare secondo quanto già previsto dalla procedura vigente.

Tornando al contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge, esso prevede infine, in sede di prima attuazione, che per il periodo programmatorio 2022–2026 il documento strategico sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma sia trasmesso al CIPESS entro il 31 marzo 2022.

L'articolo 6 introduce, nel testo del decreto-legge n. 77 del 2021 (*Governance* del PNRR), il nuovo articolo 48-*bis*, finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e

dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.

La norma è volta ad attuare la « Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari » della Missione M3C1-2 del PNRR, che rappresenta un traguardo da raggiungere entro la fine del 2021.

Il comma 1 prevede dunque che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, a condizione che detto progetto sia redatto secondo determinate modalità.

In tali casi: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta in forma semplificata e la determinazione conclusiva della conferenza: 1) approva il progetto; 2) determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; 3) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; 4) perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera; 5) ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita; la variante urbanistica comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio. Resta ferma l'applicazione della disciplina sui rimedi per le amministrazioni dissenzienti recata dalla legge n. 241 del 1990 (articolo 14-*quinquies*).

Il comma 3 reca disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), ferma restando l'applicazione della disciplina generale della VIA recata dal Codice dell'ambiente, distinguendo tra tre fattispecie. In primo luogo, interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE per i quali è prevista l'applicazione della procedura di VIA speciale. In secondo luogo, interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del decreto-

legge n. 77 del 2021 per la cui realizzazione è stato nominato un commissario straordinario, per i quali è prevista una riduzione dei termini. Richiede in proposito un chiarimento al rappresentante del Governo in quanto gli interventi di cui al citato Allegato IV, ai sensi del comma 6, sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 3. Ricorda altresì che l'articolo 12, comma 1-*bis*, del cd. decreto-legge « infrastrutture e trasporti » (decreto-legge n. 121 del 2001) ha introdotto per tali opere una procedura speciale di VIA affidata alla Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC. In terzo luogo, interventi ferroviari diversi dai precedenti, per i quali viene previsto il dimezzamento dei termini relativi ai procedimenti di VIA e di verifica dell'assoggettabilità alla VIA.

Il comma 4 prevede inoltre una semplificazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

L'articolo 7 dispone che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi s.p.a. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (M1C1, investimento 1.1. « Infrastrutture digitali »). A tale fine la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate.

Al contempo è superata la previsione in base alla quale la CONSIP s.p.a., nell'ambito dell'attuazione del PNRR, mette a disposizione della pubblica amministrazione specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati per la realizzazione del Polo strategico nazionale.

Parimenti, si sopprime la previsione che ha affidato a SOGEI s.p.a. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri CED. Nel contempo, Sogei s.p.a. è autorizzata ad erogare servizi *cloud* a favore di diversi soggetti (amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house*; Agenzia

per la cybersicurezza nazionale; altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi; Ministero dell'istruzione). Infine, si estende all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la possibilità, già prevista per diverse amministrazioni pubbliche, di fruire dei servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi erogati da parte di Sogei.

L'articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali, anche nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi. La norma in esame, attraverso l'istituzione dello sportello unico digitale presso le ZES, completa l'attuazione della Riforma 1 (Missione 5, Componente 3) del PNRR, relativa alla «Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali», il cui traguardo è previsto entro il 31 dicembre 2021.

Il Capo IV del Titolo II (*Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR*) è poi complessivamente dedicato alla materia dei servizi digitali. Esso consta di quattro articoli.

Gli interventi normativi proposti con l'articolo 27 si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della M1 C1 – Digitalizzazione della PA e dell'investimento, 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale. Esso reca dunque alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, sono introdotte due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD), i cittadini potranno utilizzare i servizi online resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ovvero recarsi fisicamente presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza.

In secondo luogo, vengono semplificate le modalità attuative inerenti l'obbligo da

parte della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici di accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

In terzo luogo, viene soppresso il Comitato di indirizzo dell'AgID, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale. La soppressione del Comitato è in connessione con l'istituzione, prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, del Comitato interministeriale per la transizione digitale.

In quarto luogo, si interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), consentendo ai comuni di utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *online* a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l'espletamento delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici garantiscano un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR.

L'articolo 28 prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), per consentire alle imprese stesse di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

L'articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica Digitale» alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. In particolare, il Fondo è istituito in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026 ed è destinato esclusivamente a sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del *Digital Economy*

and Society Index (DESI) della Commissione europea.

L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del Fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

L'articolo 30 semplifica il quadro delle convenzioni previste dalla legislazione precedentemente in vigore relative all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica. A tal fine, torna ad accentrare i compiti nel MIMS, in quanto soggetto attuatore delle iniziative per lo sviluppo e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. In tal modo cessano le funzioni di soggetto attuatore della UIRNet spa.

Richiama infine il contenuto dell'articolo 44, che autorizza l'utilizzo del Fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e *voucher* non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o *voucher* emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il viceministro Alessandro MORELLI afferma di aver attentamente annotato le osservazioni mosse dal relatore e di riservarsi di rispondere nel corso della prossima seduta.

Edoardo RIXI (LEGA) ribadisce la posizione favorevole della propria forza politica in merito ad uno snellimento procedurale, ma che l'elenco delle opere ricomprese nel contratto di programma con RFI deve essere conosciuto dalle Commissioni. In caso contrario, argomenta, verrebbero lese in termini di competenza le prerogative degli organi parlamentari.

Mauro ROTELLI (FDI) afferma di concordare con quanto appena dichiarato dal collega Rixi. Manifesta la propria particolare preoccupazione per il disposto sia del già richiamato articolo 5 che dell'articolo 30, in materia di digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata, del provvedimento: osserva che tutti gli articoli vanno esaminati con serietà, ma questi due in particolare assumono una specifica centralità.

Raffaella PAITA, *presidente*, fa notare che quanto espresso dal collega Rixi è certamente ben sottolineato nella relazione del collega Ficara; è comunque opportuno compiere un lavoro di approfondimento in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che procederà alla relazione introduttiva in sostituzione del relatore Rosso, impossibilitato a partecipare alla seduta.

Osserva dunque che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge

recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 » (A.C. 2670-B).

Si tratta di un esame in seconda lettura: il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati in data 1° aprile 2021 e trasmesso al Senato, che l'ha a sua volta approvato, con modificazioni, lo scorso 3 novembre.

Ricorda che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, in seconda lettura sono oggetto di esame solo le parti modificate dal Senato. In quest'ottica, segnalerà alla Commissione quali siano gli elementi di novità che rientrano nell'ambito della sua competenza.

L'articolo 2, introdotto appunto nel corso dell'esame da parte del Senato, interviene in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, modificando il codice della strada al fine di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia.

La disciplina sulla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero è volta a contrastare il fenomeno della « esterovestizione », ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese. Le modifiche apportate dall'articolo 2 sono volte a risolvere il caso Ares 2019/4793003, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il divieto assoluto per i residenti in Italia di circolare con veicoli immatricolati all'estero.

L'articolo in esame introduce dunque nel codice della strada l'articolo 93-bis.

Il comma 1 del nuovo articolo 93-bis prevede che gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero che risultino di proprietà di persone che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia possano circolare sul territorio nazionale, a condizione però che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza vengano immatricolati in base alle vigenti disposizioni del codice della strada.

Il comma 2 specifica che, in relazione ai suddetti mezzi, condotti sul territorio nazionale da un soggetto avente residenza anagrafica in Italia, che però non coincida con l'intestatario del veicolo stesso, debba essere custodito all'interno del veicolo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti chiaramente il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Qualora poi l'utilizzo degli automezzi in questione superi la durata di trenta giorni, il titolo e la durata della disponibilità del veicolo debbono essere registrati nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Il comma 3 specifica che quanto previsto dal comma 2 si applica anche ai lavoratori subordinati autonomi che esercitano la propria attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo confinante e che circolino con veicoli di loro proprietà che siano ivi immatricolati. Per tali soggetti vige l'obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Viene previsto, inoltre, che i veicoli registrati sulla base di quanto previsto dal comma 2 possono essere condotti anche da familiari conviventi dei soggetti che abbiano residenza in Italia. Il comma 4 specifica che le targhe dei veicoli in questione (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione che deve essere composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.

Il comma 5, invece, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per i cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia, nonché per il personale civile e militare che sia dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero oltre che per il personale delle forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. Le disposizioni in questione non trovano inoltre applicazione per i familiari conviventi all'estero con il sopracitato personale.

Il comma 6 stabilisce una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma variabile tra 400 e 1600 euro per il proprietario del veicolo che ne consente la

circolazione in violazione di quanto previsto dei commi precedenti. In questi casi l'organo accertatore deve ritirare il documento di circolazione. Il comma 7 stabilisce una sanzione specifica di natura amministrativa pari al pagamento di una somma variabile tra 250 e 1000 euro per coloro che violano le disposizioni di cui al comma 2. Ulteriori sanzioni sono inoltre stabilite dal comma 8 per coloro che circolano su un veicolo che non abbia effettuato la registrazione prevista dal comma 2.

L'articolo inserisce poi all'articolo 94 del codice il comma 4-ter, che prevede che il sistema informativo del pubblico registro automobilistico sia aggiornato con l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali viene chiesta la registrazione così come disciplinata dal precedente articolo 93-bis, comma 2.

L'articolo 2, infine, sostituisce integralmente l'articolo 132, relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato membro estero condotti da non residenti in Italia.

Il nuovo articolo 132 al comma 1 specifica che, al di fuori dei casi precedentemente menzionati di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali siano state già adempiute le formalità doganali, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine in conformità alle convenzioni internazionali che siano state ratificate dall'Italia.

Il comma 2 del nuovo articolo 132 stabilisce che i veicoli richiamati nel comma 1 possono circolare sul territorio nazionale, qualora di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede in Italia. Il comma 3 del nuovo articolo 132 contiene alcune specifiche tecniche in merito alle caratteristiche delle targhe dei veicoli precedentemente citati, mentre i commi 4 e 5 introducono le sanzioni.

Viene infine modificato l'articolo 196 del codice della strada stabilendo che delle

violazioni delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 93-bis risponde in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo disponibilità del veicolo, in base a quanto risulti dai documenti di circolazione, a meno che non provi che la conduzione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Ritiene poi importante segnalare alcune modificazioni introdotte dal provvedimento alla legge n. 234 del 2012, che regola in via generale le procedure di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Le modifiche sono volte a rafforzare il ruolo del Parlamento, e segnatamente delle Commissioni parlamentari, in tali procedure.

L'articolo 40 introduce nel rapporto fra Parlamento e Governo nel processo decisionale europeo le modifiche seguenti: il Governo dovrà informare i competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea in modo obbligatorio, e non più su loro richiesta; tale informazione dovrà essere resa anche prima delle riunioni dell'Eurogruppo; le Commissioni parlamentari possono, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, adottare atti di indirizzo; in generale, gli atti di indirizzo delle Camere al Governo sui progetti di atti dell'Unione europea avranno effetti più incisivi, giacché la posizione rappresentata dall'Italia dovrà essere non più coerente, bensì conforme a tali atti.

L'articolo 41 consente al Governo di presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura « secondo semestre », allo scopo di favorire la celere entrata in vigore del disegno di legge europea presentato nel primo semestre. Tale possibilità era in precedenza limitata al solo disegno di legge di delegazione europea.

L'articolo 43 disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In particolare, il Governo dovrà trasmettere su base semestrale relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni verranno esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti, che svolgeranno ogni opportuna attività conoscitiva, tramite audizioni e sopralluoghi, sui seguenti aspetti: monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse assegnate; verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi; valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale. Al termine di tale esame potranno essere adottati atti di indirizzo al Governo, che indicheranno eventuali criticità nel programma di adozione delle riforme e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Edoardo RIXI (LEGA) rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento sull'esterovestizione, che tuttavia non contempla il caso dei veicoli immatricolati presso il Principato di Monaco. Sottolinea che la fattispecie riguarda circa 7000 frontalieri residenti in Liguria, i quali non possono essere sottoposti ad un trattamento discriminatorio rispetto ad altre situazioni simili. Fa notare che il Principato di Monaco non è direttamente confinante col nostro Paese, ma è posto ad appena 10 chilometri dalla frontiera. Ritiene che a tutto ciò debba essere dedicata una specifica osservazione apposta al parere della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il provvedimento, essendo in seconda lettura, è in realtà a questo punto difficilmente suscettibile di ulteriori integrazioni. Tale situazione può essere però ben ricordata in un'apposita osservazione, che può portare ad un intervento situato in un altro strumento legislativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati espressi i pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Davide BENDINELLI, *relatore*, propone, quanto al seguito dell'esame, di esprimere i pareri su tutte le proposte emendative nella giornata presente e di cominciare a votare la settimana seguente.

Ciro MASCHIO (FDI) si associa alla proposta avanzata dal relatore Bendinelli.

Andrea ROMANO (PD) si unisce a quanto dichiarato dai colleghi Bendinelli e Maschio.

Elena MACCANTI (LEGA) afferma che la propria forza politica concorda con la proposta del relatore, in un'ottica di agevolazione del percorso del provvedimento.

Il viceministro Alessandro MORELLI invita al ritiro dell'emendamento Sozzani 3.26 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Giacometti 3.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invitando conseguentemente al ritiro dell'emendamento Donina 3.3, che risulterebbe precluso dall'approva-

zione dell'emendamento 3.22 come riformulato.

Invita quindi al ritiro dell'emendamento Sozzani 4.26.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli emendamenti Rixi 5.2, Zanella 5.3 e Sozzani 5.28, invitando i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti all'articolo 5, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 5.3.

Invita quindi al ritiro dell'emendamento Giacometti 6.21, esprime parere favorevole sugli emendamenti Maccanti 6.1 e Pentangelo 6.33, ed invita al ritiro dell'emendamento Sozzani 6.38 e dei successivi emendamenti Zordan 6.12, Zanella 6.11, Tombolato 6.10, Rixi 6.9, Maccanti 6.8, Giacometti 6.7, Fogliani 6.6, Furgiuele 6.5, Fogliani 6.4 e Donina 6.3, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Capitano 6.2, su cui esprime parere favorevole. Invita quindi al ritiro dell'emendamento De Lorenzis 6.35, esprime parere favorevole sull'emendamento Sozzani 6.36, esprime parere favorevole sull'emendamento Sozzani 6.39, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), esprime parere favorevole sull'emendamento Sozzani 6.40, invita al ritiro dell'emendamento Giacometti 6.18, esprime parere favorevole sull'emendamento Sozzani 6.41, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invita al ritiro dell'emendamento Giacometti 6.30, esprime parere favorevole sull'emendamento Sozzani 6.42, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), invita al ritiro dell'emendamento Giacometti 6.31, in quanto assorbito dall'approvazione dell'emendamento Sozzani 6.39 come riformulato, e dell'emendamento Sozzani 6.37 ed esprime parere favorevole sull'emendamento De Lorenzis 6.34.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Giacometti 7.1 e Sozzani 7.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pentangelo 7.2.

Invita al ritiro degli emendamenti De Lorenzis 8.3 e Capitano 8.4.

Passando all'esame dell'articolo 9, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zordan 9.98 e Tombolato 9.131, invitando al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 9, che oltretutto risultano tutti sostanzialmente assorbiti, ad eccezione dell'emendamento Sozzani 9.9, dall'approvazione degli emendamenti 9.98 e 9.131.

Invita infine al ritiro dell'emendamento Giacometti 12.1.

Elena MACCANTI (LEGA) annuncia che i deputati della propria forza politica intendono ritirare i propri emendamenti su cui sia stato formulato un invito al ritiro.

Diego SOZZANI (FI) annuncia che i deputati della propria forza politica intendono ritirare i propri emendamenti su cui sia stato formulato un invito al ritiro.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sulla materia.

Gianluca ROSPI (CI) sottolinea che occorre accelerare l'iter dell'atto di indirizzo, giacché l'Unione europea sta proprio in questo momento assumendo decisioni molto importanti sulle reti Ten-T e il nostro Paese rischia di perdere delle occasioni irripetibili. Ricorda inoltre che per tali reti l'Unione stanziava fondi aggiuntivi, che ci permetterebbero di portare l'alta velocità in zone in cui essa non è attualmente prevista.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S) riporta il contenuto di una delibera del consiglio comunale di Crotona, con la quale viene chiesto l'inserimento della linea ionica all'interno delle reti TEN-T; di tale delibera chiede l'acquisizione agli atti della Commissione. Ricorda che tale linea serve anche i porti posti sotto la l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (Gioia Tauro) e creerebbe un immediato collegamento con il Corridoio orientale.

Luciano NOBILI (IV) sottolinea la grande importanza della risoluzione in argomento, che tocca il tema capitale delle reti di collegamento europee. Rileva quindi la necessità di introdurre nel testo dell'atto alcune modifiche, in modo da procedere celermente alla votazione.

Il viceministro Alessandro MORELLI dichiara che il Governo sta seguendo con

attenzione l'iter della risoluzione ed è pronto a discuterla in qualsiasi momento; attende esclusivamente le decisioni della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, propone, se il collega Rospi è d'accordo, di fissare un termine alla giornata di venerdì 19 per la definizione di eventuali modifiche, in modo che il Governo possa esaminarle nei giorni successivi. Propone quindi di fissare fin d'ora la votazione nella giornata di martedì 23 novembre.

Gianluca ROSPI (CI) si dichiara d'accordo con l'iter proposto dalla presidente.

Il viceministro Alessandro MORELLI manifesta la propria disponibilità a seguire l'iter proposto dalla presidente.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

**Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493
Bendinelli e C. 2804 Maschio.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI 3 E 6.**

ART. 3

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Uso delle aree di decollo e atterraggio)

1. I velivoli VDS possono effettuare il decollo, l'atterraggio e il rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, nonché su aree occasionali, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili o militari sulla base di comprovate esigenze di difesa, sicurezza o di ordine pubblico.

2. I velivoli VDS avanzati possono, altresì, effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sulle piste degli aeroporti in possesso del prescritto certificato rilasciato dall'ENAC, ovvero di quelli militari previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aeroclub d'Italia, presenti sul territorio nazionale.

3. Le operazioni di flottaggio, attracco e ormeggio degli idrovolanti e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli idrovolanti e agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla potenza della motorizzazione e alle dotazioni di bordo imposte dalla normativa vigente in materia di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di decollo.

4. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo all'interno degli spazi aerei controllati sono effettuati esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo coordinamento con il fornitore dei servizi del traffico aereo competente. Presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari ed all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare, dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'AeCI.

5. I velivoli VDS provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea sono autorizzati a volare nello spazio aereo italiano alle condizioni di al comma 4, e a decollare e atterrare nelle aree di cui al comma 1 se:

a) dispongono di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di immatricolazione del velivolo;

b) sono regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

c) sono utilizzati per scopi non commerciali;

d) sono pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile.

3.22. Giacometti, Capitano, Donina, Fogliani, Furguele, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

ART. 6

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) agli allegati tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili per impiego VDS diverso dal Volo Libero;

Conseguentemente, al medesimo comma 1 sopprimere la lettera l).

6.39. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) alla normativa, alle modalità di adeguamento, e alle dimostrazioni di mantenuta sicurezza, applicabili agli aeromo-

bili per impiego VDS diverso dal Volo Libero, già iscritti nel registro tenuto presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dell'articolo 5 dello statuto dell'Aero Club d'Italia, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, che, a causa di variazioni strutturali o di equipaggiamento, superino il limite di massa massima al decollo (MTOM) per il quale erano stati iscritti in base a precedenti normative;

6.41. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) al rispetto delle norme e limitazioni in materia di circolazione aerea e di sicurezza;

6.42. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 193 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 199 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 197 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 197 |
|--|-----|

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che ne sono state presentate 27 (*vedi allegato*).

Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva che alcune di esse presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli

oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Alla luce di tali criteri comunica che la presidenza ha ritenuto che debbano considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: Vallascas 3-ter.01 che modifica stabilmente la disciplina degli oneri generali del sistema elettrico, espungendo da essi – a decorrere dal 2022 – i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e le altre attività connesse; Trano 3-ter.03 che modifica la disciplina dell'incentivo CIP/6/1992, prevedendone la soppressione; Costanzo 3-ter.04 che modifica a regime la disciplina del canone RAI; De Toma 3-ter.05 che prevede in via strutturale riduzione degli oneri generali di sistema per le utenze attraverso il ricorso alle risorse derivanti dai contributi a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati; De Toma 3-ter.06 che prevede stabilmente una riduzione generale delle accise e dell'Iva, attraverso il ricorso alle risorse derivanti dai contributi a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati; Vianello 4.1 che dispone l'abrogazione di una disposizione di legge già attuata.

Dopo aver fissato il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso le valutazioni di inammissibilità testé pronunciate alle ore 15.30 della giornata odierna, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative, dà la parola al relatore, onorevole Galli, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, premette di ben comprendere e condividere la logica

che sottende le proposte emendative presentate volte come sono ad estendere gli effetti di riduzione dei costi dell'energia elettrica e del gas, sia dal punto di vista finanziario che temporale, che gravano sulle famiglie e sulle imprese, considerando il loro vertiginoso aumento registrato negli ultimi tempi. Ritiene però che il Governo abbia disposto quanto al momento è possibile fare e che sia pericoloso, per gli interessi degli italiani, mettere a repentaglio la conversione del decreto-legge i cui termini di scadenza sono così imminenti. Auspica, naturalmente, che altri provvedimenti potranno intervenire in futuro per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per questi motivi manifesta l'intenzione di invitare i presentatori delle proposte emendative a ritirarle dovendo altrimenti esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative che sono state presentate.

Quindi, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Vallascas 1.2, Costanzo 1.1, Trano 1.3 e Zucconi 1.4 esprimendo, altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Vannia GAVA, condivide quanto dichiarato dal relatore in merito alla necessità di convertire per tempo il decreto-legge all'esame e segnala che il testo è il risultato di un grande sforzo del Governo per fronteggiare la problematica degli aumenti dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese e preannuncia la posizione contraria dell'Esecutivo su tutte le proposte emendative presentate anche per assicurare la predetta tempestiva conversione del decreto-legge.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 1 esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea VALLASCAS (MISTO-A) non accede all'invito al ritiro dell'emendamento a sua prima firma 1.2 che chiede venga posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vallascas 1.2, Costanzo 1.1 e Trano 1.3.

Massimiliano DE TOMA (FDI) intervenendo sull'emendamento Zucconi 1.4, pur comprendendo il merito, e il metodo seguito, delle dichiarazioni che relatore ha premesso all'invito al ritiro degli emendamenti, sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono tutti volti ad andare incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese nonché alle richieste emerse nel corso delle recenti audizioni svolte dalla Commissione in tema di aumento dei costi dell'energia. Ritiene peraltro che un'effettiva discussione sulla predetta problematica debba essere oggetto di maggiori approfondimenti da parte della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 1.4.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i rispettivi presentatori al ritiro delle proposte emendative Vallascas 2.8, Zucconi 2.6, Zucconi 2.7, Trano 2.3, Colletti 2.1, Colletti 2.5 e Costanzo 2.4, nonché sugli articoli aggiuntivi Andreuzza 2.02 e 2.03, Fiorini 2.04, 2.05 e 2.06, Salmamartini 2.07 e 2.08 esprimendo, altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Vannia GAVA, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vallascas 2.8 e Zucconi 2.6.

Salvatore CAIATA (FDI) associandosi a quanto espresso dal collega De Toma, ribadisce che le proposte emendative presentate dal suo gruppo cercano essenzialmente di fornire un contributo volto ad aiutare le famiglie e le imprese italiane. Osserva che le risorse impiegate sono purtroppo limitate e ritiene spiacevole che taluni utenti, ad esempio quelli interessati al teleriscaldamento, possano rimanere esclusi da talune misure mitigative degli aumenti dei prezzi quali la riduzione delle aliquote.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 2.7, Trano 2.3, Colletti 2.1, Colletti 2.5 e Costanzo 2.4.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.02, accoglie l'invito del relatore e dichiara di voler ritirare gli articoli aggiuntivi Andreuzza 2.02 e il successivo 2.03 a sua prima firma. Desidera, tuttavia, portare all'attenzione della Commissione e del Governo la tematica contenuta nelle due predette proposte emendative: cioè il grave stato di crisi che affrontano le vetrerie di Murano in conseguenza dell'aumento dei costi del gas, costi che per quelle aziende sono assai rilevanti. Osserva che si tratta di un settore svantaggiato, composto di piccole e piccolissime imprese. Ricorda che il settore coinvolge una ridotta platea di soggetti — circa sessanta famiglie — anche perché si tratta di un lavoro altamente artigianale le cui competenze si tramandano con le generazioni. Si tratta di un'eccellenza del *made in Italy* che si trova a combattere contro la sleale concorrenza dei falsi prodotti soprattutto in Cina. Segnala che proprio in questi giorni a causa dell'enorme aumento dei prezzi energetici una di queste storiche imprese artigiane ha chiuso. Ritiene che invece tali realtà debbano essere tutelate anche perché si tratta di imprese che hanno fatto notevoli investimenti per migliorarsi anche in termini di sostenibilità — al proposito ricorda l'iniziativa Venezia sostenibile — e che se non si agisce per tempo si rischia di perdere non solo imprese artigiane, ma un pezzo di conoscenza e di patrimonio italiani perché quei saperi non si imparano sui libri: è un mestiere che si tramanda e produce un qualcosa di unico. Conclude sottolineando che la relativa problematica deve essere comunque discussa nelle sedi opportune e una di queste occasioni può essere rappresentata dalla sessione di bilancio.

Diego ZARDINI (PD) fa presente che il suo gruppo è a disposizione per supportare la collega Andreuzza e il governo al fine di trovare soluzioni utili a salvaguardare una realtà, quella del vetro artistico di Murano, che costituisce un patrimonio culturale ed economico unico nel nostro Paese.

Giovanni VIANELLO (MISTO) rileva che il settore del vetro artistico di Murano è

certamente espressione di punta del *made in Italy* ed auspica che il Governo protegga adeguatamente una realtà unica nel panorama mondiale.

Sara MORETTO (IV) ricorda che il vetro artistico di Murano è stato oggetto di una recente interrogazione a risposta immediata svolta in commissione e fa presente che il Governo si era già impegnato a valutare interventi specifici per proteggere questo settore. Si appella, quindi, nuovamente al Governo affinché si attivi quanto prima per salvaguardare queste imprese connotate da un profilo di specificità elevato.

Serse SOVERINI (PD) osserva che, come anche sottolineato dal collega Zardini, non si può pensare a soluzioni di tipo protezionistico per tutelare il *made in Italy*. Si deve, a suo avviso, mettere in atto una vera politica di difesa del marchio e si dovrebbe, inoltre, attuare con urgenza una strategia che protegga il nostro artigianato e lo difenda nel mondo proteggendone la peculiarità.

Salvatore CAIATA (FDI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Andreuzza 2.03, che valuta favorevolmente, dichiara di volerlo sottoscrivere. Osserva che a volte si rasenta il teatro dell'assurdo: l'emendamento va nel senso giusto; gli importi in questione sono modesti; le attività parlamentari indicano che la problematica è vista con favore ma di fatto il Parlamento si potrà esprimere solo attraverso ordini del giorno. Sottolinea, invece, che se la Commissione intende dare una vera risposta può farlo già da ora. Invita quindi il relatore ed il Governo a mutare parere e la Commissione ad approvare l'emendamento.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che la problematica è emersa anche nel corso del ciclo di audizioni sul tema delle imprese. In tal senso osserva che la Commissione dispone di strumenti parlamentari idonei ad esprimere efficaci posizioni politiche al Governo, ad esempio approvando una risoluzione. Chiede sul punto se il

Governo intende esprimere proprie valutazioni.

La sottosegretaria Vannia GAVA, osserva che tutte le risorse a disposizione del Governo sono convogliate nel disegno di legge di bilancio che sarà esaminato dal Senato. Si dice convinta che la questione relativa alla protezione del settore del vetro artistico di Murano sarà affrontata in quella sede.

Riccardo ZUCCONI (FDI) ricorda che il collega Caiata aveva sottoscritto l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2.03 senza accettare l'invito al ritiro da parte del relatore. Chiede, pertanto, che venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Andreuzza 2.03.

Benedetta FIORINI (LEGA) dopo aver segnalato che con le sue proposte emendative ha inteso raccogliere il grido di allarme del settore della ceramica che risente fortemente del rincaro dei prezzi del gas naturale, osserva altresì che i rincari in oggetto rappresentano un problema serio per tutto il Paese. Auspicando che la problematica trovi attenzione nella prossima legge di bilancio ritira, infine, gli articoli aggiuntivi a sua firma 2.04, 2.05 e 2.06.

Barbara SALTAMARTINI (LEGA) accoglie l'invito del relatore e, riservandosi di presentare nel prosieguo dei lavori parlamentari ordini del giorno sulla materia, ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 2.07 e 2.08.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli emendamenti Costanzo 3.2, Trano 3.1 e Zucconi 3.3 esprimendo, altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Vannia GAVA, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costanzo 3.2, Trano 3.1 e Zucconi 3.3.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.55.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, in attesa della scadenza per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità nonché degli attesi pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per le ore 15.30.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta pomeridiana.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti gli attesi pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti in sede consultiva. Quindi, concorde la Commissione, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.50.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che è stato presentato un solo ricorso avverso la valutazione di inammissibilità dell'emendamento Vianello 4.1. Pur permanendo alcuni profili di dubbio, ritiene, valutate le particolari circostanze, di poter riammettere l'emendamento sottolineando, tuttavia, che restano ovviamente ferme le prerogative della Presidenza della Camera in ordine alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative che sarà effettuata in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, ribadendo quanto già anticipato nel suo intervento d'esordio, invita al ritiro dell'emendamento Vianello esprimendo altrimenti parere contrario.

Giovanni VIANELLO (MISTO) illustra l'emendamento a sua firma 4.1 il cui contenuto è volto a sensibilizzare il Governo e il Parlamento sulla necessità di procedere ad una complessiva revisione degli obiettivi di interesse generale che gli oneri generali di sistema sono andati a finanziare nel corso del tempo. Ricorda in particolare che l'ARERA ha fatto presente che il gettito derivante dal settore elettrico è stato impiegato anche per perseguire scopi estranei al suo ambito, con un'incidenza sempre maggiore sulla bolletta di famiglie e imprese. In particolare ricorda che ARERA ha segnalato che il costo delle agevolazioni per le imprese ad alto consumo di energia genera oneri assai rilevanti che vanno a finire a carico dei clienti domestici e dei clienti non domestici non energivori. Ritiene che tutto ciò richieda un profondo ripensamento dell'attuale disciplina che può iniziare anche dall'abrogazione delle disposizioni di cui al suo emendamento. Con-

clude raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.1.

La Commissione respinge l'emendamento Vianello 4.1.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari Costituzionali, III Affari Esteri, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche UE competenti in sede consultiva. La V Commissione renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Chiede, quindi, se ci siano interventi per dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Dario GALLI (LEGA), *relatore*, osservando che il provvedimento in titolo offre spunti per molte riflessioni ribadisce, però, che oggi è importante assicurare alle fami-

glie e alle imprese italiane le misure da esso recate. È comunque dell'avviso che altri provvedimenti potranno intervenire in futuro per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (C. 3366 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: parzialmente.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 700 milioni di euro nell'anno 2021 con le seguenti: 4000 milioni di euro nell'anno 2021 e nel primo trimestre del 2022;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 3000 milioni;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

1.2. Vallascas, Colletti, Trano, Costanzo.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: parzialmente.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 2000 milioni;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1500 milioni;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

1.1. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

Al comma 2, dopo le parole: quarto trimestre 2021 aggiungere le seguenti: e per il primo trimestre 2022.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1600 milioni;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 2 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

1.3. Trano, Vallascas, Colletti, Costanzo.

Al comma 2, dopo le parole: con potenza disponibile fino a 16,5 kW aggiungere le seguenti: nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un Contratto di

rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

1.4. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 2

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 *aggiungere le seguenti:* nonché le somministrazioni di energia termica prodotta da gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2.8. Vallascas.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *aggiungere le seguenti:* nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *aggiungere le seguenti:* nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.

2.7. Zucconi, Caiata, De Toma.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* dell'1 per cento.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* dell'1 per cento;

al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gennaio, febbraio e marzo 2022;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2.3. Trano, Costanzo, Vallascas, Colletti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* dell'1 per cento.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento *con le seguenti:* dell'1 per cento;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2.1. Colletti, Trano, Vallascas, Costanzo.

Al comma 2, dopo le parole: quarto trimestre 2021 *aggiungere le parole:* e per il primo trimestre 2022.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, sostituire le parole: a ridurre con le seguenti: a compensare;

al medesimo comma 2 sostituire le parole: 480 milioni con le seguenti: 1500 milioni;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 2 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2.5. Colletti, Trano, Costanzo, Vallascas.

Al comma 2, sostituire le parole: a ridurre con le seguenti: a compensare.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 480 milioni con le seguenti: 1000 milioni;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 2 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2.4. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del Vetro Artistico di Murano)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, oltre a quanto di-

sposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo fisso di euro 0,19 metro cubo per l'intero anno 2022.

2.02. Andreuzza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del Vetro Artistico di Murano)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo calmierato in ogni caso non superiore ad euro 0,25 metro cubo per l'intero anno 2022.

2.03. Andreuzza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del settore della ceramica)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore della produzione ceramica relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo fisso pari ad euro 0,20 metro cubo per l'intero anno 2022.

2.04. Fiorini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del settore della ceramica)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore della produzione ceramica relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo calmierato in ogni caso non superiore ad euro 0,20 metro cubo per l'intero anno 2022.

2.05. Fiorini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Aumento delle quote di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore ceramico)

1. Relativamente all'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico ed a prevalente produzione ceramica il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.

2.06. Fiorini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riduzione oneri generali di sistema)

1. Relativamente all'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate.

2.07. Saltamartini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela delle acciaierie)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle acciaierie e alle imprese operanti nel settore metallurgico relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate per l'intero anno 2022.

2.08. Saltamartini.

ART. 3

Al comma 1, dopo le parole: ottobre-dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e per il trimestre gennaio-marzo 2022.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: compensare;

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 1350 milioni;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.2. Costanzo, Colletti, Vallascas, Trano.

Al comma 1, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: compensare.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 900 milioni;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli oneri derivanti da quanto disposto nel comma 1 vengono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

3.1. Trano, Costanzo, Vallascas, Colletti.

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 900 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

3.3. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 3-ter.

Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucle-

are ed alle attività connesse e conseguenti gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; ».

2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal comma 1.

3-ter.01. Vallascas, Colletti, Trano, Costanzo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, la quota CIP/6/92 che incentiva le fonti di energia assimilate, ossia quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti, di carbone, di frazioni inorganiche e che dunque non sono propriamente rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, lettera b) della Direttiva 2001/77/CE, attuata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, non trovano compensazione dell'incentivo nella componente degli oneri generali di sistema.

2. L'incentivo CIP/6/92 è soppresso.

3. Le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

4. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

3-ter.03. Trano, Colletti, Costanzo, Vallascas.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 152, le parole: « Per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'anno 2022 » e le parole: « di euro 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 80 »;

b) all'articolo 1, comma 153, la lettera a) è soppressa;

c) all'articolo 1, comma 153, lettera b), le parole: « di cui al primo comma » sono soppresse;

d) all'articolo 1, comma 153, la lettera c) è soppressa;

e) all'articolo 1, il comma 154 è sostituito dal seguente:

« 154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dall'Agenzia delle Entrate, che a tal fine è considerata sostituta di imposta, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendono eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma. »;

f) all'articolo 1, il comma 156 è sostituito dal seguente:

« 156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 154 e 155, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad inviare apposito modulo di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. È altresì autorizzata ad inviare comunicazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma

8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone. »;

g) all'articolo 1, il comma 157 è soppresso;

h) all'articolo 1, il comma 159 è soppresso.

2. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.

3-ter.04. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione degli oneri generali di sistema per le relative utenze è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.

2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziare.

3-ter.05. De Toma, Zucconi, Caiata.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore

elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea, senza introdurre nuove imposte o tasse per cittadini e imprese a copertura del minor gettito derivante, è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.

2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziare.

3-ter.06. De Toma, Zucconi, Caiata.

(Inammissibile)

ART. 4

Al comma 1, allegato 1, dopo la voce numero 8-ter, aggiungere la seguente: 8-quater. Articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

4.1. Vianello.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza | 207 |
|---|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche | 207 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 207 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 216 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 207 |
|---|-----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 209 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 214 |
|---|-----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari | 214 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 217 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 5-06876 Ascari: Iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa | 214 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 219 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 5-06910 Ferri: Valutazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS | 215 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 221 |
|--|-----|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2021.

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 novembre 2021.

Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che, trattandosi di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, le Commissioni in sede consultiva esaminano esclusivamente le parti di competenza modificate dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di europea 2019-2020 è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Dopo aver brevemente ricordato la disciplina prevista per l'esame del disegno di legge europea, dà quindi la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Davide AIELLO (M5S), *relatore*, avverte preliminarmente che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle modifiche introdotte dal Senato riconducibili alle competenze della XI Commissione.

Dopo aver segnalato che le modifiche apportate all'articolo 1 hanno carattere essenzialmente formale, rileva che l'articolo 2, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, anche per superare la procedura della Commissione europea ARES, (2019) 4793003. In partico-

lare, il comma 1 modifica il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, disciplinando le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, estendendo ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati l'obbligo di registrazione in un apposito elenco del sistema informativo del PRA del titolo e della disponibilità dei veicoli. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo.

Fa presente, poi, che l'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dalla Camera, reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro e ricerca, superando la procedura di infrazione n. 2019/2100. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state modificate le disposizioni finanziarie, in considerazione dei tempi di approvazione del disegno di legge.

Evidenzia che all'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dalla Camera, il Senato ha introdotto una modifica della disciplina dell'attività professionale di mediazione, estendo l'incompatibilità all'esercizio di tale attività ai dipendenti dell'impresa di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione.

Segnala che all'articolo 10, che reca disposizioni in materia di appalti pubblici, volte a superare la procedura di infrazione n. 2018/2273, e che corrisponde all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, il Senato ha introdotto, al comma 1, lettera c), n. 2, modifiche al comma 5 dell'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di chiarire che per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale, che possono determi-

nare l'esclusione di un operatore economico da una procedura appaltante, si intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Fa presente, inoltre, che il Senato ha introdotto l'articolo 40, che, modificando la legge n. 234 del 2012, prevede, tra l'altro, la possibilità per le competenti Commissioni parlamentari di adottare, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, atti di indirizzo volti a indicare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Inoltre, all'articolo 41, il Senato ha introdotto la possibilità per il Governo di presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: « secondo semestre », nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione europea.

Evidenzia, altresì, che il Senato ha introdotto anche una procedura di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del PNRR. Infatti, all'articolo 43 si prevede, al comma 1, la trasmissione alle Camere da parte del Governo, su base semestrale, di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali relazioni, in base al comma 2, sono esaminate dalle Commissioni parlamentare competenti per materia, che svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti

finanziati. Tale attività conoscitiva si concretizza, come disposto dal comma 3, in audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, in base al comma 4, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti. Al riguardo, osserva che le disposizioni sembrano sovrapporsi a quelle recate, da un lato, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, che disciplina la *governance* del PNRR, prevedendo, tra l'altro, che la Cabina di regia per il PNRR provveda, ogni sei mesi, a trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e, dall'altro, a quelle dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2021, che – nel convertire in legge il decreto n. 77 del 2021 – reca disposizioni relative al controllo parlamentare sull'attuazione del PNRR e del PNC. Appare, quindi, opportuno assicurare un coordinamento tra le diverse disposizioni che incidono sulla medesima materia.

Rileva, quindi, che il Senato ha autorizzato, all'articolo 45, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ad assumere a tempo indeterminato fino ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, ai fini del rafforzamento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Segnala, infine, che l'articolo 46, introdotto dal Senato, reca disposizioni volte a consentire un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, con riferimento, in particolare, alle competenze della Corte dei conti.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Atto n. 326.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Romina MURA, *presidente*, avverto che il termine per l'espressione del parere scadrà il 10 dicembre 2021. Invita, quindi, il relatore, on. Viscomi, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 82 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2021. Tale Agenzia, ai sensi di tali disposizioni, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Segnala che, contestualmente al provvedimento in esame, il Governo ha trasmesso alle Camere anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia (Atto del Governo n. 325), che è stato assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Come sottolineato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 82 del 2021, la configurazione giuridica dell'Agenzia non segue il modello delle agenzie, di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, bensì, con gli opportuni cambiamenti derivanti dalla non appartenenza al settore dell'*intelligence*, quello definito dalla legge n. 124 del 2007 per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Il vertice dell'Agenzia è costituito dal direttore generale e dal vicedirettore, che, se provenienti da pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza e devono essere in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Il direttore generale è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia e ha la rappresentanza legale dell'Agenzia. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il medesimo decreto-legge, all'articolo 6, rinvia ad un successivo regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il dettaglio dell'articolazione dell'Agenzia, prevedendo fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse disponibili. Gli organi dell'Agenzia sono il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. L'articolo 12 del decreto-legge reca disposizioni specifiche riguardanti il personale dell'Agenzia, rinviando, ad un successivo regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la defi-

nizione dell'ordinamento e del reclutamento del personale dell'Agenzia nonché del relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito.

Venendo, quindi, al contenuto dello schema di decreto in esame, adottato ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto-legge n. 82 del 2021, segnala preliminarmente che esso consta di 129 articoli, suddivisi in quindici Titoli, e di un Allegato.

Ricorda, in primo luogo, che il Titolo I reca la disciplina relativa all'articolazione dell'Area manageriale e alte professionalità nonché dell'Area operativa e delle relative funzioni.

In particolare, gli articoli da 1 a 3 disciplinano l'inquadramento del personale di ruolo dell'Agenzia nell'Area manageriale e alte professionalità e nell'Area operativa, specificando che nell'Area manageriale, sovraordinata a quella operativa, sono inquadrati il Direttore centrale (*Principal director*), il Direttore (*Director*), i Consiglieri (*Advisor*), e gli Esperti (*Expert*), mentre nell'Area operativa sono inquadrati i Coordinatori (*Supervisor*) e gli Assistenti (*Assistant*). Mentre per la prima area è stato possibile fare dei rinvii diretti al modello, per l'Area operativa si è scelto di semplificare un ambito che in Banca d'Italia risulta più articolato, riducendo a due segmenti professionali la pluralità di posizioni previste in tale Istituzione e allegando al regolamento una tabella per l'equiparazione del trattamento economico di questi due segmenti. Inoltre si è previsto un unico regolamento del personale valido per le due Aree anziché due regolamenti, uno per area. La norma dispone che tutti i provvedimenti concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale. È inoltre disciplinata l'organizzazione delle aree, articolate nei segmenti professionali sopracitati, ad ognuno dei quali

corrisponde un ambito di attività e una fascia stipendiale, articolata in più livelli economici. L'articolo 2, comma 3, in particolare, precisa che i segmenti di Direttore centrale e Direttore corrispondono al livello dirigenziale, rispettivamente, generale e non generale.

Evidenzia, poi, che l'articolo 4 disciplina le funzioni del personale di ruolo dell'Agenzia e, in particolare, i commi da 1 a 5 recano le disposizioni applicabili al personale dell'Area manageriale e alte professionalità, definendo le funzioni comuni nonché quelle che distinguono i singoli segmenti professionali. I successivi commi 6 e 7 definiscono le funzioni del personale inquadrato nell'Area operativa, mentre il comma 8 prevede la possibilità che le posizioni associate a ciascun segmento possano essere coperte anche dal personale inquadrato nei segmenti superiori, in relazione alla loro complessità. Sulla base dell'articolo 5, i dipendenti preposti a Servizi e Divisioni, ovvero incaricati di coordinare gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori, aree di lavoro, gruppi con compiti e risorse assegnati o processi operativi hanno la preminenza gerarchica sui dipendenti addetti e sui collaboratori. Laddove non sussista tale rapporto di preminenza, il personale del segmento superiore ha la preminenza gerarchica ed esercita le connesse funzioni di indirizzo e coordinamento su quello dei segmenti inferiori. Infine, la norma dispone che l'esercizio delle funzioni ispettive prescinde da qualsiasi rapporto di preminenza. L'articolo 6 prevede la possibilità di assegnare temporaneamente le funzioni inerenti alla posizione di Capo Servizio e a quella di Capo Divisione a dipendenti inquadrati in segmenti professionali inferiori, senza che ciò costituisca titolo per l'avanzamento professionale. Infine, l'articolo 7 prevede la redazione, con periodicità semestrale, dell'elenco del personale di ruolo dell'Agenzia.

Il Titolo II disciplina le modalità di assunzione nel ruolo del personale dell'Agenzia. Infatti, sulla base dell'articolo 8, l'accesso ai segmenti professionali di Esperto e Consigliere nell'Area manageriale e a quelli dell'Area operativa avviene sulla base

di un concorso pubblico, a cui possono partecipare soggetti che, oltre a requisiti generali, sono in possesso dei titoli e dei requisiti professionali, di ricerca o di studio, curricolari e di *expertise*, di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo da ricoprire. In particolare, l'articolo 9 dettaglia i requisiti generali al cui possesso è subordinata la partecipazione al reclutamento: cittadinanza italiana, assenza di comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare, condotta incensurabile e garanzia di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Inoltre, sulla base dell'articolo 10, a parità di merito in graduatoria, è stabilita la preferenza per il candidato più giovane di età. Infine, l'articolo 11 disciplina il periodo di prova, della durata di 180 giorni.

L'articolo 12 disciplina i passaggi interni dall'Area operativa a quella manageriale, attraverso concorsi interni per l'accesso al segmento professionale di Esperto. Infine, l'articolo 13 disciplina le modalità di selezione per l'inquadramento in ruolo del personale, già appartenente a pubbliche amministrazioni, che sia stato assunto a tempo determinato, e del personale appartenente al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al DIS, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 82 del 2021.

Al Titolo III, gli articoli 14 e 15 recano disposizioni relative, rispettivamente, agli obblighi generali e agli obblighi particolari del personale dell'Agenzia, tra i quali segnala l'obbligo di segretezza su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. L'articolo 16, come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera *i*), del decreto-legge n. 82 del 2021, disciplina le modalità applicative delle disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il Codice della proprietà industriale, relative ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia. L'articolo 17 elenca i divieti imposti al personale dell'Agenzia, tra i quali si segna-

lano quello di trarre vantaggio dalla trattazione di informazioni di competenza dell'Agenzia, acquisite in virtù del ruolo ricoperto, e quello di svolgere attività comunque contrarie – o comunque incompatibili – agli interessi dell'Agenzia e ai doveri d'ufficio. L'articolo 18, infine, introduce disposizioni che disciplinano la responsabilità civile dei dipendenti dell'Agenzia, per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.

Passa al Titolo IV, che disciplina l'orario di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia. In particolare, l'articolo 19 determina l'orario settimanale di lavoro; l'articolo 20 reca la disciplina applicabile al lavoro straordinario; l'articolo 21 prevede margini di flessibilità in entrata e disciplina l'intervallo pomeridiano; l'articolo 22 reca norme per garantire un presidio per fare fronte a specifiche esigenze operative; gli articoli 23 e 24 disciplinano l'arco orario della prestazione lavorativa giornaliera e la possibilità di organizzazione per turni.

L'articolo 25 istituisce la banca delle ore, alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate sotto forma di giornate di congedo o di permessi o, su richiesta del dipendente, per compensare eventuali *deficit* di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva. L'articolo 26 istituisce la banca del tempo, una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti, nonché, a partire dal sessantaduesimo anno d'età, in accompagnamento all'uscita. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneità fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, è riconosciuta un'indennità.

L'articolo 27 reca la disciplina del *part-time*, orizzontale e verticale, mentre l'articolo 28 introduce quella del lavoro delocalizzato, ovvero lo svolgimento della prestazione ordinaria al di fuori dei locali di

lavoro, con la fornitura degli ordinari strumenti da parte dell'Agenzia, al massimo per una giornata a settimana, eventualmente divisibile in due mezze giornate. I successivi articoli 29, 30, 31 e 32 disciplinano, rispettivamente, la reperibilità, i riposi giornalieri, i riposi settimanali e le festività.

Nell'ambito del Titolo V, che riguarda i congedi e le aspettative, gli articoli 33, 34 e 35, infatti, recano disposizioni per la disciplina del congedo ordinario, del congedo straordinario retribuito e dei permessi, nonché del congedo straordinario per festività soppresse e dei permessi retribuiti, mentre l'articolo 36 disciplina la procedura di autorizzazione alla loro fruizione.

Fa presente, poi, che l'articolo 37 prevede specifiche agevolazioni per i dipendenti che frequentino regolari corsi di laurea, l'articolo 38 disciplina il congedo per malattia del personale di ruolo, mentre l'articolo 39 riguarda le assenze per malattia durante il periodo di prova. L'articolo 40 disciplina l'aspettativa per motivi di salute, mentre l'articolo 41 reca disposizioni applicabili nei casi in cui il dipendente debba sottoporsi ad accertamenti sanitari. L'articolo 42 disciplina la materia dei rimborsi e degli indennizzi per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio, con la previsione di specifiche prestazioni integrative di quelle liquidate dall'INAIL. Evidenzia, altresì, che l'articolo 43 interviene in ordine alle assenze per adempimenti amministrativi, mentre l'articolo 44 disciplina i congedi per maternità e paternità. Infine, la disciplina delle aspettative è recata dagli articoli da 45 a 48.

Segnala che il Titolo VI, riguardante la formazione professionale, è composto dal solo articolo 49, che prevede una programmazione annuale da parte dell'Agenzia, volta ad assicurare il potenziamento qualitativo del personale, in termini sia di conoscenze specialistiche sia di capacità manageriali.

Fa presente che il Titolo VII, agli articoli 50, 51, 52 e 53, disciplina il sistema di valutazione del personale dell'Agenzia. La relazione illustrativa sottolinea che l'impianto è improntato a criteri meritocratici con il fine di promuovere la crescita e lo

sviluppo professionale dei dipendenti sulla base di obiettivi definiti nell'ambito della pianificazione strategica. Sono previsti annualmente *feedback* discendenti sulle prestazioni dei dipendenti e *feedback* ascendenti in forma anonima sui Capi.

Evidenzia, quindi, che il Titolo VIII delinea, agli articoli da 54 a 59, il sistema di avanzamento del personale, sotto il duplice profilo dei passaggi di segmento professionale e dei passaggi di livello economico. Il sistema di avanzamento riguarda i passaggi di livello economico e il passaggio tra segmenti professionali. Per entrambi non si prescinde da una valutazione che nel caso dei passaggi di segmento è effettuata da un apposito Comitato per i Direttori e i Consiglieri e da un'apposita Commissione con la previsione di una prova orale per i Coordinatori. I Direttori centrali sono scelti dal Direttore generale.

Rileva che il Titolo IX, composto dagli articoli da 60 a 64, disciplina gli istituti delle assegnazioni, dei trasferimenti e degli incarichi, della mobilità professionale, dei distacchi e del collocamento a disposizione. I Capi e Vice capi di Divisione e di Servizio restano in carica al massimo quattro anni, prorogabili di altre due anni, anche se la durata può essere prorogata a fronte di particolari esigenze. Le posizioni organizzative vengono coperte con una procedura di *vacancy*. Per il resto della mobilità professionale verrà utilizzato un sistema di *job posting*.

Fa presente, quindi, che il Titolo X, agli articoli da 65 a 83, delinea il sistema delle sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, mentre il Titolo XI, agli articoli da 84 a 90, disciplina la cessazione del rapporto di impiego.

Segnala, poi, che il Titolo XII, agli articoli da 91 a 94, disciplina le modalità di acquisizione del personale a contratto e di quello proveniente da altri enti. In particolare, gli articoli 91 e 92 regolano le modalità di assunzione di personale a tempo determinato in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata e di esperti; gli articoli 93 e 94 disciplinano le modalità di avvalimento, rispettivamente, del personale proveniente da

altri enti (amministrazioni ed enti pubblici, organi costituzionali, autorità amministrative indipendenti, società a controllo pubblico statale) e del personale proveniente dal Ministero della difesa, in riferimento al quale la norma rinvia ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Evidenzia, quindi, che il Titolo XIII, agli articoli da 95 a 115, riguarda il trattamento economico, che, sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021, corrisponde a quello previsto per il personale della Banca d'Italia. A tal fine, sono stati operati di volta in volta gli opportuni rinvii alle pertinenti disposizioni di quell'Istituzione. Per il personale dell'Area operativa si è reso necessario prevedere una specifica Tabella di corrispondenza, allegata allo schema di decreto. Il trattamento economico ed economico del Direttore e del Vicedirettore generale sono definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevedono l'equiparazione a quelli in godimento al Direttore generale e al Vicedirettore generale della Banca d'Italia.

Osserva che il Titolo XIV, composto dagli articoli da 116 a 121, reca le disposizioni transitorie utili al primo avvio dell'Agenzia. Le norme riguardano, in particolare, le modalità di re-inquadramento del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni o autorità indipendenti, al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, l'avvio del sistema di valutazione e dei passaggi di livello e la mobilità.

Fa presente che il Titolo XV, composto dagli articoli da 122 a 129, reca disposizioni varie e finali. Le norme riguardano, in particolare, l'equiparazione tra matrimonio e unione civile, il rispetto della parità di genere, l'indicazione delle disposizioni che possono essere oggetto di negoziazione sindacale, il richiamo al trattamento previdenziale previsto per i dipendenti della Banca d'Italia, l'assistenza sanitaria, il servizio mensa, il rinvio, per quanto non direttamente disciplinato dal provvedimento in esame, alle norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto compatibili, a quelle rela-

tive agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Segnala, infine, che l'articolo 129 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Romina MURA, *presidente*, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.20.

5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria ed esprime il proprio apprezzamento per l'impegno del Ministero sia con riguardo alla vicenda segnalata nell'interrogazione sia, soprattutto, con riguardo al tema generale del contrasto alle discriminazioni di genere. Si dichiara sconcertato nell'apprendere che, nel 2021, una lavoratrice possa perdere l'occupazione per il solo fatto di aspettare un figlio, tanto più se l'amministrazione

datrice di lavoro è sovvenzionata con finanziamenti pubblici. Proprio per questo, colpisce in modo particolare il mancato seguito dato dall'associazione alle decisioni assunte dall'Ispettorato territoriale del lavoro e alle sollecitazioni della Consigliera regionale di parità. Dovendo, quindi, constatare come le previsioni normative siano di per sé sole sufficienti a tutelare le lavoratrici, auspica il rafforzamento delle reti di solidarietà esistenti, istituzionali e non istituzionali, che hanno dimostrato, anche nella vicenda in oggetto, la necessità di non lasciare sole le lavoratrici nella difesa dei loro diritti.

5-06876 Ascari: Iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania ASCARI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, sottolinea l'importanza della risposta fornita, che dimostra l'attenzione del Ministero sulla vicenda da lei segnalata, che, purtroppo, presenta tratti comuni con quelle che interessano altre aziende del settore del trasporto pubblico locale. Intende cogliere l'occasione per farsi portavoce di alcune particolari criticità segnalate dai dipendenti della SETA Spa e per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di intensificare la vigilanza e, nel caso, intervenire direttamente. Segnala, in particolare, le difficoltà incontrate dall'azienda nel reclutamento del personale, soprattutto autisti e conducenti, a causa delle numerose rinunce che portano al rapido esaurimento delle graduatorie, nonché l'organizzazione del personale su turni di sei giorni su sette, comunicati solo il giorno prima. Ricorda, poi, i bassi livelli salariali, il rifiuto dell'azienda di aumentare l'ammontare del buono pasto e di evitare, in tal modo, ai dipendenti spese a loro carico. Evidenzia, altresì, l'ammontare irrisorio della diaria, pari a 1 euro lordo all'ora, lamentando anche il fatto che ai lavoratori sia richiesta l'anticipazione con

bonifico dell'ammontare del costo della visita di idoneità all'impiego, prevedendosi la restituzione solo nel caso di permanenza al lavoro oltre il primo mese. Alla luce di tale intollerabile situazione, pertanto, auspica che il Ministero continui a vigilare perché i diritti dei lavoratori non devono essere intaccati, anche in considerazione della pericolosità dei mezzi guidati dai dipendenti della SETA Spa, comprati usati e con milioni di chilometri alle spalle, che spesso prendono fuoco, con il rischio di gravi danni non solo per i lavoratori, ma anche per gli utenti e per l'ambiente.

5-06910 Ferri: Valutazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Cosimo Maria FERRI (IV) pur ringraziando la sottosegretaria, non può considerarsi soddisfatto della risposta, che non tiene conto di un'altra sentenza del TAR del Lazio, la n. 11508 del 2019, che ha confermato la necessità che la discrezionalità della pubblica amministrazione si attenga a criteri di coerenza. Nella fattispe-

cie, a suo giudizio è del tutto irragionevole l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a *master* di secondo livello, mentre nessun punteggio è riconosciuto ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali alle quali si accede a seguito di selezione, per la cui frequenza è previsto il pagamento di una tassa costosa, e i cui programmi prevedono per gli studenti prove scritte e prove pratiche, nonché esami finali. Aspettando, dunque, il pronunciamento del Consiglio di Stato che, se darà ragione ai ricorrenti, obbligherà l'INPS ad adeguarsi, ritiene che non si sarebbe dovuti arrivare a questo punto, vista anche l'enfasi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sull'importanza delle scuole di specializzazione e della preparazione *post*-universitaria degli studenti. Meglio sarebbe stato un confronto costruttivo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'università e della ricerca e l'INPS, anche perché la decisione assunta dall'Istituto non costituisce un buon segnale e potrebbe, di fatto, scoraggiare i giovani laureati a intraprendere un'ulteriore fase di preparazione specialistica.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

**DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

condivisa la finalità del provvedimento, che intende introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas;

rilevato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge proroga al 30 novembre 2021 il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, in vista dell'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore;

considerato che la proroga prevista dal menzionato articolo 4, comma 3, è motivata dalla complessità della procedura di adozione del decreto ministeriale al quale è affidata la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi;

rilevato che la stessa proroga si è resa necessaria anche per rinviare l'applicazione integrale dell'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, anche in considerazione delle criticità segnalate dagli operatori, che hanno evidenziato il rischio di un potenziale rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, con conseguenze negative sul sistema logistico italiano, anche in termini di concorrenzialità rispetto agli altri operatori europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto ha ad oggetto atti discriminatori perpetrati, nei confronti di un'infermiera professionale, dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (AIAS), ente accreditato dalla regione Sardegna interamente finanziato con fondi pubblici.

In relazione ai gravissimi fatti citati e alle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, il Ministero del lavoro ha richiesto informazioni all'Ispettorato nazionale del lavoro e alla Consigliera di parità della regione Sardegna.

A conclusione degli accertamenti ispettivi svolti dall'Ispettorato territoriale di Nuoro, è stata rilevata la sussistenza della discriminazione e di conseguenza la violazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 198 del 2006, per avere negato la proroga del contratto di lavoro dopo aver ricevuto dalla lavoratrice la notizia del proprio stato di gravidanza a rischio.

A conclusione degli accertamenti effettuati, l'ispettorato territoriale ha proceduto con la contestazione dell'illecito amministrativo ingiungendo il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, pari a euro 3.348,00, che risulta non ottemperata.

A piena conferma dell'operato ispettivo, è stata predisposta, proprio di recente, l'Ordinanza Ingiunzione dell'8 novembre scorso, in corso di notifica all'AIAS, con la quale è definito il procedimento di contestazione dell'illecito.

La stessa ordinanza è stata trasmessa per conoscenza alla lavoratrice.

Voglio sottolineare che l'Ispettorato territoriale del lavoro, nella fase della contestazione dell'illecito, ha notiziato la Consigliera provinciale di parità presso la provincia di Nuoro, affinché potesse porre in

essere tutte le iniziative a tutela della lavoratrice discriminata, così come previsto dallo stesso decreto legislativo n. 198 del 2006.

La Consigliera regionale di parità si è subito attivata invitando l'Aias a rimuovere la discriminazione, senza ricevere alcuna risposta e ha, nel contempo, segnalato la vicenda agli organismi regionali competenti, informandoli della grave situazione creatasi.

Sia l'Ispettorato territoriale del lavoro, sia la Consigliera di parità hanno comunicato che la lavoratrice ha presentato ricorso al Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro. La prima udienza è fissata per il 20 gennaio 2022. La Consigliera regionale di parità si costituirà nel giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n. 198 del 2006.

Il fatto accaduto è particolarmente grave. Si tratta di un'illecita ed odiosa condotta discriminatoria fondata sul genere, che viola il divieto discriminazione in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità, e che si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e antidiscriminazione sanciti dal dettato costituzionale agli articoli 3 e 37 e 51.

In tale direzione, il Ministero del lavoro potrà valutare il potenziamento del ruolo della vigilanza antidiscriminatoria degli organismi di parità e procedure per favorire l'emersione e la denuncia dei comportamenti discriminatori di cui le donne sono oggetto.

Il quadro legislativo di tutela nei confronti delle donne, con particolare riferimento al mondo del lavoro, potrà inoltre essere integrato anche con il recepimento

della direttiva europea n. 1937 del 2019 – alla quale il Ministero del lavoro sta lavorando congiuntamente al Ministero della giustizia e alle altre Amministrazioni coinvolte – volta ad assicurare un’adeguata tutela ai lavoratori che decidono di denunciare irregolarità e illeciti di cui sono venuti a conoscenza nel proprio luogo di lavoro.

Faccio presente altresì che è inoltre in discussione presso le competenti Commissioni del Senato il testo unificato per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, che il Ministero che rappresenta sostiene convintamente.

Gli interventi per rafforzare le misure di contrasto alla discriminazione contro le donne nei luoghi di lavoro devono essere necessariamente parte integrante di un approccio più ampio, sistemico.

Vi è sicuramente la necessità di rafforzare la tutela delle donne nei luoghi di lavoro mettendo in atto gli indirizzi già delineati nel PNRR, che ha previsto misure di potenziamento del *welfare* e di rafforzamento delle infrastrutture sociali, al fine di realizzare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e una più equa distribuzione degli impegni, non solo economici, legati alla genitorialità, che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi

uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro.

Inoltre, la prevenzione delle discriminazioni connesse al genere deve realizzarsi anche attraverso azioni per il riequilibrio del *gap* salariale. Con il disegno di legge di bilancio è stato istituito un Fondo per ridurre il *gap* salariale uomo-donna, che consentirà di finanziare a regime la legge sulla certificazione di parità salariale da poco approvata dal Parlamento.

Con l’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* e l’attuazione PNRR sono state introdotte misure per perseguire finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati: tra di esse, sono previste alcune prescrizioni che vanno nella direzione di impedire che gli operatori economici nelle imprese anche con numero di dipendenti pari a 15 o più non risultino destinatari di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori.

Posso assicurare il massimo impegno del Ministero del lavoro nell’individuazione e nella promozione di interventi e misure concrete finalizzate alla prevenzione della discriminazione di genere e all’eliminazione dei fattori ostativi ad un accesso paritario delle donne al mercato del lavoro e alla progressione di carriera.

ALLEGATO 3

5-06876 Ascari: Iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Società SETA Spa è stata costituita il 1° gennaio 2012 a seguito dell'aggregazione delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico su gomma nei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

All'atto della costituzione della società, come previsto dal Protocollo sottoscritto in Regione, è stata mantenuta l'applicazione dei diversi contratti territoriali di lavoro vigenti nei bacini di provenienza.

Relativamente a quanto segnalato dall'Unione sindacale di base con nota del 14 aprile 2021, secondo quanto riferito dalla SETA Spa, la definizione di un inquadramento organico dei lavoratori era uno degli obiettivi principali fissati al momento della nascita dell'azienda e le trattative con le organizzazioni sindacali dovrebbero trovare esito positivo entro la fine del corrente anno, affinché, nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori, ai lavoratori che svolgono stesse mansioni venga riconosciuto lo stesso inquadramento, le stesse tutele e la stessa retribuzione.

Per quanto attiene agli specifici fatti ed alle questioni segnalate dall'onorevole interrogante, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha interessato l'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di acquisire i necessari elementi informativi.

Nel corso degli ultimi anni, gli Ispettorati del lavoro competenti territorialmente hanno effettuato più controlli sulla SETA Spa, sia su altre aziende affidatarie o consorziate della stessa azienda, operanti sempre nel settore dei trasporti pubblici locali.

Gli Ispettorati territoriali di Reggio Emilia e di Modena hanno effettuato controlli sulla normativa in materia di orario di lavoro svolto dal personale viaggiante adibito al trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, impiegato sull'intero territorio

provinciale, ed hanno rilevato, al termine degli accertamenti, violazioni relative all'orario di lavoro e al riposo settimanale.

Le sanzioni amministrative contestate sono state pagate dalla società.

Un più recente accertamento ispettivo è stato attivato dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena su segnalazione pervenuta in data 19 febbraio 2020 da parte della Consigliera regionale di parità, ed è stato concluso in data nel dicembre dello stesso anno con un verbale contenente un provvedimento di « disposizione » a carico di SETA Spa riguardante 300 lavoratori risultati discriminati sotto il profilo del pagamento dei congedi parentali.

Anche in questo caso l'azienda ha ottemperato con le modalità ed entro il termine disposto.

Per quanto invece concerne i riscontri forniti dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza, risulta che l'associazione sindacale FAISA-CISAL ha trasmesso alcune segnalazioni. In esse, l'associazione sindacale ha rilevato che al personale con qualifica e mansione di autista in forza a SETA Spa – a seguito del fallimento di trattative condotte in sede aziendale – non veniva riconosciuto, in assenza di accordo di secondo livello, un « nastro orario » massimo di lavoro giornaliero, che tenesse conto anche dei periodi di pausa imposti tra una prestazione e l'altra.

Il Nucleo Carabinieri dall'Ispettorato territoriale del lavoro, cui è stata assegnata la verifica ispettiva, ha appurato che quanto oggetto di segnalazione era riconducibile a rivendicazioni contrattuali ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione nazionale, prospettando pertanto la possibilità di esperire la via conciliativa.

Il 16 ottobre 2020 i rappresentanti sindacali hanno chiesto un esplicito intervento

nei confronti dell'azienda per spronarla a riconoscere tali ulteriori rivendicazioni nella contrattazione di secondo livello.

L'ufficio ispettivo, ha rappresentato alternativamente la possibilità di prendere in esame una richiesta di intervento ispettivo al fine di accertare e sanzionare l'eventuale superamento dei limiti stabiliti alla prestazione lavorativa dalla legge e dal CCNL, ovvero quella di valutare una richiesta di conciliazione al fine di verificare la disponibilità dell'azienda ad accogliere eventuali rivendicazioni economiche per il periodo pregresso.

A tale incontro non ha però fatto più seguito alcuna richiesta di intervento o di conciliazione da parte sindacale.

Con riferimento quindi alla richiesta d'intervento ispettivo presentata dalla USB

in data 16 gennaio 2021, la SETA Spa ha fatto presente di aver incontrato successivamente l'organizzazione sindacale nell'ambito di una procedura di raffreddamento. All'esito di detto incontro non risulta vi sia stato un seguito presso la competente Prefettura di Modena.

Nel sottolineare l'importanza che riveste, per il Ministero del lavoro, il tema della vigilanza sulle dinamiche contrattuali non solo sotto il profilo economico, ma anche in relazione alle condizioni di lavoro, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, assicuro la massima attenzione e l'impegno a verificare costantemente l'evoluzione delle vicende segnalate, soprattutto all'esito di eventuali ulteriori accertamenti ispettivi.

ALLEGATO 4

5-06910 Ferri: Valutazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli dell'Inps di 1.858 consulenti di protezione sociale, area C, posizione economica C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2021, non riconosce, tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, il diploma di specializzazione per le professioni legali, ma solo i *master* di secondo livello inerenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del bando medesimo.

A parere dell'onorevole interrogante tale previsione sarebbe irragionevole.

Richiama al riguardo una sentenza del TAR Lazio del 15 dicembre 2020, relativa al bando del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, Area C, con cui veniva annullato il bando di concorso nella parte in cui prevedeva l'attribuzione del punteggio ai soli *master* di secondo livello, con esclusione dei titoli formativi post-*lauream* come il diploma di specializzazione per le professioni legali.

Date queste premesse, è opportuno rammentare che, in ogni procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, il bando di concorso costituisce la *lex specialis* della procedura, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità.

L'INPS, nel bando di concorso che qui interessa, ha ritenuto di attribuire un punteggio aggiuntivo ai titoli formativi post-universitari, individuando, tra essi, i *master* di secondo livello e i dottorati di ricerca nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del bando medesimo.

Sempre a parere dell'INPS, la scelta dei titoli valorizzabili rientra senza dubbio nell'ampia facoltà discrezionale di cui dispone l'amministrazione nello strutturare un bando di concorso per l'accesso nei propri ruoli, avendo il solo dovere di non assumere decisioni illogiche, arbitrarie o contraddittorie e, quale unico limite, il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.

Sul punto l'Istituto, per completezza, ha richiamato il parere dell'Ufficio VII « Scuole di specializzazione » del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha rappresentato che « non vi è alcuna previsione normativa relativa all'equiparazione del diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ad un *master* di II livello », precisando, altresì, che « nei concorsi banditi dalle singole amministrazioni, è facoltà discrezionale delle stesse individuare i titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale ».

Relativamente infine al contenzioso originato da analoghe vicende, ma riferito ad una precedente selezione concorsuale, l'INPS ha, da ultimo, rappresentato che la posizione del TAR del Lazio, sfavorevole in prima istanza alle ragioni dell'Istituto, è al vaglio del Consiglio di Stato, il quale, peraltro, in sede cautelare, si è già pronunciato a favore dell'istituto medesimo.

Concludo quindi assicurando che il Ministero del lavoro monitorerà la vicenda denunciata dall'onorevole interrogante, valutando eventuali iniziative, per quanto di competenza anche all'esito del contenzioso giudiziario pendente e ancora non definito.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, in merito alla VI Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di Genova del 27-28 novembre 2021 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 222

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 223

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 223

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 225

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 229

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria (*Seguito dell'esame e rinvio*) 226

AUDIZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, in merito alla VI Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di Genova del 27-28 novembre 2021.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

La ministra Fabiana DADONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Roberto BAGNASCO (FI), Mara LAPIA (MISTO-CD) da remoto, Elena CARNEVALI (PD) da remoto, Fabiola BOLOGNA (CI) da remoto, Francesca Anna RUGGIERO (M5S) e Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI).

La ministra Fabiana DADONE risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia la ministra per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che le Commissioni, in sede consultiva, esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione viene trasmessa alla XIV Commissione.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti presso la XII Commissione è fissato alle ore 12 di domani, giovedì 18 novembre, sulla base di

quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Essendo il provvedimento all'esame della Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti potranno essere riferiti alle sole parti del testo modificate dal Senato o essere ad esse conseguenti.

Ricorda altresì che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato De Filippo, per l'illustrazione della relazione che ha predisposto.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, ricorda che la XII Commissione ha esaminato il provvedimento in oggetto in prima lettura nel mese di novembre 2020. Nella sua relazione, pertanto, si limiterà a illustrare le disposizioni di interesse della XII Commissione che derivano da modifiche o integrazioni apportate al Senato, in quanto sono le uniche emendabili in questa fase.

In tale ottica, rileva che è stato inserito un nuovo articolo 13, che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite « precursori di esplosivi ». In particolare, l'articolo 17-*bis*, introdotto nel citato decreto legislativo n. 133, delinea le competenze del Ministero dell'interno – quale punto di contatto nazionale cui gli operatori economici e i mercati *on-line* sono tenuti a segnalare le transazioni sospette o le sparizioni e i furti sospetti – e del Ministero della salute, designato quale autorità di coordinamento circa

lo svolgimento di ispezioni e controlli per quanto riguarda: l'adempimento delle limitazioni alla messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso dei precursori; il sistema delle licenze ai privati per l'acquisto; gli obblighi per l'operatore economico di informativa sulla catena di approvvigionamento nonché di verifica all'atto di vendita di identità e licenza dell'acquirente; le procedure per l'individuazione da parte dell'operatore economico delle transazioni sospette, pertanto da segnalare. Con accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-regioni, sono da individuarsi – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge – le autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svolgimento dei controlli nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

L'articolo 29 (*ex* articolo 24), recante disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica, modifica la disciplina sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo n. 193 del 2006. Al medesimo articolo viene aggiunta la previsione in base alla quale i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di impedire la vendita on-line di prodotti non conformi ai requisiti previsti, sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione « Amministrazione trasparente » del sito internet istituzionale del Ministero della salute. Tale ultima disposizione è stata inserita anche in relazione all'articolo 31 (*ex* articolo 26), in materia di sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico e all'articolo 32 (*ex* articolo 27), in materia di sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico.

L'articolo 33 (*ex* articolo 28) interviene sulla normativa vigente riguardante la sperimentazione sugli animali a fini scientifici, apportando varie modifiche alle procedure relative a tale sperimentazione. Ricorda che il testo approvato dalla Camera già conteneva, a seguito di un emendamento approvato dalla XII Commissione, il differimento dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 della sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferi-

mento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso. A tale articolo sono state apportate modifiche, in gran parte intervenendo sul decreto legislativo n. 2 del 2014, volte a prevedere: *a*) che anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; *b*) che anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; *c*) la soppressione dell'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; *d*) che si tenga conto, in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione (ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili). È, inoltre, introdotta una disposizione in materia di procedura di confisca di animali precisando, all'articolo 1, comma 756, della legge n. 178 del 2020, ai sensi della quale gli animali che, in caso di sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, restano nella custodia giudiziaria dei proprietari, con oneri a loro carico fino all'eventuale confisca degli animali stessi, sono gli animali in via di estinzione ovvero gli animali che possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sottoposti a particolari forme di protezione, in attuazione di convenzioni e accordi internazionali.

A titolo informativo, ritiene utile, infine, segnalare alcune modifiche apportate al testo approvato dalla Camera, che impattano in generale sulle procedure di recepimento della normativa europea e sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il nuovo articolo 41 modifica l'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di

delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza Stato-regioni, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura « secondo semestre », debitamente corredato di relazione illustrativa.

Fa presente che è stato inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR. Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale possono essere adottati atti di indirizzo al Governo, che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PAOLIN (Lega), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Precisa che nella sua relazione si soffermerà principalmente sulle poche disposizioni conte-

nute nel decreto-legge n. 130 del 2021 che in qualche misura afferiscono alle competenze della XII Commissione.

In tale ambito, rileva che l'articolo 3 reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. In particolare, è assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute nonché la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito, entro il 15 dicembre 2021, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Osserva altresì che l'articolo 4, comma 2, modifica la disciplina relativa al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 dispone, poi, un'ulteriore proroga – dal 30 settembre al 30 novembre 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia – del termine per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola

al relatore per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Giuseppe PAOLIN (Lega), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la ministra per le disabilità, Erika Stefani.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di disabilità.

C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3347 Governo e abbinate, recante « Delega al Governo in materia di disabilità », collegato alla manovra di finanza pubblica.

Ricorda, altresì, che nella serata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni informali svolte sul provvedimento in oggetto.

Pertanto, nella seduta odierna avrà luogo la discussione, che proseguirà nella seduta di domani. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Elena CARNEVALI (PD) osserva che l'intenso ciclo di audizioni svolto nelle giornate precedenti ha fatto emergere numerose questioni di cui sarà opportuno tenere conto nel corso della fase emendativa. Segnala la rilevanza del fatto che la delega preveda il riassetto delle disposizioni vi-

genti in materia di disabilità agendo in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e osserva che occorre tenere nella dovuta considerazione il contenuto del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Nel ribadire l'obiettivo di una presa in carico che assicuri una vita indipendente, sottolinea che il provvedimento di delega prevede un processo valutativo articolato in una valutazione di base e in una multidimensionale, tenendo conto della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità della salute (ICF).

Preannuncia che il Partito democratico presenterà degli emendamenti per cercare di dare maggiore ordine ad alcune disposizioni introdotte nella delega, tenendo conto anche di quanto emerso dalle audizioni svolte. In particolare, pone in evidenza il tema della revisione delle tabelle, richiamando quanto osservato in proposito nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento. Osserva come dalle audizioni sia emerso che l'Inps rappresenta l'unico soggetto in grado di svolgere alcune funzioni e si interroga pertanto sull'opportunità di rendere esplicito nella delega tale aspetto.

Nel rilevare come vi sia un'ampia condivisione sul fatto che le attuali tabelle siano da considerarsi obsolete, sottolinea che vi è una forte preoccupazione su quale possa essere il punto di caduta di una loro sostituzione o modifica nonché rispetto alle coperture finanziarie da utilizzare. Nel riservarsi di intervenire in maniera più diffusa nel corso della discussione delle proposte emendative, rileva che occorre impegnarsi sui progetti di vita indipendente affinché possa essere garantita l'autodeterminazione delle persone con disabilità.

Osservando che l'articolo 1 del provvedimento contiene un richiamo all'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni, sottolinea che occorre un rafforzamento dell'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Nel segnalare la disponibilità e lo spirito collaborativo dei soggetti auditi, inclusi quelli che hanno inviato le loro memorie, si augura che la Commissione possa agire con prudenza ma, al tempo stesso, in tempi certi, al fine di portare a compimento un lavoro che sia utile alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), a nome del gruppo Fratelli d'Italia, reputa rilevante quanto emerso dalle audizioni svolte, alla luce del compito di fondamentale importanza che attende la Commissione in un contesto che vede forti carenze per quanto riguarda l'assistenza, le politiche di inserimento nel mondo del lavoro e anche la dimensione culturale in tema di disabilità.

Rileva come dalle audizioni siano emerse aspettative in relazione a una maggiore armonizzazione delle disposizioni sulla disabilità e su una più diffusa esigibilità delle relative prestazioni, con numerose sottolineature delle problematiche connesse ai livelli essenziali di assistenza e ai livelli essenziali delle prestazioni sociali. Osserva in proposito che la legge n. 328 del 2000 ha trovato difficoltà applicative anche in conseguenza della riforma del titolo V della Costituzione, con gravi ricadute per quanto concerne la tutela delle persone più fragili e il diritto ad avere una vita indipendente.

Sottolinea che una riforma rappresenta un'opportunità ma anche un rischio, in quanto si possono introdurre norme che si rivelano inapplicabili. Occorre quindi cautela, per non compromettere quanto finora è stato costruito con fatica, in quanto compiere passi in avanti appare un compito non scontato.

Rileva che sarebbe stato più opportuno prevedere un testo unico in materia di disabilità e non una legge di delega, che rischia di dare risposte non univoche. Pone in evidenza il fatto che nel testo vi sono alcune lacune, a partire da quelle relative all'accesso al mondo del lavoro che, invece, costituisce un elemento fondamentale della vita indipendente. Rileva, inoltre, che sono state espresse forti perplessità in merito all'istituzione della figura del Garante in quanto un organo monocratico rischia di svolgere in maniera meno efficace il mo-

nitoraggio sull'applicazione della normativa vigente.

Evidenzia le problematiche relative all'accertamento di base e multidimensionale della disabilità, esprimendo la preoccupazione che cambiamenti eccessivi possano pregiudicare alcuni diritti delle persone coinvolte.

In conclusione, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo, con l'auspicio che la Commissione sia in grado di fare una giusta sintesi delle diverse proposte.

Stefano LEPRI (PD), in continuità con l'intervento svolto dalla collega Carnevali, rileva che l'attuale quadro normativo non presenta lacune per quanto concerne gli ambiti di intervento anche se le norme sono frastagliate e, a volte, contraddittorie. A suo avviso, come evidenziato anche dalla collega Bellucci, il problema principale è rappresentato dalla concreta esigibilità delle prestazioni. Obiettivo della delega dovrebbe essere quello di potenziare la vigilanza e assicurare un'applicazione uniforme della normativa vigente su tutto il territorio nazionale, prevedendo anche una razionalizzazione dell'uso delle risorse.

Sottolinea che attualmente, in presenza di risorse limitate, viene data spesso precedenza a interventi diversi da quelli connessi alla disabilità e che la presenza di un Fondo sanitario nazionale indistinto assicura una certa flessibilità di utilizzo ma rappresenta un elemento di iniquità. Un'altra problematica è rappresentata da inefficienze di tipo formativo, che pregiudicano il controllo sulla qualità dei servizi offerti.

Nel manifestare consapevolezza rispetto ai ritardi nell'attuazione delle norme relative ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, ricorda che i comuni si trovano in difficoltà per la carenza di fondi, richiamando in particolare il tema della partecipazione alla cosiddetta « quota alberghiera » per quanto riguarda le strutture che accolgono le persone non autosufficienti.

Quanto al tema dell'aiuto in denaro, pone in rilievo il problema di una stratificazione normativa risalente nel tempo e ricorda che in alcuni casi proposte di in-

tervento volte a una loro semplificazione sono state oggetto di interventi polemici di stampo populistico. Anche in tale ambito ritiene necessario conseguire l'obiettivo di una maggiore equità.

Segnala come elemento di civiltà, conseguito nel corso della legislatura, l'introduzione dell'assegno unico universale per il quale si prevede anche una maggiorazione

per i figli con disabilità e la sua erogazione senza limiti di età per quelli che rimangono a carico.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas. C. 3366 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 130 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

evidenziato, in particolare, il contenuto dell'articolo 3, che reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale attraverso il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 230 |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 319 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) | 230 |
| ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) | 235 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 231 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole) | 231 |
| ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) | 236 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 233 |
| Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. (Seguito esame e rinvio) | 233 |
| ALLEGATO 3 (Proposte emendative del Relatore) | 237 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 234 |

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 319.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Spena, ha introdotto il provvedimento. Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo lunedì 22 novembre, per cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

Chiede pertanto alla relatrice, onorevole Spena, di illustrare la proposta di parere, già anticipata per le vie brevi ai commissari.

Maria SPENA (FI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento trasmesso dal Senato, l'esame sarà circoscritto, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento alle sole parti modificate dell'articolato.

Ricorda, altresì, che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alla XIV Commissione unitamente alle eventuali relazioni di minoranza, dove potranno essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza.

Al riguardo, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 9.30 della giornata odierna e che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda, infine, che la relatrice ha fatto pervenire, per le vie brevi, ai commissari una proposta di relazione favorevole.

Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Gadda, di illustrare il provvedimento e formulare una proposta di relazione.

Maria Chiara GADDA (IV), *relatrice*, riferisce la XIII Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Il disegno di legge è stato già approvato, con modificazioni rispetto al testo del Governo, dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.

L'articolato del disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche

apportate dai due rami del Parlamento, consta ora di 48 articoli (rispetto ai 34 del testo originario), suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

Rispetto al testo esaminato in prima lettura, segnala le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento di interesse per la Commissione XIII.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53/2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agro-alimentari. Nel dettaglio, l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega che impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale.

La novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore – dunque senza più alcuna quantificazione specifica – ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). A tal fine viene modificata la lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 7.

Al riguardo, segnala che la descritta modifica normativa si inserisce nella direzione auspicata dalle Commissioni riunite, X Attività produttive e XIII Agricoltura, nel parere espresso sull'atto del Governo n. 280 recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in

materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nella seduta del 22 settembre 2021.

Segnala, inoltre, che sono state introdotte dal Senato alcune modifiche attinenti al rapporto fra Governo e Parlamento nel processo decisionale europeo.

Nello specifico, il nuovo articolo 40, al comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 4 della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, al fine di estendere gli obblighi informativi del Governo nei confronti del Parlamento nell'ambito del processo decisionale europeo, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea avvenga regolarmente e non su richiesta; il medesimo obbligo informativo è esteso inoltre alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nelle loro diverse formazioni. È inoltre previsto che le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea. Infine, la lettera *b*) dell'articolo riformula l'articolo 7 della medesima legge 234 del 2012 al fine di rendere più incisivo il ruolo del Parlamento rispetto alla posizione da assumere del Governo in sede europea: con riferimento alla posizione che quest'ultimo dovrà assumere in sede di Consiglio dell'Unione europea e di altre istituzioni od organi dell'Unione rispetto agli indirizzi ricevuti dalle Camere, viene infatti sostituita l'espressione « coerente » con la più stringente espressione « conforme ».

Il nuovo articolo 41 modifica all'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea, al fine di consentire, in analogia con quanto già previsto per la legge di delegazione europea, che entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, il Governo possa presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura «secondo semestre», debitamente corredato di relazione illustrativa.

È stato inoltre inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Illustra, infine, una proposta di relazione favorevole, sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo delle proposte di legge C. 982-A e abb., rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 ottobre scorso il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato alcune proposte emendative, che recepiscono alcune condizioni e osservazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione.

Avverte che il relatore, onorevole Cadeddu, ha presentato ulteriori due proposte emendative, precisamente gli articoli aggiuntivi 5.101 e 23.100 e che l'emendamento 5.100 del relatore è stato ritirato.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, illustra l'emendamento 5.101 a sua prima firma volto a recepire i rilievi del Comitato per la legislazione, che ha ravvisato la necessità circoscrivere il perimetro di applicazione della disposizione alle microimprese del settore agricolo; illustra, altresì, l'emendamento 23.100 volto ad evitare di introdurre una norma in contrasto con il Reg. UE 1016/2016 che agli articoli 17 e 20 già prevede la facoltà, non l'obbligo, per gli enti selezionatori di istituire sezioni supplementari del libro genealogico (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa 5.101 del relatore alle ore 9 di martedì 23 novembre 2021.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 319).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 319);

premesso che:

lo schema di decreto in esame è stato adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;

il riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono anche inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti;

rilevato che:

il provvedimento in titolo dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2021

nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, per un ammontare complessivo di 300.000 euro, assegnati a nove soggetti beneficiari, su tredici richiedenti;

lo schema di riparto dei contributi è stato predisposto a seguito della procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MIPAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante « *Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo* » ed approvata con decreto direttoriale n. 275946 del 15 giugno 2021;

le risorse vengono assegnate sulla base delle richieste avanzate da Comitati italiani che operano in vari settori della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, da Accademie scientifiche nonché da enti e comitati che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento di attività divulgative di rilevanza nazionale e internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in oggetto, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 », trasmesso, in terza lettura, dal Senato il 5 novembre 2021;

rilevato che:

il provvedimento, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta di 48 articoli, rispetto ai 34 del testo originario, suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo;

l'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera *q*), della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari;

l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega che impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predispo-

sizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale;

nello specifico, la novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore, senza più alcuna quantificazione specifica, ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'I-SMEA;

la descritta modifica normativa si inserisce nella direzione auspicata dalle Commissioni riunite, X Attività produttive e XIII Agricoltura, nel parere espresso, nella seduta del 22 settembre scorso, sull'atto del Governo n. 280 recante lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

**Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo (Nuovo testo
C. 982-A e abb.).****PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Tutela delle microimprese)

Ai titolari delle microimprese di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *d-bis*) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

operanti nel settore agricolo, sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5.101. Il Relatore.

ART. 23.

*Sopprimere il comma 2.***23.100.** Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 238 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 243 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|-----|
| Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021)206 final e allegati (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e rinvio</i>) | 238 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.

Matteo COLANINNO (IV), illustra la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021)206 final e allegati.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Grillo, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda

che lo scorso aprile la Commissione ha avviato l'iter legislativo di una proposta di regolamento volta a disciplinare l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, come *follow up* di una serie di documenti programmatici (tra i quali il Libro bianco sull'IA) che avevano indicato la strada da seguire per rendere l'uso di questa tecnologia conforme ai valori europei.

Osserva che l'intelligenza artificiale, intesa come l'abilità di alcuni strumenti di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività, ha ormai da anni un ruolo pervasivo nell'economia e nella società globale, tendendo ad espandersi progressivamente a un insieme potenzialmente illimitato di settori.

Essa consente a determinati sistemi di mettersi in relazione con l'ambiente circostante, e a seguito dell'elaborazione dei dati immessi di offrire soluzioni, raccomandazioni, prendendo autonomamente decisioni o assistendo l'uomo in tale compito con riferimento a uno spettro amplissimo di materie: occupazione, tecnologia finanziaria, istruzione, salute, trasporti, turismo, agricoltura, ambiente, difesa, industria, energia ed *e-government*.

Evidenzia come particolare attenzione meriti la menzione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nella sicurezza interna, con riferimento ad attività di prevenzione e contrasto del crimine, di ausilio nella giustizia penale, soprattutto grazie alla capacità di rapida elaborazione di significativi volumi di dati; è il caso dell'uso dell'IA per la previsione e prevenzione di attacchi terroristici, o in settori consolidati quali la ricerca di pratiche illegali *online*.

Osserva che l'esigenza di regolare l'immissione sul mercato e l'uso dell'IA nasce dalla constatazione dell'insufficienza delle norme generali sulla sicurezza dei prodotti, o ancora dell'impossibilità di applicare adeguatamente norme previste per altri settori specifici a un campo caratterizzato da aspetti problematici peculiari che riguardano interessi vitali per la sfera sia individuale sia collettiva, che spesso si traducono in minacce per la sicurezza, la salute, e in ge-

nerale sull'area dei diritti fondamentali così come delineati nella Carta europea.

Le criticità che si sono registrate nell'impiego dell'IA hanno natura estremamente eterogenea: la difficoltà di rendere del tutto trasparenti i processi di elaborazione dei dati, e la conseguente difficoltà di valutare e dimostrare se qualcuno è stato ingiustamente svantaggiato dall'uso di sistemi di IA, ad esempio nel contesto di una decisione di assunzione o di promozione oppure di una domanda di prestazioni pubbliche; il rischio di distorsione da progettazione o da bassa qualità dei dati immessi in un sistema, che può generare effetti discriminanti in particolare nei processi applicati alle dinamiche del mercato del lavoro, al settore del credito, financo ai procedimenti penali, causando ineguaglianze ad esempio sul piano dell'etnia, del genere, e dell'età. Non sono meno importanti le implicazioni generate dall'uso di sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici, per i quali da più parti si è indicata la necessità di una disciplina che contemperi le esigenze di contrasto al crimine (o di tutela di vittime o potenziali), con la tutela da intrusioni nella vita privata. È una materia, quest'ultima, sulla quale si registra da tempo un dibattito, rispetto al quale segnala che il Parlamento europeo, in una recente risoluzione, ha sottolineato la necessità di sottoporre l'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale a condizioni rigorose.

Venendo più in dettaglio al contenuto della proposta, e rimandando comunque per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, sottolinea che la nuova disciplina oltre a fornire una definizione tecnologicamente neutrale di IA, che nelle intenzioni della Commissione dovrebbe essere in grado di stare al passo dello sviluppo di nuovi approcci e tecniche, introduce una serie di norme armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio, così come restrizioni in relazione a determinati usi considerati incompatibili con i valori dell'UE.

In particolare, la proposta definisce l'IA come l'insieme dei software sviluppati con

una o più tecniche in grado di generare output sotto forma di contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono, integrando il concetto con un elenco dettagliato di approcci e tecniche, passibile di aggiornamento tramite atti delegati della Commissione europea. Tale facoltà potrebbe costituire materia di approfondimento, sia in ordine al grado di precisione con cui è definito l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, sia soprattutto per i profili di incertezza che possono discendere da una delega così ampia conferita all'Esecutivo europeo.

I principali destinatari del nuovo regime sono i fornitori e gli utenti dei sistemi di IA, sebbene norme specifiche riguardino altri soggetti della filiera, quali distributori e importatori; la Commissione europea ha proposto l'esclusione dal perimetro delle norme dell'IA usata per scopi esclusivamente militari, nonché di autorità pubbliche in Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Secondo un approccio basato sul rischio, la proposta classifica, nell'ambito delle tecnologie di IA, una serie di casi di pratiche generali e di impieghi specifici in determinati settori, cui sono ricollegate misure di attenuazione della minaccia, o addirittura i divieti di alcuni impieghi.

La previsione dei divieti riguarda una serie limitata di utilizzi dell'IA ritenuti incompatibili con i valori e i diritti fondamentali dell'Unione europea.

Fa presente che più nel dettaglio, vengono in considerazione: i sistemi di IA che distorcono il comportamento di una persona attraverso tecniche subliminali o sfruttando vulnerabilità specifiche in modi che causano o sono suscettibili di causare danni fisici o psicologici; divieti concernenti l'attribuzione di un punteggio sociale (*social scoring*) con finalità generali mediante sistemi di IA da parte di autorità pubbliche; sistemi di identificazione biometrica remota « in tempo reale » in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per un limitato nu-

mero di obiettivi in materia di sicurezza, in ogni caso soggetti a garanzie specifiche.

Al di fuori del regime dei divieti, gran parte della proposta è dedicata a un insieme di sistemi di IA in grado di creare un rischio alto per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche; tali tecnologie sono consentite a condizione che rispettino una serie di requisiti e siano oggetto di una valutazione di conformità *ex ante*. Rientrano in tale ambito sistemi di IA destinati ad essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità *ex ante* da parte di terzi; altri sistemi di IA indipendenti che presentano principalmente implicazioni rispetto ai diritti fondamentali. Sono annoverati in tale gruppo impieghi concernenti ambiti strategici quali infrastrutture critiche; istruzione o formazione professionale; servizi pubblici e privati essenziali; gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere; amministrazione della giustizia e processi democratici; identificazione e categorizzazione biometrica delle persone; attività di contrasto al crimine. La proposta prevede in questi casi l'obbligo per i fornitori di istituire un sistema di gestione dei rischi, che include tra l'altro: un'adeguata progettazione e fabbricazione; misure di attenuazione e di controllo in relazione ai rischi che non possono essere eliminati; la fornitura di informazioni adeguate e, ove opportuno, la formazione degli utenti. Tra le prescrizioni chiave del provvedimento quelle relative alla qualità dei dati immessi nei sistemi di IA, per evitare che la macchina adotti decisioni distorte a causa dell'inappropriatezza dei dati processati.

Segnala che per i sistemi di IA ad alto rischio la nuova disciplina prescrive meccanismi di valutazione di conformità dei sistemi di IA ad alto rischio ai requisiti stabiliti nel regolamento, che in linea di principio si articolano in sistemi di controllo interno gestiti direttamente dai fornitori, oppure in procedure in cui è coinvolto un soggetto terzo designato a livello nazionale dall'autorità pubblica.

Ricorda infine che vi è un gruppo di sistemi di IA considerati a basso rischio per

i quali la Commissione europea ha previsto esclusivamente requisiti minimi di trasparenza: è il caso di *chatbot* (programmi in grado di simulare conversazioni umane), sistemi di riconoscimento delle emozioni o «*deep fake*» (foto, video e audio creati grazie a *software* di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali, riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce).

Sottolinea che la proposta include sistemi di *governance* a livello di Unione e nazionale. In particolare, a livello di Unione, è previsto un comitato europeo per l'intelligenza artificiale, costituito da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con il compito di facilitare l'attuazione del regolamento e la cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri.

A livello nazionale, gli Stati membri istituiscono una o più autorità competenti e, tra queste, l'autorità nazionale di controllo, al fine di controllare l'applicazione e l'attuazione del regolamento.

Rileva che sono previsti obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione per i fornitori di sistemi di IA per quanto riguarda il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e la segnalazione di incidenti e malfunzionamenti correlati all'IA nonché le indagini in merito.

Segnala che è previsto un sistema di sanzioni che per le violazioni più gravi del regolamento stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie fino a 30 milioni di euro o, se l'autore del reato è una società, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. Da ultimo il nuovo regime include norme a sostegno dell'innovazione, in particolare, incoraggiando le autorità nazionali competenti a creare spazi di sperimentazione normativa, prevedendo tra l'altro misure per ridurre gli oneri normativi per le PMI e le *start-up*.

Sottolinea infine che la Commissione europea ha optato per il regolamento, ovvero sia lo strumento più efficace in termini

di armonizzazione normativa, considerando che il formarsi di un mosaico di regole nazionali potenzialmente divergenti potrebbe ostacolare la circolazione senza soluzione di continuità di prodotti e servizi collegati ai sistemi di IA in tutta l'UE e potrebbe dimostrarsi inefficace nel garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione nei diversi Stati membri. In tal senso la Commissione europea ha altresì precisato che l'eventuale frammentazione del mercato unico in quadri nazionali potenzialmente contraddittori potrebbe impedire la libera circolazione di beni e servizi in cui è integrata l'IA. Tali argomentazioni sono state adottate per dimostrare il rispetto del principio di sussidiarietà che presiede alle materie in cui l'UE esercita una competenza non esclusiva.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza della proposta di regolamento in esame, segnala l'opportunità che il Parlamento esprima un orientamento nell'ambito del dialogo politico, tenuto conto del fatto che la disciplina in discussione ha ad oggetto questioni di particolare rilevanza e attualità.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) sottolinea che quello in esame costituisce uno dei provvedimenti più importanti al vaglio delle istituzioni europee e ricorda che il tema dell'intelligenza artificiale è stato menzionato anche nell'ambito del G20 come una delle aree su cui l'Europa deve acquisire e tutelare una posizione di autonomia strategica.

Rileva che nell'attuale fase preliminare di esame del documento è già possibile individuare alcune questioni che saranno presumibilmente oggetto di negoziazione e di mediazione tra i Paesi europei. Due questioni importanti riguardano, in particolare, il perimetro di applicazione e la definizione dei termini chiave da adottare nell'ambito della disciplina da applicare al grappolo di tecnologie legate al concetto di intelligenza artificiale. Su entrambi tali aspetti l'attuale presidenza slovena della UE si sta già adoperando per trovare una mediazione tra le posizioni dei diversi Paesi europei.

Sottolinea in proposito l'opportunità di un esame approfondito, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, per individuare i possibili rischi legati all'uso dell'intelligenza artificiale, di cui è opportuno si tenga conto nell'ambito della relativa regolamentazione europea. Osserva infatti che l'utilizzo di tali tecnologie è destinato a divenire pervasivo con la diffusione dei *computer* quantistici che cambieranno radicalmente le capacità di previsione di qualunque fenomeno, incidendo conseguentemente in modo radicale anche sui processi decisionali.

Ricorda infine che sul territorio italiano, in particolare nella Regione del Trentino-Alto Adige, sono presenti eccellenze nel settore dell'intelligenza artificiale. Nel ribadire quindi l'opportunità di un appro-

fondimento delle questioni oggetto della nuova disciplina europea, rileva l'opportunità di pervenire alla formulazione di un parere incisivo, al fine di prevenire il rischio di eventuali interferenze dell'uso delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale rispetto ai diritti individuali e sociali affermati dalla legislazione europea.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che le modalità per il prosieguo dell'esame dell'atto potranno essere valutate anche alla luce dell'iter presso le Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3366 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 130/2021, recante: « Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale »;

considerato che il provvedimento prevede riduzioni tariffarie e fiscali per l'energia elettrica e il gas, nonché agevolazioni specifiche per fasce di utenti socialmente o economicamente svantaggiati;

segnalato che, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha adottato la comunicazione, dal titolo « Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno » (COM(2021) 660), cosiddetto *Toolbox*, che contiene una serie di indicazioni per l'utilizzo di una serie di strumenti e misure nel breve periodo, tra cui riduzioni dei costi energetici per gli utenti finali ed esenzioni e sgravi fiscali, soprattutto per le fasce vulnerabili;

considerato l'articolo 4, comma 3, volto a estendere ulteriormente, dal 30 settem-

bre al 30 novembre 2021 il termine dell'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, di cui al decreto legislativo n. 100 del 2011, scaduto il 25 dicembre 2020, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di regolazione della materia previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

ricordato in proposito che per il mancato recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom entro il termine previsto, scaduto il 6 febbraio 2018, è stata avviata una procedura di infrazione (2018/2044) giunta a sentenza, emessa il 14 gennaio 2021, dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

segnalata pertanto l'opportunità dell'adozione del decreto interministeriale previsto dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in materia di sorveglianza radiometrica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO | 244 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 244 |
| Audizione della signora Mariarosa Lombardo e del signor Fabio Lombardo | 244 |

COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO

Mercoledì 17 novembre 2021. – Coordinatore: MIGLIORINO (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.13 alle 15.25.

Mercoledì 17 novembre 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 20.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione della signora Mariarosa Lombardo e del signor Fabio Lombardo.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Mariarosa Lombardo e del signor Fabio Lombardo, accompagnati dal proprio legale di fiducia, avvocato Alessandra Maria Delrio.

Il signor Fabio LOMBARDO svolge una relazione, parzialmente secretata, in merito ad alcune circostanze riguardanti la

morte del padre, il maresciallo Antonino Lombardo, avvenuta il 4 marzo 1995 a Palermo, presso la sede del comando regionale dei Carabinieri.

La signora Mariarosa LOMBARDO riferisce in merito ad ulteriori risvolti della morte del maresciallo Lombardo e delle vicende successivamente vissute dai suoi familiari.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i senatori GRASSO (Misto-LeU-Eco) ed ENDRIZZI (M5S), i deputati Piera AIELLO (Misto) e PAOLINI (Lega).

Il signor Fabio LOMBARDO, la signora Mariarosa LOMBARDO e l'avvocato DELRIO forniscono i chiarimenti richiesti.

All'approssimarsi della votazione finale presso l'Assemblea della Camera dei deputati, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 23.20, è ripresa alle 23.25.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatore Elisabetta Belloni | 245 |
|---|-----|

Mercoledì 17 novembre 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatore Elisabetta Belloni.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle

Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatore Elisabetta BELLONI, la quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il deputato VITO (FI) e i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e MAGORNO (IV-PSI).

L'Ambasciatore BELLONI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 12.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 246 |
| Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ». | |
| Audizione di dirigenti dell'Amministrazione del Ministero dell'interno e di ufficiali della Guardia di finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 246 |

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 novembre 2021. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

Audizione di dirigenti dell'Amministrazione del Ministero dell'interno e di ufficiali della Guardia di finanza.

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Giancarlo VERDE, *Direttore della direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno*, e Giuseppe ARBORE, *Generale di Brigata, Capo del III Reparto – Operazioni della Guardia di Finanza*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Ugo PAROLO, *presidente*, la deputata Carla CANTONE (PD) e il senatore Mauro Maria MARINO (IV) da remoto.

Giuseppe ARBORE, *Generale di Brigata, Capo del III Reparto – Operazioni della Guardia di Finanza*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 247 |
| Audizione del Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM), Domenico Savoca, sul tema delle miniere e cave | 247 |

AUDIZIONI

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM), Domenico Savoca, sul tema delle miniere e cave.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM), Domenico Savoca.

Segnala che l'ANIM è un'Associazione che persegue tra le principali finalità lo studio delle problematiche legate alla risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguardanti il settore minerario nel suo complesso.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della

Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Domenico SAVOCA, *Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari*, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Luca BRIZIARELLI e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Domenico SAVOCA, *Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia l'intervenuto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 249 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti | 249 |
| Sulla giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza | 251 |

Mercoledì 17 novembre 2021. – Presidenza del vicepresidente SIANI. – Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Massimo Canu, psicologo e psicoterapeuta, docente di « psicologia delle dipendenze » presso l'Università Niccolò Cusano e la signora Isabella Guidi Federzoni, presidente dell'Associazione comunità terapeutiche accreditate del Lazio, ACTA.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a intervenire in presenza ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo nell'ambito della indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani.

Precisa quindi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

La signora GUIDI FEDERZONI, consigliere professionale con specializzazione nelle dipendenze, Direttrice di una Comunità di recupero accreditata e Presidente dell'Associazione Comunità Terapeutiche Accreditate del Lazio, ACTA, si sofferma dapprima sulle caratteristiche che accomu-

nano le dipendenze patologiche, sia da sostanza che comportamentali. Con specifico riguardo alle dipendenze da sostanza osserva come la *cannabis* sia la sostanza più utilizzata e come si registri un preoccupante aumento del consumo di nuove sostanze psicoattive e di oppioidi, quali la codeina. Più in generale si riscontra un fenomeno di poliassunzione, per il quale la maggior parte dei giovani consumatori associa all'uso di sostanze la regolare assunzione di alcool. Svolge quindi alcune considerazioni sull'abuso di alcool e sul *binge*, quale forma compulsiva di assunzione, da parte dei minori di età, talvolta associato al consumo di *energy drink*, con evidenti ripercussioni sulla struttura celebrale e quindi sullo sviluppo fisico e psichico dei soggetti stessi. In proposito rileva come le famiglie tendano a normalizzare o comunque a sottovalutare in molti casi i rischi legati al consumo di alcool. A ciò si aggiunga la frequente violazione dei divieti di vendita di tali sostanze ai soggetti minori di età. Si sofferma quindi ampiamente sulle caratteristiche e sulle conseguenze, anche sul piano comportamentale, legate al consumo di nuove sostanze psicoattive: dai cannabinoidi agli oppioidi sintetici, dalla nota GHB o droga dello stupro alla ketamina.

Altrettanto diffuse tra i giovani sono le dipendenze comportamentali e in particolare quelle legate all'utilizzo della rete internet e al gioco online. Conclude soffermandosi sui disturbi della condotta alimentare osservando come anche con riguardo al cibo si osservino nei ragazzi fenomeni di consumo concentrato e patologico.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE, prende la parola il professor CANU, psicologo e psicoterapeuta, docente di « psicologia delle dipendenze » presso l'Università Niccolò Cusano. Questi, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione al tema, rileva preliminarmente come non tutte le dipendenze siano di per sé un fenomeno che presenta tratti negativi. A ben vedere tutti gli esseri umani nascono « dipendenti », essi infatti nei primi anni di vita per ogni esigenza devono necessariamente dipendere dai genitori e in particolare dalle madri. Col tempo e con il

progressivo deterioramento della qualità relazionale soprattutto genitoriale, a questa « sana » e fisiologica dipendenza, possono sostituirsi altre forme di dipendenza, da sostanza, o comportamentali, invece evidentemente patologiche. Si sofferma quindi sul problema della tossicodipendenza condividendo quanto già rilevato in merito al policonsumo e al consumo di cannabis. A suo parere è assolutamente da contrastare ogni iniziativa finalizzata a legalizzare tale sostanza, che, oltre ad avere rispetto al passato concentrazioni più elevate di principi attivi che la rendono maggiormente pericolosa, rappresenta un rilevante rischio per lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi. Il loro sistema nervoso centrale è in piena evoluzione e quindi alcool, cannabis e fumo possono danneggiarlo pesantemente. A ciò si aggiungano anche le ricadute in termini economici sul piano sanitario che potrebbero derivare dalla legalizzazione della *cannabis*. Conclude lamentando la mancata convocazione ormai da molti anni della Conferenza nazionale sulle dipendenze e sottolineando l'esigenza che nelle scuole si proceda alla istituzione della figura, stabile, dello psicologo.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Interviene quindi la senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), la quale chiede se ed in che modo a livello scolastico si faccia adeguata prevenzione e sensibilizzazione sui rischi connessi al consumo di *cannabis* e di alcool. Relativamente alla istituzione dello psicologo scolastico osserva come si tratti di una proposta condivisibile, a condizione che ne siano chiarite le competenze. Allo psicologo non deve essere in nessun modo riconosciuto un ruolo pseudo genitoriale. Questi deve infatti aiutare a prevenire il disagio giovanile anche contribuendo a rinsaldare i rapporti familiari ove compromessi.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede agli auditi se, considerando il riconosciuto cambiamento della composizione della *cannabis*, possa avere

ancora senso distinguere fra droghe leggere e droghe pesanti. Alla luce delle considerazioni svolte dal professor Canu emerge con chiarezza l'importanza nello sviluppo di ogni individuo del rapporto madre-figlio nei primi tre anni di vita. Proprio per questa ragione ritiene non del tutto condivisibili le scelte politiche che si stanno portando avanti, finalizzate unicamente ad implementare i servizi educativi per l'infanzia. A suo parere sarebbe opportuno potenziare anche l'istituto del congedo parentale così da mettere in condizione le madri di potersi occupare direttamente dei propri figli almeno per i primi tre anni di vita. Conclude rilevando come l'uso di stupefacenti sia il sintomo e non la causa di un malessere che colpisce molti giovani.

L'onorevole Patrizia MARROCCO (FI) chiede se, nell'ambito delle strategie di intervento ai fini di prevenzione, non sia il caso di prevedere luoghi di confronto tra i soggetti coinvolti e in che modo la politica possa realizzare interventi di supporto alle famiglie e alle strutture educative specialistiche. Chiede poi agli auditi di fornire una loro posizione in ordine alla possibilità di prevedere reti di prossimità nei luoghi di aggregazione sociale giovanile dove maggiore può essere la diffusione dello spaccio e il consumo di alcol in cui agiscono operatori sociosanitari (in particolare psicologi).

Si sofferma quindi sulla proposta di istituire la figura dello psicologo scolastico, sottolineando come esso possa intercettare il disagio giovanile, aiutando non solo i ragazzi ma anche le famiglie e i docenti. A tal proposito ricorda di aver presentato una proposta di legge a propria firma in tal senso.

Interviene infine la relattrice Maria Teresa BELLUCCI (FDI) la quale esprime un

vivo ringraziamento agli auditi per la loro partecipazione e per il loro contributo. Condivide le criticità rilevate con riguardo alla mancata convocazione della Conferenza nazionale per le dipendenze, allo svuotamento delle risorse previste nel Fondo nazionale per il contrasto delle droghe, nonché al discontinuo conferimento delle deleghe in materia di politiche antidroga. Proprio a fronte di questa scarsa risposta istituzionale al tema delle dipendenze la Commissione parlamentare per l'infanzia ha ritenuto di svolgere un approfondimento sul tema, con l'obiettivo non solo di individuare le criticità del sistema, ma anche di prospettare alcune linee correttive, volte sicuramente ad aggiornare una normativa primaria ormai troppo risalente nel suo impianto complessivo.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e invita gli auditi a replicare per iscritto.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sulla giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il PRESIDENTE ricorda che il prossimo venerdì 19 novembre avrà luogo a Roma, presso l'Acquario Romano l'evento annuale celebrativo della Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organizzato dal Governo d'intesa con la nostra Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 252 |
|---|-----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 novembre 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 15.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|---|---|
| Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazioni</i>) | 3 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 7 |

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

| | |
|--|---|
| Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) | 8 |
|--|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico. C. 1356 e abb.-A | 11 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021) 206 final e Allegati (<i>Esame e rinvio</i>) | 12 |
|---|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 21 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 32 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali. C. 3326, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 23 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 33 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 25 |
| Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 26 |
| Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 30 |
| Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 30 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 31 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizioni informali, in videoconferenza, di Antonella Napolitano, Responsabile delle politiche di <i>Privacy International</i> , nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante « Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico » | 31 |

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. Emendamenti C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>) .. | 34 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 51 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 3315 Paolini – Adozione del testo base</i>) | 36 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>) | 52 |
| Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 38 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 46 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 46 |

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023 (316), cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2019. Atto n. 316 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 54 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dalla relatrice</i>) | 61 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 65 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 130/21: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 58 |
|---|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Sui profili di carattere geopolitico ed umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici dell'Italia nella regione dell'Asia centrale. | |
| Audizione informale dell'Ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov | 59 |
| Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya | 59 |
| AVVERTENZA | 59 |

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J <i>Praetorian</i> , versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role</i> A.M. Atto n. 321 (<i>Esame e rinvio</i>) | 71 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (<i>Logistic Support Ship – LSS</i>) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 314 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 73 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 78 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 74 |
| Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 74 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 80 |

| | |
|---|-----|
| DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 75 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 77 |
| COMITATO RISTRETTO: | |
| Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. Seguito esame C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari | 77 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: | |
| Sull'ordine dei lavori | 82 |
| Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo. (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>) | 82 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 85 |
| ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>) | 106 |
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 86 |
| ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>) | 109 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 89 |
| Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo. C. 3149 Buompane (<i>Esame e rinvio</i>) | 90 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 97 |
| ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>) | 118 |
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi elicotteri multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 317 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) | 97 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle operazioni speciali. Atto n. 318 (Rilievi alla IV Commis- | |

| | |
|--|-----|
| sione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) | 100 |
| Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea <i>tanker heavy multi-role A.M.</i> Atto n. 321 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) | 103 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 105 |
| VI Finanze | |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione informale dell'Amministratore delegato di Euronext SpA, Stéphane Boujnah, sulle tematiche relative alle strategie di consolidamento del gruppo in seguito all'acquisizione di Borsa italiana SpA | 123 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo. | |
| 7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato</i>) | 123 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00668 Buratti e 7-00714 Zennaro formulata dai presentatori</i>) | 132 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato delle risoluzioni 7-00668 Buratti e 7-00714 Zennaro approvato dalla Commissione</i>) | 136 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) | 125 |
| Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>) . | 126 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 128 |
| INTERROGAZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 131 |
| 5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) | 131 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 140 |
| 5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori | 131 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 142 |
| 5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017 | 131 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 144 |

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 2372 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 146 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 153 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>) | 156 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-07089 Aprea: Sulla scuola media statale per ciechi Vivaio di Milano | 150 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 158 |
| 5-07088 Di Giorgi: Sugli idonei del concorso per cattedre STEM | 151 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 159 |
| 5-07090 Frassinetti: Sull'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze | 151 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 160 |
| 5-07087 Carelli: Sui lavori di restauro di Palazzo Ceva, sede del liceo Ennio Quirino Visconti di Roma | 151 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 161 |
| 5-07091 Belotti: Sui termini previsti dai bandi di gara per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica | 151 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 162 |
| 5-07092 Fusacchia: Sulla valorizzazione professionale dei DSGA | 152 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 163 |
| 5-07086 Carbonaro: Sui contratti Covid del personale ATA fino al termine delle attività didattiche | 152 |
| ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>) | 164 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 152 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Proposta di piano per la transizione ecologica. Atto n. 297 (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 165 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL n. 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 166 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| DL n. 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 172 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 175 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 173 |
|---|-----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 173 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| 5-05786 Paita: Interventi per la messa in sicurezza del ponte di Traso, sulla SS 45 Genova-Piacenza | 173 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 176 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 5-06196 Sozzani: Tempi di ricostruzione del ponte provvisorio di Romagnano Sesia (Novara) | 174 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 177 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| 5-06304 Pizzetti: Modalità di finanziamento, anche attraverso le risorse del PNRR, del nuovo ponte di Casalmaggiore sul fiume Po sito nel territorio della provincia di Parma | 174 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 178 |
| 5-06693 Pretto: Tempi di realizzazione della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio, nel territorio della provincia di Vicenza | 174 |
| ALLEGATO 5 (Testo della risposta) | 179 |
| AVVERTENZA | 174 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 180 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 185 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 188 |
| ALLEGATO (Proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 6) | 191 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|-----|
| 7-00692 Rospi: Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T) (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) | 189 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 190 |
|---|-----|

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 193 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| ALLEGATO (Proposte emendative presentate) | 199 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 197 |
|---|-----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 197 |
|--|-----|

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza | 207 |
|--|-----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|-----|
| Audizione dei rappresentanti dell'ISTAT, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche | 207 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 207 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 216 |
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 207 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|-----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 209 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 214 |
|---|-----|

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|-----|
| 5-06474 Mura: Atti discriminatori nei confronti di una dipendente dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici (A.I.A.S.) Cagliari | 214 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>) | 217 |
| 5-06876 Ascari: Iniziative per assicurare maggiori livelli di tutela e sicurezza ai lavoratori della società SETA Spa | 214 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 219 |
| 5-06910 Ferri: Valutazione dei diplomi rilasciati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del concorso per l'assunzione come consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS | 215 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 221 |

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione della Ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone, in merito alla VI Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di Genova del 27-28 novembre 2021 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 222 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 223 |
|---|-----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 223 |
| DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 225 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 229 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo, C. 424 Carnevali e C. 1884 De Maria (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 226 |
|---|-----|

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 230

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 319 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) 230

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 235

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 231

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole) 231

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 236

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 233

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo. Nuovo testo C. 982-A e abb. (Seguito esame e rinvio) 233

ALLEGATO 3 (Proposte emendative del Relatore) 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 234

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) 238

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 243

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione. COM(2021)206 final e allegati (Parere alle Commissioni IX e X) (Esame e rinvio) 238

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XXII – ELEMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'OMICIDIO DI ANGELO VASSALLO 244

Sulla pubblicità dei lavori 244

Audizione della signora Mariarosa Lombardo e del signor Fabio Lombardo 244

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ambasciatore Elisabetta Belloni 245

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 246

Indagine conoscitiva « Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali ».

| | |
|---|-----|
| Audizione di dirigenti dell'Amministrazione del Ministero dell'interno e di ufficiali della Guardia di finanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 246 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | |
| AUDIZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 247 |
| Audizione del Presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (ANIM), Domenico Savoca, sul tema delle miniere e cave | 247 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 249 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione di esperti | 249 |
| Sulla giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza | 251 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 252 |

PAGINA BIANCA



18SMC0165100